

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	64
GIUSTIZIA (II) .....	»	102
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	129
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	143
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	151
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	174
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	192
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	205
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	222
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	244
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	262

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	288
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE . . . . .	»	302
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	304
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	305
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	306

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione III) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i> ) .....	5
Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	7

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Carolina LUSSANA, *presidente*, dà il benvenuto all'onorevole Monai, di recente entrato a far parte del Comitato per la legislazione.

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo – Approvato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione III).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, illustra il contenuto – assai circoscritto – del decreto-legge in esame, volto a prorogare il termine per l'elezione dei componenti dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, disponendo contestualmente la permanenza in carica degli attuali membri sino al rinnovo dei suddetti organi. Dopo aver segnalato che, con riferimento alle elezioni in questione, il decreto contiene un'autorizzazione alla delegificazione in materia di votazione e scrutinio dei seggi mediante tecnologia informatica, precisa che il provvedimento, quanto agli aspetti di competenza del Comitato, presenta limitatissimi profili problematici. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 5342 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto esclusivamente a dettare norme in materia di rinnovo dei COMITES

(Comitati degli italiani all'estero) e del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), prevedendo una ulteriore proroga del termine, già prorogato due volte, per procedere alla elezione « entro la fine dell'anno 2014 » dei componenti dei suddetti enti, di cui contestualmente si dispone la permanenza in carica fino all'insediamento dei nuovi organi;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, laddove proroga il termine per lo svolgimento delle elezioni dei COMITES e del CGIE, da ultimo fissato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2010, modifica la suddetta disposizione in via non testuale; in relazione alla proroga in questione, si ricorda, altresì, che la scadenza quinquennale per il rinnovo dei COMITES e del CGIE è stata più volte prorogata con decreto-legge anche in occasione delle precedenti elezioni, svoltesi nel 2004, a conferma di una evidente difficoltà nel dare puntuale attuazione alla legge istitutiva, cui si cerca di ovviare con il regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 1, comma 1;

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1-ter, laddove prevede che il regolamento di delegificazione di cui si prevede l'adozione debba essere « emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta », contiene una disposizione meramente descrittiva e quindi priva di un'autonoma portata normativa, in quanto si limita a riprodurre il contenuto dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, secondo una tecnica normativa pressoché costante nei più recenti provvedimenti d'urgenza, si connota per l'introduzione di una sorta di preambolo esplicativo, volto ad enunciare le finalità e i principi ispiratori dell'intervento legislativo, i quali risultano peraltro già indicati sia nella relazione illustrativa che nel preambolo del decreto legge;

*sul piano dei rapporti con le fonti secondarie del diritto:*

il decreto-legge reca un'autorizzazione alla delegificazione al fine di stabilire « le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare [...] mediante l'utilizzo di tecnologia informatica » che appare delineata in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, provvede ad esplicitare in maniera sufficientemente approfondita le norme generali regolatrici della materia e ad indicare le disposizioni da abrogare con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (tra le quali alcune disposizioni della legge n. 286 del 2003); in relazione all'inserimento, nell'ambito di un decreto legge, di un'autorizzazione alla delegificazione, si ricorda, tuttavia, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « correttezza della prassi di autorizzare l'emissione di regolamenti di delegificazione tramite decreto legge »;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione illustrativa si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbe riformulare l'articolo 1, comma 1, che incide in via non testuale

sull'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2010, in termini di novella alla suddetta disposizione legislativa;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

al medesimo articolo 1, comma 1, laddove dispone che il regolamento in materia di modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'Ufficio consolare e in ulteriori locali individuati dal comitato elettorale predisponga un sistema di voto con tecnologia informatica « *sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati* », si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'espressione in oggetto ».

Roberto ZACCARIA, condividendo la proposta di parere presentata dal relatore, richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 2012, recante un *obiter dictum*, ricordato nella proposta del parere e relativo alla prassi, peraltro piuttosto ricorrente, di introdurre norme di autorizzazione alla delegificazione nell'ambito di provvedimenti d'urgenza.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.**

**C. 5341 Governo – Approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione VIII).

*(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, nel riferire sui contenuti del provvedimento, evidenzia come esso appaia certamente omogeneo, nonché privo di qualsiasi criticità in relazione alla sussistenza delle ragioni di necessità ed ur-

genza che ne giustificano l'adozione. Ciò posto, non può esimersi dal sottolineare come del tutto improprio appaia invece il veicolo normativo cui, al fine di soddisfare le predette esigenze, si è fatto ricorso: dovendosi incidere su termini e disposizioni previsti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, che è fonte di rango secondario, si sarebbe dovuto provvedere con una fonte di pari grado, piuttosto che con una di rango primario. Al riguardo, precisa che una siffatta modalità di produzione legislativa non risulta certamente funzionale alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti del diritto, ponendosi, dunque, in contrasto con un parametro di buona qualità della legislazione, per la cui osservanza, secondo la costante giurisprudenza del Comitato, viene richiesta generalmente la soppressione delle disposizioni interessate. Considerato, tuttavia, che, nel caso di specie, l'intero contenuto del decreto legge consta di modifiche testuali e non testuali al citato Regolamento, l'invito alla conformità al suddetto parametro valutativo si tradurrebbe di fatto in una indicazione estrema per l'organo di merito volta al rigetto totale del provvedimento, effetto che personalmente reputa non auspicabile, anche in ragione delle implicazioni, al momento non del tutto chiare, conseguenti agli effetti già prodotti dal decreto stesso.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene, dunque, preferibile tradurre i suddetti rilievi critici in una raccomandazione; passa, quindi, ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5341 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto interviene sulla materia degli appalti pubblici in relazione a due specifici profili e, segnatamente, sulla disciplina delle categorie di qualificazione delle imprese e della certificazione dei lavori da

parte delle stazioni appaltanti da un lato e sul sistema della garanzia globale di esecuzione nell'ambito delle procedure di affidamento delle grandi opere dall'altro;

come si evince dalla relazione illustrativa, il suddetto intervento si rende necessario, in relazione al primo profilo, al fine di « *evitare il blocco, dal prossimo 8 giugno 2012, del mercato degli appalti relativo all'affidamento dei lavori nelle categorie di lavorazione modificate dal nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) che, in quella data, diverranno operative* », e di far fronte alle difficoltà di qualificazione connesse alla emissione, da parte delle stazioni appaltanti, di un elevato numero di certificati di esecuzione dei lavori, prevedendosi a tal fine la proroga del termine « *dell'entrata in operatività delle* » nuove categorie di qualificazione. In relazione al secondo profilo, invece, l'intervento si rende necessario « *al fine di evitare, dal prossimo 8 giugno 2012, il blocco delle gare per l'affidamento delle grandi opere* », prevedendo « *un ulteriore anno per rendere operativo il sistema di garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, stante la difficoltà segnalata dal settore delle banche e delle assicurazioni di mettere a punto il sistema di garanzie richieste* »;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il provvedimento, all'articolo 1, commi 1 e 2, proroga in via non testuale alcuni termini previsti all'articolo 357 (*Norme transitorie*) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n.163/2006, recante « *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* »; mentre, al successivo comma 3, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame del

provvedimento al Senato, novella in più punti l'articolo 357 in oggetto, introducendovi una dettagliata disciplina transitoria in materia di certificati di esecuzione dei lavori e di attestazioni relative alle categorie di qualificazione delle imprese. L'intero decreto incide, unicamente, sia in via testuale che in via non testuale, su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando, conseguentemente, un esempio di produzione normativa che presenta evidenti caratteri di forte problematicità con riferimento ai parametri che presiedono ad una corretta ed ordinata produzione legislativa e sulla cui osservanza il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimersi;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa si limita a segnalare che: « *L'Analisi tecnico-normativa (ATN) e l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) non sono state predisposte in considerazione dell'urgenza del provvedimento stesso* »;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento raccomanda quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

in relazione alla disciplina oggetto del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – che, a un anno e mezzo dalla sua pubblicazione e a un anno dalla sua entrata in vigore, ha formato più volte oggetto di modifica ad opera di norme di rango primario e, segnatamente, da parte dei decreti legge n. 70 del 2011, n. 1, n. 5 e n. 52 del 2012, risultandone conseguentemente modificate ben ventidue disposizioni, cui si aggiungono le due disposizioni modificate in via non testuale, le due disposizioni modifi-

cate in via testuale e le tre aggiunte ad opera del decreto legge n. 73 del 2012 all'esame – pur tenuto conto della complessità e della lunghezza delle procedure previste per l'adozione e per la modifica di atti di natura regolamentare, abbia cura il legislatore, in ossequio al sistema delle fonti del diritto, di non incidere su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato mediante atti di rango primario, onde scongiurare che si verifichi l'effetto per cui atti non aventi forza di legge presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi».

Roberto ZACCARIA, constata, con rammarico, la perdurante difficoltà dell'Esecutivo a procedere, in modo appropriato, alla manutenzione e all'adeguamento delle fonti secondarie del diritto, facendo cioè ricorso alla medesima potestà regolamentare di cui è titolare, ma i cui tempi di esercizio evidentemente non sono ritenuti funzionali a soddisfare tali esigenze di aggiornamento degli atti di normazione secondaria; richiama, peraltro, l'attenzione dei colleghi sulle implicazioni che potrebbero discendere da talune oscillazioni ultimamente registratesi nella giurisprudenza del Comitato, relativamente alla parte dispositiva dei pareri, al ricorrere dei medesimi profili critici.

Carolina LUSSANA, *presidente*, evidenzia come l'equilibrata proposta di parere formulata dalla relatrice, che non è priva di valenza monitoria per il legislatore, denota un corretto adattamento dei canoni valutativi del Comitato alla circostanza concreta, considerato anche che il provvedimento, per i restanti aspetti, risulta sostanzialmente corrispondente ai parametri di cui agli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non integrandosi, in particolare, alcuna violazione dei parametri di cui a questo secondo articolo, per i quali il Regolamento prevede che il Comitato possa richiedere la soppressione delle norme contenute in un decreto-legge.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria.**

**C. 5323 – Governo.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo MONAI, *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del provvedimento in titolo, recante proroga di termini in relazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei medici ospedalieri, nonché proroga della validità degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute – ivi compreso il Consiglio superiore di sanità – fino alla data di emanazione del regolamento governativo recante il loro riordino, fa presente come esso presenti taluni profili problematici in relazione agli ambiti di competenza del Comitato. A tale proposito, segnala, in particolare come la materia trattata dal provvedimento abbia formato oggetto, anche in tempi recenti, di reiterate proroghe di termini riferite a periodi temporali assai brevi, integrando così una modalità di produzione normativa che non appare rispondere ai canoni di una buona e stabile legislazione. Segnala quindi la presenza di un difetto di coordinamento interno al testo, laddove, dapprima, si include il Consiglio superiore di sanità nell'ambito della generale disciplina di proroga e rinnovo della composizione degli organi operanti presso il Ministero della salute, e poi si introduce una disciplina *ad hoc* in relazione al rinnovo di tale organo. Passa, infine, ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5323 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

esso reca un contenuto omogeneo ed assai limitato, prevedendo disposizioni

volte unicamente a incidere sull'ambito temporale della disciplina relativa a materie di competenza del Ministero della salute, quali lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria ed il riordino degli organi collegiali operanti presso il medesimo Ministero; a tal fine, all'articolo 1, comma 1, prevede (con modifica incidente in maniera non testuale sull'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216), l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012) del termine per il passaggio al regime ordinario dell'attività libero professionale intramuraria e, al contempo, l'ulteriore proroga, negli stessi limiti temporali, del termine assegnato alle regioni per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione delle strutture sanitarie occorrenti allo svolgimento dell'attività intramuraria; il provvedimento interviene altresì a prorogare la validità degli organi collegiali e degli altri organismi (previsti da norme di legge o regolamento) operanti presso il Ministero della salute fino alla data di emanazione del regolamento governativo recante il loro riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

in relazione alla disposizione contenuta all'articolo 1, comma 1, che proroga la possibilità per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di svolgere attività professionale intramuraria, si segnala che il termine per avvalersi di tale facoltà, originariamente fissato al 31 gennaio 2009 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 120 del 2007, è stato successivamente prorogato, con i decreti-legge n. 154 del 2008 e n. 194 del 2009. L'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010 ha demandato la proroga ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato il 25 marzo 2011, che ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2011. Infine, l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011 ha prorogato in maniera non testuale tale termine al 30 giugno 2012. Alla stessa data, il comma 3 del citato articolo 10

ha prorogato il termine per il completamento del programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria;

*sul piano del coordinamento interno del testo:*

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, proroga la durata degli organi collegiali e organismi elencati nell'allegato 1 fino all'emanazione del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010 (in relazione al quale la relazione illustrativa precisa che il relativo schema è stato già elaborato, anche se sono emersi taluni profili problematici che hanno reso indispensabile la proroga), finalizzato alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Il secondo periodo del citato comma 2 autorizza il Ministro della salute a rinnovare la composizione di tali organismi. Infine, il comma 3 autorizza il Ministro della salute, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, a rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità (peraltro già compreso tra gli organismi indicati nell'allegato 1, cui fa riferimento il comma 2), riducendo da 50 a 40 i componenti non di diritto. Tale riduzione, di natura transitoria, appare volta ad anticipare gli effetti a regime dell'emanando regolamento di delegificazione;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

si dovrebbe riformulare l'articolo 1, comma 1, che incide in via non testuale



sui commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in termini di novella a tali disposizioni legislative;

all'articolo 1, commi 2 e 3, si dovrebbe valutare se ricorra o meno la necessità di procedere al rinnovo degli organismi collegiali indicati all'Allegato 1, mediante uno specifico intervento normativo, nell'imminenza di una loro riorganizzazione e razionalizzazione affidata ad un emanando regolamento di delegificazione;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute ai commi 2 e 3, tenuto conto che il comma 3 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, possa rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo il numero dei componenti non di diritto, ancorché l'organo in questione sia già compreso tra gli organismi elencati nell'allegato 1, in relazione ai quali, il comma 2 proroga la durata in carica

(entro e non oltre al termine ivi indicato) ed autorizza il Ministro della salute a rinnovarne la composizione.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

in relazione a fattispecie come quella disciplinata del presente decreto, che risultano oggetto di reiterate proroghe di termini, riferite ciascuna a periodi temporali relativamente brevi, si cerchi di evitare il susseguirsi di proroghe frammentarie, anche al fine di limitare la stratificazione dei termini in questione, operata attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza ».

Carolina LUSSANA, *presidente*, e Roberto ZACCARIA condividono la proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.15.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in tema d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte .....	10
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (Doc. IV-ter, n. 22) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	11

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.30.**

#### **Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in tema d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che in data 19 giugno 2012 il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Giorgio Conte, proclamato deputato nella XVI legislatura il 10 giugno 2010, quale subentrante a Elisabetta Gardini, cessata dal mandato parlamentare poiché eletta membro del Parlamento Europeo. La domanda d'insindacabilità inerisce ad un procedimento civile promosso con citazione da Altero Matteoli, già deputato e ministro della Repubblica, attualmente senatore. Il fatto all'origine della controversia è costituito da un articolo apparso il 21 ottobre 2011 sul *Fatto quotidiano*, a pagina 8. Nell'articolo, a firma di Sandra Amurri, è riportato il contenuto di un colloquio della cronista con il deputato Giorgio Conte, il quale narra delle sollecitazioni

che gli sarebbero pervenute in prossimità del voto sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi del 14 dicembre 2010.

È noto al riguardo che i giornali di quell'epoca riportarono riferimenti al preteso «mercato dei voti» e al connesso procedimento penale aperto dalla procura di Roma (poi archiviato) per l'asserita attività di «acquisto» dei voti medesimi. Ricorda che, soprattutto in virtù dell'orientamento di alcuni deputati che erano stati eletti in liste non collegate al Presidente del Consiglio *pro tempore*, la mozione di sfiducia fu respinta per tre voti. In questo contesto, il deputato Giorgio Conte narra che avrebbe ricevuto anche pressioni da tre ministri «*ex AN*» i quali avrebbero «*giocato la carta del ricatto morale*». A questo punto la cronista precisa che i ministri *ex AN* del Governo Berlusconi erano La Russa, Meloni e Matteoli. Il ricatto morale sarebbe consistito nel fatto di aver rivendicato nei confronti del Conte il merito di aver consigliato a Elisabetta Gardini di optare per il mandato parlamentare europeo così da rendere il posto di deputato vacante e quindi consentire il subentro di Conte. La conversazione riportata dalla giornalista si conclude con l'affermazione di Conte per cui «*dopo tanti anni di politica ho capito*

che la differenza tra destra e sinistra è una distinzione politicamente doverosa ma ciò che fa la differenza, soprattutto in un Parlamento ridotto a merce di scambio, è essere una persona per bene». Nell'atto di citazione il senatore Matteoli appare dolersi di quest'ultimo passaggio, dal quale, a suo avviso, si potrebbe evincere che, a contrario, egli non sarebbe una persona per bene.

Per doverosa precisione chiarisce che l'atto di citazione è rivolto soltanto al deputato Conte e non anche alla testata giornalistica e che la procedura di mediazione obbligatoria è stata esperita senza esito.

Tutto ciò esposto, considerato il contesto eminentemente politico-parlamentare della vicenda e la qualità di membri del Parlamento di entrambi i contendenti, crede opportuno che la Giunta si attenga ai propri precedenti e solleciti da parte di essi la verifica di spazi di composizione stragiudiziale della controversia: ricorda al riguardo che simili tentativi sono stati sollecitati dalla Giunta nei casi, tra i tanti, Volontè-Bonino, Caruso-Biagi, Rizzo-Giordano. Se non vi sono obiezioni, a nome della Giunta farà pervenire alle parti un'esortazione nel senso indicato.

*(Così rimane stabilito).*

#### **ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (Doc. IV-ter, n. 22).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 4 luglio scorso il relatore Costa aveva avanzato una proposta d'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore. Crede sia evidente a tutti come si tratti di una proposta improvvisa, apodittica, disancorata dai dati istruttori che sono a disposizione della Giunta. Qui non si tratta di critica politica, di confronto di idee, di dialettica tra parti opposte: si tratta dell'addebito di un fatto determinato. Il convenuto ha sostenuto – ascoltato da molte migliaia di utenti della radio – che il procuratore della Repubblica mentiva. Secondo il deputato qui interessato, la sua difesa tecnica avrebbe richiesto con insistenza che la procura facesse indagini anche a discarico, in particolare delle rogatorie all'estero, e la procura della Repubblica si sarebbe rifiutata. Ma la Giunta dispone della prova documentale che invece quelle rogatorie furono inoltrate. E lo furono per ben tre volte. Quindi non è vero che la procura mentiva. È vero il contrario: mentiva il deputato Berlusconi.

Ricorda che proprio poche sedute fa è stata deliberata l'insindacabilità con riguardo al collega Lo Presti, citato per danni proprio per aver presentato un'interrogazione parlamentare: quella era un'insindacabilità che si poteva e si doveva concedere. Non questa, che inevitabilmente si scontrerà con un conflitto d'attribuzione e che la Corte costituzionale annullerà. Citati ampi estratti dalla relazione doc. IV-quater, n. 21, ricorda che, nel corso del 2000 e del 2001, si è affermato l'indirizzo « vivente » della Corte costituzionale in materia. Partendo dal presupposto che l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni costituisce un'eccezione al principio generale della soggezione di tutti i cittadini alla giurisdizione esercitata secondo la legge, la Corte ha stabilito che di essa occorre dare un'interpretazione rigorosa e aderente alla *ratio* della disposizione costituzionale, che prevede un presidio a tutela della funzione e non una garanzia personale di chi la ricopre. Alla luce di tale criterio sono sicuramente insindacabili gli atti tipici dell'attività parlamentare, anche perché

essi sono svolti secondo le regole di correttezza formale ed espressiva dettate dai regolamenti parlamentari e fatte rispettare dai presidenti di Assemblea e di Commissione. Quelli invece svolti *extra moenia* sono insindacabili solo se e nella misura in cui siano « identificabili » come attività parlamentare, vale a dire abbiano una « corrispondenza sostanziale » di contenuto con atti parlamentari tipici. In buona sostanza, in tanto una dichiarazione resa alla stampa o in televisione può ritenersi attività prodromica o conseguente all'esercizio del mandato parlamentare in quanto sia fedele riproduzione all'esterno, e dunque divulgazione e rappresentazione, dei contenuti esatti di atti tipici (proposte di legge, atti di sindacato ispettivo, interventi nelle varie sedi parlamentari, eccetera: sentenze nn. 10, 11, 56, 58, 82, 320, 321 e 420 del 2000; 137 e 289 del 2001; 50, 51, 52, 79, 207, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521 del 2002, nonché 219 e 379 del 2003 e 120 e 246 del 2004; 28, 146, 164 e 235 del 2005; 331, 335, 371 e 373 del 2006, 53 e 65, 166 e 271 del 2007, 334 del 2011 e 39 del 2012). Ricorda altresì che nel 2010 la Giunta prima, e poi l'Assemblea, dichiararono sindacabile il deputato Zazzera per affermazioni molto meno gravi nei confronti dell'allora sottosegretario Mantovano e che tra l'altro avevano un indiretto aggancio con interrogazioni che il collega Zazzera aveva presentato. Quindi considera sussistente anche un problema di *par condicio*: non solo la proposta del relatore ignora la giurisprudenza costituzionale, ma ha lo sgradevole sapore dell'abuso della forza dei numeri. Tornando al caso specifico, sottolinea che mai il deputato interessato ha presentato atti parlamentari relativi al processo Mills, se si fa la tara a tutte le leggi *ad personam*, dalla ex Cirielli, ai vari lodi, eccetera. È noto peraltro che la legge ex Cirielli è una legge presentata dal collega Cirielli e non sottoscritta da Berlusconi se non al momento della sottoposizione della legge alla promulgazione. E comunque altro è la prescrizione del processo Mills, altro dire che la procura mentiva.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rifiuta il motivo ricorrente nella politica di questi ultimi vent'anni per cui l'attività giurisdizionale e in particolare quella investigativa della procura di Milano possa essere qualificata come una persistente trama eversiva. Trova quindi logica la reazione di chi si senta leso da frasi di contenuto polemico troppo marcato e da rilievi non completamente fondati. Tuttavia, crede anche che il ragionamento per cui vi sarebbe stato un accanimento giudiziario nei confronti del deputato Berlusconi e che taluni magistrati avrebbero abusato della loro funzione è ormai radicato nel dibattito parlamentare e in tale ambito è stato ampiamente svolto. Poiché il suo gruppo sta conducendo un approfondimento sulla materia, preannunzia la sua astensione, riservandosi di esprimere in occasione dell'esame in Assemblea una posizione più definita.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) si associa alle considerazioni del collega Mantini e preannunzia che si asterrà.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà a favore della proposta del relatore, osservando che il dottor Robledo non è mai nominato personalmente nelle dichiarazioni oggetto di contestazione giudiziale. Rileva in proposito che l'ufficio della procura della Repubblica dovrebbe essere impersonale e imparziale e che si tratta di critiche legittime da parte di una persona che ha subito numerosissimi procedimenti penali e ha riportato ventidue assoluzioni. Peraltro, non si capisce per quale motivo la citazione per danni arrivi nel 2010 rispetto a fatti del 2006.

Marilena SAMPERI (PD) preannunzia che il suo gruppo voterà per la sindacabilità. Per quanto riguarda la distanza temporale tra le dichiarazioni del 6 e 7 aprile 2006 e la citazione del 2010 deve rimarcare che essa è colmata dalla reiterazione dell'accusa da parte di Berlusconi,

apparsa sul *Corriere della sera* del 27 febbraio 2010, come peraltro riferito dall'on. Costa nella seduta del 12 giugno scorso. Contesta il rilievo per cui il dottor Robledo non sarebbe mai stato menzionato, giacché per giurisprudenza costante della Corte di cassazione l'individuazione dell'offeso può avvenire anche sulla base di altri indizi oggettivi e univoci. Chiarito il senso della giurisprudenza costituzionale in materia d'insindacabilità, volto a circoscrivere le deroghe al principio di uguaglianza, sottolinea che per le espressioni usate *extra moenia* non c'è il filtro di ammissibilità che c'è per gli atti tipici e formali del mandato parlamentare.

Poiché non sussistono gli estremi per ravvisare il nesso funzionale, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

La Giunta, a maggioranza – 9 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni –, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato di predisporre il documento per l'Assemblea nel senso dell'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 48

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 48

ALLEGATO (*Emendamento 67.018 del Governo*) ..... 56

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte, quindi, che sono state presentate circa 1.900 proposte emendative (*pubblicate in un fascicolo a parte*).

Informa quindi che l'emendamento 32.2 Savino, l'articolo aggiuntivo 22.02 Pagano e l'articolo aggiuntivo 65.02 Fugatti, sono stati ritirati dai presentatori.

Avverte, inoltre, che il deputato Casero ha ritirato la propria firma dalle proposte emendative 1.7, 2.18, 5.015, 6.011, 6.012, 6.09, 6.08, 6.010, 7.3, 7.014, 7.015, 7.016, 7.012, 7.013, 9.021, 10.23, 10.012, 11.4, 11.20, 11.40, 12.9, 12.24, 17.027, 18.10, 19.2, 20.5, 21.5, 23.23, 23.37, 23.29, 24.33, 32.4, 32.10, 32.11, 32.16, 32.17, 32.20, 33.2, 33.10, 33.23, 36.2, 36.04, 39.3, 39.09, 44.3, 45.1, 52.14, 52.071, 52.072, 52.070, 53.11, 53.04, 60.13, 62.2, 62.4, 62.7.

Segnala altresì che, per mero errore materiale, l'emendamento Forcolin 11.12 è stato presentato privo della seconda parte consequenziale.

Rileva quindi come alcune delle proposte emendative presentino profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili

le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012. In particolare, nella recente sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge ». Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è altresì stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4 e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Da ultimo, il 23 febbraio scorso, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Pertanto, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse. Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Beltrandi 1.01, che interviene in materia di partecipazioni di banche e intermediari finanziari che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari;

Beltrandi 1.02, che impone alle fondazioni bancarie la dismissione delle partecipazioni in essere nelle società bancarie conferitarie;

Ruggeri 1.03, che, con una modifica alla disciplina delle nuove assunzioni di apprendisti contenuta nella legge n. 92 del 2012 (recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), intende precisare che l'esclusione dalla predetta normativa per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità opera se tali unità sono assunte con contratto a tempo indeterminato;

gli identici Bernardo 2.6 e Fava 2.7, in quanto recano norme volte a introdurre modalità di pagamento del pedaggio stradale o autostradale con « telepedaggio », a tal fine modificando il Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

Moffa 2.07, che prevede l'introduzione di specifiche forme di garanzia in favore dei fondi pensione che investano le proprie risorse per il finanziamento di interventi volti alla crescita del Paese;

Montagnoli 2.0.10, che intende modificare la disciplina dei « contribuenti minimi » contenuta nella legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), ampliandone, tra l'altro, l'ambito operativo;

Montagnoli 3.01, che prevede apposite procedure emergenziali in caso di gravi difficoltà nella realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001;

Graziano 4.15, che introduce norme ordinamentali sulle procedure di svolgimento dei lavori dati in affidamento a terzi;

Monai 4.011, che abroga una disposizione relativa all'aggiornamento delle entrate dell'Anas previsto dall'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997;

Mariani 4.017, che prevede una procedura per lo svincolo della garanzia di buona esecuzione per le opere poste in esercizio prima del collaudo tecnico amministrativo;

gli identici Cambursano 4.04, Bernardo 4.02, Baretta 4.014 e Valducci 4.07, Bernardo 4.05 e Gava 4.010, che modificano la normativa relativa al contratto di disponibilità;

Forcolin 4.018, che modifica una disposizione relativa all'aggiornamento delle entrate dell'ANAS previste dall'articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997;

Soglia 4.021, che dispone l'irretroattività del comma 9-*quater* dell'articolo 10 del decreto legge n. 16 del 2012 in materia di divieto di intrattenere rapporti negoziali di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara;

Rubinato 5.5, che interviene sulla durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate;

Lulli 5.6 e Stradella 5.07, di contenuto analogo, che intervengono in materia di società tra professionisti e associazioni professionali;

Stradella 5.7, che disciplina aspetti relativi all'affidamento del contratto nel caso di raggruppamenti e consorzi;

Bernardo 5.03, che interviene in materia di procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

Stradella 5.04, che disciplina aspetti relativi ai requisiti per svolgere le attività di progettazione e agli incentivi per la progettazione delle stazioni appaltanti;

Stradella 5.05, che dispone in merito alla partecipazione di università ed enti di ricerca a procedure di affidamento di contratti pubblici;

Stradella 5.06, che dispone in merito alla tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori;

Bernardo 5.01 e 5.014, Duilio 5.013, Gava 5.09, Cambursano 5.02 e Valducci 5.08, di contenuto analogo, che intervengono in materia di centrali di committenza per il partenariato pubblico-privato;



Galletti 5.010, che interviene in materia di responsabilità solidale negli appalti;

Galletti 5.011, che interviene in materia di subappalto;

Lulli 5.012 e Romani 5.015, di contenuto analogo, che intervengono in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione per le opere in esercizio nei settori speciali;

Messina 6.1 e 6.2 che elevano a 1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;

Frassinetti 6.3, recante modifiche alle disposizioni in tema di mancato rispetto del patto di stabilità;

Fava 6.01 e Fugatti 6.02, che estendono la compensazione a tutte le somme dovute, in luogo di quelle iscritte a ruolo;

Bitonci 6.03, modificativo del termine entro il quale le strutture alberghiere e ricettive devono comunicare alle questure le generalità delle persone alloggiate;

Simonetti 6.013, che interviene sulla procedura di certificazione di crediti per forniture verso Regioni e enti locali;

gli identici Lulli 6.04 e Romani 6.011, in materia di convenzioni per l'esecuzione di opere autostradali;

gli identici Lulli 6.05 e Romani 6.012, relativi alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità;

Romani 6.09, che novella l'articolo 160-ter del codice degli appalti relativamente al contratto di disponibilità;

Romani 6.08, recante disposizioni sul concessionario unico di tratte contigue per nuovi investimenti di adeguamento tecnico;

Romani 6.010, che, in materia di codice degli appalti, consente la conversione della tipologia contrattuale per un periodo di tre anni;

Savino 7.06, che interviene in materia di inapplicabilità dei provvedimenti cautelari ad opere di rilevanza nazionale o regionale definitivamente autorizzate;

Brugger 7.07 e 7.08, di contenuto analogo, che intervengono in materia di distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni;

Romani 7.014, che reca disposizioni relative ai proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal Codice della strada, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni;

Romani 7.015 e Stradella 5.05, che dispongono in merito alla partecipazione di università ed enti di ricerca a procedure di affidamento di contratti pubblici;

Romani 7.016, che reca disposizioni relative alla qualificazione delle imprese nella categoria di lavori OG11;

Romani 7.012, che dispone in merito al prezzo dei materiali da costruzione;

Stradella 7.03, che interviene in materia di compiti attribuiti all'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, con riferimento all'effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri;

Stradella 7.04, che interviene in materia di riorganizzazione dell'Anas e del relativo statuto;

Lulli 7.05 e Romani 7.013, di contenuto analogo, che prevedono la possibilità per i privati di presentare in ogni caso alle pubbliche amministrazioni e alle società che forniscono servizi pubblici autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive;

Stradella 7.01 e 7.02 e Lanzarin 7.017, di contenuto analogo, che recano disposizioni sui materiali di riporto;

Lovelli 7.010, che prevede l'estensione ai cantieri delle grandi opere delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) per le zone franche urbane;

Brugger 7.09, che reca una disposizione transitoria relativa alla regolarizzazione di pendenze in merito a edifici o manufatti posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero;

Lovelli 7.011, che prevede l'istituzione dell'osservatorio per il terzo valico ferroviario dei Giovi;

gli identici Cambursano 8.02, Gava 8.03, Causi 8.05, Valducci 8.06 e Bernardo 8.07, che riguardano la garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti rilasciati dalle università;

gli identici Lorenzin 8.09 e Crosio 8.010, che introducono una nuova tipologia di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;

gli identici Mariani 8.012 e Galletti 8.04, in materia di certificazione dei crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti vantati dalle pubbliche amministrazioni;

gli identici Crosio 8.011 e Lorenzin 8.08, i quali prevedono l'obbligo di condivisione delle reti di comunicazione elettronica da parte di operatori diversi al fine di favorire la connettività a banda larga ed ultralarga;

Fugatti 8.013, che modifica l'articolo 142 del Codice dei beni culturali al fine di disciplinare il trasferimento in via sperimentale alle regioni di tutte le funzioni in materia paesaggistica svolte dalle competenti soprintendenze;

gli identici Lupi 9.0.3 e Saglia 9.017, nonché l'articolo aggiuntivo Abrignani 9.015 e gli identici Milanato 9.02, Abrignani 9.07, Marsilio 9.014, Fava 9.016, Romani 9.021, che esentano dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori;

Bertolini 9.06, che introduce agevolazioni IMU per le abitazioni in costruzione, per quelle di recente costruzione o affittate a titolo di abitazione principale, nonché per le aree fabbricabili possedute da imprese costruttrici;

Marchignoli 9.012, che modifica la composizione delle Commissioni censuarie;

Bertolini 9.04, che introduce agevolazioni in materia di imposta di registro e imposte ipocatastali per le cessioni di immobili a uso abitativo, poste in essere da privati, a imprese immobiliari che si impegnino a rivenderle entro il quinquennio;

Bertolini 9.05, che introduce agevolazioni in materia di imposta di registro e imposte ipocatastali per le cessioni in permuta di immobili a uso abitativo, poste in essere da privati, a imprese immobiliari a fronte di immobili abitativi ceduti da queste ultime ai privati;

Caparini 9.019, che propone di modificare il regime fiscale dei redditi derivante da contratti di locazione di immobili a uso abitativo;

Lussana 9.020, che modifica la disciplina della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introducendo specifici obblighi in capo al notaio rogante gli atti di trasferimento e prevedendo, per la violazione dei medesimi, specifiche sanzioni amministrative;

Beltrandi 9.08, che modifica la disciplina dell'IVA per cassa contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008;

Rao 9.010, che modifica i termini per l'effettuazione dei lavori ai fini dell'efficacia temporale del permesso di costruire;

Marchignoli 9.013, che reca la disciplina della revisione del catasto;

Ghizzoni 10.27, volto a prevedere la sospensione dei termini amministrativi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 per le imprese del settore dello spettacolo ubicate nei territori colpiti dagli

eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e specifiche disposizioni per l'IMU da applicare ai loro immobili strumentali;

Rainieri 10.30, che proroga i termini relativi alla riduzione dei costi della rappresentanza politica e al trasferimento delle funzioni fondamentali dei comuni per le aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;

Rainieri 10.31, che sospende i termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 anche ai soggetti danneggiati dal terremoto noto nei comuni confinanti con l'area delimitata;

Vaccaro 10.32, volto a prevedere un'ulteriore riduzione, per quanto concerne il concorso alla determinazione della base imponibile IRPEF dei redditi di lavoro autonomo dei soggetti che, rientrati in Italia, avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012;

Pizzolante 10.02 e Vannucci 10.014, che dispongono l'utilizzo di quota parte del Fondo di protezione civile da destinare alle province e ai comuni coinvolti nell'emergenza per il soccorso e lo sgombero della neve nel mese di febbraio 2012;

Laffranco 10.08, che esentano dall'applicazione dell'IMU i fabbricati dei comuni maggiormente danneggiati dal sisma del 2009 in Umbria;

Montagnoli 10.011, volti ad esentare dall'applicazione dell'IMU per il 2012 e il 2013 gli immobili accatastati nelle province interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e dichiarati inagibili;

gli identici Marsilio 10.06, Fava 10.09 e Romani 10.013, che sopprimono il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 in materia di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in caso di appalti di opere o servizi;

Cesario 11.63, che novella la normativa in tema di tutela dei diritti patrimo-

niali degli acquirenti di immobili da costruire ai sensi del decreto legislativo n. 122 del 2005;

Marchignoli 11.58, recante una diversa determinazione del reddito per le imprese localizzate nelle aree terremotate dell'Emilia impegnate nella ricostruzione degli immobili e per l'acquisto di nuovi macchinari;

gli identici Di Biagio 11.64 e Saglia 11.73, recanti la riduzione al 10 per cento dell'IVA per i contratti di servizio energia Plus;

Margiotta 11.01 e gli identici Antonio Pepe 11.05, Romani 11.025, Marsilio 11.019 e Lanzarin 11.022, recanti l'esenzione dall'IMU per tre anni in favore degli immobili invenduti;

Mariani 11.04, in tema di responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi;

Bernardo 11.08 e Foti 11.011 concernenti la detassazione del reddito di impresa per gli investimenti funzionali all'esercizio dell'impresa;

Taddei 11.09, che istituisce l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive;

Vaccaro 11.017, recante la disciplina di programmi di intervento per la riqualificazione energetica di edifici pubblici;

Vaccaro 11.018, in tema di uso di superfici pubbliche per lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

Mariani 11.020, recante il differimento del termine per poter usufruire di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Vaccaro 12.49, che reca disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di *bike sharing*;

Morassut 12.51, che autorizza le regioni ad adottare leggi regionali affinché i comuni possano imporre contributi straordinari ai proprietari di aree oggetto di trasformazione urbanistica;

Morassut 12.52, che autorizza le regioni a prevedere incentivi urbanistici e volumetrici in presenza di concorsi internazionali di architettura;

La Loggia 12.01, che istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane per coordinare le politiche centrali con quelle degli enti territoriali;

Gioacchino Alfano 12.02 e 12.03, che prevedono la sospensione delle attività di demolizione dei fabbricati realizzati in violazione della normativa urbanistica;

Morassut 12.04, che reca i criteri che le regioni devono adottare nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale, comunale e intercomunale;

Lulli 12.05, che introduce e disciplina un piano territoriale degli orari dei servizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico;

Bertolini 13.9, che introduce una nuova disciplina transitoria dei titoli abilitativi all'attività edilizia fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista da alcune disposizioni relative alla liberalizzazione delle attività economiche;

gli identici Lulli 13.10 e Romani 13.11, nella parte in cui dispongono in materia di raccordi procedurali con strumenti urbanistici (comma 2-bis) e in materia di adeguamento dei piani paesaggistici e di autorizzazione paesaggistica (commi 2-ter e 2-sexies), e in materia di certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari (2-quinquies);

Lulli 13.12, nella parte che semplifica l'accesso all'alloggio da parte di cittadini extracomunitari che abbiano fatto richiesta di ricongiungimento familiare (comma 2-ter);

Maggioni 13.13, che novella l'articolo 142 sulle aree tutelate per legge dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Villecco 13.16, che riguarda il ricorso, da parte dell'amministrazione della difesa, a personale qualificato nel settore edilizio nell'esecuzione dei lavori in economia;

Cesario 13.20, che modifica la disciplina dell'acquisto per usucapione prevista dal codice civile;

Saglia 13.21, che modifica la disciplina dell'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal ciglio dei terreni elevati sul mare recata dal Codice della navigazione;

Morassut 13.22, che abolisce le categorie catastali relative alle abitazioni popolari e ultrapopolari;

gli identici Pagano 13.08, 13.013 e Soglia 13.01, che estendono la disciplina sulla cedolare secca ai casi di sublocazione a studenti universitari ovvero di locazione a soci di cooperativa studenti universitari;

Abrignani 13.05, che individua una procedura da parte delle Società organismi attestazione (SOA) in caso di mancato pagamento da parte delle imprese del corrispettivo relativo al rilascio dell'attestazione;

Abrignani 13.04, che modifica la disciplina sulle verifiche degli attestati rilasciati delle Società organismi attestazione (SOA);

Abrignani 13.02, che modifica le categorie di qualificazione delle imprese per partecipare alle gare pubbliche ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2010;

gli identici Zeller 13.09 e Causi 13.012, che introducono norme tecniche di semplificazione in materia di prevenzione incendi per le strutture ricettive fino a 50 posti letto;

Fugatti 13.022, che semplifica le modalità di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte dei gestori delle strutture ricettive;

Montagnoli 13.024, che, attraverso una modifica al codice penale, rende non punibile la condotta formalmente autorizzata;

Lorenzin 13.032, che proroga alcune norme sulla messa in sicurezza permanente dei rifiuti sino all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti attuativi del Codice ambientale;

gli identici Saglia 13.017, Lorenzin 13.028 e Alfano Gioacchino 13.029, che recano norme in materia di avvio di lavori edili sui siti oggetto di bonifica, la cui disciplina è recata dal Codice ambientale;

gli identici Saglia 13.016, Lorenzin 13.030 e Bernardo 13.031, che modificano la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici;

gli identici Bernardo 13.018, Bernardo 13.026 e Lorenzin 13.027, che introducono norme transitorie in materia di materiali da riporto sino all'entrata in vigore di alcuni provvedimenti attuativi del Codice ambientale;

Romani 13.015, che subordina l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale sugli appalti all'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Saglia 13.011, che introduce una norma di semplificazione della procedura di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie;

Forcolin 13.019, che estende la disciplina della cedolare secca ai canoni di locazione per finalità turistiche;

Forcolin 13.021, che istituisce un contributo di solidarietà sui contratti atipici da destinare a misure a sostegno del reddito, della maternità e ad altre misure di carattere sociale;

Molteni 13.023, che reca nuovi interventi per l'edilizia carceraria al fine di fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari;

Montagnoli 13.025, che istituisce presso il Ministero per le infrastrutture e i trasporti un Fondo per le piccole opere;

gli identici Toto 13.06 e Velo 13.03, che recano i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali;

Fugatti 14.8, il quale prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per l'accorpamento delle Autorità portuali, al fine di garantire che in ogni regione non sia presente più di un'Autorità portuale;

Pagano 15.14, il quale prevede una riduzione dei canoni di beni del demanio marittimo aventi ad oggetto la realizzazione di strutture per la nautica da diporto;

Pagano 15.15, il quale interviene in materia di variazione del contenuto delle concessioni demaniali marittime;

gli identici Bernardo 15.01 e Saglia 15.02, i quali istituiscono l'archivio telematico centrale delle imbarcazioni da diporto e ne disciplinano il funzionamento;

Garofalo 15.03, il quale interviene in materia di attuazione della cooperazione informatica nell'ambito dello sportello unico doganale;

Fugatti 15.04, il quale reca una nuova classificazione dei porti;

Fugatti 15.05, il quale istituisce l'Autorità portuale ligure;

Montagnoli 16.2 il quale prevede un finanziamento per la depurazione delle acque del lago di Garda;

Garofalo 16.8 e 16.9, di contenuto analogo, i quali stanziavano 3.700.000 euro per il ripristino dei treni-notte a lunga percorrenza da e per la Sicilia;

gli identici Marsilio 16.15 e Martella 16.11, i quali istituiscono un fondo alimentato dal gettito IVA degli acquisti di beni e servizi riferibili all'acquisto ed esercizio dei natanti e destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Marsilio 16.13 e 16.19, di contenuto analogo, i quali prevedono la destinazione vincolata dei proventi della compartecipazione regionale alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, ovvero ai servizi di trasporto automobilistico extraurbano;

Marsilio 16.14 e Martella 16.20, di contenuto analogo, i quali intervengono in materia di applicazione ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo, tra le altre cose, l'applicazione di tali disposizioni anche alle unità navali accessorie al servizio di trasporto pubblico lagunare;

gli identici Martella 16.12 e Marsilio 16.16 i quali ricomprendono l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale tra le finalità del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari;

Pugliese 16.30, il quale prevede l'attuazione di un nuovo piano di trasporti nazionale, che prevede una strategia politico-industriale con il coinvolgimento del gruppo Finmeccanica;

Marsilio 16.32, il quale interviene in materia di disciplina del requisito dell'acquisto del materiale rotabile ai fini della partecipazione alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto ferroviario in esclusiva;

Fallica 16.02, il quale prevede la « bancabilità » dei progetti di nuove autostrade;

Garofalo 16.03, il quale stanziava 5.000.000 di euro per il sistema di trasporti e di mobilità delle merci della città di Messina;

Montagnoli 16.04, il quale stabilisce la carta di circolazione come unico documento del veicolo;

Fava 16.05, il quale attribuisce ad un regolamento di delegificazione la riforma della disciplina dei veicoli, prevedendo altresì la soppressione del pubblico registro automobilistico;

Forcolin 16.06, il quale prevede la modifica del regolamento di esecuzione del codice della strada con l'introduzione di misure di semplificazione per i trasporti eccezionali su gomma;

Comaroli 16.07, il quale sopprime il pubblico registro automobilistico;

Montagnoli 16.08, il quale interviene in materia di determinazione delle entrate proprie della società ANAS;

Marsilio 17.2, il quale aumenta fino a 600 euro per 1.000 litri l'esenzione dall'accisa sul gasolio per autovetture da noleggio da piazza e motoscafi sostitutivi delle autovetture da noleggio da piazza e lacuali;

Marsilio 17.3, il quale sottopone all'aliquota ridotta IVA del 4 per cento le transazioni relative alle autovetture di prima immatricolazione adibite agli autoservizi pubblici non di linea;

Vaccaro 17.5, il quale autorizza la vendita di libri e giornali su tutti i mezzi di trasporto pubblici;

gli identici Galletti 17.01, Meta 17.04, Garofalo 17.022, i quali prorogano gli appalti in essere di Poste italiane con gli operatori privati titolari di concessioni per servizi di recapito;

Brugger 17.03, il quale reca una disciplina transitoria in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nella provincia autonoma di Bolzano;

Marsilio 17.02, Galletti 17.05 Abrignani 17.06, Milanato 17.07, Froner 17.018, Fava 17.026, Romani 17.027, i quali modificano la cadenza temporale entro la quale è possibile richiedere il rimborso dell'accisa corrisposta dagli autotrasportatori, consentendola non solo entro il mese successivo alla scadenza di

ciascun trimestre ma anche entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare;

Messina 17.08, il quale inserisce l'aeroporto di Comiso tra gli aeroporti di interesse nazionale;

Cimadoro 17.09, il quale contiene disposizioni di incentivazione della mobilità sostenibile;

Cimadoro 17.010, il quale prevede accordi di programma con gli enti locali per lo sviluppo della rete di distribuzione delle colonnine di ricarica elettrica degli autoveicoli;

Cimadoro 17.011, il quale reca incentivi all'acquisto veicoli a basse emissioni;

Vico 17.012, il quale istituisce il piano nazionale del trasporto pubblico su gomma;

Borghesi 17.013, il quale interviene in materia di liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto;

Valducci 17.015, il quale reca modifiche al codice della strada in materia di disciplina dei *segway*; calcolo della massa limite per gli autocaravan; accertamenti clinici in presenza di un ragionevole motivo per ritenere che un conducente abbia fatto uso di sostanze psicotrope o stupefacenti; pagamento in forma elettronica delle sanzioni; revoca della patente per i soggetti colpevoli di omicidio colposo;

Velo 17.016, il quale reca modifiche al codice della strada in materia di calcolo della massa limite per gli autocaravan;

gli identici Bernardo 17.014 e Abrignani 17.017, i quali consentono, a determinate condizioni, la stipula di contratti di fornitura senza ricorrere a gare di evidenza pubblica ovvero a procedure ristrette per l'approvvigionamento energetico della pubblica amministrazione;

Lulli 17.019, il quale interviene in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore;

Velo 17.020, il quale incrementa le sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli;

Meta 17.021, il quale prevede la destinazione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada alla promozione della mobilità ciclistica;

Montagnoli 17.023, il quale consente ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti l'affidamento diretto a Poste italiane Spa dei servizi di tesoreria e di cassa;

Maggioni 17.024, volto a consentire, attraverso una modifica del regolamento di esecuzione del Codice della strada, l'installazione di mezzi pubblicitari sulle rotatorie, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;

Lulli 17.025, il quale reca disposizioni per incentivare lo sviluppo della mobilità attraverso veicoli a basse emissioni complessive;

Palmieri 18.12, che introduce una disciplina in materia di accessibilità informatica;

gli identici Lulli 18.13 e Saglia 18.14, che reca disposizioni per la prevenzione del gioco compulsivo e di localizzazione e orari di attività di sale e di apparecchi da intrattenimento o da gioco;

Bitonci 18.15, che esclude dal patto di stabilità le spese dei comuni per incremento del personale assetto della sicurezza;

Bitonci 18.16, che esclude dal patto di stabilità le spese dei comuni per il sostentamento dei lavoratori colpiti dalla crisi economica;

Bragantini 18.17, che esclude dai vincoli del patto di stabilità le risorse derivanti dalla vendita di quote societarie degli enti locali;

Montagnoli 18.18, che riserva agli enti locali quota percentuale dell'IMU;

Vanalli 18.19, che interviene sulla definizione di pertinenze dell'abitazione principale a fini IMU;

Vanalli 18.20, che dispone in tema di esenzione dal pagamento dell'IMU;

Martini 18.21, che riduce l'aliquota base dell'IMU per persone non autosufficienti;

D'Amico 18.22, che modifica le disposizioni in tema di tetto massimo dei trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche, sostituendo al parametro del trattamento del Primo Presidente di Cassazione quello del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

D'Amico 18.23, che dispone in tema di rimodulazione degli organici dei dipendenti delle regioni;

D'Amico 18.24, che interviene in tema di eccessiva onerosità dei contratti in essere degli enti locali stipulati per servizi con società o aziende;

D'Amico 18.25, che prevede la predisposizione di un piano per la riduzione degli organici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri;

Bitonci 18.26, che abroga disposizioni dirette a fissare limiti all'assunzioni di mutui da parte degli enti locali;

Caparini 18.27, che sopprime le Prefetture Uffici territoriali del Governo;

Bitonci 18.28, che deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni per residui passivi in conto capitale;

Simonetti 18.29, che prevede una suddivisione dei costi per consumi pubblici tra amministrazioni e enti;

Simonetti 18.30, che disciplina l'obbligo del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 di riferire semestralmente alle Camere sull'attività di gestione delle società a partecipazione pubblica;

Simonetti 18.31, che introduce un obbligo del Governo di riferire al Parlamento sui costi della partecipazione italiana a programmi di riduzione del debito pubblico di Paesi dell'Unione europea;

Simonetti 18.32, che introduce l'obbligo del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, di certificare i livelli di spesa degli enti locali, prevenendo riduzioni di organico in caso di spese superiori a livelli medi;

Simonetti 18.33, disciplina l'obbligo del Commissario di cui al decreto-legge n. 52 del 2012 di riferire semestralmente alle Camere sui costi delle spese di rappresentanza del Ministero degli Affari esteri;

Montagnoli 18.34, che prevede il conferimento della funzione di commissario *ad acta* al Commissario di cui al decreto-legge n. 52 del 2012 per i comuni che non provvedono nei termini alla determinazione di fabbisogni *standard*;

Simonetti 18.35, che prevede la suddivisione per livelli amministrativi dei costi sostenuti per consumi pubblici;

Montagnoli 18.36, il quale abroga la facoltà del Presidente del Consiglio o del Presidente di regione di disporre la sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;

Comaroli 18.37, che abroga la previsione della facoltà del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 di segnalare al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e del relativo potere di proposta;



Bitonci 18.38, che attribuisce al Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 la competenza a rivedere i trattamenti economici erogati dalle finanze pubbliche stabilendo come parametro di riferimento il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento;

Bitonci 18.39, che conferisce al Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 una delega per la « definizione » di un decreto legislativo che preveda l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti pubblici e ampli le fattispecie di licenziamento degli stessi già assunti a tempi indeterminato;

Fava 18.01, che modifica la disciplina in tema di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;

Torazzi 18.02, che modifica la disciplina in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi;

Montagnoli 18.03, che modifica la disciplina in tema di ritardo nell'emanazione di provvedimenti amministrativi ad istanza di parte;

Forcolin 18.04, che interviene in tema di termini per le iscrizioni anagrafiche;

Torazzi 18.05, che interviene in tema semplificazione di adempimenti burocratici;

Fugatti 18.06, che modifica la vigente disciplina in tema di certificazioni amministrative;

Beltrandi 18.07, che introduce una disciplina in tema di istituzione di un'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e interviene in materia di: pubblicazione dei dati relativi a « trasparenza valutazione e merito » di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009; pubblicazione *on line* da parte dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali dei documenti di bilancio, degli atti approvati e di quelli di sindacato ispettivo e di indirizzo, dell'archivio istituzionale, dei bandi e delle gare indetti, degli elenchi dei consulenti, dei lavori istituzionali; va-

lore legale di copie su supporto informatico; archiviazione e spedizione di documenti; fruizione di dati detenuti da pubbliche amministrazioni; indicazione obbligatoria di dati sui siti istituzionali di amministrazioni centrali, erogazione di servizi in rete; limite della spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi e consulenze;

Di Biagio 18.08, che interviene in materia di mansioni di comandante e di direttore di macchine delle unità adibite alla pesca costiera ravvicinata;

Abignani 18.09, che estende ai servizi e alle forniture la disciplina in tema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

Lazzari 19.01 che prevede un bonus fiscale di 400 euro per gli abbonati residenziali ai servizi di accesso ad Internet su rete fissa o mobile;

Saglia 20.23, che affida al Geoportale nazionale le funzioni del repertorio nazionale dei dati territoriali;

Beltrandi 20.01, relativo al mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore;

Lorenzin 22.03, recante una novella in materia di servizi di pagamento nel mercato interno dell'UE;

Beltrandi 22.04, che modifica la disciplina in materia di pratiche commerciali ingannevoli nell'ambito delle comunicazioni elettroniche;

Beltrandi 22.05, recante norme in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa;

Beltrandi 22.06, relativo al settore della tutela dei diritti degli autori;

Fugatti 22.08, in materia di retribuzioni e trattamento economico dei dirigenti di banca;

gli identici Fugatti 22.09 e Comaroli 22.018, in materia di retribuzioni ed emolumenti;

Fugatti 22.010, in materia di monitoraggio di trattamenti economici, retribuzioni e emolumenti;

Fugatti 22.011, in materia di divieto di cumulo trattamenti di quiescenza con retribuzioni;

Montagnoli 22.013, che prevede il deposito presso il registro delle imprese dei contratti sottoscritti con firma digitale;

Torazzi 22.014, che intende sopprimere della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali;

Comaroli 22.015, in materia di funzioni di segretario comunale e provinciale;

Fugatti 22.016, volto a disciplinare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile;

Montagnoli 22.020, relativo a processi di semplificazione dell'accesso ai servizi al cittadino e alle imprese;

D'Antoni 23.3, che, tra le finalità del Fondo per la crescita, prevede la concessione di un credito di imposta per la ricerca scientifica, nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno e per investimenti nelle aree sottoutilizzate;

Marchioni 23.24, che, introducendo una nuova finalità di finanziamento a carico del Fondo per la crescita, reca disposizioni di carattere settoriale per il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive;

Cenni 23.26, che reca misure di ristrutturazione e adeguamento degli stabilimenti termali;

Borghesi 23.28, che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita prevede l'istituzione di un credito d'imposta corrispondente al 30 per cento dei costi sostenuti dall'azienda;

Forcolin 23.44, che sopprime la proroga del termine già scaduto relativo al riparto del 5 per mille;

Pagano 23.47, che prevede la proroga di un termine già scaduto per la programmazione negoziata di incentivi alle imprese;

Vanalli 23.48, che interviene in materia di liberalizzazione degli orari negli esercizi commerciali dei comuni turistici;

Lazzari 23.49, che reca misure settoriali a favore dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero del Salento;

Fallica 23.01, che reca misure a favore del Mezzogiorno prevedendo la revisione del contratto nazionale di lavoro;

Savino 23.02, che reca misure in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione del pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare;

Crosetto 23.016, che reca disposizioni in materia di riscossione, pignoramento ed espropriazione immobiliare;

Bitonci 23.03, in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

Pagano 23.07 e 23.017, che prevedono misure di carattere organizzativo per l'accelerazione della spesa comunitaria e l'utilizzo dei fondi strutturali;

gli identici Pisicchio 23.05, Di Pietro 23.08, Pugliese 23.014, Lo Sacco 23.020, Caparini 23.025, che prevedono il rifinanziamento dei patti territoriali di cui all'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002);

Pagano 23.06, che istituisce un soggetto gestore degli incentivi statali;

Testa 23.011, che istituisce un Fondo rotativo per il servizio idrico integrato presso la Cassa depositi e prestiti;

Vaccaro 23.012, che prevede la finalizzazione di una quota del FAS in favore del sistema produttivo;

Vaccaro 23.013, che reca disposizioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Lulli 23.019, che prevede risorse finanziarie a favore dei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature;

Lulli 23.022, che prevede misure a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile e del Mezzogiorno;

Fava 23.023, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per favorire l'acquisto della casa da parte di giovani coppie e nuclei familiari monogenitoriali;

Caparini 23.026, che prevede versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale;

gli identici Pisicchio 23.04, Di Pietro 23.010, Pugliese 23.015, Lo Sacco 23.021 e Caparini 23.024, nonché gli identici Boccia 23.018 e Di Pietro 23.09, che prevedono misure in favore dell'emittenza locale;

gli identici Milanato 24.03, Fugatti 24.13, Marsilio 24.016, Fava 24.021, Abrignani 24.07, Romani 24.020, Galletti 24.08 recanti il rafforzamento patrimoniale dei Confidi;

gli identici Foti 24.04 e Bernardo 24.05, modificativi della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, in tema di ammortizzatori sociali;

Lulli 24.012, recante misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare;

Maria Rosaria Rossi 24.014 e 24.015, in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Comaroli 24.019, recante una disciplina sperimentale per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine;

gli identici Abrignani 24.022, Romani 24.010 e Fava 24.011 recanti agevolazioni dell'accisa sui prodotti petroliferi in favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Berardi 24.023, recante norma in materia di specifici contratti di insegnamento universitario;

Pizzolante 24.02, il quale interviene in materia di apprendistato;

Antonio Pepe 25.3, che introduce una norma interpretativa volta a precisare le condizioni per la concessione di benefici al settore alle emittenti televisive locali;

Montagnoli 25.01, che intende innalzare a 10.000 euro i limiti all'uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio;

Fugatti 25.02, che interviene in materia di sanzioni previste per la mancata continuativa emissione di ricevuta scontrino fiscale;

Bitonci 25.03, che esclude da imposizione fiscale parte delle spese sostenute dal contribuente per beni di prima necessità;

Beltrandi 26.01, che prevede interventi normativi in relazione al mancato pagamento nei termini di imposte;

Messina 26.02, che prevede la sospensione delle azioni di recupero di crediti, fiscali, contributivi e per sanzioni, nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari a favore di aziende agricole e di imprenditori agricoli;

Di Biagio 27.8, che dispone che la riattivazione di siti industriali dismessi o in crisi sia considerata di pubblica utilità e le relative opere siano dichiarate indifferibili ed urgenti;

Lazzari 27.9, che fa salvi i finanziamenti di 20 milioni di euro già disposti per l'attuazione dell'accordo di programma per i settori tessile abbigliamento e calzaturiero del salentino;

Marinello 27.10, che reca misure in materia di utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici di personale delle società totalmente controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

Bitonci 27.01, che reca disposizioni in materia di organizzazione delle strutture di pronto soccorso;

Saglia 28.01, che reca disposizioni in materia di protezione accordata dal diritto di autore alle opere del disegno industriale;

Fogliardi 28.02, che dispone la proroga di semplificazioni fiscali in materia di rivalutazione di beni d'impresa;

Vico 29.2, che prevede non possano essere applicati limiti temporali differenziati per i programmi di investimento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Pugliese 29.01, Graziano 29.03 e Romani 29.04, che prevedono l'utilizzo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, in qualità di centrale di committenza per favorire interventi destinati alle aree sottoutilizzate;

Bitonci 29.02, che interviene su misure di razionalizzazione della spesa sanitaria;

Munerato 30.3, che prevede la proroga agli anni 2013 e 2014 dello strumento del credito di imposta a favore di imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca;

Lazzari 30.01 e 30.02, che recano disposizioni in materia di finanziamento del sistema televisivo locale;

Raisi 30.03, in materia di IVA sui libri elettronici;

Raisi 30.04, in materia di IVA sui prodotti audiovisivi;

Raisi 30.05, in materia di IVA su oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Caparini 31.28, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento ad arredi forniti in sede di costruzione dei fabbricati e delle costruzioni rurali, al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa;

Fugatti 31.21, che innalza a 70 milioni di euro l'onere finanziario a carico dello Stato per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina situate nei territori confinanti con l'Italia ed estende benefici fiscali anche ai territori confinanti con l'Austria al fine di introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto di gasolio per autotrazione;

Montagnoli 31.41, che reca disposizioni volte a rilanciare lo strumento delle carte commerciali e in materia di cambiali finanziarie;

Montagnoli 31.40, che reca disposizioni in materia di attività di prestazione di garanzia in favore di imprese destinatarie di fondi di *venture capital*;

Caparini 31.29, che reca disposizioni in materia di aumento della percentuale di ammortamento relativamente ai mobili d'ufficio;

Caparini 31.30, che reca disposizioni in materia di spese sostenute da famiglie di nuova costituzione per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Molteni 31.20, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;

Cavallotto 31.4, che reca agevolazioni fiscali al fine di evitare il trasferimento di aziende italiane in Stati confinanti con l'Italia;

Fugatti 31.39, che prevede un'aliquota di imposta sui redditi delle società nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca centrale europea nell'erogazione del credito alle PMI;

Montagnoli 31.42, che eleva dal limite di 30.000 euro a 250.000 euro la soglia di censimento della Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia;

Gidoni 31.18, che prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia presso il

Ministero dello sviluppo economico per le imprese italiane operanti in Libia prima della crisi del 2011;

Fugatti 31.22, che prevede l'elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sul territorio nazionale;

Fava 31.9, che prevede l'istituzione di un'imposta antievasione;

Fedriga 31.10, che prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese;

Caparini 31.11, che prevede, in via sperimentale, la parziale esenzione dall'imposta sui redditi per i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale;

Caparini 31.12, che prevede agevolazioni, in via sperimentale, per le imprese straniere che aprono una nuova attività in Italia;

Fugatti 31.8, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI;

Fugatti 31.24, limitatamente alla parte che istituisce un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI;

Cavallotto 31.17, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale a favore delle imprese;

Bragantini 31.25, che prevede agevolazioni in materia di imposta di registro e di IVA in caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale dal momento in cui il comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile;

Fugatti 31.23, che prevede l'abrogazione o la riduzione di sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di IVA;

Fugatti 31.31, che stabilisce che il Fondo Strategico Italiano è autorizzato ad acquisire partecipazioni nelle banche italiane considerate di importanza strategica;

Fedriga 31.32, che reca disposizioni relative a transazioni inferiori ai 2.500 euro regolate con carta di credito;

Fugatti 31.34, che reca disposizioni in materia di individuazione delle modalità di compensazione da parte della Banca d'Italia dell'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici, con la finalità di erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole imprese;

Fugatti 31.35, volto a privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche di investimento nella valutazione della concessione di garanzie da parte della Banca d'Italia;

Fugatti 31.33, che reca disposizioni in materia di premi di produttività e di voci variabili della retribuzione dei militari della Guardia di finanza e del personale dell'Agenzia delle entrate;

Maggioni 31.19, che stabilisce l'istituzione di un tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi *antidumping* sulle importazioni extra UE;

Comaroli 31.5, che prevede la somministrazione obbligatoria di corsi di formazione tecnica e professionale a operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici;

Fugatti 31.37, che prevede, in materia di trattamento economico, l'applicazione ai dipendenti degli organi costituzionali di

un limite stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

Fugatti 31.36, che reca disposizioni volte a contenimento della spesa attraverso l'eliminazione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza per incarichi istituzionali non previsti dalla Costituzione;

Comaroli 31.6, che attribuisce alle regioni la possibilità di chiedere un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana per l'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio qualora il richiedente sia un cittadino extracomunitario;

Comaroli 31.7, che prevede la possibilità per le regioni di stabilire che l'autorizzazione da parte dei comuni alla posa di insegne esterne dell'esercizio commerciale sia condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali di Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero al dialetto locale;

Caparini 31.13, il quale stabilisce che tutti i *software* di controllo dell'Agenzia delle entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo di imposta da verificare;

Caparini 31.14, volto a prevedere che, in via residuale, possono fare parte dei confidi anche persone fisiche;

Fava 31.15, in materia di deducibilità a fini fiscali dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale;

Torazzi 31.27, volto ad escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 20 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella ATECO dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2013;

Saglia 31.16, in materia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e di incentivazione dello sviluppo dei giacimenti a mare, che prevede benefici fiscali per la realizzazione di nuove installazioni di coltivazione, con riferimento alle piattaforme marine assimilabili, ai pozzi di sviluppo, alle condotte e agli sviluppi sottomarini;

Montagnoli 31.43, il quale interviene sulla disciplina del TUF, estendendo gli obblighi di comunicazione al pubblico dei conflitti di interesse anche alle società di *rating*;

Montagnoli 31.44, il quale interviene sull'ambito temporale di applicazione del contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300.000 euro;

Montagnoli 31.45, che riduce da 300.100 a 150.000 euro il limite oltre il quale si applica il contributo di solidarietà;

De Girolamo 31.46, il quale modifica la legge n. 92 del 2012, estendendo l'operatività dei fondi di solidarietà bilaterale;

Cavallotto 31.033, il quale istituisce un regime fiscale agevolativo per le nuove iniziative imprenditoriali, basato sull'applicazione di un'aliquota sostitutiva, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, del 20 per cento, istituendo inoltre il fondo per il finanziamento della pressione fiscale per le nuove imprese;

Borghesi 31.04 e 31.05, i quali prevedono l'esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società, nonché l'esclusione dal reddito d'impresa degli utili reinvestiti in macchinari, prevedendo a copertura (l'articolo aggiuntivo 31.04) la riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese;

Barbato 31.06, il quale elimina i limiti temporali per l'applicazione del meccanismo di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, in favore dei contribuenti con volume di affari fino a un milione di euro,

prevedendo a copertura la riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese;

Borghesi 31.07, il quale elimina i limiti temporali per l'applicazione del meccanismo di pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, per i contribuenti con volume di affari fino a un milione di euro;

Nastri 31.08, il quale integra l'elenco delle cessioni di beni che possono essere effettuate in esenzione dall'IVA, nel caso di introduzione in deposito IVA, relativamente alle cessioni di latte fresco da fornitori nazionali;

Fava 31.012, il quale abolisce l'imposta sugli intrattenimenti, introducendo un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero;

Froner 31.01, Galletti 31.03 e Lazzari 31.038, i quali intervengono sulla disciplina delle società finanziarie pubbliche (istituite utilizzando le risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione) che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;

Galletti 31.02, Froner 31.039 e Lazzari 31.040, i quali destinano contributi relativi ai fondi mutualistici per la cooperazione alle società finanziarie pubbliche che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;

De Girolamo 31.09, il quale interviene sulla disciplina relativa al finanziamento delle forme pensionistiche complementari;

De Girolamo 31.010, il quale estende l'ambito di attività dei fondi paritetici professionali, comprendendovi anche iniziative di sostegno al reddito in occasione di congedi parentali; l'articolo aggiuntivo interviene inoltre sulla disciplina relativa al finanziamento delle forme pensionistiche complementari;

Lorenzin 31.014, il quale riconosce un credito di imposta in favore dei fornitori di reti e servizi che effettuano

investimenti per l'acquisto di apparati trasmissivi ai fini della banda larga mobile;

Lorenzin 31.015, il quale prevede la riduzione della base imponibile IRES in favore dei fornitori di reti e servizi che effettuano investimenti per l'acquisto di apparati trasmissivi ai fini della banda larga mobile;

Fugatti 31.016, il quale conferisce una delega legislativa al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari;

Fugatti 31.017, il quale stabilisce un termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale per la riduzione dell'accisa sui carburanti, al fine di compensare gli incrementi di prezzo;

Fugatti 31.018, il quale prevede l'istituzione di una commissione per introdurre sgravi fiscali in favore delle banche che sostengono l'economia reale attraverso il credito;

Torazzi 31.019, il quale introduce un meccanismo di definizione agevolata dei ruoli degli omessi versamenti per debiti tributari e previdenziali, in favore delle piccole imprese, istituendo a tal fine un apposito fondo;

Fugatti 31.020, il quale prevede la stipula di un protocollo d'intesa con le banche per aumentare gli affidamenti in favore della PMI che vantano crediti verso la PA;

Fugatti 31.022, il quale riscrive il regime tributario di favore cosiddetto « dei minimi », istituendo inoltre un'imposta patrimoniale antievasione;

Bragantini 31.023, il quale esenta da imposizione le eventuali plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni degli enti locali negli enti o società partecipate poste in liquidazione; l'articolo aggiuntivo stabilisce a copertura l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero;

Forcolin 31.024, il quale interviene sui requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle camere di commercio;

Forcolin 31.025, il quale estende a tutti gli intermediari fiscali autorizzati l'esercizio dell'attività fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa;

Forcolin 31.026, il quale interviene sulla disciplina della rappresentanza dinanzi agli uffici finanziari;

Forcolin 31.027, il quale interviene sulla disciplina degli studi di settore, estendendo la possibilità di rilasciare attestazioni delle cause di non congruità tra ricavi dichiarati e studi di settore a tutti gli intermediari fiscali;

Forcolin 31.029, il quale estende a tutti gli intermediari fiscali la possibilità di rilasciare il visto di conformità richiesto per poter utilizzare in compensazione crediti di imposta IVA superiori a 15.000 euro;

Fugatti 31.031, il quale istituisce un'imposta patrimoniale antievasione;

Pini 31.032, il quale prevede che i beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione siano conferiti in diritto di superficie;

Caparini 31.034, il quale interviene sulla disciplina del codice civile, al fine di semplificare la tenuta dei libri e della documentazione sociali;

Fugatti 31.035, il quale esclude l'applicazione della disciplina autorizzatoria in materia di servizi il commercio al dettaglio su aree pubbliche, prevedendo inoltre la definizione di criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio di tale attività commerciale;

Consiglio 31.036, il quale interviene sul testo unico delle accise, prevedendo che l'amministrazione finanziaria sia te-

nuta a comunicare al contribuente interessato la sussistenza di crediti per accise indebitamente pagate;

Pini 31.030, il quale prevede il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, e la successiva vendita, dei beni del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative;

Quartiani 32.28, che esclude dall'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche le comunicazioni relative ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili d'impresa, così come l'emendamento Quartiani 32.34, di analogo tenore;

gli identici Baretta 32.29, Poli 32.23, Graziano 32.32 e Raisi 32.37, che escludono dall'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche le comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti;

Bobba 32.26, che esclude dall'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate;

Baretta 32.30, che intendono introdurre agevolazioni per i piani di partecipazione azionaria rivolti alla generalità dei dipendenti, così come Bobba 32.27, Gioacchino Alfano 32.24 e Graziano 32.31, di analogo tenore;

Pagano 32.42, che prevede la partecipazione della Cassa depositi e prestiti alle operazioni di cartolarizzazione sintetica realizzate da banche e confidi;

Pagano 32.21, che modifica il testo unico bancario, estendendo ai crediti vantati dai confidi le disposizioni in materia di privilegio sui crediti per finanziamenti a medio e lungo termine erogati dalle banche alle imprese;

Montagnoli 32.39, che affida ad un regolamento della Consob l'individuazione dei piani di risparmio a lungo termine sottoposti ad imposta sostitutiva in misura agevolata al 12,5 per cento;



Fugatti 32.40, che prevede l'istituzione di un *rating* di liquidità per le banche e gli intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale;

Pagano 32.22, che deroga agli ordinari limiti alle emissioni obbligazionarie ove gli strumenti finanziari non siano destinati a clienti al dettaglio;

Cesario 32.38, che rende ipotecabili i diritti edificatori;

Pagano 32.41, che consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi costituiti da contributi concessi dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici;

Lulli 32.05, che reca una disciplina volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione;

Beltrandi 32.04, che reca una disciplina volta a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione;

Bernardo 32.03, che reca disposizioni sul finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Bernardo 32.01, che estende le deroghe ai limiti di utilizzo del contante, previste dal decreto-legge n. 16 del 2012 in favore dei cittadini stranieri per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, anche all'acquisto di merci all'ingrosso nei mercati agro-alimentari da parte di operatori non italiani;

Bernardo 32.02, che intende applicare alcune semplificazioni di adempimenti alle imprese del settore petrolifero aventi fatturato superiore a 258,228 milioni di euro anziché a quelle aventi fatturato inferiore al predetto limite;

Fedriga 32.06, che reintroduce norme abrogate in materia pensionistica;

Caparini 32.08, che intende introdurre misure di detassazione a favore

delle emittenti televisive locali, così come l'articolo aggiuntivo Caparini 32.07, di analogo tenore;

Fugatti 32.011, che consente di considerare non dovuta l'IVA relativa a fatture insolute;

Bernardo 33.17, volto ad abrogare l'articolo 233 della legge fallimentare che punisce il delitto di mercato di voto;

Graziano 33.22, che interviene in tema di misure straordinarie di integrazione salariale per i lavoratori in mobilità;

Saltamartini 33.21, che modifica la disciplina per la riduzione dell'imponibile IVA, anche in relazione all'assoggettamento a procedure concorsuali o di ristrutturazione dei debiti;

Gioacchino Alfano 33.01, volto a determinare il tasso per il calcolo degli interessi di mora sui debiti tributari;

Gioacchino Alfano 33.02, volto a consentire all'amministrazione finanziaria un concordato per il pagamento delle cartelle esattoriali già notificate;

Saltamartini 33.03, concernente l'accesso al credito bancario da parte di disoccupati che intendano avviare un'attività imprenditoriale;

Forcolin 33.04, che novella il codice antimafia con riguardo alla vendita dei beni confiscati;

Bertolini 34.01, che dispone contributi per la sostituzione dei veicoli di categoria « euro 0 », « euro 1 » e « euro 2 » e per l'acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica o a idrogeno;

Abignani 34.05, che differisce dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 la data di entrata in esercizio degli impianti ai quali si applica il nuovo sistema di incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e disciplina il ritiro trimestrale dei certificati verdi da parte del GSE;

Bernardo 34.02, che, novellando il decreto legislativo n. 141 del 2010, esclude

dall'attività di mediazione creditizia la promozione o presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti e offre agli agenti che abbiano svolto attività di promozione e conclusione di tali contratti la possibilità di iscriversi all'elenco degli agenti in attività finanziaria senza dover superare il relativo esame;

Fogliardi 35.32, che prevede, a favore dei titolari di concessione di coltivazione, una deduzione, ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa e delle relative addizionali, pari al 30 per cento dei costi relativi alle installazioni di coltivazione;

Saglia 35.33, che introduce il coinvolgimento delle regioni interessate e l'adozione di misure volte a ridurre i rischi derivanti dall'estrazione di idrocarburi nel Mediterraneo quali principi ai quali il Governo deve attenersi nell'attuazione della parte relativa al rilancio della produzione nazionale di idrocarburi del Programma nazionale di riforma 2012;

Torazzi 35.01, che prevede la possibilità, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente, di riutilizzare per usi produttivi aree in corso di bonifica;

gli identici Bernardo 36.5 e Antonino Foti 36.6, che introducono modifiche alle disposizioni in materia di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti recate dal decreto-legge n. 1 del 2012, volte in particolare a escludere in via generale la possibilità di subordinare l'installazione ed esercizio di impianti di distribuzione all'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburante e ad estendere la possibilità di utilizzo continuativo delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;

gli identici Lazzari 36.8 e Lulli 36.9, gli identici Lazzari 36.7 e Marchioni 36.10, nonché gli identici Romani 36.2 e Lulli 36.3, che introducono modifiche alla disciplina della procedura di indagine preliminare relativa ai siti oggetto di contaminazione e alla disciplina della procedura di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati;

gli identici Saglia 36.13 e Di Biagio 36.14, che estendono ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici nei confronti dei cessionari dei prodotti il privilegio di cui gode l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995;

gli identici Saglia 36.12 e Di Biagio 36.20, i quali prevedono che l'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione a carico dei consumatori dell'addizionale relativa all'imposta sul reddito delle società applicabile ai soggetti del settore energetico ai sensi del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 sia esercitata esclusivamente sui soggetti con fatturato superiore a 10 milioni di euro;

Abriani 36.27, che disciplina una procedura semplificata per la realizzazione delle modifiche di impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere connesse;

Lazzari 36.1, che sostituisce la rubrica dell'articolo 36, introducendo il riferimento anche ai siti soggetti a bonifica, senza recare modifiche al testo dell'articolo;

Baretta 36.02, il quale dispone che le limitazioni previste per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole della laguna non si applichino agli impianti di produzione di calore da biomassa legnosa aventi determinate caratteristiche;

gli identici Peluffo 36.01, Lazzari 36.03 e Romani 36.04, che estendono da quattro a sei anni la validità dell'autorizzazione relativa agli scarichi di acque reflue e prevedono la possibilità di modificare le prescrizioni connesse all'autorizzazione in relazione all'evoluzione della tecnologia;

Saglia 37.68, che introduce disposizioni finalizzate alla ripresa della piena attività del polo petrolifero di Gela;

Nicola Molteni 37.93, che prevede l'incremento dei contributi a favore del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini;

Montagnoli 37.94, che prevede il parere del Ministero dell'ambiente, con il supporto dell'ISPRA, relativamente al rilascio delle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio, a fini di salvaguardia degli equilibri ambientali;

gli identici Romani 38.23, Santori 38.25 e Delfino 38.27, che ampliano l'ambito degli impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole che possono beneficiare degli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, includendovi anche quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012;

gli identici Romani 38.28, Santori 38.31, Delfino 38.32 e Zucchi 38.29, che prevedono l'obbligo, per i proprietari di strade private, di consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;

Verini 38.30, che dispone che la localizzazione e realizzazione di oleodotti e gasdotti superiori a determinate dimensioni non possa aver luogo nelle aree sismiche classificate di prima categoria;

gli identici Saglia 38.04 e Abrignani 38.05, che prevedono l'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per le operazioni finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi;

Saglia 38.06, che disciplina una procedura per l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;

Cosenza 38.02, che introduce disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nel Mezzogiorno;

Fava 39.11, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del valore del quoziente perequativo da applicare alle tariffe incentivanti relative alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale;

Fava 39.12 e Comaroli 39.01, che prevedono un contributo a carico degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dagli altri impianti che beneficiano della priorità nell'accesso alla rete, il cui gettito è destinato alla riduzione della componente tariffaria A3, per quanto concerne l'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con consumi ridotti;

Testa 39.03, che introduce modifiche alla disciplina delle reti interne di utenza;

gli identici Testa 39.04 e Realacci 39.019, che estendono lo scambio sul posto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 10 MW;

gli identici Saglia 39.07 e Di Biagio 39.08, che modificano l'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili;

Di Biagio 39.014, che estende il regime di esenzione dall'accisa sui combustibili nel caso di produzione di energia termica da oli vegetali non modificati chimicamente;

Torazzi 39.020, che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO (società di servizi energetici);

Abrignani 39.05, che prevede la deducibilità degli interessi passivi per le piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia;

Abrignani 39.022 e 39.023, che introducono disposizioni per l'individuazione delle utenze danneggiate, per le quali si

applica la sospensione dei pagamenti, e per la compensazione dei relativi oneri;

Bragantini 40.2, che affida al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi il compito, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, di verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale;

Comaroli 40.01, che prevede il trasferimento dell'esercizio e le funzioni di polizia provinciale alle Regioni entro il 1° settembre 2012;

Caparini 40.02, che dispone la soppressione dei consorzi di bonifica;

Caparini 40.03, che intende sopprimere i consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani;

Montagnoli 40.04, che affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la determinazione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

Oliverio 41.7, Delfino 41.8 e Saglia 41.18, che trasferiscono le risorse umane e strumentali della società Buonitalia S.p.a, attualmente in liquidazione, all'ICE;

Vico 41.11, Schirru 41.13, Galletti 41.15, Vico 41.12, Schirru 41.14, Galletti 41.16, i quali fanno rientrare nei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ICE e al Ministero dello sviluppo economico le graduatorie di alcuni concorsi svolti dal vecchio istituto per il commercio estero;

Pagano 41.17, che dispone il trasferimento a Simest delle attività gestite da Invitalia Spa;

Servodio 41.01, che aggiunge un nuovo articolo 41-*bis*, volto al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Saglia 41.02, che istituisce il Garante del consumatore e delle PMI presso l'Antitrust;

Bernardo 42.01 e 42.02, recanti disposizioni organizzative in tema di servizi di Bancoposta, ampliando le possibilità per Poste italiane S.p.a. di stabilire succursali all'estero;

Lupi 43.03 e 43.04, che consentono la deduzione delle spese sostenute da famiglie di nuova costituzione per l'acquisto di mobili destinati all'abitazione principale;

Brugger 43.05, in tema di esenzione dal diritto annuale delle Camere di Commercio;

gli identici Fava 43.07 e Romani 43.09, recanti disposizioni in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riguardo alla materia del diritto d'autore e di quella del commercio elettronico;

Forcolin 43.08, recante norme tese a posticipare l'entrata in vigore di disposizioni in tema di orari di apertura degli esercizi commerciali;

Scanderebech 44.05, che novella la disciplina sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, prevedendo la contrattazione collettiva territoriale integrativa;

Fava 44.06, che modifica il testo unico di intermediazione bancaria e il codice civile in tema di aumenti di capitale per le società con azioni quotate, riducendo le maggioranze prescritte a tal fine;

Romani 45.12, Oliverio 45.13, Delfino 45.14 e Santori 45.15, i quali intervengono sul decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo che le imprese agricole appartenenti a gruppi di impresa ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o collegate con contratto di rete possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti;

Bernardo 45.01, il quale, aggiungendo l'articolo 45-*bis*, prevede che Poste Italiane possa svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede;

Pagano 45.02, 45.03, 45.04, che, aggiungendo nuovi articoli dopo l'articolo 45, dettano norme in materia di Confidi;

Brugger 45.06, che, aggiungendo l'articolo 45-*bis*, equipara le microimprese ai consumatori nell'ambito delle tutele disposte dal Codice del consumo e dà la facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale per alcune tipologie di imprese agricole.

Brugger 45.07, che, aggiungendo l'articolo 45-*bis*, modifica il decreto legislativo n.81 del 2008 in materia di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro;

gli identici Anna Teresa Formisano 46.7 e Pagano 46.5, volti a prevedere che le riduzioni di aliquota IMU deliberate dai Comuni a beneficio delle cooperative sociali possono riguardare anche la quota di imposta riservata allo Stato;

Moffa 46.4 e Gatti 46.01, Miglioli 46.02, Madia 46.03, Moffa 46.04, Fedriga 46.011, 46.012, 46.013, 46.014 e Fugatti 46.015, i quali modificano la recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), nonché Fedriga 46.07 e Pini 46.023, 46.029, i quali, pur senza novellare la legge n.92 del 2012, intervengono in materia di rapporti di lavoro;

Fedriga 46.05, 46.06, 46.09, 46.010 e Fugatti 46.016 e 46.024, i quali intervengono in materia pensionistica;

Fugatti 46.019, concernente l'intervento degli enti territoriali nell'azione di contrasto alle frodi in materia di trattamenti di invalidità civile;

Fugatti 46.018 e Fedriga, 46.020, 46.021 e 46.022, riguardanti, rispettivamente, la spesa delle P.A. per distacchi e permessi sindacali, l'abolizione della trattenuta automatica per il versamento delle quote sindacali di lavoratori e pensionati, nonché l'introduzione dell'obbligo per i sindacati di redigere bilanci di esercizio;

Polledri 46.030, volto ad escludere la possibilità di deroghe al blocco del *turn over* del personale sanitario delle regioni in deficit;

D'Amico 46.031, volto a prevedere che i dirigenti della P.A. non possono svolgere più di un incarico dirigenziale;

Bitonci 46.032, volto ad abrogare norme finalizzate a facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;

Fugatti 46.025, volto ad abrogare interamente la legge n. 252 del 1974, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Fugatti 46.017, volto a ridurre i compensi a favore dei centri di assistenza fiscale (CAF) per ciascuna dichiarazione dei redditi elaborata;

Fugatti 46.08, volto ad introdurre un contributo di perequazione del 2 per cento a carico dei dirigenti della P.A.;

Caparini 46.026 e 46.027, riguardanti semplificazioni, rispettivamente, in materia di tenuta dei libri sociali e di denuncia di malattia o infortunio professionale;

Marchioni 46.028, riguardante l'iscrizione al registro delle imprese e misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso;

Fugatti 47.01, che aggiunge un articolo aggiuntivo 47-*bis*, volto a riaprire i termini per la rivalutazione dei beni di impresa;

Torazzi 47.02, che aggiunge un articolo aggiuntivo 47-*bis*, prevedendo l'auto-certificazione per le imprese con numero di addetti non superiore a cinque per gli adempimenti in materia di antincendio, antinfortunistico e di tutela della *privacy*;

Lo Moro 48.1, che impedisce ai magistrati di ogni ordine e agli avvocati dello Stato di partecipare ad arbitrati;

Bitonci 48.3, che, novellando la disciplina antiterrorismo, intende subordinare alla licenza del questore, fino al 31 dicembre 2014, l'apertura di attività che

comportino la messa a disposizione del pubblico di apparecchi utilizzabili per comunicazioni telematiche;

gli identici Fogliardi 48.01 e Abri gnani 48.03, che intervengono sulla disciplina che in caso di appalto di opere o di servizi, obbliga il committente imprenditore o datore di lavoro in solido con l'appaltatore al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto;

Del Tenno 48.02, che modifica il codice degli appalti per quanto concerne la definizione di fornitura di servizi postali;

Torazzi 48.04, che novella la legge notarile per quanto concerne il versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione ad atti da lui rogati o autenticati;

Fugatti, 48.05, che dispone in ordine alle modalità dei trasferimenti intracomunitari di merci, al fine della non sottoposizione dello scambio a tassazione;

Fava 48.06, che impedisce alle società pubbliche di erogare contributi per la partecipazione ad associazioni di categoria;

Montagnoli 48.07, che vincola il recepimento delle direttive dell'Unione europea nel nostro ordinamento al rispetto dei livelli di regolazione minimi fissati dagli stessi atti europei;

Bernardo 49.2, Valducci 49.3, Gava 49.4, Cambursano 49.5, Baretta 49.7, Lanzarin 49.8 e 49.9 e 49.10, che intervengono in merito alla gestione commissariale di alcune emergenze nel settore della mobilità e del traffico e alla relativa proroga;

Borghesi 50.2, Aniello Formisano 50.3 e Borghesi 50.1, i quali intervengono sui requisiti necessari per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria;

Scandroglio 50.01 e Bernini 50.02, che aggiungono due nuovi articolo all'ar-

ticolo 50, prevedendo modifiche alla legge n. 92 del 2012, recante norme sulla riforma del mercato del lavoro;

Lazzari 51.1, recante modifiche all'articolo 490 del codice di procedura civile in materia di pubblicità degli avvisi nei casi di espropriazione forzata;

Vico 51.05, relativo alla qualifica delle imprese del settore creativo e culturale;

Vico 51.02, che reca interventi per il contenimento della delocalizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive italiane;

Ceccacci Rubino 51.06, in tema di *tax credit e tax shelter* in favore delle attività di spettacolo dal vivo;

De Biasi 51.03, relativo ai compensi dei componenti degli organi societari delle istituzioni culturali;

Albini 51.07, che reca disposizioni sulle farmacie comunali;

De Biase 51.09, in tema di contributi all'editoria e agevolazioni tariffarie;

Barani 52.7 e 52.3, che recano disposizioni relative al termovalorizzatore di Acerra e alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella Regione Campania;

Russo 52.4, Zeller 52.5, Oliverio 52.10, Delfino 52.19, Brugger 52.8, di contenuto analogo, che recano disposizioni in materia di deposito temporaneo e trasporto dei rifiuti;

Boncziani 52.021 e 52.022 e 52.023 e 52.024 e 52.025 e 52.026, Abrignani 52.034 e 52.035 e 52.036 e 52.037 e 52.039 e 52.040 e 52.044 e 52.045 e 52.046 e 52.047 e 52.052, Di Biagio 52.073 e 52.074 e 52.075 e 52.076 e 52.078 e 52.087 e 52.089 e 52.090 e 52.091 e 52.092, Lazzari 52.060 e 52.080 e 52.081 e 52.082 e 52.083 e 52.084 e 52.086 e 52.0109 e 52.0110 e 52.0111, Di Biagio 52.088, Scanderebech 52.063 e 52.065 e 52.067 e 52.068 e 52.069 e 52.094 e 52.095 e 52.096 e 52.097 e 52.098 e 52.099, recanti disposizioni cor-

rettive dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (cosiddetti *shoppers*);

Mura 52.08, che reca norme in favore delle donne imprenditrici, nonché disposizioni per il sostegno all'autoimprenditorialità e all'occupazione femminile;

Cimadoro 52.09, che introduce disposizioni volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese;

Scandroglio 52.012, che apporta numerose modifiche ordinarie alla disciplina del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92 del 2012;

Zeller 52.01, che modifica la disciplina del contratto di apprendistato, consentendo di accedervi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;

Zeller 52.02, 52.03 e 52.04, che intervengono sulla disciplina relativa alla conferma in servizio degli apprendisti;

Zeller 52.011, che interviene sulla materia della conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, così come Zeller 52.010, che interviene sulla stessa materia;

Zeller 52.014, che reca semplificazioni delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi;

Zeller 52.015, che reca semplificazioni delle comunicazioni inerenti i lavoratori stranieri alloggiati presso il datore di lavoro;

Zeller 52.07, che reca norme in materia di prestazioni lavorative extrascolastiche svolte dai docenti di istituti tecnici e professionali;

Zeller 52.05, che reca semplificazioni delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi;

Raisi 52.06, che reca disposizioni in materia di locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali;

gli identici Galletti 52.016, Abrignani 52.029, Marsilio 52.042, Fava 52.057 e Romani 52.071, che introducono un regime opzionale di determinazione dei redditi dei soggetti in contabilità semplificata;

Zeller 52.013, che stabilisce una modalità convenzionale di determinazione del valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere, ai fini dell'imposizione sui redditi;

gli identici Galletti 52.017, Abrignani 52.031, Marsilio 52.043, Fava 52.058 e Romani 52.072, che esentano dall'IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali ove non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;

gli identici Marsilio 52.041, Abrignani 52.030, Galletti 52.019, Fava 52.056 e Romani 52.070, che prevedono l'applicazione del regime IVA di cassa alla cessione di beni e alla prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA;

gli identici Sanga 52.049 e Lazzari 52.0104, che semplificano le procedure doganali per qualificare le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio UE come cessioni all'esportazione non imponibili a fini IVA;

Ruggeri 52.027, che dispone il differimento dei termini per il versamento periodico dell'IVA;

Galletti 52.018, che introduce agevolazioni sull'accisa sui carburanti utilizzato per l'azionamento delle autovetture degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Froner 53.13, che sopprime il primo termine (dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto) entro il quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la delibera quadro relativa ai settori sottratti alla liberalizzazione, per il parere obbligatorio;

Lo Presti 53.17, che pone un vincolo nel determinare le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, nella parte in cui estende lo stesso alle Regioni a Statuto Speciale;

gli identici Lo Presti 53.19, Saltamartini 53.26, che, nel porre il medesimo vincolo circa la determinazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, lo estende anche alle Regioni a Statuto Speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;

Lanzarin 53.22, volto a consentire l'affidamento *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella parte in cui, con l'articolo 32-ter, si esclude l'applicazione, nei confronti delle società affidatarie, delle norme concernenti: il patto di stabilità interno (articolo 4, comma 14 del decreto-legge n. 138 del 2011); il reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n. 112 del 2008); il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, nonché il patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali (articoli 9 e 14 del decreto-legge n. 78 del 2010);

Morassut, 53.25, che attiene a nomine di amministratori, sindaci e componenti di consigli di sorveglianza di S.p.a.;

Bertolini 53.01, che reca norme relative a associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Borghesi 53.03, che reca norme ordinamentali in materia di tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni;

Romani 53.04, che reca norme in tema di dismissione degli enti locali e patto di stabilità interno;

Comaroli 53.05, che reca norme concernenti le competenze del Prefetto relative ai procedimenti di cui alla legge n. 689 del 1981;

Torazzi 53.06, che modifica la disciplina dei rimborsi fiscali ultradecennali e dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione;

Comaroli 53.07, relativo alla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo;

Bernardo 53.08, relativo ai mercati degli strumenti finanziari;

gli identici Losacco 54.7, Di Pietro 54.8, Pisicchio 54.12 e Pugliese 54.9 che introduce una modifica alla pubblicità degli avvisi nel procedimento di espropriazione forzata;

Causi 54.10, che modifica la disciplina dell'interrogatorio formale;

Rao 54.15, che novella il codice civile e il codice di procedura civile in tema di espropriazione forzata;

Rao 54.19, che novella il codice di procedura civile, attribuendo al notaio il potere di assumere mezzi di prova in luogo del giudice e ampliando i poteri del notaio nel procedimento di divisione ereditaria o di scioglimento della comunione;

Rao 54.18, che novella il codice civile in tema di divisione ereditaria;

Cesario 54.14, che novella la legge sul notariato sui compiti del notaio in relazione ad atti di cui sia parte un minore o un incapace o un beneficiario dell'amministrazione di sostegno;

Rao 54.16, che novella il codice di procedura civile, valorizzando il ruolo del notaio nelle procedure di espropriazione forzata;

Forcolin 54.01, volto a modificare alcuni termini per l'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;

Forcolin 54.02, che introduce un autonomo contributo unificato nel processo civile a carico di chi modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale;

gli identici Lupi 55.01, Lorenzin 55.02, Saglia 55.03, che estendono alle liti



fiscali pendenti di valore superiore a 20.000 euro, quando l'amministrazione sia risultata soccombente nei giudizi di primo e secondo grado, le procedure di definizione agevolata delle controversie previste dal decreto-legge n. 98 del 2011;

Montagnoli 55.04, che novella la disciplina sul risarcimento diretto contenuta nel Codice delle assicurazioni private;

Fugatti 56.01, volto a modificare uno schema di decreto legislativo sulla geografia giudiziaria;

Laffranco 56.02, volto a modificare il sistema sanzionatorio in materia di anti-riciclaggio;

Bernardo 56.04, volto a modificare le disposizioni antielusione in materia di accertamento sulle imposte sui redditi;

Comaroli 56.05, volto a modificare il procedimento di delegificazione relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;

Caparini 56.06, che introduce una modifica alla pubblicità degli avvisi nel procedimento di espropriazione forzata;

Molteni 56.07, volto a raddoppiare i termini per l'esercizio della delega per la revisione della geografia giudiziaria;

Mario Pepe (PD) 57.10, che introduce un regime di agevolazioni contributive per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani e donne con vocazione o attestazioni professionali nella *green economy* o nelle attività dell'agrofiliera residenti in zone assistite, nonché un credito d'imposta per i datori di lavoro operanti nelle medesime zone, che assumono soggetti svantaggiati, donne e lavoratori precari;

Marchioni 57.11, che modifica la disciplina dell'apprendistato, prevedendo che per la qualifica e per il diploma professionale lo stesso possa realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;

Bitonci 57.12, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie relative alle energie rinnovabili;

Lupi 57.01, che prevede agevolazioni contributive e fiscali per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti;

Lusetti 57.02, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico garantisca un adeguato livello di incentivazione agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse;

Cosenza 57.03, che prevede l'avvio di un programma nazionale per lo studio di sistemi di fiscalità ambientale;

Faenzi 59.17, che prevede uno stanziamento per la prosecuzione degli interventi di opere infrastrutturali irrigue e le attività di progettazione del Piano irriguo nazionale;

Marrocu 59.22, che qualifica come attività agricola connessa la produzione di energia elettrica o termica derivante da fonti rinnovabili nella potenza massima di 200 KWp da parte di imprenditori agricoli;

Delfino 59.30 e Agostini 59.35, di contenuto analogo, che regolamentano l'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori;

Delfino 59.31, Lazzari 59.01 e Marinello 59.03, di contenuto analogo, che disciplinano le taglie minime delle specie ittiche;

gli identici Delfino 59.32 e Lazzari 59.34, che dettano disposizioni in merito alle risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994 del 1999;

Agostini 59.33, che estende al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la normativa sulla integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli;

Burtone 59.40, che introduce l'obbligo di etichettare come « prodotto italiano » i prodotti dell'olivicoltura e dell'agrumicoltura nazionali;

gli identici Romani 59.44, Zucchi 59.48, Santori 59.59 e Delfino 59.66, che modificano la normativa relativa alle modalità di applicazione delle agevolazioni sull'accisa per i carburanti ad uso agricolo;

Trappolino 59.45, che introduce nella disciplina della gestione di rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, la definizione di « digestato da non rifiuto »;

Servodio 59.53 e Delfino 59.58, che disciplinano l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti di biogas alimentati con effluenti di allevamento o biomasse agricole di origine vegetale;

Bernardo 59.63 e Paolo Russo 59.65, che recano modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e ulteriori disposizioni in materia di disciplina del digestato;

Brandolini 59.46 e Delfino 59.016, che prevedono agevolazioni fiscali per le operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative a mutualità prevalente;

Crosetto 59.47, che introduce un regime speciale ai fini dell'IVA per la trasformazione dei prodotti agricoli;

Agostini 59.49 e Delfino 59.74, che modificano il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina, relativamente alle norme transitorie sulla conversione dei titoli professionali;

gli identici Oliverio 59.50 Delfino 59.67 e Paolo Russo 59.70, che modificano le norme sulla determinazione del corrispettivo per la cessione volontaria dei terreni agricoli, nell'ambito di procedure di esproprio;

Agostini 59.54, che reca norme sui rifiuti speciali provenienti dai pescherecci;

gli identici Marco Carra 59.52 e Delfino 59.57 e gli analoghi Paolo Russo 59.71 e 59.72, che dettano norme per l'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e per l'applicazione alle stesse delle disposizioni previste per le zone non vulnerabili;

Agostini 59.55, che modifica la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette e le norme sui soggetti cui può essere affidata la gestione delle medesime aree;

Brandolini 59.56, che disciplina la costituzione delle « banche della terra » da parte delle cooperative di conferimento di prodotti agricoli;

Oliverio 59.60, che detta disposizioni per la vendita di quote azionarie dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA Spa);

Brugger 59.61, che modifica la normativa sulle opzioni previste per il versamento dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e degli imprenditori agricoli professionali;

gli identici Soglia 59.2, Del Tenno 59.62 e Fugatti 59.81, che disciplinano un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti da olive coltivate e raccolte sul territorio nazionale, tramite uno speciale contrassegno;

gli identici Delfino 59.64 e Paolo Russo 59.69, che recano norme sulla compagine sociale delle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo;

gli identici Delfino 59.68 e Paolo Russo 59.73, che esentano le imprese agricole in possesso di determinati requisiti dalla registrazione prevista dalla normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari;

Fogliato 59.80, che prevede incentivi fiscali per gli investimenti in macchine agricole innovative effettuati dagli imprenditori agricoli;

Delfino 59.75, Marinello 59.78 e Lazari 59.79, che dettano norme speciali sui

requisiti dei contratti per la cessione di prodotti ittici, in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto;

Fiorio 59.51, che prevede che i centri e le unità di ricerca del settore vitivinicolo ed enologico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura possano accedere ai contributi finalizzati alla promozione sui mercati dei Paesi terzi;

Fiorio 59.76, che modifica la disciplina del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, riservando una quota delle entrate ai progetti di ricerca per il settore vitivinicolo ed enologico;

gli identici Marinello 59.02, Delfino 59.014 e Lazzari 59.030, che introducono un'agevolazione fiscale sui carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne;

gli identici Marinello 59.05, Delfino 59.015 e Lazzari 59.028, che recano norme in materia di licenze di pesca e della relativa tassa di concessione governativa;

gli identici Marinello 59.06 e Lazzari 59.027, che recano una delega al Governo per l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli e per il sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima;

gli identici Marinello 59.07, Delfino 59.012 e Lazzari 59.025, che prevedono l'istituzione presso le capitanerie di porto del registro elettronico dei pescatori marittimi;

gli identici Marinello 59.010, Delfino 59.011 e Lazzari 59.024, che prevedono l'istituzione presso le capitanerie di porto del registro elettronico delle imprese di pesca;

gli identici Marinello 59.08, Delfino 59.013 e Lazzari 59.026, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di canoni di concessione demaniale e altre agevolazioni per l'attività di acquacoltura a mare;

Fugatti 59.021, che prevede l'adozione di sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari, basati su elementi elettronici o telematici;

Fugatti 59.022, che prevede l'introduzione di un regime di etichettatura facoltativa sull'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;

Marco Carra 59.017, che disciplina l'attività dell'agromeccanico professionale;

Di Biagio 59.018, che modifica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in materia di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con particolare riferimento alla definizione del motivo illecito del licenziamento;

Di Biagio 59.019, che modifica le norme in materia di prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, introdotte dalla legge n. 92 del 2012, con particolare riferimento al regime delle presunzioni;

Di Biagio 59.020, che modifica le norme in materia di contratto di lavoro a progetto, introdotte dalla legge n. 92 del 2012;

Di Biagio 59.023, che detta disposizioni sulla liquidazione dei trattamenti di fine servizio per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Picierno 60.01, che, aggiungendo l'articolo 60-*bis*, prevede la stabilizzazione del personale ricercatore in attesa di assunzione;

Fava 60.02, Simonetti 60.04 e 60.03, che, aggiungendo nuovi articoli dopo l'articolo 60, intervengono sul decreto-legge n.52 del 2012 (cosiddetto *spending review* 1) prevedendo, rispettivamente, misure per piano per la redistribuzione dell'organico docente delle istituzioni scolastiche tra le regioni, un modello per la valutazione annuale delle *performance* delle università, una relazione per le spese sostenute per i dipendenti pubblici impiegati del MIUR;

Abrignani 61.3, che riconosce come Centro di eccellenza nel campo delle neuroscienze l'EBRI (*European brain research institute*) Fondazione Levi-Montalcini, assegnando allo stesso risorse finanziarie;

Bitonci 61.01, che esclude dal Patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni in materia di edilizia scolastica;

Abrignani 61.02, che reca modifica sull'imposta di registro per le cessioni di credito con garanzia concesse dal debitore;

Grimoldi 62.5, che prevede l'erogazione di un sussidio a favore delle reti scientifiche di ricercatori per incontri, convegni, viaggi e strumentazioni;

Garagnani 63.3, che esclude il Comune di Bologna da quelli nei quali possono essere istituite le città metropolitane ai sensi dell'articolo 23 della legge n.42 del 2009 sul federalismo fiscale;

Marchioni 63.4, che estende ad alcune tipologie di prestazione di lavoro dei docenti degli istituti tecnici e professionali il regime sulle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

Garagnani 63.7, che incrementa le dotazioni finanziarie del Fondo per le scuole paritarie di cui all'articolo 15 della legge n. 62 del 2000;

Zazzera 63.6, recante norme in tema di abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;

Raisi 63.01, recante disposizioni in tema di domanda di registrazione semplificata per medicinali omeopatici;

Raisi 64.2, il quale, modificando l'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), eleva da 7.500 euro a 10.000 euro la soglia entro cui non concorrono a formare il reddito le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 dello stesso TUIR (fra l'altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfe-

tari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto);

Lazzari 64.8, il quale destina cinque milioni di euro al fondo di garanzia istituito, ai sensi dell'articolo 90, commi 12 e 13, della legge n. 289 del 2002, presso l'Istituto per il Credito Sportivo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, modificandone nel contempo anche la disciplina;

Pagano 64.01, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio l'Osservatorio crocieristico;

Fugatti 64.02, che reca disposizioni in materia di promozione e incremento dell'attività sportiva nonché a tutela dei diritti e dell'integrità fisica degli sportivi dilettanti;

Caparini 64.03, che reca disposizioni in materia di esercizio nella pratica del tiro a segno;

Fugatti 65.01, il quale istituisce, fra l'altro, uno sportello informativo per la promozione dell'attività motoria degli studenti abili e disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado di ogni regione;

Desiderati 65.03, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti per disciplinare l'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli impegnati in competizioni sportive;

Desiderati 65.04, i quali modificano le disposizioni in materia di Aero Club d'Italia recate dall'articolo 1 del d.P.R. 5 maggio 2010, n. 188, disponendo la cancellazione delle Federazioni sportive;

Pugliese 66.01 e Foti 66.02, che dettano disposizioni in materia di uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e dell'ENIT;

Causi 67.8, che introduce disposizioni relative alla disciplina dei servizi di visita e assistenza didattica e della professione di guida e accompagnatore turistico;

Causi 67.01, volto a introdurre nuove norme relative alla disciplina della professione di guida e accompagnatore turistico;

Rosato 67.03, che dispone, con specifico riferimento al Comune di Lampedusa, il differimento dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi sospesi in conseguenza all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché la definizione di zona franca urbana del medesimo ente locale;

Codurelli 67.02 e 67.04, i quali recano misure agevolative di carattere fiscale specificamente rivolte alle piccole e medie imprese con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia;

Caparini 67.05, che introduce disposizioni modificative della legge fondamentale sul diritto d'autore volte a consentire la libera pubblicazione attraverso internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione per uso didattico e scientifico;

Caparini 67.06, che dispone la soppressione dell'IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori) e modifiche alla legge fondamentale sul diritto d'autore volte, tra l'altro, ad attribuire l'esercizio del diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo ai titolari dei diritti d'autore e ai detentori dei diritti connessi, esclusivamente attraverso la SIAE (Società italiana degli autori ed editori);

Caparini 67.07, che dispone la soppressione delle comunità montane;

Montagnoli 67.08, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali;

Garofalo 67.010, in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Caparini 67.011, volto a introdurre modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici con riferimento a talune definizioni relative alle opere cinematografiche e audiovisive;

Caparini 67.012, che introduce disposizioni modificative della legge fondamentale sul diritto d'autore in relazione, tra l'altro, a misure di protezione dei diritti d'autore da parte dei titolari;

Caparini 67.013, che introduce norme procedurali volte alla dismissione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché all'abolizione del canone radiotelevisivo;

Caparini 67.014, che dispone modifiche al regime IVA relativo ai libri con particolare riferimento ai libri su supporto elettronico;

Caparini 67.015, che reca misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico e l'inclusione di questi ultimi nel regime IVA di favore relativo ai libri;

Pizzolante 67.016, volto a introdurre norme per il conseguimento dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;

Pizzolante 67.017, volto ad includere le prestazioni lavorative extrascolastiche dei docenti degli istituti tecnici e professionali svolte presso le aziende turistico ricettive, tra le attività lavorative di natura meramente occasionale;

Borghesi 68.1, che reca norme ordinarie in materia di tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni;

Borghesi 68.2, che modifica le aliquote per il calcolo del prelievo erariale unico sui giochi;

Montagnoli 68.3 e 68.4, di analogo tenore, che intervengono sulle norme ri-

guardanti l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie « *money transfer* » ed altri agenti in attività finanziaria, già abrogate;

Montagnoli 68.5, che intende innalzare i vigenti limiti all'uso del contante;

Fugatti 68.01, che destina le risorse derivanti dagli interventi di revisione della spesa pubblica in favore delle fusioni di comuni;

Fava 68.02, che prevede la soppressione degli enti pubblici cosiddetti « inutili »;

Froner 68.03, che reca disposizioni interpretative volte a definire le farmacie soprannumerarie;

Fugatti 68.04, che autorizza la rinegoziazione dei mutui degli enti locali contratti con Cassa depositi e prestiti;

Lulli 68.05, che reca norme in materia di ferie dei farmacisti;

Leo 68.06, che reca la disciplina dell'abuso del diritto e contiene norme di contrasto all'elusione fiscale;

Leo 68.07, che modifica la disciplina del regime sanzionatorio per ritardati od omessi versamenti fiscali;

Leo 68.08, che reca modalità di definizione agevolata di importi iscritti a ruolo non versati;

Leo 68.09, che disciplina modalità agevolate di applicazione dell'Irap a professionisti e piccole imprese, nonché norme in materia di definizione accelerata di liti fiscali pendenti;

Leo 68.010, che subordina il raddoppio dei termini di accertamento fiscale previsto nel caso di commissione di reati tributari al fatto che la relativa denuncia penale sia inviata nei termini di legge;

Pagano 69.018, in tema di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali, la cui copertura è disposta con alcune riduzioni di spesa indicate nell'emendamento stesso;

Laffranco 69.017, che include tra gli oneri deducibili i premi di assicurazione versati ai fondi integrativi del SSN;

Laffranco 69.03, che interviene in ordine alla disciplina in tema di premi assicurativi, nonché di alcune connesse norme procedurali, recate dal Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

Laffranco 69.05, 69.07, 69.06, 69.015, 69.016, i quali modificano in vari punti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, recando interventi sia di natura finanziaria che, in misura maggiore, di carattere prevalentemente ordinamentale;

Ceroni 69.01 e 69.02, che recano diverse modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali dettata dall'articolo 31 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011);

gli identici Cambursano 69.020, Laffranco 69.012, Gava 69.022, Valducci 69.023, Bernardo 69.024 e Quartiani 69.026, i quali escludono dal vincolo del patto di stabilità interno i proventi derivanti da dismissioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali;

Cambursano 69.025, che reca modifica al contratto di disponibilità disciplinato dall'articolo 160-ter del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Segnala inoltre come l'emendamento Rainieri 10.30 rechi, al comma 15-bis, un riferimento normativo incongruo.

Avverte, quindi, che il termine di scadenza per la presentazione di eventuali richieste di riesame in ordine a emendamenti dichiarati inammissibili è fissato alle ore 17.

Avverte, infine, che il Governo ha preannunciato la presentazione di una proposta emendativa recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009, del quale, dopo l'eventuale deposito formale, le Presidenze si riservano di vagliare, come di norma, l'ammissibilità.

Andrea LULLI (PD) lamenta come le Presidenze abbiano seguito criteri eccessivamente rigidi nella valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. Il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la crescita e molte delle proposte dichiarate inammissibili hanno la finalità di sostenere i processi di sviluppo del sistema Paese. Preannuncia quindi che il proprio gruppo presenterà numerose richieste di revisione del giudizio di una ammissibilità, per consentire l'esame di proposte utili al miglioramento del testo, riservandosi di utilizzare tutti gli spazi a disposizione per l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea come le Presidenze, nella valutazione delle proposte emendative, si siano attenute ai rigorosi criteri in materia di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti legge, indicati dalle norme regolamentari, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e dalla lettera del Presidente della Repubblica inviata alle Camere nello scorso mese di febbraio.

Giovanni FAVA (LNP) si associa ai rilievi dell'onorevole Lulli, sottolineando come la valutazione di ammissibilità mostri evidenti forzature che hanno portato all'esclusione di proposte emendative le quali intervengono nel merito del testo in esame. Preannuncia che, come gruppo di opposizione, i deputati della Lega Nord Padania utilizzeranno tutti i tempi democraticamente concessi per opporsi a metodi che giudica lesivi dell'azione politica e parlamentare.

Stefano SAGLIA (PdL), nel preannunciare ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità di proposte emendative presentate dal proprio gruppo, invita le presidenze a valutare con attenzione i ricorsi.

Per quanto riguarda l'annunciata presentazione da parte del Governo di un emendamento recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009,

pur condividendo il nobile obiettivo di sostenere quella regione nel faticoso processo di ricostruzione, sottolinea come il proprio gruppo valuterà con grande attenzione la congruità della proposta emendativa con il testo in esame.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), a nome del suo gruppo, manifesta perplessità sul fatto che il Governo abbia preannunciato la presentazione di un emendamento recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009, in quanto, pure condivisibile nel merito, non appare congruo con il testo in esame.

Fabio GARAGNANI (PdL) si associa alle considerazioni del deputato Fava, giudicando incomprensibili i criteri eccessivamente rigorosi utilizzati nella valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative.

Alberto FLUVI (PD), *relatore per la VI Commissione*, chiede se la proposta emendativa recante misure relative agli eventi sismici occorsi in Abruzzo nel 2009 sia stato già presentato dal Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rispondendo al deputato Fluvi, ribadisce come la proposta emendativa non sia stata ancora formalmente presentata, sottolineando di aver comunque già richiesto che esso venga corredato di apposita relazione tecnica sui relativi oneri finanziari. In tale contesto di procedere, nella seduta di domani all'audizione del Ministro per la coesione territoriale, Barca, al fine di acquisire gli orientamenti del Governo in materia.

Ludovico VICO (PD), pur essendo consapevole dell'elevatissimo numero di proposte emendative presentate al testo del decreto-legge, invita le presidenze a rivalutare con particolare attenzione gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Maurizio FUGATTI (LNP) invita le presidenze a valutare con particolare attenzione le proposte emendative, dichiarate inammissibile che riguardano temi centrali della crescita, disciplinati dal provvedimento in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere le osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti, auspica che le presidenze riconsiderino in maniera più opportuna i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rispondendo al deputato Cimadoro, ricorda che proprio al fine di condurre un'attenta valutazione è stato fissato alle 17 il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame, onde consentire un'accurata istruttoria delle stesse.

Antonio PEPE (Pdl) evidenzia come l'avvenuta presentazione di oltre 1.900 proposte emendative dia l'idea dell'importanza che il Paese, in generale, riconnette al provvedimento in esame. Invita, pertanto, le presidenze a valutare con particolare attenzione gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Federico TESTA (PD) dichiara di non comprendere la motivazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 39.03, volto a ridurre i costi dell'energia per le PMI nei distretti produttivi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta prevista al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti ed il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 20.40.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 67.018 (*vedi allegato*), il quale introduce nel corpo del decreto – legge un nuovo Capo X-*bis*, suddiviso in sei articoli, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 2009, nonché norme per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati.

La proposta emendativa, la quale è corredata della relazione tecnica verificata dalla Ragioneria, presenta profili di complessità che inducono le Presidenze a riservarsi di valutarne l'ammissibilità.

Alla luce delle richieste di revisione dei giudizi di ammissibilità dichiarati nell'odierna seduta, avverte che le Presidenze hanno approfondito ulteriormente il contenuto delle proposte emendative.

In tale contesto, sono state considerate ammissibili le misure che volte ad operare direttamente finalità di rilancio o sostegno allo sviluppo o al sistema economico nazionale, anche attraverso interventi di semplificazione e di trasparenza del-



l'azione amministrativa, purché le misure proposte risultino comunque aderenti ai contenuti specifici del decreto-legge.

Inoltre sono state considerate ammissibili tutte quelle proposte che, anche incidendo sulla legge n. 92 del 2012, intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro in una prospettiva di crescita, in considerazione del fatto che tale tematica rappresenta un elemento fondamentale per le prospettive di rilancio dell'economia nazionale.

A seguito di tale approfondimento le Presidenze ritengono di rivedere la valutazione delle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili:

Ruggeri 1.03, che, con una modifica alla disciplina delle nuove assunzioni di apprendisti contenuta nella legge n. 92 del 2012, precisa che l'esclusione dalla predetta normativa per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità opera se tali unità sono assunte con contratto a tempo indeterminato;

gli identici Cambursano 4.04, Bernardo 4.02, Baretta 4.014 e Valducci 4.07, Bernardo 4.05 e Gava 4.010, che modificano la normativa relativa al contratto di disponibilità;

Galletti 5.010, il quale interviene in materia di responsabilità solidale negli appalti;

Fava 6.01 e Fugatti 6.02, in materia di compensazione di somme dovute;

Lussana 9.020, che modifica la disciplina della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;

gli identici Marsilio 10.06, Fava 10.09 e Romani 10.013, in materia di responsabilità solidale tra committente ed appaltatore in caso di appalti di opere o servizi;

Mariani 11.04, sempre in tema di responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi;

La Loggia 12.01, che istituisce il Comitato interministeriale per le politiche urbane per coordinare le politiche centrali con quelle degli enti territoriali;

gli identici Martella 16.12 e Marsilio 16.16, i quali ricomprendono l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale tra le finalità del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari;

Cimadoro 17.010, il quale prevede accordi di programma con gli enti locali per lo sviluppo della rete di distribuzione delle colonnine di ricarica elettrica degli autoveicoli;

Cimadoro 17.011, il quale reca incentivi all'acquisto veicoli a basse emissioni;

Lulli 17.019, il quale interviene in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore;

Lulli 17.025, il quale reca disposizioni per incentivare lo sviluppo della mobilità attraverso veicoli a basse emissioni complessive;

Palmieri 18.12, che introduce una disciplina in materia di accessibilità informatica ai siti delle amministrazioni pubbliche;

D'Antoni 23.3, che, tra le finalità del Fondo per la crescita, prevede la concessione di un credito di imposta per la ricerca scientifica, nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno e per investimenti nelle aree sottoutilizzate;

Borghesi 23.28, che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita prevede l'istituzione di un credito d'imposta corrispondente al 30 per cento dei costi sostenuti dall'azienda;

Lulli 24.012, recante misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare;

Maria Rosaria Rossi 24.014 e 24.015, in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Comaroli 24.019, recante una disciplina sperimentale per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine;

Marinello 27.10, che reca misure in materia di utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici di personale delle società totalmente controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

Vico 29.2, che prevede non possano essere applicati limiti temporali differenziati per i programmi di investimento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Pugliese 29.01, Graziano 29.03 e Romani 29.04, che prevedono l'utilizzo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, in qualità di centrale di committenza per favorire interventi destinati alle aree sottoutilizzate;

Fugatti 31.39, che prevede un'aliquota di imposta sui redditi delle società nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca centrale europea nell'erogazione del credito alle PMI;

Fugatti 31.8, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI;

Fugatti 31.24, il quale istituisce un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI;

Froner 31.01, Galletti 31.03 e Lazzari 31.038, i quali intervengono sulla disciplina delle società finanziarie pubbliche che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;

Galletti 31.02, Froner 31.039 e Lazzari 31.040, i quali destinano contributi relativi ai fondi mutualistici per la cooperazione alle società finanziarie pubbliche che possono assumere partecipazioni di minoranza nelle società cooperative;

Fugatti 31.018, il quale prevede l'istituzione di una commissione per introdurre sgravi fiscali in favore delle banche che sostengono l'economia reale attraverso il credito;

Fugatti 31.020, il quale prevede la stipula di un protocollo d'intesa con le banche per aumentare gli affidamenti in favore della PMI che vantino crediti verso la PA;

Caparini 31.034, il quale interviene sulla disciplina del codice civile, al fine di semplificare la tenuta dei libri e della documentazione sociali;

Abrignani 36.27, che disciplina una procedura semplificata per la realizzazione delle modifiche di impianti di produzione di energia elettrica e delle relative opere connesse;

Saglia 38.06, che disciplina una procedura per l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;

Oliverio 41.7, Delfino 41.8 e Saglia 41.18, che trasferiscono le risorse umane e strumentali della società Buonitalia S.p.a, attualmente in liquidazione, all'ICE;

Saglia 41.02, che istituisce il Garante del consumatore e delle PMI presso l'Antitrust;

Moffa 46.4 e Gatti 46.01, Miglioli 46.02, Madia 46.03, Moffa 46.04, Fedriga 46.011, 46.012, 46.013, 46.014 e 46.015, i quali modificano la recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), nonché Fedriga 46.07 e Pini 46.023, 46.029, i quali, pur senza novellare la legge n.92 del 2012, intervengono in materia di rapporti di lavoro;

Fedriga 46.010 il quali interviene in materia di trattamento dei lavoratori esodati;

Caparini 46.026 e 46.027, riguardanti semplificazioni, rispettivamente, in mate-

ria di tenuta dei libri sociali e di denuncia di malattia o infortunio professionale;

gli identici Fogliardi 48.01 e Abrignani 48.03, i quali intervengono sulla disciplina che, in caso di appalto di opere o di servizi, obbliga il committente imprenditore o datore di lavoro in solido con l'appaltatore al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto;

Bernardo 49.2, Valducci 49.3, Gava 49.4, Cambursano 49.5, Baretta 49.7, Lanzarin 49.8 e 49.9 e 49.10, che intervengono in merito alla gestione commissariale di alcune emergenze nel settore della mobilità e del traffico e alla relativa proroga;

Borghesi 50.2, Formisano 50.3 e Borghesi 50.1, i quali intervengono sui requisiti necessari per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria;

Scandroglio 50.01 e Bernini 50.02, che aggiungono due nuovi articolo all'articolo 50, prevedendo modifiche alla legge n. 92 del 2012, recante norme sulla riforma del mercato del lavoro;

Marchioni 57.11, che modifica la disciplina dell'apprendistato, prevedendo che per la qualifica e per il diploma professionale lo stesso possa realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato;

Lusetti 57.02, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico garantisca un adeguato livello di incentivazione agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse;

gli identici Soglia 59.2, Del Tenno 59.62 e Fugatti 59.81, che disciplinano un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergini di oliva prodotti da olive coltivate e raccolte sul territorio nazionale, tramite uno speciale contrassegno;

gli identici Marinello 59.07, Delfino 59.012 e Lazzari 59.025, che prevedono

l'istituzione presso le capitanerie di porto del registro elettronico dei pescatori marittimi;

Fugatti 59.021, che prevede l'adozione di sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari, basati su elementi elettronici o telematici;

Fugatti 59.022, che prevede l'introduzione di un regime di etichettatura facoltativa sull'origine dei prodotti agricoli e agroalimentari;

Di Biagio 59.018, che modifica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), in materia di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con particolare riferimento alla definizione del motivo illecito del licenziamento;

Di Biagio 59.019, che modifica le norme in materia di prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, introdotte dalla legge n. 92 del 2012, con particolare riferimento al regime delle presunzioni;

Di Biagio 59.020, che modifica le norme in materia di contratto di lavoro a progetto, introdotte dalla legge n. 92 del 2012;

Lazzari 64.8, il quale destina cinque milioni di euro al fondo di garanzia istituito, ai sensi dell'articolo 90, commi 12 e 13, della legge n. 289 del 2002, presso l'Istituto per il Credito Sportivo per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, modificandone nel contempo anche la disciplina;

Le Presidenze ritengono invece di confermare i giudizi di ammissibilità su tutte le altre proposte emendative per le quali sono stati presentati ricorsi.

Devono altresì considerarsi inammissibili, oltre a quelli già dichiarati inammissibili:

l'articolo aggiuntivo Polidori 9.01, di contenuto analogo all'emendamento Capa-

rini 31.28, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento ad arredi forniti in sede di costruzione dei fabbricati e delle costruzioni rurali, al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa;

l'articolo aggiuntivo Pizzolante 22.021, identico all'articolo aggiuntivo Lazzari 19.01, che prevede un *bonus* fiscale di 400 euro per gli abbonati residenziali ai servizi di accesso ad Internet su rete fissa o mobile, già dichiarato inammissibile.

Avverte inoltre che devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che, per un disguido, non figurano nei fascicoli posti in distribuzione:

Ciccanti 52.028, che interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali lacuali e portuali;

Abrignani 52.032, che interviene sul testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ed in particolare, sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

Santelli 52.048, che interviene sulle norme riguardanti le aziende di distribuzione di lampade professionali;

Vico 52.050, che prevede misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale e della concorrenza nelle attività svolte dai *call center*;

Caparini 52.053, che interviene in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

Fava 52.0102, che interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012 recante un'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che esclude alcuni materiali dall'applicazione della parte quarta del codice ambientale;

Gottardo 52.0103, che interviene in materia di produzione dello yogurt;

Romani 52.0106 e Lazzari 52.0105 e Scarpetti 52.051, che, aggiungendo l'arti-

colo 52-*bis*, intervengono sui valori limite per le emissioni di composti organici volatili;

Caparini 52.054, 52.055, 52.059, 52.061, 52.062, 52.0101, che intervengono in materia di opere cinematografiche di espressione originale italiana, di piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre, di modifiche alla riforma sulle attività cinematografiche, ed emittenza radiotelevisiva locale;

Bonciani 52.020, Abrignani 52.033, Scanderebecch 52.066, Lazzari 52.079, Di Biagio 52.093, Fava 52.0113, che intervengono in materia di proroga del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica;

Bernardo 52.085, che interviene in materia di procedure degli uffici doganali;

Fava 52.0112, che interviene in materia di definizione delle matrici materiali di riporto;

Montagnoli 61.2, che interviene in materia di autosnodati adibiti a servizi di linea per il trasporto di persone.

Informa altresì che i presentatori hanno ritirato i seguenti emendamenti: 35.34, 35.14, 35.15 e 35.16.

Pier Paolo BARETTA (PD), rilevando come, in seguito ai ricorsi presentati, siano stati giudicati ammissibili numerosi emendamenti in materia di lavoro, lamenta come incomprensibilmente sia stato invece confermato il giudizio di inammissibilità sui suoi emendamenti 32.29 e 32.30.

Walter VERINI (PD) giudica incomprensibile la conferma del giudizio di inammissibilità del suo emendamento 38.30, in materia di localizzazione di oleodotti in aree sismiche, che ripropone il testo di una legge già approvata dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

Sollecita quindi il Governo ad una rapida convocazione del tavolo richiesto

all'unanimità dalla Commissione Ambiente della Camera per discutere la questione.

Mario LOVELLI (PD), nel prendere atto che è stata confermata l'inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 7.010 e 7.011, a suo giudizio strettamente attinenti alle disposizioni del decreto-legge, in quanto recano misure per la crescita attraverso il potenziamento delle infrastrutture. In particolare, l'articolo aggiuntivo 7.011, che prevedeva l'istituzione dell'osservatorio per il terzo valico ferroviario dei Giovi risulta di importanza strategica per il territorio. Sollecita, pertanto, il Governo a convocare un tavolo istituzionale che coinvolga le regioni e gli enti locali interessati per affrontare la questione.

Marco CAUSI (PD) chiede al sottosegretario De Vincenti di considerare con attenzione le questioni sollevate dal suo emendamento 67.8 e dal suo articolo aggiuntivo 67.01, sulla disciplina della professione di guida e accompagnatore turistico. Ricorda che fin dall'approvazione delle liberalizzazioni cosiddette « Bersani » si è venuta a creare una situazione di incertezza sullo *status* giuridico dei laureati in storia dell'arte e archeologia che lavorano presso i siti museali statali. Auspica, quindi, una tempestiva soluzione del problema, anche per consentire una gestione ottimale dei servizi offerti all'interno delle strutture museali.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) chiede se sia possibile presentare ricorso sugli emendamenti dichiarati inammissibili all'inizio della seduta che, per un disguido, non sono stati esaminati nella precedente seduta pomeridiana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sugli emendamenti di cui è stata dichiarata l'inammissibilità all'inizio della seduta in corso, è possibile presentare ricorso fino alle ore 10 di domani.

Stefano SAGLIA (PdL), nel ringraziare le Presidenze per l'accurato esame delle numerose proposte emendative, osserva

come sia stato riammesso l'emendamento D'Antoni 23.3, che prevede tra le finalità del Fondo per la crescita interventi analoghi a quelli recati dagli emendamenti Lazzari 23.49 e 27.9, per i quali è stato invece confermato il giudizio di inammissibilità.

Ignazio MESSINA (IdV) esprime perplessità sulla mancata riammissione delle proposte emendative contenenti disposizioni comunque connesse al tema della crescita.

Al riguardo, fa riferimento in particolare al suo articolo aggiuntivo 17.08, il quale inserisce l'aeroporto di Comiso tra gli aeroporti di interesse nazionale, le proposte emendative a sostegno dell'emittenza locale, il suo articolo aggiuntivo 26.02, che prevede la sospensione delle azioni di recupero di crediti fiscali, contributivi e per sanzioni, oltre che delle procedure esecutive relative a crediti bancari a favore di aziende agricole e di imprenditori agricoli, nonché l'articolo aggiuntivo Mura 52.08, che reca norme in favore delle donne imprenditrici, nonché disposizioni per il sostegno all'autoimprenditorialità e all'occupazione femminile. Chiede, quindi, che per il futuro vi sia una maggiore chiarezza nei criteri seguiti nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda come i criteri seguiti nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative siano stati chiaramente enunciati dalle Presidenze, in piena aderenza ai precedenti in materia costantemente seguiti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Messina, ricorda, che è attualmente in corso di esame presso la Commissione attività produttive la proposta di legge C. 3696, in materia di imprenditoria giovanile e femminile.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP), pur condividendo lo spirito e il contenuto del decreto-legge in esame, manifesta perplessità

sità sulla valutazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Ciccanti 52.028, che interviene in materia di proroga delle concessioni demaniali lacuali e portuali, al fine di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza che non aiuta assolutamente gli operatori del settore.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) manifesta perplessità sul giudizio di inammissibilità del suo emendamento 16.30, che interviene in materia di politica industriale nel settore dei trasporti, secondo una linea di intervento già preannunciata dal Ministro Passera nella sua recente audizione in Parlamento, al fine di salvaguardare l'Irisbus, l'unica azienda italiana rimasta attiva nella produzione di autobus. Preannuncia, quindi, la presentazione di un apposito ordine del giorno sulla questione.

Ludovico VICO (PD) manifesta perplessità sul giudizio di inammissibilità dell'emendamento Villecco 13.16, che riguarda il ricorso da parte dell'amministrazione della Difesa a personale qualificato nel settore edilizio nell'esecuzione dei lavori in economia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) lamenta la conferma del giudizio di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 13.025, che tende ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti un Fondo per le piccole opere

Luigi LAZZARI (PdL), pur prendendo atto delle valutazioni delle Presidenze, segnala la rilevanza degli interventi proposti a sostegno delle emittenti locali, che rappresentano un importante fattore di sviluppo per il Paese. Osserva altresì che debbono ritenersi strettamente connessi alle finalità di sostegno alla crescita e al rilancio dell'economia le misure proposte in propri emendamenti, dichiarati inammissibili, a favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero del Salento.

Alessandro PAGANO (PdL) richiama l'attenzione sulle proprie proposte emen-

dativo 15.14, 15.15 e 64.01, che affrontano il tema dei beni demaniali marittimi e delle strutture portuali. Osserva che la questione dei porti è oggetto di interventi contenuti nel testo del decreto-legge. Più in generale, segnala la rilevanza che assume il trasporto marittimo per le prospettive di crescita del sistema economico del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 64.01, osserva che le Presidenze hanno seguito con coerenza il criterio di non ritenere ammissibili interventi volti all'istituzione di nuovi osservatori.

Federico TESTA (PD) rileva con rammarico come sia stato confermato il giudizio di inammissibilità sul proprio articolo aggiuntivo 39.03, con il quale si intendeva introdurre misure di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, attraverso una limitazione di rendite di posizione di cui beneficiano soggetti produttivi facilmente individuabili. Segnala altresì come la decisione delle Presidenze di ritenere inammissibili le proposte emendative concernenti gli investimenti nel settore idrico impedisce di affrontare, nell'ambito dell'esame del provvedimento, un tema essenziale per lo sviluppo del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ribadire come il criterio seguito nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti sia stato quello dell'attinenza agli interventi contenuti nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, osserva che questioni di indubbia rilevanza quali quelle segnalate dal deputato Testa potranno essere affrontate con altri strumenti legislativi, a tali questioni specificamente dedicati.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, condivide l'importanza delle questioni indicate dal deputato Testa e sollecita il Governo ad affrontare in una sede specifica, e in modo organico, i temi attinenti al settore dell'energia.

Salvatore RUGGERI (UdCpTP) richiama gli emendamenti a sua firma, dichiarati inammissibili, relativi all'applicazione dell'IVA di cassa e al differimento di 60 giorni del versamento periodico dell'IVA, osservando come tali interventi avrebbero potuto produrre consistenti effetti di semplificazione e di agevolazione per le imprese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come siano stati dichiarati inammissibili un elevato numero di proposte emendative recanti interventi di natura fiscali non

strettamente attinenti alle misure contenute nel decreto-legge.

Invita quindi i rappresentanti dei gruppi nelle Commissioni ad indicare, entro le ore 12 di domani, le proposte emendative che intendono segnalare perché siano in ogni caso poste in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine l'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani, al termine dell'audizione del Ministro per la coesione territoriale, che avrà luogo alle ore 13,30.

**La seduta termina alle 21.20.**

ALLEGATO

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.****EMENDAMENTO 67.018 DEL GOVERNO**

*Dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:*

CAPO X-bis.

MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

ART. 67-bis.

*(Chiusura dello stato di emergenza).*

1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.

2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.

3. In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro

a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso Comuni, Province e Regione Abruzzo, assunto sulla base delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e presso il Commissario delegato è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012 agli Enti locali, alla Regione e alle Amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2011.

4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, della situazione contabile e una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nella emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e da qualsivoglia altro organismo rientrante tra quelli indicati al comma 2 nonché le modalità per consentire l'ulti-



mazione di attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, nonché per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.

5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai Comuni, alle Province e agli Enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza per le quote stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delegato per la Coesione territoriale. Le spese sostenute dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse eventualmente trasferite alla stessa sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibili, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e l'invio dei relativi dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 67-ter.

*(Gestione ordinaria della ricostruzione).*

1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori

interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di L'Aquila.

2. Per tali fini e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli *standard* informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 comma 6, nonché assicurano sui propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantiscono adeguati *standard* informativi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere costituito dai Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa Intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo, i Presidenti delle province di L'Aquila, Pescara e Teramo e un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina le aree omogenee di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la Città di

L'Aquila è costituito dal Comune, previa Intesa con il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di L'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati, l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali, e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici Speciali, con rapporto a tempo pieno ed esclusivo, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con Regione Abruzzo ed Enti locali, agli Uffici speciali di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.

5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Comune di L'Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al Comune di L'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle Aree omogenee. In conside-

razione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati.

6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessive 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è temporaneamente assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 3, fino a 40 unità alle Province interessate, fino a 10 unità alla Regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale torna al predetto Ministero per finalità connesse a « calamità e ricostruzione », secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale è corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

7. Le procedure concorsuali di cui al comma 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, su delega delle Amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice sarà designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 del presente articolo sono definite, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui al comma 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una

quota di riserva in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la Regione, le strutture commissariati, le province interessate, il comune di L'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti sul territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione, possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Nell'ottica del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale di cui al comma 6, si potrà prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.

#### ART. 67-quater.

##### *(Criteri e modalità della ricostruzione).*

1. Nella ricostruzione i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:

a) Il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, in uno con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) L'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi

di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che assicurino, anche mediante premialità edilizie e comunque l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti:

1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;

2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico;

3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;

4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.

c) La ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;

b) programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari. In tal caso il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 30 per cento, di incrementi di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, 3° comma, Cost. hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica o privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in Consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei con-

sorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.

5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale colà ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell'IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Sono esclusi dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) comma 2, dell'articolo 3. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.

7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono *mortis causa*, a titolo di erede

o di legato, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e questi fossero in possesso delle condizioni e ancora in termini per richiederli.

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e dell'impresa;

b) loro requisiti di ordine generale e di qualificazione indicando espressamente le esperienze pregresse ed il fatturato degli ultimi cinque anni;

c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;

d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;

e) modalità e tempi di consegna;

f) dichiarazione di volere subappaltare l'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicando la misura e l'identità del subappaltatore.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel suddetto elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture competenti. Gli ag-

giornamenti periodici delle suddette verifiche sono comunicati dalle prefetture agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

10. Le cariche elettive e politiche di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi, I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente norma sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

11. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 67-quinquies.

(Risparmi di spesa).

1. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'Unità tecnica finanza di progetto, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, relativo alla Segreteria tecnica della cabina di regia, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2008.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assumerà la denominazione di «Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato», e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e le modalità di attribuzione dei relativi incarichi che dovranno comunque ispirarsi a criteri di massima trasparenza, anche con riferimento all'Analisi di impatto della regolamentazione. Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità.

3. Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 2 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.

4. Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è soppresso a far data dal 31 dicembre 2012. Presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero del-

lo sviluppo economico è istituita, dal 1° gennaio 2013, l'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.

6. L'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione, costituita da non più di 50 componenti, si articola in tre Sezioni operative finalizzate al supporto tecnico alla programmazione e valutazione, alla verifica e monitoraggio degli interventi delle politiche di coesione e al coordinamento della costruzione e analisi dei Conti pubblici territoriali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, le modalità di selezione dei componenti, i requisiti di elevata, specifica e comprovata specializzazione richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione, le modalità di attribuzione degli incarichi, lo stato giuridico, la durata e il trattamento economico degli incarichi.

8. Tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cessano dal 31 dicembre 2012.

#### ART. 67-*sexies*.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, ove a ciò non abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui all'articolo 67-*quater* della presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostru-

zione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica.

2. Sino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e di tutte le misure già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 « Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 » pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato del 17 luglio 2009 « Allargamento dei comuni del cratere sismico » pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

ART. 67-septies.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari ad euro

14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dal 2016, si provvede:

a) quanto a euro 3.132.000, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione per euro 2.200.000 dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 come rideterminata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183 e per euro 932.000 mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti dall'applicazione dell'articolo 67-quinquies, commi da 3 ad 8;

b) quanto a euro 11.032.000, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ed euro 8.712.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro delegato per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente agli Uffici speciali di cui all'articolo 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**67. 018.** Il Governo.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale Emendamenti C. 5322-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i> .....	65
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i> .....	65
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i> .....	81
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Parere alla XI Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)</i> .....	68
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i> .....	83
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione)</i> .....	70
ALLEGATO 3 <i>(Parere approvato)</i> .....	84
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli (Parere alla VI Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	73
ALLEGATO 4 <i>(Parere approvato)</i> .....	86
DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	74
ALLEGATO 5 <i>(Parere approvato)</i> .....	87
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)</i> .....	74
ALLEGATO 6 <i>(Parere approvato)</i> .....	88
DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	75
ALLEGATO 7 <i>(Parere approvato)</i> .....	90
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri ...	77
ALLEGATO 8 <i>(Testo della risposta)</i> .....	91



5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria .....	78
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	92
5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia .....	78
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) .....	94
5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro .....	78
ALLEGATO 11 (Testo della risposta) .....	96
5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo .....	78
ALLEGATO 12 (Testo della risposta) .....	97
5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia ...	79
ALLEGATO 13 (Testo della risposta) .....	100
Sui lavori della Commissione .....	79
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	80
AVVERTENZA .....	80

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**Emendamenti C. 5322-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.**  
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierangelo FERRARI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, all'articolo 1, reca le definizioni del provvedimento. Vengono definiti veicoli a basse emissioni complessive, oggetto del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.

L'articolo 2 indica le finalità del provvedimento nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei

veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

L'articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.

L'articolo 4 prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.

L'articolo 5 prevede che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il

condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.

L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.

Il Capo II reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.

L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.

L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'indi-

viduazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Capo III prevede incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.

In particolare, l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni (ma cfr. anche l'eccezione prevista all'articolo 13). Il contributo sarà pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per il 2013 e il 2014, ovvero al 15 per cento, fino ad un massimo di 3.500 euro, per il 2015 per i veicoli a basse emissioni complessive con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 50 g/km; al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per il 2013 e il 2014, ovvero al 15 per cento fino ad un massimo di 3.000 euro, per il 2015 per i veicoli a basse emissioni complessive con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 95 g/km; al 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, nel 2013 e 2014, ovvero al 15 per cento fino ad un massimo di 1.800 euro, nel 2015, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 g/km. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.

L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013. Per tale anno si prevede infatti che 20 milioni di euro siano destinati all'erogazione di contributi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 50 g/km ovvero a 95 g/km, disponendo che una quota del 70 per cento sia destinata alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (quali i taxi, il servizio di noleggio

con conducente, o la locazione senza conducente) ovvero alla sostituzione di veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Inoltre una quota non inferiore a 5 milioni di euro dovrà essere destinata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 50 g/km. Per l'acquisto da parte di privati per uso personale di tali veicoli, come per l'acquisto di quelli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 95 g/km il contributo è erogato anche in assenza della previa consegna di un veicolo per la rottamazione. Una quota di 50 milioni per il 2013 dovrà invece essere destinata all'acquisto di veicoli con emissioni di CO<sub>2</sub> non superiori a 120 g/km destinati alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi (quali i taxi, il servizio di noleggio con conducente, o la locazione senza conducente) ovvero alla sostituzione di veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi per l'anno 2013, in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa. Per gli anni 2014 e 2015 con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni.

Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finanziarie. In particolare, l'articolo 15 prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.

Fa quindi presente che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie «trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione», entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le specifiche disposizioni contenute negli articoli 5 (Semplificazione dell'attività edilizia) e 7 (Disposizioni in materia urbanistica) sono riconducibili alla materia «governo del territorio», anch'essa attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva che la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento legislativo statale in ambiti formalmente attribuiti alla competenza legislativa concorrente (o addirittura a quella residuale delle regioni) quando, per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative a quegli ambiti, si renda necessario conferire queste ultime allo Stato, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (cosiddetta «attrazione in sussidiarietà»).

La Corte costituzionale ha al riguardo precisato che «l'attrazione in sussidiarietà» comporta la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse «poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui

assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).

Al riguardo, la previsione, all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo in esame, della stipula di apposite intese per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento nonché ai fini della stipulazione del piano nazionale infrastrutturale appare coerente con la giurisprudenza costituzionale. Peraltro, all'articolo 3, comma 4, in cui si prevede una «intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131», appare opportuno chiarire se l'intesa in questione debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata, essendo entrambe le sedi previste dal richiamato articolo 8, comma 6.

Sempre con riferimento all'articolo 3, appare altresì necessario prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.** (Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto,

in particolare, ad assicurare il rafforzamento degli enti e dei margini di efficienza e di trasparenza delle gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.

Il provvedimento si compone di 14 articoli. L'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali dei professionisti (di seguito «enti»), peraltro ribadendo il contenuto di molte disposizioni vigenti, recate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia con le norme che regolano le forme pensionistiche complementari; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello sta-

tuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.

L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

L'articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente dalle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la deter-

minazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.

L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali « simili » di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possibilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.

L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.

L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n.103 del 1996.

L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

L'articolo 13 detta disposizioni finali, intervenendo in particolare sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP).

L'articolo 14 delega il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*), al fine di evidenziare la necessità di rivedere la previsione del comma 3 dell'articolo 5, che demanda integralmente ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 5, alla luce della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata, in questa fase, ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge in titolo, considerato che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto per lunedì 16 luglio. Resta inteso che, ove il provvedimento fosse modificato dalla Commissioni di merito, il Comitato – compatibilmente con i tempi a disposizione – si convocherà nuovamente per esprimere il parere di competenza sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il decreto-legge in esame, che reca disposizioni per favorire

la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Fa presente che gli articoli da 1 a 22 recano le misure per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti.

Viene in primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato.

Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale (studio di fattibilità o progetto preliminare) posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in

relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici.

Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento «EXPO Milano 2015».

Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi.

In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento (prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento.

Sono infine istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

Gli articoli da 23 a 59 recano le misure per lo sviluppo economico. Con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Sono rese più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale.

Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale.

Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

Tra le altre misure a sostegno delle imprese, richiama quelle volte alla pro-

mozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la cedibilità del tax credit digitale.

Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l'introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.

Gli articoli da 60 a 63 recano le misure per la ricerca scientifica e tecnologica. Al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi – esplicitati nella relazione illustrativa – sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle quelle ex post. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.

Per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di « copertura a garanzia » degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti.



Infine, le misure per il turismo e lo sport sono definite dagli articoli da 64 a 67. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 3*), al fine di evidenziare, in primo luogo, agli articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera *b*), 50, comma 1, lettera *d*), 62, 64, comma 2), la necessità di rivedere il riferimento a « decreti di natura non regolamentare », alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ».

Al contempo, al comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, è necessario indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, in aderenza con il modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, ed all'articolo 57, comma 4, appare infine opportuno che sia richiamata espressamente la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, trattandosi di decreti interministeriali che possono incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.**

**Nuovo testo C. 4149 Comaroli.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato ».

Rileva che il provvedimento interviene in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera *g*) della Costituzione.

Evidenzia che, con riguardo all'ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, l'articolo 2 interviene nella materia del « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del testo in esame prevede adempimenti in carico, tra l'altro, all'Agenzia del territorio.

Ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 (« Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario »), attualmente in corso di conversione, dispone l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costitu-

zionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che si concentra nel solo articolo 1, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Ivi, infatti, è stato riformulato il comma 1, e ad esso sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-*bis* e 1-*ter*); dopo i commi 2 e 3, invariati, è stato infine aggiunto il comma 3-*bis*.

Fa presente che gli emendamenti del Senato hanno aggiunto importanti previsioni sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza, volte a rendere effettivamente possibile la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto e a garantire la segretezza di esso. Gli emendamenti in questione, inoltre, hanno inteso assicurare il futuro coordinamento della normativa attualmente in esame con la legge istitutiva dei COMITES, nonché prevedere sulla nuova normativa il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, il Senato ha inteso intervenire anche sulla destinazione dei risparmi di spesa che il rinvio delle elezioni dei COMITES previste nel 2012 dovrà comportare.

In ogni modo, il testo trasmesso alla Camera mantiene la *ratio* iniziale del decreto-legge, che mira, mediante ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero)

– alla razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nel quadro del generale riordino della relativa normativa da tempo all'esame del Parlamento.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**  
(Parere alle Commissioni riunite X e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame, evidenziando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale » che le lettere *e*) ed *o*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che talune disposizioni rientrano altresì nelle materie « tutela e sicurezza del lavoro » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Fa presente che l'articolo 3, al comma 1 riconosce alle lavoratrici autonome la possibilità di scegliere tra i congedi pa-

rentali ed una indennità, nel caso in cui le medesime si avvalgano – per lo svolgimento delle cure parentali – di un parente o di un affine.

Ritiene che la suddetta disposizione vada valutata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, evitando il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari, considerato che solo nel primo caso alla lavoratrice autonoma verrebbe riconosciuto il diritto alla scelta tra congedo parentale e indennità, che risulta negato nel secondo caso.

Evidenzia che la sussistenza di vincoli di parentela o affinità, in tale ambito, sembra rappresentare un criterio inidoneo a giustificare tale disparità di trattamento tra lavoratrici autonome.

Ricorda che, al contempo, l'articolo 3, al comma 3 prevede specifici benefici in capo al coniuge, ai parenti o agli affini che prestato le cure parentali a beneficio delle lavoratrici autonome, riconoscendo ai medesimi il diritto al collocamento in aspettativa e il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi.

Rileva l'esigenza di valutare la suddetta disposizione tenendo conto delle previsioni della vigente normativa in materia di congedi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui alla legge n. 53 del 2000, considerato che la disciplina del congedo per eventi e cause particolari, prevista all'articolo 4, comma 2, della citata legge, appare infatti applicabile anche ai casi di congedo per la prestazione di cure parentali.

Evidenzia che, a differenza di quanto proposto nel provvedimento in esame, la disciplina in vigore non riconosce il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi, bensì la possibilità, per il lavoratore, di procedere a contribuzione volontaria per il periodo corrispondente al congedo e che pertanto, come per la previsione di cui al comma 1 dell'articolo

3, occorre evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori.

Ricorda inoltre che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, il 27 giugno 2012, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (C. 5256 Governo, già approvato dal Senato) che, all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), prevede – come misura sperimentale – la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, in alternativa al congedo parentale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 6*) in cui si evidenzia la necessità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.**

**C. 5341 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti

pubblici, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone la proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Nel corso dell'esame al Senato è stato sostanzialmente modificato il comma 3 dell'articolo 1, che, nel testo vigente, demanda ad apposito decreto ministeriale infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Il comma 3 modificato dal Senato reca un'articolata disciplina di seguito dettagliata sulla base delle disposizioni contenute nelle singole lettere. A seguito dell'introduzione di tale disciplina che novella, tra l'altro, i commi 12 e 14 dell'articolo 357 del Regolamento, è stato soppresso il riferimento alla proroga dei termini indicati in tali commi che era contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 del

testo approvato dal Governo in quanto tale proroga è confluita nelle novelle ai medesimi commi.

Rileva quindi che, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, si modifica il comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento provvedendo a chiarire quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate, ossia non modificate dal Regolamento (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza) e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che è prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge). Rispetto al testo vigente del comma 12 si specifica infine che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento.

Ai sensi della lettera b) del comma 3, che introduce il comma 12-ter dell'articolo 357 del Regolamento, nei casi in cui non si perviene alla riemissione dei certificati di esecuzione lavori, le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS81, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma, ossia OS 12-A, OS 18-A, OS 21, OS 2-A, OS 7. Il comma 12-ter prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546° giorno dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.

Rileva quindi che ai sensi della lettera c) del comma 3, si modifica il comma 14

dell'articolo 357 del Regolamento, riproducendo la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie delle opere generali OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate viene modificata e confluisce nel nuovo comma 14-*bis*.

Con riferimento alle categorie «variate» OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-*ter*.

In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-*ter*, viene prevista l'utilizzabilità ai fini della qualificazione anche per la categoria OG11 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento).

La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-*bis*, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale prevista dal nuovo sistema di qualificazione.

La parte finale del comma 14-*bis* (ultimi due periodi) riproduce quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1. del Regolamento.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto) ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Evidenzia infine che la lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma 21-*bis*, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Carlo De Stefano e Saverio Ruperto.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri.**

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara non soddisfatta, ritenendo che il Governo non

abbia in effetti fornito risposta all'interrogazione. Sottolinea come quella posta in essere dai carabinieri a Bologna nei confronti delle prostitute sia stata una vera e propria schedatura, ingiustificata in quanto l'ordinamento italiano non prevede il reato di prostituzione e in quanto le informazioni investigative possono essere reperite per altra via. Sottolinea altresì come il problema del rischio che la prostituzione rappresenta per il mantenimento dell'ordine pubblico si possa risolvere soltanto legalizzando la prostituzione, il che permetterebbe anche di assicurare alle prostitute migliori condizioni di vita e maggiori tutele sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia da quello della sicurezza personale.

**5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria.**

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Caterina PES (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita della quale si dichiara soddisfatta, anche se avrebbe gradito maggiori informazioni riguardo alle intenzioni del Governo, soprattutto nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea, in merito a quanto sta accadendo.

Ricorda infatti come anche dall'ultima relazione trasmessa al Parlamento dai Servizi di informazione si evidenzia come la persistente crisi africana dia luogo all'individuazione di nuove rotte ed a costanti sbarchi di extracomunitari nelle diverse zone del paese. È quindi quanto mai importante che il Governo « non abbassi la guardia » in merito a tale fenomeno e si adoperi per assumere ogni idonea iniziativa.

**5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia.**

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come i collaboratori di giustizia siano spesso impiegati utilmente nei processi come testimoni e in alcuni casi siano addirittura decisivi per arrivare alla condanna di pericolosi criminali. A suo avviso, il fatto che spesso, essendo quello che sono, tornino a delinquere non giustifica la scelta di revocare le misure di protezione personale nei loro confronti, atteso che questo mette a serio rischio la loro incolumità. Nel far poi presente che il collaboratore di giustizia di cui parla la sua interrogazione è atteso come testimone anche in altri processi, esprime l'avviso che non si possa ricorrere a questa persona come testimone senza nel contempo assicurarle la necessaria protezione.

**5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro.**

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Luigi BOBBA (PD) replicando, prende atto con soddisfazione del fatto che il sindaco del comune di Tricerro abbia mostrato segni di ravvedimento ed esprime l'auspicio che ciò non sia dovuto alla presentazione di una interrogazione parlamentare, il cui intento era, in ogni caso, quello di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che anche le autorità di governo locale rispettino i diritti delle minoranze nei consigli comunali e, in generale, quelli dei cittadini.

**5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.**

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta fornita. Sottolinea quindi la delicatezza degli argomenti in questione, ricordando come si faccia riferimento al criterio del prezzo più basso per gare che riguardano il trattamento di persone umane.

Si riserva quindi di utilizzare ulteriori strumenti di sindacato ispettivo, dopo avere attentamente approfondito la risposta del sottosegretario, alla luce della gravità della situazione in essere.

**5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia.**

Il sottosegretario Saverio RUPERTO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Gianclaudio BRESSA (PD) cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza delle informazioni fornite. Sottolinea come il problema non vada ricercato in quanto si fa a livello amministrativo quanto piuttosto, come si evince dagli elementi forniti dal sottosegretario, da quanto stabilito a livello legislativo per affrontare il tema posto dall'interrogazione in titolo.

**Sui lavori della Commissione.**

Gianclaudio BRESSA (PD) prende atto che anche oggi non sarà verosimilmente possibile proseguire l'esame delle proposte di legge C. 2431 e abbinata, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri, in quanto il tempo disponibile per i lavori della Commissione sarà verosimilmente assorbito per intero dal seguito della discussione sulle linee generali della proposta di legge C. 5284, su cui la Commissione è convocata in sede legislativa. Invita pertanto il presidente a prevedere un congruo tempo per la trat-

tazione delle proposte anzidette (C. 2431) nella giornata di domani, in modo che si possa concludere l'esame preliminare e passare alla fase successiva.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) concorda con la richiesta del deputato Bressa.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che provvederà ad aggiungere le proposte di legge C. 2431 e abbinata tra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani. Sottolinea, peraltro, che le proposte in questione non sono al momento previste nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio. Assicura, in ogni caso, che i lavori saranno organizzati in modo tale da permettere la conclusione dell'esame del provvedimento in tempo utile perché la Commissione sia pronta alla data che la Conferenza dei presidenti di gruppo deciderà di fissare per l'inizio della discussione del provvedimento stesso in Assemblea.

**La seduta termina alle 15.**

**SEDE LEGISLATIVA**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giovanni De Gennaro.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.**  
**C. 5284 D'Alema.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede legislativa della proposta di legge C. 5284, D'Alema ed altri, « Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto ».

Ricorda che la discussione generale, iniziata nella seduta di mercoledì 4 luglio e proseguita nella seduta di giovedì 5 luglio, terminerà nella seduta odierna, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è stato prorogato alle ore 20 della giornata odierna.

Intervengono Sesa AMICI (PD), Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), Pietro LAFRANCO (PdL), Maria Piera PASTORE (LNP), David FAVIA (IdV) e Jole SANTELLI (PdL).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rinuncia ad intervenire in sede di replica. Lascia dunque la parola al sottosegretario De Gennaro.

Il sottosegretario Giovanni DE GENNARO interviene in sede di replica.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 12 luglio.

**La seduta termina alle 15.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.*

*Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### RISOLUZIONI

*7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.*

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.*

*Nuovo testo base C. 4568 approvato, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.*

*Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri.*

*C. 2431 Di Biagio, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai, C. 4236 Bressa, C. 4836 Livia Turco e C. 5274 Cazzola.*

*Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.*

*Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.*



## ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive (Nuovo testo C. 2844 Lulli ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2844 Lulli e abbinate, recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive »;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » e « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione », entrambe attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le specifiche disposizioni contenute negli articoli 5 (Semplificazione dell'attività edilizia) e 7 (Disposizioni in materia urbanistica) sono riconducibili alla materia « governo del territorio », anch'essa attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento legislativo statale in ambiti formalmente attribuiti alla competenza legislativa concorrente (o addirittura a quella residuale delle regioni) quando, per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative relative a quegli ambiti, si renda necessario conferire queste ultime allo Stato, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione (cosiddetta « attrazione in sussidiarietà »);

la Corte costituzionale ha al riguardo precisato che « l'attrazione in sussidiarietà » comporta la necessità che lo Stato coinvolga le regioni stesse « poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (sentenza n. 303 del 2003);

al riguardo, la previsione, all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo in esame, della stipula di apposite intese per la realizzazione degli obiettivi del provvedimento nonché ai fini della stipulazione del piano nazionale infrastrutturale appare coerente con la giurisprudenza costituzionale;

peraltro, all'articolo 3, comma 4, in cui si prevede una « intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 », appare opportuno chiarire se l'intesa in questione debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata, essendo entrambe le sedi previste dal richiamato articolo 8, comma 6;

sempre con riferimento all'articolo 3, appare altresì opportuno prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini

risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3, comma 4, sia chiarito se l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 ivi prevista

debba essere stipulata in seno alla Conferenza Stato-regioni ovvero alla Conferenza unificata;

2) al medesimo articolo 3, si segnala l'esigenza di prevedere per l'adozione dell'intesa di cui al comma 4 un termine anteriore a quello per l'adeguamento della legislazione regionale ai contenuti dell'intesa medesima, ai sensi del comma 2, laddove entrambi questi termini risultano ora fissati a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, recante « Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « previdenza sociale », che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato altresì che, in merito alla disposizione di cui all'articolo 5, riguardante la fiscalità, occorre tenere conto, in particolare, delle previsioni dell'articolo 23 della Costituzione;

segnalato come la disposizione in questione appaia eccessivamente generica

ed indefinita laddove rinvia a un non meglio specificato « trattamento fiscale di miglior favore » da applicarsi agli enti che stipulano tra loro accordi di tipo consorziale;

rilevato inoltre come la concretizzazione del trattamento fiscale in questione non possa essere interamente demandata ad un regolamento di attuazione, posto che l'articolo 23 della Costituzione prevede sul punto una riserva di legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

1) è necessario rivedere la previsione del comma 3, che demanda integralmente ad un decreto ministeriale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 5, alla luce della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione.

## ALLEGATO 3

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5312 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « norme generali sull'istruzione », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che le lettere *e*), *g*), *l*), *n*), *r*) e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che talune disposizioni incidono altresì sulle seguenti materie: « governo del territorio », « professioni », « protezione civile », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », « porti e aeroporti civili », « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuite alla potestà legislativa concorrente

tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che alcune disposizioni (articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera *b*), 50, comma 1, lettera *d*), 62, 64, comma 2) demandano la loro attuazione a « decreti di natura non regolamentare »;

ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » e che il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 13, nel novellare l'articolo 23 del testo unico n. 381 del 2001, prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988,

in quanto non si indicano né le norme generali regolatrici della materia né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;

ricordato che, in base a quanto precisato dalla Corte Costituzionale (ordinanza 401/2006), qualora il giudice ritenga che una disposizione regolamentare abbia superato i confini posti dalla legge che abilita la delegificazione, spetta ad esso valutare, nell'ambito dei rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di delegificazione, se si è o meno realizzato l'effetto abrogativo delle prime che la legge riconnette all'entrata in vigore delle seconde;

evidenziato che l'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di modificare l'elenco dei residui contenuto nel capoverso 5-*ter*, attribuendo così a decreti ministeriali la possibilità di incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto ed affidando ad una fonte di rango subordinato il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

rilevato che l'articolo 57, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente possono essere integrati o modificati i settori per i quali possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato, senza fare in alcun modo riferimento alla procedura che regola l'approvazione dei

regolamenti di delegificazione, trattandosi di atti che vengono abilitati a modificare il disposto del comma 1,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) agli articoli 23, comma 3, 26, comma 1, 27, comma 8, 34, comma 7, 42, commi 1, lettera *b*), 50, comma 1, lettera *d*), 62, 64, comma 2) si evidenzia la necessità di rivedere il riferimento a « decreti di natura non regolamentare », alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

2) al comma 2 dell'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, è necessario indicare le norme generali regolatrici della materia e le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, in aderenza con il modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 34, comma 3, capoverso 5-*quater*, ed all'articolo 57, comma 4, appare opportuno richiamare espressamente la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, trattandosi di decreti interministeriali che possono incidere su disposizioni disciplinate da fonti primarie del diritto.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 Comaroli).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato »,

considerato che il provvedimento interviene in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera g) della Costituzione;

rilevato che, con riguardo all'ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, l'articolo 2 interviene nella materia del « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, in base all'ar-

ticolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del testo in esame prevede adempimenti in carico, tra l'altro, all'Agenzia del territorio;

ricordato che l'articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 (« Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario »), attualmente in corso di conversione, dispone l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 5

**DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (C. 5342 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 5342, approvato dal Senato recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« ordinamento dello Stato », che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb, recante « Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale » che le lettere *e)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che talune disposizioni rientrano altresì nelle materie « tutela e sicurezza del lavoro » e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto che l'articolo 3, al comma 1 riconosce alle lavoratrici autonome la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità, nel caso in cui le medesime si avvalgano – per lo svolgimento delle cure parentali – di un parente o di un affine;

rilevato che la suddetta disposizione va valutata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, evitando il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici

autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari, considerato che solo nel primo caso alla lavoratrice autonoma verrebbe riconosciuto il diritto alla scelta tra congedo parentale e indennità, che risulta negato nel secondo caso;

evidenziato che la sussistenza di vincoli di parentela o affinità, in tale ambito, sembra rappresentare un criterio inidoneo a giustificare tale disparità di trattamento tra lavoratrici autonome;

preso atto che, al contempo, l'articolo 3, al comma 3 prevede specifici benefici in capo al coniuge, ai parenti o agli affini che prestato le cure parentali a beneficio delle lavoratrici autonome, riconoscendo ai medesimi il diritto al collocamento in aspettativa e il diritto alla copertura figurativa dei periodi contributivi;

rilevata l'esigenza di valutare la suddetta disposizione tenendo conto delle previsioni della vigente normativa in materia di congedi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, di cui alla legge n. 53 del 2000, considerato che la disciplina del congedo per eventi e cause particolari, prevista all'articolo 4, comma 2, della citata legge, appare infatti applicabile anche ai casi di congedo per la prestazione di cure parentali;

evidenziato che, a differenza di quanto proposto nel provvedimento in esame, la disciplina in vigore non riconosce il diritto alla copertura figurativa dei



periodi contributivi, bensì la possibilità, per il lavoratore, di procedere a contribuzione volontaria per il periodo corrispondente al congedo e che pertanto, come per la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 3, occorre evitare profili di ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori;

ricordato inoltre che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, il 27 giugno 2012, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (C. 5256 Governo, già approvato dal Senato) che, all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), prevede – come misura sperimentale – la corresponsione di *voucher* alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infan-

zia o dei servizi privati accreditati, in alternativa al congedo parentale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

1) occorre riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratrici autonome che affidano le cure parentali al coniuge, ad un parente o ad un affine e coloro che affidano le cure parentali a persone non legate da vincoli coniugali o familiari.

ALLEGATO 7

**DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo disegno di legge C. 5341, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione »;

considerato che le norme in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di procedure di affidamento, in cui rientrano le disposizioni del decreto-legge, sono riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 8

**5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta l'On. Bernardini, unitamente ad altri On.li Deputati, chiede precisazioni e chiarimenti in merito ad operazioni di polizia effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna, nell'ambito di attività di vigilanza e controllo del fenomeno della prostituzione.

In merito alla questione sono stati disposti accertamenti dal Prefetto di Bologna.

Il fenomeno della prostituzione si concentra principalmente lungo i cosiddetti « viali di circonvallazione » che delimitano il centro storico, costituendo uno dei fattori che maggiormente incidono sul degrado urbano lamentato dalla popolazione residente.

Per contenere il fenomeno entro limiti accettabili, fin dal mese di settembre 2011, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna aveva avviato un'assidua azione di controllo finalizzata a contrastare lo sfruttamento della prostituzione. In tale ambito è stata rivolta particolare attenzione all'attività speculativa da parte di coloro che cedono in locazione immobili per l'esercizio del meretricio, fonte di alimentazione di vasti circuiti di illegalità.

Gli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma dei Carabinieri si sono concentrati principalmente sulla commissione di reati contestabili nell'immediatezza e normalmente connessi al fenomeno (atti contrari alla pubblica decenza o « atti osceni in luogo pubblico »), nonché sull'acquisizione di informazioni utili all'avvio di indagini di polizia giudiziaria per ipotesi di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione. L'azione di controllo, inol-

tre, è stata diretta ad accertare la sussistenza di elementi di fatto attestanti la commissione di illeciti di natura tributaria e amministrativa in relazione ai profitti ricavati dall'attività di prostituzione ed alla corresponsione dei canoni di locazione e di utenze domestiche delle abitazioni occupate.

L'operazione lamentata dagli On.li interroganti si è svolta nell'ambito degli ordinari controlli di polizia che avvengono in tutte le città, allo scopo di compiere una rilevazione quantitativa del fenomeno.

A tale fine, i militari dell'Arma si sono avvalsi di un modulo standard – definito annotazione di servizio – che rappresenta uno strumento ad uso interno degli operatori delle Forze dell'Ordine.

Le operazioni dei Carabinieri, iniziate a settembre si sono concluse a novembre 2011.

Gli accertamenti hanno, finora, permesso di deferire all'Autorità Giudiziaria il proprietario di due immobili per favoreggiamento della prostituzione.

Ed ancora, il 7 dicembre dello scorso anno, è stata data esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una banda che si era resa responsabile, a Bologna, dello sfruttamento della prostituzione a danno di donne rumene. Sono attualmente in corso quattro indagini, condotte da militari dell'Arma dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, e, tuttora, sono pendenti 7 richieste di custodia cautelare.

Le operazioni condotte sono state positivamente accolte dalla popolazione locale, così come risulta anche da numerosi articoli riportati da organi di stampa locale.

## ALLEGATO 9

**5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Pes e altri, in riferimento alla vicenda relativa al soccorso in mare di alcuni naufraghi algerini al largo delle coste sarde, chiedono se nell'affrontare tale drammatico evento siano stati rispettati i diritti fondamentali della persona sanciti dalle convenzioni internazionali, e più in generale quale politica si intende adottare per fronteggiare la questione dell'immigrazione, con particolare riferimento agli accordi bilaterali con l'Algeria e al ruolo dell'Unione Europea.

Rispondo sulla base degli accertamenti disposti.

Il 13 novembre 2011 la Sala Operativa della Direzione Marittima di Cagliari, dopo aver ricevuto la segnalazione telefonica della Compagnia Carabinieri di Carbonia relativa alla presunta presenza di un natante alla deriva con a bordo un numero imprecisato di migranti a circa 40 miglia da Capo Teulada, ha avviato le operazioni di ricerca e soccorso.

Le predette operazioni sono proseguite sino alla sera del 16 novembre, quando la perlustrazione aerea ha consentito di avvistare l'imbarcazione alla deriva.

Sul posto sono stati inviati immediatamente i mezzi navali di soccorso. Raggiunto il natante, si è potuto verificare che i migrati erano 29, dei quali uno deceduto. Tutti versavano in condizione di palese debilitazione, e alcuni presentavano evidenti sintomi di assideramento.

Gli stessi sono stati trasbordati su una motovedetta e condotti nel porto di Sant'Antioco dove sono stati affidati al personale sanitario del 118 della ASL di Carbonia per i necessari soccorsi sanitari.

Dopo i primi accertamenti medici, 15 cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso il Centro di Primo Soccorso ed Accoglienza di Elams, 6 sono stati ricoverati presso l'ospedale « Sirai » di Carbonia e 7 presso l'ospedale Santa Barbara di Iglesias. La salma del migrante deceduto è stata trasportata all'ospedale di Carbonia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Al riguardo, gli accertamenti effettuati successivamente hanno individuato nell'ipotermia la causa della morte del giovane migrante.

Tra i migranti si è accertata la presenza di tre minorenni che sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari per l'adozione dei provvedimenti previsti per la loro tutela. Gli altri cittadini extracomunitari, a seguito dell'accertamento della loro nazionalità, sono stati accompagnati alla frontiera Roma-Fiumicino da cui sono partiti con voli diretti per Algeri nelle giornate comprese tra il 3 e 7 dicembre 2011.

Solo uno degli extracomunitari è stato trattenuto presso il CIE di Bologna poiché non riconosciuto dalle autorità consolari algerine.

In relazione agli aspetti di polizia giudiziaria della vicenda, sono tuttora in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Le attività di soccorso, assistenza e vigilanza poste in essere sono avvenute nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e dei diritti fondamentali della persona.

In merito agli accordi con l'Algeria segnalo che la collaborazione bilaterale è stata rafforzata dalla firma del Memorandum

dum d'intesa in materia di immigrazione nel 2009, e che le Autorità algerine cooperano efficacemente nell'identificazione dei loro connazionali illegalmente soggiornanti in Italia, consentendone il rimpatrio.

Più in generale, sul fronte delle politiche migratorie e di contrasto all'immigrazione illegale, negli ultimi mesi si è dato nuovo impulso alla politica di cooperazione bilaterale, essendo stata riavviata la collaborazione, interrotta durante le fasi

cruciali della crisi politica del Nord Africa, in particolare con la Tunisia e la Libia.

L'esigenza primaria rimane quella di assicurare la maggiore efficienza del controllo delle frontiere coniugandola con il rispetto dei diritti umani. In tale ambito rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile anche le statuizioni giurisprudenziali europee sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

ALLEGATO 10

**5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'On. Rita Bernardini unitamente ad altri On.li interroganti, chiede di conoscere quali iniziative si intendono adottare per garantire l'incolumità al collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano, e ai suoi familiari, essendo stato revocato il programma speciale di protezione nei suoi confronti. Più in generale, si chiede di conoscere il numero dei collaboratori di giustizia che negli ultimi 10 anni hanno beneficiato di un programma di protezione, quanti programmi siano stati revocati e, infine, quale sia la relativa spesa sostenuta dallo Stato.

Il collaboratore di giustizia Massimo Di Stefano è stato ammesso, unitamente ai propri familiari, al programma speciale di protezione con delibera del 5 giugno 1996 adottata dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge n. 82 del 1991, su proposta della Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione distrettuale antimafia, per aver reso dichiarazioni in merito a numerosi omicidi perpetrati, negli anni 1985-1994, da una cosca malavita nel territorio lametino.

Il programma di protezione è stato più volte prorogato alla periodica scadenza.

Tuttavia, con delibera del 27 aprile 2010, la citata Commissione centrale ha revocato lo speciale programma di protezione, in quanto il predetto collaboratore, deferito alla Procura della Repubblica competente, è stato condannato per detenzione illegale di armi, munizionamento e ricettazione. Le indagini svolte hanno consentito, inoltre, di accertare una co-

piosa produzione di certificati medici contraffatti ed altre falsificazioni a mezzo computer.

Il provvedimento di revoca è stato impugnato davanti al TAR del Lazio che, con sentenza del 30 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso, ritenendo pienamente legittimo l'operato della Commissione centrale. In particolare, il giudice amministrativo ha considerato esenti da censure le valutazioni relative all'incompatibilità tra le violazioni di legge commesse dal Di Stefano ed il mantenimento del programma di protezione.

Lo scorso 2 marzo, è stata notificata all'interessato la delibera della Commissione centrale che, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice amministrativo, ha incaricato il Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dare esecuzione alla revoca del programma di protezione.

Sul punto preciso che la cessazione del programma di protezione determina il passaggio dalle speciali misure contemplate dalla legge n. 82 del 1991 a quelle ordinarie che competono alle Autorità di pubblica sicurezza, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Secondo quanto riferito dal Prefetto di Catanzaro risulta che l'8 marzo scorso, in relazione al previsto rientro del collaboratore di giustizia a Lamezia Terme o in Provincia di Catanzaro, sono state disposte idonee misure di tutela in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Tali misure sono state attivate con ordinanza del Questore, che ha altresì richiesto agli operatori di polizia di sot-

toporre a costante, assidua attenzione gli appartenenti a gruppi criminali del lamentino, con particolare riguardo alle cosche nel cui confronti il Di Stefano, negli anni scorsi, aveva fornito dichiarazioni accusatorie.

Il collaboratore di giustizia risulta aver fatto rientro in provincia di Catanzaro il successivo 20 marzo, unitamente al proprio cognato. Entrambi, contattati da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia, hanno manifestato la volontà di fermarsi nel territorio di origine, senza peraltro comunicare il luogo di dimora prescelto. Tale circostanza ha reso necessaria l'adozione di un ulteriore provvedimento del Questore, per fissare, sia pure in modo temporaneo, specifiche e diverse modalità applicative del dispositivo tutorio già previsto.

La questione della sicurezza personale del Di Stefano è stata ulteriormente esaminata il successivo 22 marzo, nel corso di una nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tale sede il Questore ha comunicato che nella serata del 21 marzo il Di Stefano e suo cognato avevano lasciato il territorio della provincia per far ritorno nella località protetta.

Informo, inoltre, che il Di Stefano ha effettuato alcune manifestazioni di protesta per la revoca del programma di protezione da ultimo il 3 luglio scorso davanti al Tribunale di Lamezia Terme.

Voglio inoltre aggiungere che la già citata Commissione centrale, nel corso della seduta dello scorso 19 aprile, ha nuovamente esaminato la posizione del Di Stefano in relazione ad alcune istanze di natura economica.

Sul punto la Commissione ha rilevato, da un lato, che la posizione dell'interessato risulta definita per effetto del provvedimento amministrativo riconosciuto legittimo dalla pronuncia del TAR Lazio, dall'altro che non è possibile adottare nuove misure in assenza di ulteriori proposte dell'Autorità giudiziaria competente.

In relazione agli altri quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, lascio agli atti di questa Commissione un elenco riepilogativo sui collaboratori di giustizia, sui provvedimenti adottati e sulle relative spese.

In questa sede voglio solo anticipare che l'ammontare della spesa complessiva tiene conto sia delle spese effettive sia di quelle impegnate ma non erogate nell'anno di competenza.

#### *Documento allegato alla risposta*

Nel 2002 i collaboratori di giustizia che hanno beneficiato del programma di protezione sono stati 1.098; le revoche effettuate 3, la spesa complessiva ammonta a 99.646.781 euro;

Nel 2003 i collaboratori sono stati 1119; le revoche 12; la spesa complessiva è stata di 69.238.173 euro;

Nel 2004 i collaboratori sono stati 968; le revoche 8; la spesa complessiva è stata di 72.530.238 euro;

Nel 2005 i collaboratori sono stati 893; le revoche 21; la spesa complessiva è stata di 75.854.189 euro;

Nel 2006 i collaboratori sono stati 790; le revoche 25; la spesa complessiva è stata di 89.957.741 euro;

Nel 2007 i collaboratori sono stati 800; le revoche 24; la spesa complessiva è stata di 71.652.449 euro;

Nel 2008 i collaboratori sono stati 833; le revoche 19; la spesa complessiva è stata di 71.267.899 euro;

Nel 2009 i collaboratori sono stati 933; le revoche 18; la spesa complessiva è stata di 106.177.188 euro;

Nel 2010 i collaboratori sono stati 1027; le revoche 18; la spesa complessiva è stata di 97.788.766 euro;

Nel 2011 i collaboratori sono stati 1093; le revoche 15, la spesa complessiva è stata di 97.196.348 euro.

L'ammontare della spesa complessiva tiene conto sia delle spese effettive sia della spese impegnate ma non erogate nell'anno di competenza.

## ALLEGATO 11

**5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'On. Bobba chiede notizie in relazione ad un episodio che ha visto coinvolti il Sindaco di Tricerro, in provincia di Vercelli, e la signora Abate, capo del gruppo consiliare di minoranza, nonché docente presso l'istituto comprensivo di Asigliano. L'On. interrogante chiede, inoltre, se sia opportuno e urgente adottare iniziative per tutelare la posizione dei consiglieri di minoranza.

Rispondo sulla base degli accertamenti disposti.

Il 14 marzo scorso la signora Antonella Abate, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Ronsecco, per consegnare copia di una lettera inviata dal Sindaco di Tricerro, al dirigente dell'istituto comprensivo di Asigliano. In relazione al contenuto della missiva la signora dichiarava di riservarsi di produrre un'eventuale denuncia.

Il successivo 19 marzo i Carabinieri di Ronsecco riferivano i fatti alla Procura della Repubblica di Vercelli, per le valutazioni di competenza.

Nella citata lettera il Sindaco lamenta le continue critiche al suo operato, diffuse anche attraverso gli organi di informazione, da parte della signora Abate. Prefigura, altresì, la possibilità di intraprendere decisioni potenzialmente negative per il futuro dell'istituto comprensivo di Asigliano – in relazione ad una possibile

aggregazione con le scuole di Tricerro – qualora la signora Abate avesse continuato nel suo atteggiamento.

In relazione alla vicenda il Prefetto di Vercelli ha convocato il Sindaco di Tricerro in quale, nel corso dell'incontro, assicurava di intraprendere iniziative per ovviare ai fraintendimenti generati dalle sue affermazioni.

Al riguardo, con lettere indirizzate sia al Sindaco di Asigliano che al Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di quel Comune, riconosceva che la missiva oggetto della controversia era stata « scritta inopportuno momento in un momento di forte pressione », confermando la volontà di continuare a rappresentare l'Amministrazione comunale con trasparenza e nell'interesse della comunità locale.

A seguito dei fatti, non risulta che vi siano state ripercussioni negative sull'assetto dell'istituto comprensivo di Asigliano, né sulla posizione della docente signora Abate.

Con riferimento alla richiesta formulata dall'Onorevole interrogante in merito ad eventuali iniziative da intraprendere per tutelare la posizione dei consiglieri di minoranza, rilevo che, relativamente all'episodio oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, non si ritengono prospettabili soluzioni normative, dal momento che quanto evidenziato esula da profili attinenti alla organizzazione e al funzionamento degli enti locali.



## ALLEGATO 12

**5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Fiano con l'interrogazione all'ordine del giorno chiede di conoscere quali siano le ditte aggiudicatarie delle gare per la gestione di alcuni centri di accoglienza, centri di identificazione ed espulsione nonché centri di accoglienza per richiedenti asilo, dislocati sul territorio nazionale. Chiede altresì di conoscere i criteri di valutazione oggettiva utilizzati per la scelta del contraente.

Fornisco un elenco analitico dei dati richiesti.

Relativamente alla gestione dei centri (CDA, CARA e CIE) di Pian del Lago di Caltanissetta la ditta che si è aggiudicata la gara è la Società cooperativa Albatros a.r.l., con sede in Caltanissetta con la quale è stato stipulato un contratto triennale per il periodo 10 settembre 2009-31 agosto 2012.

I lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza del CIE di Pian del Lago di Caltanissetta sono stati aggiudicati all'impresa GIUSYLENIA s.r.l. con sede ad Agrigento.

Per quanto riguarda, invece, l'affidamento della gestione del CIE e del CARA di Gradisca di Isonzo, il 23 dicembre del 2010 è stata avviata la procedura di gara per il triennio 2011/2014. Il 24 giugno 2011 la predetta gara veniva aggiudicata definitivamente al Raggruppamento Temporaneo d'impresa (Gepsa di Rueil Malmaison-Francia, Associazione Culturale Acuarinto, Cofely Italia di Roma e Synergia Cooperativa Sociale di Roma).

Il successivo 25 luglio 2011 veniva notificato alla Prefettura di Gorizia il ricorso presentato al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia dal gestore uscente, nonché secondo

classificato, Consorzio Connecting People di Trapani avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con richiesta di sospensiva.

Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con ordinanza del 30 agosto ha accolto la richiesta di sospensiva, rinviando il giudizio di merito all'udienza del 22 febbraio 2012.

Con sentenza depositata l'8 marzo il predetto organo di giustizia amministrativa ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per la gestione triennale del CIE e del CARA.

Al fine di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, a cui è stato interposto appello, anche in relazione al parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, la Prefettura di Gorizia ha prorogato il precedente contratto di gestione con il consorzio Connecting People, con successivi provvedimenti, dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012.

Il Consiglio di Stato Sez. III in sede giurisdizionale, con ordinanza del 15 giugno 2012 ha respinto l'istanza cautelare sul ricorso avverso la predetta sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa, prima ditta aggiudicataria dell'appalto.

Come ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, con parere del 20 giugno 2012, occorrerà ora procedere all'aggiudicazione in favore della seconda classificata (consorzio Connecting People). In attesa di tale aggiudicazione e della

stipula del relativo contratto, la gestione continua ad essere assicurata dal medesimo Consorzio.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori impiantistici edili di ripristino e completamento del CIE di Gradisca di Isonzo, si fa presente che la ditta aggiudicataria è l'impresa Easy Light Impianti s.r.l. con sede a San Michele al Tagliamento (Venezia).

Tenuto conto della necessità di effettuare gli interventi in tempi rapidi, al fine della messa in sicurezza del Centro, la Prefettura di Gorizia, sentito il Ministero dell'interno, per lo svolgimento della gara ha fatto ricorso alle procedure consentite dalle disposizioni di deroga contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2008 e successive modifiche.

La gara per la gestione del CIE di Milano identificata con Cig n. 029610CEF – cui fa riferimento l'On.le Fiano – è stata annullata con sentenza del TAR Lombardia n. 11/2010.

Il 6 aprile 2010 è stata bandita dalla locale Prefettura una nuova gara aggiudicata alla Croce Rossa Italiana, con la stipula di un contratto triennale per il periodo 1° novembre 2010-31 ottobre 2013.

Per la gestione del CIE di Bologna è stato stipulato il contratto per il periodo 30 luglio 2009-30 luglio 2012 con la Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Il 19 marzo scorso, la locale Prefettura ha bandito una nuova gara per la gestione triennale del centro e al momento sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il CIE di Bari è gestito dal Raggruppamento Temporaneo d'impresa (RTI OER – Ladisa srl – Medica Sud sri) con il quale è stato stipulato, a seguito di gara, un contratto triennale per il periodo 1° ottobre 2009-30 settembre 2012.

Per la gestione del CIE di Torino è stato stipulato, a seguito di gara, il contratto per il periodo 11 aprile 2011-10 aprile 2014 con la Croce Rossa Italiana.

Relativamente alla gestione del CIE di Modena, la procedura è stata conclusa con l'aggiudicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e con la stipula del contratto per il periodo 1° aprile 2009-31 marzo 2012. Attesa la scadenza del contratto, è stata bandita dalla prefettura la gara per il nuovo appalto. Il 1° luglio scorso la gestione del centro è stata affidata al consorzio « L'Oasi » di Siracusa.

Per la struttura di Santa Maria Capua Vetere, devo innanzitutto premettere che il Centro, attivato come struttura temporanea dal Commissario delegato, è divenuto CIE con OPCM del 21 aprile 2011, fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il Centro, gestito dalla Croce Rossa, individuata dal Commissario delegato per l'emergenza, è stato chiuso anticipatamente l'8 giugno 2011 a seguito di incendio.

I lavori di realizzazione degli impianti di protezione attiva presso il CIE di Ponte Galeria a Roma, sono stati aggiudicati alla ditta Fase s.r.l.

I lavori per la manutenzione straordinaria del settore donne e la realizzazione di opere esterne dello stesso CIE sono stati aggiudicati alla ditta ingegneria civile Europea s.r.l., con sede in Roma.

Le procedure di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza presso i centri governativi (CIE, CARA, CDA e CPSA) sono svolte dalle prefetture nel cui ambito territoriale sono operativi i centri, sulla base del capitolato unico d'appalto per il funzionamento e la gestione dei centri, approvato con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008.

In merito ai criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di accoglienza, si rappresenta che, a seguito dei tagli sul capitolo dedicato al finanziamento della gestione dei Centri, è utilizzato il criterio del prezzo più basso, ponendo come base d'asta il prezzo giornaliero per ospite di 30 euro più IVA.

A tal proposito, faccio presente che è stata avviata, in via sperimentale già dallo scorso anno un'attenta attività di *audit* sui servizi erogati al fine di verificarne la qualità.

Tale attività, nel corso del corrente anno, sarà potenziata e messa a regime.

Inoltre è stato recentemente istituito un gruppo di lavoro, da me presieduto, finalizzato all'analisi della situazione in cui

versano i centri governativi per immigrati irregolari e richiedenti asilo, nonché all'elaborazione di linee guida uniformi, che favoriscano una gestione sempre più efficace dei predetti centri.

ALLEGATO 13

**5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli On.li Livia Turco e Bressa hanno chiesto di far luce sulla vicenda dei cittadini tunisini sbarcati a Lampedusa dopo le rivolte popolari del febbraio 2011 e di cui non si hanno più notizie e, inoltre, di prendere in considerazione la possibilità di applicare nel loro confronti tutte le misure di protezione temporanea previste nel capo III del decreto legislativo 286 del 1998.

Com'è noto, a partire dal mese di gennaio 2011, in seguito agli eventi verificatisi nei Paesi del Nord Africa, l'Italia è stata interessata da una fortissima pressione migratoria, la cui prima ondata ha riguardato soprattutto cittadini provenienti dalla Tunisia.

L'impatto maggiore della primavera araba, almeno nella sua prima fase, è stato determinato dal notevole afflusso di cittadini tunisini, ai quali è stata immediatamente concessa la protezione umanitaria.

In quest'ambito si è posta anche la questione attinente ad un certo numero di persone di nazionalità tunisina di cui è stata denunciata la scomparsa e che sarebbero transitate in Italia dopo il loro allontanamento dal proprio Paese.

Si tratta di un caso di altissimo significato sul piano umano, che non ha visto certamente indifferenti le autorità italiane, le quali, anzi, hanno avuto immediati e intensi contatti con rappresentanti diplomatici della Tunisia per le iniziative destinate al rintraccio degli scomparsi.

Lo scorso 21 febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è tenuto un incontro con una delegazione dei familiari dei tunisini scomparsi, al quale era presente anche un responsabile dell'associazione « Giuseppe Verdi » di Parma.

Nella circostanza, è stato fatto presente ai membri della delegazione che le ricerche effettuate non possono essere efficaci, in quanto le liste prodotte risultavano incomplete dato che le generalità dei tunisini da ricercare spesso sono prive della data di nascita. Inoltre, i tunisini giunti illegalmente via mare sono privi di documenti identificativi e, presumibilmente, declinano generalità non veritiere, con le quali vengono censiti.

In questo ambito, è stato chiesto all'Ambasciata Tunisina d'Italia di trasmettere al Ministero dell'interno cartellini foto dattiloscopici delle persone da ricercare al fine di conferire certezza a tale attività. Alla stessa Ambasciata è stato, altresì, chiesto di inoltrare i suddetti cartellini foto dattiloscopici agli altri Paesi dell'Unione Europea, in quanto è verosimile che i tunisini dispersi non si trovino più sul territorio italiano.

Su 226 cartellini fotosegnalatici trasmessi, la Polizia di Stato ha appurato che solo per 14 cittadini tunisini è provato il loro arrivo in Italia. In particolare, 5 risultano effettivamente transitati nel nostro Paese dopo la crisi politica nordafricana.

Per gli altri 9, invece, gli approfondimenti hanno consentito di accertare che il loro passaggio in Italia risale ad epoca assai precedente alla presunta partenza dalla Tunisia.

I predetti riscontri sono stati comunicati nello scorso mese di aprile sia all'Ambasciata della Tunisia a Roma che al Ministero degli affari esteri.

Ciò non toglie che verrà data ogni collaborazione per il prosieguo delle ri-

cerche delle persone già segnalate e di quelle che potranno esserlo in seguito.

Nel corso del 2012 il flusso migratorio dalla Libia e dalla Tunisia si è ridotto notevolmente: 1.574 sono stati gli immigrati arrivati nel nostro Paese sino al giugno scorso.

Il livello di attenzione del Governo resta comunque sempre alto ed è costante l'impegno volto alla ricerca di strumenti efficaci di contrasto all'immigrazione illegale.

Attualmente è in corso di negoziato un accordo quadro con la Tunisia, incentrato su migrazione legale, contrasto all'immigrazione e sviluppo solidale.

Voglio ricordare che fin dalla prima fase dell'emergenza ci si è giustamente orientati verso forme integrate di intervento che hanno fatto perno sulla ricerca di intese con i livelli di governo regionale e locale per una equilibrata e condivisa ripartizione degli oneri connessi alle misure di accoglienza.

È stato questo il motivo per cui si è ripreso il dialogo interistituzionale, attraverso il lavoro di un Tavolo con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle

Regioni, delle Province e dei Comuni finalizzato all'elaborazione di un articolato Piano di azione.

Le problematiche emerse a seguito del confronto si sono concentrate su due distinte questioni.

La prima relativa alla necessità di assicurare, in un momento, peraltro, di severa difficoltà finanziaria per il Paese, adeguate risorse per il proseguimento della fase di accoglienza diffusa, nella scia degli impegni interistituzionali già assunti con l'Accordo dei 6 aprile 2011, grazie anche ai supporto di un possibile allargamento della rete SPRAR, di cui è ben noto alla Commissione il modello virtuoso di funzionamento.

Al riguardo, ricordo che è intervenuto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso, di revisione della spesa pubblica, che ha stanziato 500 milioni di euro per la copertura del fabbisogno finanziario legato all'emergenza umanitaria nord africana (articolo 23, comma 11).

In conclusione, ricordo che con Decreto del Presidente del Consiglio del 15 maggio scorso è stata prorogata di ulteriori sei mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 (*Esame e rinvio*) ..... 102

#### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 113

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 113

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 114

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) ..... 120

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

#### INTERROGAZIONI:

5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso ..... 119

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 123

5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano ..... 119

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 124

5-06736 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Gozzini di Firenze ..... 119

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 127

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.**

**Atto n. 488.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto in esame anche a nome della correlatrice, onorevole Siliquini.

Lo schema di regolamento di delegificazione in esame, che si compone di 14 articoli, dà attuazione ai principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, e successive modificazioni, in materia di professioni regolamen-

tate e si applica a tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie (e per molti aspetti la specificità della professione notarile).

Si ricorda che con l'entrata in vigore del regolamento – e comunque dal 13 agosto 2012 – saranno abrogate tutte le norme incompatibili con i principi contenuti nel decreto-legge. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, dovrà raccogliere in un testo unico le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate.

La Commissione giustizia deve esprimere il proprio parere entro il prossimo 27 luglio.

In linea generale si osserva che lo schema di regolamento non presenta un contenuto normativo particolarmente più ricco rispetto alla disposizione di autorizzazione di rango legislativo (articolo 3, comma 5, decreto-legge n. 138 del 2011). Anzi, in alcune parti si limita a riprodurre il contenuto.

L'articolo 1 definisce le professioni regolamentate.

In via preliminare si osserva che la definizione proposta dal Governo non è molto dissimile da quella già contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2007, sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il regolamento definisce la professione regolamentata come l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Il tratto saliente è dunque quello della necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività.

Si osserva inoltre che il regolamento prevede una riserva di attività esclusivamente prevista dalla legge; l'attività professionale, dunque, o è riservata dalla legge o non può essere riservata.

Peraltro occorre valutare se questo meccanismo consenta di ricomprendere

tra le professioni regolamentate anche elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni che possono non coincidere con gli Albi gestiti da Ordini.

L'articolo 2, che dà attuazione al principio contenuto nella lettera *a*) della norma di autorizzazione alla delegificazione, ribadisce che l'accesso alle professioni regolamentate è libero, fatto salvo l'esame di Stato, e che libero è l'esercizio della professione.

In particolare, il comma 1 vieta ogni limitazione all'iscrizione negli albi professionali, consentendo esclusivamente le limitazioni fondate: sul possesso di titoli richiesti espressamente dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale; sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili; su altri motivi imperativi di interesse generale (si osserva che nessun esempio è indicato nella relazione illustrativa di quali possano essere i motivi imperativi di interesse generale).

Il comma 2 disciplina l'esercizio della professione, che deve essere fondato su « autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico » (la disposizione riproduce quanto già affermato nella disposizione legislativa di autorizzazione alla delegificazione). Questi concetti sono ripresi anche dall'articolo 8 dello schema, che afferma l'incompatibilità con l'esercizio della professione con tutte le attività che possono pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.

All'interno degli albi è possibile formare sezioni speciali, riservate a coloro che abbiano ulteriori requisiti professionali e che possano dunque esercitare la professione in diversi ambiti, solo in presenza di una apposita disposizione di legge.

Si osserva che né nel testo né nella relazione si dà conto di quali siano le disposizioni di legge in questione. Tanto più ciò potrebbe determinare problemi applicativi nelle more dell'adozione del testo unico delle disposizioni legislative non abrogate che, come già rilevato, dovrà essere adottato entro la fine del 2012.

Sempre in relazione al concreto esercizio della professione, il comma 3 esclude il cosiddetto numero chiuso, consentendo limitazioni del numero di persone autorizzate ad esercitare una professione, in tutto il territorio nazionale ovvero in parte di esso, soltanto in presenza di ragioni di pubblico interesse.

Si osserva che la disposizione esclude che eventuali limitazioni all'esercizio della professione possano essere introdotte attraverso norme deontologiche, ma non indica – con una sola eccezione – i casi in cui ricorrano le ragioni di pubblico interesse né richiede espressamente che a ciò provveda la legge.

Tra le ragioni di pubblico interesse, che giustificano una limitazione all'esercizio delle professioni, il regolamento individua la tutela della salute, peraltro già richiamata anche dal decreto-legge.

Sul punto lo schema di regolamento non reca specificazioni ulteriori rispetto a quanto già affermato dalla disposizione legislativa.

Per quanto riguarda il personale sanitario, attualmente il legislatore limita, sulla base di esigenze del sistema sanitario nazionale, l'accesso ai corsi universitari di specializzazione, ma non il concreto esercizio della professione da parte di coloro che si siano già iscritti agli ordini. Si può allora ipotizzare che la deroga valga a confermare le limitazioni all'apertura di nuove farmacie, consentendola soltanto in presenza di particolari requisiti di popolazione.

Un'ulteriore deroga espressa al principio del libero esercizio della professione viene dettata per i notai; anche in questo caso le ragioni sono connesse all'interesse pubblico.

Appare utile verificare se sussistano ulteriori limitazioni previste attualmente dagli ordinamenti professionali, al fine di valutare se tali limitazioni siano comunque ascrivibili alla tutela di un interesse pubblico – e dunque sopravvivano alla delegificazione – ovvero se siano da ritenere in contrasto con il principio del

libero esercizio delle professioni – e dunque abrogate per effetto della delegificazione.

L'ultimo periodo del comma 3 consente limitazioni spaziali all'esercizio della professione alle dipendenze di enti o di altri professionisti, che siano funzionali « alle finalità degli enti e al rapporto contrattuale con i professionisti ».

Appare opportuno che venga specificata la portata applicativa della disposizione.

Infine, il comma 4 riprende quanto già disposto dalla disposizione legislativa di autorizzazione vietando, nell'accesso e nell'esercizio della professione, ogni discriminazione.

L'articolo 3 prescrive che ciascuna professione sia organizzata in albi a livello territoriale e nazionale.

Si osserva che il decreto-legge n. 138 del 2011 non contiene su questo aspetto uno specifico criterio per la delegificazione.

A livello territoriale, l'albo è pubblico e deve essere tenuto dal consiglio o dal collegio territoriale. Ciascun albo deve contenere l'anagrafe di tutti gli iscritti con l'annotazione degli eventuali provvedimenti disciplinari subiti.

L'albo unico nazionale è la somma degli albi territoriali ed è tenuto dal consiglio nazionale competente. Spetterà ai consigli territoriali aggiornare in tempo reale e per via telematica l'albo unico nazionale.

Diversamente dall'albo territoriale, per il nazionale non è prevista espressamente la pubblicità.

L'articolo 4 attua il principio contenuto nella lettera g) dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 138 del 2011, di autorizzazione alla delegificazione, in tema di pubblicità informativa.

Si osserva che la rubrica dell'articolo 4 fa riferimento anche al principio della libera concorrenza, che non trova nella disposizione uno svolgimento ulteriore rispetto alla pubblicità informativa.

Lo schema di regolamento riprende integralmente il contenuto della norma di autorizzazione, che già si caratterizzava



per l'innovativa previsione di un'informazione pubblicitaria sui compensi delle prestazioni.

Rispetto alla lettera *g*), l'articolo 4 del regolamento specifica alcune caratteristiche dell'informazione pubblicitaria che deve (comma 1): essere funzionale all'oggetto (la relazione illustrativa chiarisce che « le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all'oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale »); non violare l'obbligo del segreto professionale (conseguentemente, non sarà consentita, ad esempio, un'informazione pubblicitaria che riveli il nome dei clienti del professionista).

Il regolamento non chiarisce quale sia la sorte della pubblicità comparativa; è però la relazione illustrativa ad affermare che « nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti ».

Il comma 2 aggiunge che la violazione delle disposizioni sulla pubblicità costituisce illecito disciplinare. Conseguentemente, è da ritenere che compete all'organo disciplinare – come già affermato dal decreto-legge n. 223 del 2006 – il compito di verificare il rispetto dei requisiti imposti al messaggio pubblicitario.

Si osserva che nell'articolo 4 non è chiarito se risultino abrogate le disposizioni in materia di pubblicità contenute nel cosiddetto decreto-Bersani.

L'articolo 5, attuando la lettera *e*) dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 138, afferma l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione, specificando (comma 1): che la negoziazione di convenzioni collettive con le compagnie di assicurazione può essere effettuata dagli organismi rappresentativi della profes-

sione o dalle casse o enti di previdenza; che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente; che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell'assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell'assunzione dell'incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive; che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare (comma 2).

L'articolo 6 disciplina il tirocinio professionale, dando attuazione al principio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011. Occorre precisare che l'articolo 6 dello schema di regolamento interviene in questo ambito in via generale, mentre il successivo articolo 11 si occupa in particolare del tirocinio degli avvocati.

Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 è però intervenuto anche il decreto-legge liberalizzazioni che, all'articolo 9, commi 4 e 6, disciplina più ampiamente il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, eccetto quelle sanitarie.

Si osserva che il legislatore del decreto-legge n. 1 del 2012 non ha ritenuto di dover modificare il principio di autorizzazione alla delegificazione già espresso dal decreto-legge n. 138, cosa che ad esempio è stata fatta per i compensi professionali attraverso la soppressione del principio di cui alla lettera *d*). Si deve desumere che le modifiche alla disciplina del tirocinio introdotte dal decreto-legge n. 1 del 2012 non abbiano prodotto effetti abrogativi nei confronti della disposizione di delegificazione recata dalla lettera *c*).

Il decreto-legge n. 1 del 2012 stabilisce: che al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (comma 4); che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi; che per i primi 6 mesi il tirocinio può essere svolto in concomitanza con il corso di laurea. Dovranno intervenire convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini e il

Ministro dell'università; che, alla conclusione del corso di laurea, il tirocinio possa essere svolto anche presso pubbliche amministrazioni. Dovranno intervenire convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Fermi questi principi, affermati direttamente dal legislatore, il regolamento di delegificazione deve limitarsi a disciplinare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante in funzione della garanzia di adeguatezza del servizio professionale da prestare.

Lo schema di regolamento di delegificazione: definisce il tirocinio come « l'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione » (comma 1); prescrive ad ogni ordine professionale di tenere a livello territoriale un registro dei praticanti; l'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter svolgere il tirocinio. Il comma 2 afferma che l'iscrizione nel registro è possibile solo dopo aver conseguito « la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata ».

Appare utile coordinare la disposizione sull'iscrizione dei laureati nel registro: con quanto disposto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, che – in presenza di una convenzione quadro – consente lo svolgimento dei primi 6 mesi di tirocinio in concomitanza con il corso di laurea; con il successivo comma 4 del medesimo articolo 6 che tale possibilità riconosce.

Lo schema di regolamento, inoltre: stabilisce (comma 3) che il professionista affidatario debba avere almeno 5 anni di anzianità e non possa svolgere la funzione contemporaneamente per più di 3 praticanti (deroghe sono consentite solo previa verifica delle attività svolte dal professionista e delle caratteristiche del suo studio professionale); consente lo svolgimento dei primi 6 mesi di tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per

il conseguimento della laurea necessaria (comma 4), sulla base di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell'istruzione, università e ricerca e il ministro vigilante; in questo ambito, i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti, in conformità alla convenzione quadro.

Si osserva che la formulazione è in parte diversa da quella contenuta nel comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012. Solo lo schema di regolamento, infatti, specifica che i sei mesi di tirocinio possono essere svolti esclusivamente in concomitanza con l'ultimo anno di frequenza universitaria.

Peraltro, né il decreto-legge, né lo schema di regolamento chiariscono cosa accada se, avviato e magari anche concluso il semestre di tirocinio, il tirocinante abbia difficoltà a concludere nei tempi il percorso di studio universitario. Appare utile pertanto stabilire se i 6 mesi pre-laurea debbano essere seguiti – senza soluzione di continuità – dai successivi 12 mesi post-laurea, ovvero se operi esclusivamente la finestra di tolleranza di 6 mesi di interruzione del tirocinio, prevista dal comma 7 ovvero ancora se un'eventuale interruzione più lunga possa essere ritenuta giustificabile (sempre in base al « giustificato motivo » di cui al comma 7).

Lo schema di regolamento consente altresì che il tirocinio possa essere svolto per 6 mesi presso enti o professionisti di altri Paesi « con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione » (comma 4) (anche se non chiarisce se questo tirocinio debba essere autorizzato dal consiglio dell'ordine ovvero se debbano essere previste delle convenzioni tra i consigli nazionali e gli organismi rappresentativi delle professioni nei Paesi stranieri ovvero se debbano essere previste convenzioni con gli « enti » di tali Paesi); impone che alla pratica professionale in studio si accompagni, per almeno 6 mesi (e minimo 200 ore), la frequenza (obbligatoria e con profitto) di specifici corsi di formazione professionale (comma 9). Il contenuto formativo dei corsi e le moda-

lità di frequenza, compresa la previsione di verifiche intermedie e di profitto, dovranno essere disciplinate con regolamento del ministro vigilante la professione, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione (comma 10). Il medesimo ministro dovrà poi verificare l'idoneità dei corsi organizzati dagli ordini o dai collegi, dichiarando così la data a decorrere dalla quale questa disposizione possa dirsi applicabile (comma 11).

Si stabilisce inoltre l'incompatibilità assoluta del tirocinio con « qualunque rapporto di impiego pubblico » e l'incompatibilità relativa con il lavoro subordinato privato. In questo caso, infatti, il consiglio territoriale dell'ordine o del collegio dovranno verificare che l'attività lavorativa abbia modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio (comma 5); si afferma che il tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, fermo il diritto del tirocinante ad ottenere – dopo sei mesi dall'avvio del tirocinio – un rimborso spese forfetariamente concordato con l'affidatario (comma 6); si dispone che l'interruzione del tirocinio per oltre 6 mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto (comma 7); si impone ai tirocinanti gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche dei professionisti affidatari e li sottopone al medesimo potere disciplinare (comma 8); si affida (comma 12) al consiglio dell'ordine o collegio territoriale il compito di rilasciare il certificato di compiuto tirocinio che perde efficacia se – trascorsi 5 anni dal rilascio – non viene superato l'esame di stato (se previsto); si dispone in ordine all'entrata in vigore delle disposizioni sul tirocinio, prevedendo che le stesse si applichino ai tirocini iniziati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione (comma 13).

L'articolo 7 dello schema di regolamento dà attuazione al principio contenuto nella lettera *b*) del provvedimento di

autorizzazione alla delegificazione, in tema di formazione continua dei professionisti.

Lo schema di regolamento: conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare (comma 1); attribuisce al ministro vigilante sulla professione il compito, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di emanare un decreto per disciplinare modalità e condizioni dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi (comma 2); demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (comma 3); demanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari (comma 3); consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti (comma 4) (si osserva che lo schema di regolamento non indica alcun requisito per i soggetti con cui gli ordini possono cooperare nell'organizzazione della formazione); consente alle regioni di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale (comma 5); ribadisce (comma 6) quanto già affermato dalle disposizioni di autorizzazione, ovvero che resta ferma la disciplina vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

L'articolo 8 disciplina le incompatibilità affermando il principio per il quale lo svolgimento di una attività professionale regolamentata è incompatibile soltanto con le attività che pregiudicano autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, del professionista.

Si osserva che il decreto-legge n. 138 del 2011 non contiene su questo aspetto uno specifico criterio per la delegificazione; peraltro, tanto l'alinea del comma 5, quanto la lettera *a*) – relativa al libero accesso e libero esercizio della professione – possono essere richiamate a sostegno della legittimità di questo intervento.

La disposizione, peraltro, fa salve le norme che regolano sul punto la professione notarile nonché le eventuali incompatibilità previste dalla normativa sul pubblico impiego.

Si osserva che la disposizione sul tirocinio (articolo 6) afferma espressamente l'incompatibilità dello svolgimento del tirocinio con qualunque rapporto di impiego pubblico. Se quindi un impiego pubblico può rappresentare un ostacolo per l'accesso alla professione, lo stesso non vale per coloro che abbiano già acquisito il titolo per l'esercizio della professione e che ben potranno, se non è pregiudicata l'autonomia e l'indipendenza, svolgere una doppia attività. A fronte di una norma come quella recata dall'articolo 8 è da valutare – nel silenzio dello schema di regolamento – l'effetto abrogativo nei confronti della disciplina attualmente prevista, ad esempio, per gli avvocati.

L'articolo 9 dà attuazione al principio di delegificazione contenuto nella lettera *f*) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, in tema di procedimento disciplinare.

Come già sottolineato, la disposizione sul procedimento disciplinare non solo non si applica alle professioni sanitarie (come già previsto dal decreto-legge) né alla professione notarile (come previsto dal comma 18), ma non può applicarsi neanche alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione. In relazione a tali professioni, infatti, gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi « natura giurisdizionale » e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge.

Conseguentemente, l'articolo 9 si limita a istituire, per tutte le professioni diverse da quella sanitaria e dalla professione notarile, i consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o i collegi territoriali, garantendo che coloro che giudicano il professionista siano soggetti diversi da coloro che ne gestiscono l'iscrizione all'albo. Disciplina in modo analogo

le funzioni disciplinari svolte presso i consigli nazionali, ma esclusivamente per quegli organi nazionali che « decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari ».

Analiticamente, per quanto riguarda le funzioni disciplinari a livello territoriale, lo schema di regolamento stabilisce: l'istituzione presso ogni consiglio dell'ordine territoriale o collegio territoriale di consigli di disciplina territoriali, competenti per l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari (comma 1); che ogni consiglio di disciplina territoriale sia di regola composto da 3 consiglieri effettivi e 2 supplenti (presidenza al componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo). Nel caso in cui i consigli dell'ordine o collegio siano situati nei comuni sede di Corte d'appello, la composizione dei consigli di disciplina è di 9 consiglieri e 3 supplenti ovvero, nel caso in cui i componenti del consiglio di riferimento siano meno di 12, da 6 consiglieri e 3 supplenti (comma 2); la composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante designazione da parte del presidente del consiglio dell'ordine (o collegio territoriale) più prossimo (viciniore), che sceglierà tra i componenti di quest'ultimo organo. Per l'individuazione del consiglio viciniore occorre attendere un regolamento deliberato dal consiglio nazionale dell'ordine o collegio che terrà conto anche della distribuzione territoriale degli iscritti all'albo. Per i consigli dell'ordine situati in comuni sedi di Corte d'appello sono individuati, per la designazione dei membri dei consigli di disciplina, i consigli dell'ordine individuati ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. (competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati), e dunque, ad esempio, Perugia designerà i componenti del consiglio di disciplina di Roma, Firenze deciderà per Perugia etc. (comma 3); che i singoli ordinamenti professionali possano individuare ulteriori cause di incompatibilità con la carica di membro del consiglio di disciplina (comma 3); che i consigli di disciplina restino in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine territoriali (comma 6).

In ordine alla formulazione del testo, si osserva che la disposizione sulla presidenza del consiglio di disciplina di cui al comma 4 è già contemplata anche dall'ultimo periodo del comma 2.

Per quanto riguarda, invece, il livello nazionale, il comma 7 dispone che presso i consigli nazionali dell'ordine, che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali.

Lo schema di regolamento stabilisce che tali organi abbiano una composizione di 9 consiglieri e 3 supplenti (con la possibilità di formazione di collegi interni all'organo composti da 3 consiglieri) e siano presieduti dal più anziano per iscrizione all'albo. Anche in questo caso il principio cardine è quello dell'incompatibilità tra la carica di consigliere nazionale dell'ordine e la corrispondente carica di membro del consiglio nazionale di disciplina (comma 8).

L'individuazione dei componenti dei consigli nazionali di disciplina avviene attingendo dal novero dei primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell'ordine o collegio, in caso di parità di voti, da quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

La relazione illustrativa precisa che questo sistema consente di conservare la rappresentatività dei membri che compongono il consiglio di disciplina senza modificare — stanti i limiti della delegificazione che non consentirebbero di modificare il sistema elettorale dei consigli degli ordini — i meccanismi elettorali dei singoli ordini o collegi professionali.

Per l'attuazione di queste disposizioni lo schema assegna ai Consigli nazionali dell'ordine o collegio 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica per emanare propri regolamenti; nelle more di questa attuazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (comma 12).

Infine, spetta al ministro vigilante sulla singola professione regolamentata procedere, secondo i principi generali, al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti

atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente (comma 16).

Il comma 18 dell'articolo 9 esclude poi che la riforma introdotta dal regolamento di delegificazione trovi applicazione nei confronti della professione notarile.

In merito appare opportuno modificare conseguentemente la rubrica dell'articolo.

L'esclusione della professione notarile è così motivata dalla relazione illustrativa: « per la professione di notaio, va considerata la peculiarità del sistema disciplinare vigente, che garantisce di per sé la separazione con la funzione amministrativa (oltre che ampia terzietà), in cui consiste l'essenza della di riforma sul punto: come può riscontrarsi, infatti, tutta la disciplina degli articoli 148 e seguenti della legge notarile (16 febbraio 1913 n. 89), quale modificata dal decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 149, è conforme ai principi di delega ».

Lo schema di regolamento di delegificazione detta una disciplina specifica relativa agli avvocati, limitandosi peraltro a disciplinare due profili specifici della professione forense: il domicilio professionale e il tirocinio.

In merito si ricorda che è in corso di esame alla Camera dei deputati l'A.C. 3900-A, recante una riforma complessiva della professione forense. Il provvedimento, che peraltro dà attuazione ad alcuni principi affermati dal decreto-legge n. 138 del 2011 (si pensi alla formazione continua, alla libera determinazione tra le parti del compenso, all'assicurazione professionale), è stato già approvato dal Senato e poi modificato in sede referente dalla Commissione giustizia ed è ora all'esame dell'Assemblea.

L'articolo 10 disciplina il domicilio dell'avvocato.

Attualmente, in base all'articolo 10 della legge professionale (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), l'avvocato deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, a meno che il Presidente del Tribunale, sentito il parere del

Consiglio dell'ordine, non lo autorizzi a risiedere in un'altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un proprio ufficio, anche presso un altro avvocato.

Lo schema di regolamento stabilisce che l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale. Viene dunque esclusa l'esigenza di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale.

L'articolo 10 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 è incompatibile con il regolamento di delegificazione ed è dunque destinato all'abrogazione con effetto dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 11 detta disposizioni specifiche sul tirocinio degli aspiranti avvocati, che si affiancano a quanto già disposto dall'articolo 6. In particolare, il comma 1, richiama espressamente le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, che dunque devono essere applicati anche alla professione forense.

Si osserva che la clausola che fa salvo, « in particolare », quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, non chiarisce se debbano applicarsi agli avvocati anche le restanti parti dell'articolo 6.

Lo schema di regolamento prevede che il tirocinio può essere svolto presso (comma 1): un avvocato iscritto all'ordine (da almeno 5 anni, in base all'articolo 6); l'Avvocatura dello Stato; l'ufficio legale di un ente pubblico; l'ufficio legale di un ente privato (per gli enti privati occorre un'autorizzazione del ministro della giustizia) (la disposizione non puntualizza se il ministro debba autorizzare il singolo tirocinio ovvero debba autorizzare in generale l'ente privato); un ufficio giudiziario. Il comma 5 precisa che tale attività dovrà essere disciplinata con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare entro un anno. La disposizione anticipa peraltro i futuri compiti del tirocinante (« I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne

fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio ») e la valutazione che dovrà essere data dal magistrato (« il magistrato designato ... redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente »), precisando che questo tirocinio è interamente gratuito.

La disposizione sul tirocinio presso gli uffici giudiziari specifica che fino all'emanazione del decreto attuativo continua ad applicarsi l'attuale disciplina del praticantato.

Si ricorda che l'attuale disciplina del praticantato è data anche dalle disposizioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in parte riprodotto nello schema di regolamento.

Il tirocinio può inoltre essere in parte svolto attraverso la frequenza alla scuola di specializzazione delle professioni legali; il possesso del diploma di specializzazione viene infatti ritenuto equivalente a 12 mesi di tirocinio (comma 3). La frequenza a questa scuola sostituisce la frequenza ai corsi di formazione previsti in generale dall'articolo 6, comma 9. In assenza, anche per gli aspiranti avvocati dovranno essere disciplinati i corsi di formazione di durata semestrale.

Il regolamento intende comunque assicurare che dei 18 mesi di tirocinio almeno 6 siano svolti presso un avvocato, l'avvocatura o un ufficio legale (comma 2), escludendo l'ipotesi di cumulo, ad esempio, dei 12 mesi derivanti dal diploma con i 6 mesi svolti presso un ufficio giudiziario.

Pare pertanto che risulti escluso il tirocinio all'estero (previsto in via generale dall'articolo 6, comma 4, dello schema), sia perché il professionista estero non sarà iscritto all'ordine professionale italiano sia perché non pare possibile riferire anche a enti non italiani l'autorizzazione del ministro della giustizia.

Infine, quanto ai possibili trasferimenti del praticante avvocato, il comma 4 dispone che il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio, previa autorizza-

zione del consiglio dell'ordine che dovrà altresì attestare la durata del tirocinio già svolto. In queste ipotesi, il comma 6 individua la sede presso la quale l'aspirante avvocato può sostenere l'esame di stato nella sede di Corte d'appello nel cui distretto è stato svolto il più lungo periodo di tirocinio (in caso di equivalenza, prevale la prima sede di tirocinio).

Si osserva che: appare opportuno valutare la previsione della gratuità del tirocinio presso gli uffici giudiziari alla luce della disposizione del decreto-legge n. 1 del 2012, che richiede, dopo i primi 6 mesi, un rimborso spese; analogamente, occorre chiedersi se la corresponsione del rimborso spese sia possibile presso l'Avvocatura dello Stato o gli uffici legali degli enti pubblici; appare utile valutare il rimborso spese previsto dal legislatore alla luce della possibilità offerta dal regolamento di svolgere un tirocinio « frammentato », ovvero presso soggetti diversi. Occorre considerare, in particolare, se il tirocinante – nel caso in cui si sposti ogni 6 mesi in un ufficio diverso – possa reclamare, a partire dalla seconda sede, un rimborso spese.

L'articolo 12 detta una disposizione specifica sull'accesso alla professione notarile.

Il comma 1 dell'articolo 12 dello schema di regolamento non innova quanto già previsto dall'articolo 5 della legge professionale. La disposizione richiama infatti tutti i requisiti dell'articolo 5, conferma che possono divenire notai tanto i cittadini italiani quanto i cittadini UE e ribadisce che per questi ultimi il titolo di studio e la pratica possono essere sostituiti dal riconoscimento del titolo professionale estero, residuando comunque il necessario superamento dell'esame di stato.

Si osserva che il richiamo all'articolo 5 della legge professionale non consentirà l'effetto abrogativo della disposizione e si avrà la contestuale vigenza dell'articolo 5 della legge e dell'articolo 12, comma 1, del regolamento.

Il comma 2 dispone in ordine alla pratica professionale, per equiparare il possesso del diploma di specializzazione

conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali a 12 mesi di pratica notarile.

Il conseguimento del diploma assorbe la necessità di partecipazione per sei mesi ai corsi di formazione professionale previsti dall'articolo 6, comma 9.

L'articolo 13 reca la clausola di efficacia delle nuove disposizioni e quella di invarianza finanziaria e disciplina gli effetti abrogativi.

In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che le disposizioni del regolamento si applichino dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore.

Il secondo e terzo periodo recano la clausola di invarianza finanziaria e impongono ai soggetti pubblici interessati di operare nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Il comma 2 dell'articolo 13 dello schema di regolamento esplicita quindi che l'effetto abrogativo interessa disposizioni sia legislative sia regolamentari.

Si osserva in primo luogo che il regolamento non effettua una ricognizione delle disposizioni oggetto di abrogazione. Ciò potrà determinare dubbi applicativi nelle more dell'entrata in vigore del testo unico che dovrà raccogliere entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni non abrogate.

L'articolo 14 prevede l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'immediata entrata in vigore risulta funzionale al rispetto del termine del 13 agosto 2012, a decorrere dal quale si producono comunque gli effetti abrogativi nei confronti delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con

i principi sulle liberalizzazioni delle professioni (lettere da *a*) a *g*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).

Conclude formulando a titolo personale alcuni rilievi in merito allo schema di decreto in esame.

In primo luogo, ricorda che oramai da tempo la Commissione giustizia ha approvato il progetto di legge n. 3900, recante la riforma dell'ordinamento professionale forense, apportando peraltro una serie di modifiche al testo approvato dal Senato, ma che tuttavia, a causa dell'intasamento dei lavori dell'Assemblea, non si riesce ancora ad approvare in Aula al fine di trasmetterlo al Senato per una nuova lettura. Anche alla luce dell'attuazione in corso della delega relativa alla riforma degli ordinamenti professionali, ritiene opportuno che prima della pausa estiva dei lavori parlamentari si riesca ad approvare almeno alla Camera il predetto progetto di legge, senza escludere la possibilità di un rinvio in Commissione in vista del trasferimento dell'esame in sede legislativa.

In relazione allo schema in esame, rileva che a suo parere in alcuni punti il Governo non ha rispettato i principi di delega, mentre in altri ha adottato delle scelte che suscitano delle perplessità.

In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) annovera nella definizione di « professione regolamentata » anche le attività esercitate dagli iscritti in « in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici »; per cui attraverso tale disposizione, si incide sulla disciplina di attività diverse da quelle organizzate negli ordinamenti professionali esistenti, e si prefigura l'introduzione di nuove figure professionali al di fuori del modello ordinistico. A suo parere, quindi, si dovrebbero *sopprimere*, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) le parole « o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici » quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Osservato che l'articolo 5 dello Schema di regolamento in esame, relativo all'ob-

bligo di stipula di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, ritiene che a tale articolo si debbano *sopprimere*, le parole « o da associazioni professionali ».

Rileva che l'articolo 7, comma 2, affida la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione permanente ad Regolamento da adottarsi dal Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale, eccedendo l'ambito di autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare in delegificazione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b*) del decreto-legge n. 138 del 2001, convertito in legge dalla legge n. 148, considerato che tale disposizione affida la potestà regolamentare unicamente ai Consigli nazionali.

Si sofferma quindi sull'articolo 8 volto a disciplinare il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, limitando, in particolare, al primo comma l'incompatibilità esclusivamente alle attività suscettibili di pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico del professionista, facendo salvo il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di notaio e con il pubblico impiego. Sottolinea quindi come la disciplina delle incompatibilità all'esercizio della professione non rientri nell'oggetto dell'intervento regolamentare in delegificazione autorizzato dall'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, ritenendo che, in ogni caso, affidare la disciplina delle incompatibilità ad una formulazione di carattere generico e valida per tutte le professioni regolamentate esponga l'ambito materiale considerato al rischio di notevoli distorsioni interpretative e conseguenti gravi incertezze applicative, senza considerare adeguatamente le specificità legate alle singole professioni regolamentate.

Non condivide assolutamente l'articolo 11 laddove reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense introducendo la possibilità di svolgere il tirocinio presso gli uffici legali di



enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia, in quanto ritiene che il tirocinio in questione non si possa svolgere in luoghi diversi dagli studi professionali.

Auspica, infine, che i rilievi da lui appena formulati siano condivisi dalla correlatrice per poter essere inseriti poi inseriti nella proposta di parere che verrà formulata all'esito della discussione.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), *relatore*, dichiara in primo luogo di condividere le osservazioni critiche appena svolte dal correlatore in merito ad uno schema di decreto che si pone così spesso in contrasto con i principi di delega da rendere anche difficile l'approvazione di un parere favorevole sia pure correlato da una cospicua serie di condizioni. A questo proposito esprime tutto il suo stupore nel vedere presentare da parte del Governo un testo che non tiene conto dell'approfondito lavoro fatto dai tecnici del Ministero e dai rappresentanti degli ordini professionali riuniti in un tavolo tecnico. In particolare, non si è tenuto conto di rilievi meramente tecnici espressi dai rappresentanti delle professioni, approvando un testo che in molti punti appare essere viziato di eccesso di delega.

Proprio per le ragioni appena evidenziate, ritiene di estrema importanza procedere ad una serie di audizioni che consenta di sentire i rappresentanti delle aree sanitaria, tecnica, economica-sociale e giuridica del Cup, i rappresentanti del Pat nonché i rappresentanti dei sindacati, al fine di valutare in Commissione le osservazioni di natura tecnica già sottoposte al Ministro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che la questione dell'individuazione dei soggetti da audire sarà affrontata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per oggi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Decreto-legge 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 10 luglio 2012.

Cinzia CAPANO (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Contento, chiede al rappresentante del Governo se, come preannunciato, il Governo abbia presentato presso le Commissioni di merito un emendamento volto a sostituire l'articolo 54, e, in caso positivo, quale sia il contenuto.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara che l'emendamento in questione è in corso di presentazione. Quanto al contenuto, rileva che questo è volto a migliorare la disciplina del filtro in appello sotto due profili: il rafforzamento del contraddittorio e la fissazione di una griglia di valutazione da parte del giudice attraverso l'individuazione di motivi specifici di critica della sentenza di primo grado.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 giugno 2012.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, dichiara la propria intenzione di presentare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi formulati dall'onorevole Contento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 luglio 2012 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.**

**C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 luglio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rivolge a nome della Commissione un saluto di benvenuto al Sottosegretario Antonino Gullo.

Ricorda quindi che il relatore ed il Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative presentate, sulle quali avranno oggi inizio le votazioni

Fa altresì presente che viene oggi pubblicato l'emendamento 7.200 (*vedi allegato*), che per errore materiale non risulta pubblicato nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 giugno 2012. Dichiara peraltro tale emendamento inammissibile per estraneità di materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Duilio 1.1 e approva gli emendamenti Cilluffo 1.3 nonché gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore (*vedi allegato*).

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 2.1, sottolineandone la natura di emendamento di sistema, seguito da altre proposte emendative minori che ne riproducono parte del contenuto, talvolta con alcune modifiche. Rileva come la proposta preveda, tra l'altro, la possibilità, con delibera dell'assemblea approvata a maggioranza qualificata (anziché all'unanimità) di compiere atti di disposizione delle parti comuni, mutarne la destinazione d'uso e acquisire la proprietà di ulteriori beni comuni. Richiamandosi ai propri precedenti interventi in materia, rileva come il condominio non possa più essere considerato una mera sommatoria di diritti reali individuali, ma sia divenuto una realtà profondamente diversa che necessita di una disciplina evoluta e dinamica. Invita la Commissione a considerare, a titolo esemplificativo, quanto risulti inadeguata la disciplina vigente a regolare in modo efficace realtà condominiali composte da più di cinquemila unità abitative.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Duilio 2.1. Ritiene che l'esigenza di rendere il condominio più agevolmente gestibile debba tradursi in disposizioni che non creino una mutazione genetica dell'istituto, ponendo forti dubbi sotto il profilo del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e, segnatamente, della proprietà individuale. Evidenzia quindi come, a suo giudizio, la configurazione di un condominio titolare di autonomi diritti reali sulle parti comuni non sia compatibile con il nostro ordinamento giuridico.

Manlio CONTENUTO (Pdl) pur comprendendo l'esigenza di rendere più spedita la gestione del condominio, la cui attività talvolta è ostacolata dall'opposizione di un singolo condomino, ritiene tuttavia che si debba riaffermare con forza

il principio secondo il quale nessuno può essere espropriato del proprio diritto di proprietà. Ritene che l'emendamento in esame stravolga questo principio, senza peraltro tenere conto che una cosa è l'utilizzo, la miglioria, il rendimento delle cose comuni, altra cosa è l'alienazione e la concessione in godimento delle parti comuni. Osserva inoltre che l'affermazione generalizzata del principio maggioritario per le decisioni di maggiore importanza è idonea a generare molta più conflittualità di quanta non ne determini attualmente l'applicazione del principio dell'unanimità. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 2.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il Governo ha proposto di riformulare l'emendamento Cilluffo 2.3 nel senso di prevedere che le modificazioni delle destinazioni d'uso e gli atti dispositivi delle parti comuni siano approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio

Francesca CILLUFFO (PD) accetta la proposta di riformulazione (*vedi allegato*).

Osserva come il proprio emendamento 2.3 ponga problematiche tecnico-giuridiche analoghe a quelle dell'emendamento Duilio 2.1 e ritiene infondate le preoccupazioni manifestate dai colleghi Ferranti e Contento, sottolineando peraltro come si debba distinguere la proprietà dei beni comuni dalla proprietà individuale. Ricorda come nel nostro ordinamento vi siano vari esempi di discipline nelle quali, ad esempio in materia di consorzi, la proprietà comune è subordinata al principio maggioritario. Non ritiene quindi che sussista alcun pericolo di incostituzionalità sia con riferimento all'emendamento Duilio 2.1 sia con riferimento al proprio emendamento 2.3. Non comprende per quale motivo non si debba introdurre nell'ordinamento una disciplina che age-

voli le attività rivolte a rendere economicamente utile una proprietà comune del condominio che non lo è più, come, ad esempio, nel caso del locale portineria quando il portiere sia stato licenziato. In questo caso una maggioranza qualificata potrebbe deliberare la modifica della destinazione d'uso e il locale potrebbe essere alienato, nell'interesse di tutti i condomini e senza che vi sia danno per alcuno di essi.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la Costituzione non configuri una proprietà individuale «forte» e una proprietà comune «debole», ma tuteli la proprietà privata senza distinzioni, prevedendo che la legge possa prevedere dei limiti al solo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Sottolinea quindi come, con riferimento agli emendamenti in questione, manchi proprio il presupposto della funzione sociale, ovvero la giustificazione dei limiti che si vorrebbero imporre alla proprietà. Rileva come, andando oltre l'esempio del locale portineria, le norme che si vorrebbero introdurre nell'ordinamento consentirebbero di modificare a maggioranza la destinazione d'uso di grandi aree condominiali, come un parcheggio o un giardino, che potrebbero essere poi destinate, ad esempio, ad uso commerciale e, in ipotesi, alla costruzione di un centro commerciale. Il che potrebbe avvenire contro la volontà non solo del singolo proprietario, ma di una consistente minoranza di proprietari di unità immobiliari, che eventualmente hanno scelto di acquistare l'immobile proprio in considerazione del pregio attribuito dalla presenza di un parcheggio, o di un giardino, e dall'assenza di un centro commerciale. In sostanza, a suo giudizio, si vorrebbero imporre alla proprietà dei limiti che possono condurre a forme di espropriazione privata, non assistita di un interesse pubblico. Preannuncia quindi il proprio voto contrario.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide l'emendamento della collega Cilluffo sul quale preannuncia il voto favorevole, non ravvisando alcuna lesione del diritto di

proprietà del singolo. Ritiene, anzi, che l'innovazione proposta sia perfino troppo timida, dovendosi assolutamente trovare un rimedio per superare il veto di quei condomini che si oppongono a qualsiasi iniziativa, tenendo un comportamento che si avvicina molto agli atti di emulazione di cui all'articolo 833 del codice civile.

Lino DUILIO (PD) sottolinea come, prima ancora che da solide ragioni giuridiche, gli emendamenti in questione siano animati dal « buon senso », essendo del tutto evidente che la disciplina vigente non consente una gestione adeguata della realtà condominiale, così come si è evoluta e trasformata nel tempo. Invita quindi i colleghi ad abbandonare una visione dogmatica dell'assolutezza del diritto di proprietà. Illustra i propri emendamenti 2.4. e 2.5 sottolineando come questi rappresentino soluzioni ragionevoli per contemperare il diritto di proprietà e l'interesse comune. Preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Cilluffo 2.3, come riformulato.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere gli interventi dei colleghi Capano e Contento. Esprime forti perplessità sull'emendamento Cilluffo 2.3, anche nella nuova formulazione, che rappresenta un elemento di rottura del sistema. In particolare, ritiene che siano equiparate situazioni molto diverse perché un conto è modificare la destinazione d'uso o disporre l'alienazione a maggioranza quando è cessata l'utilità del bene comune; altra cosa, molto più delicata e problematica, è modificare la destinazione d'uso o disporre l'alienazione a maggioranza quando « è altrimenti realizzabile l'interesse comune »: espressione, questa, molto generica che attribuisce alla maggioranza assembleare il potere di intervenire sulle destinazioni d'uso in modi che possono riflettersi sostanzialmente sul valore e sul pregio delle singole unità immobiliari, determinando una sorta di esproprio privato non giustificato da alcun interesse pubblico. L'ultimo comma dell'emendamento, che prevede l'intervento del notaio, in

realtà non garantisce in alcun modo che non si verifichi la lesione del diritto del singolo proprietario. Ritiene pertanto che sia un errore di prospettiva voler considerare una proprietà comune distinta dalla proprietà individuale. Fa presente che sugli emendamenti in questione i commissari del Gruppo del PD voteranno secondo coscienza e preannuncia, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento in questione.

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Cilluffo 2.3, come riformulato, ritenendo che la sua formulazione ponga dei limiti e delle condizioni tali da scongiurare le paventate lesioni al diritto di proprietà dei singoli condomini.

Francesca CILLUFFO (PD) sottolinea come l'ultimo comma del proprio emendamento contenga una clausola di salvaguardia molto importante. In ogni caso il condomino dissenziente potrà sempre impugnare la delibera assembleare ex articolo 1137 del codice civile.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara di poter comprendere talune perplessità manifestate circa l'opportunità di deliberare l'alienazione di un bene comune a maggioranza, ma ritiene che non sussistano valide ragioni ostative per quanto concerne la modifica della destinazione d'uso decisa a maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cilluffo 2.3 (*Nuova formulazione*), Duilio 2.4 e 2.5.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 2.6 ed auspica che la celebrazione dell'assolutezza ed intangibilità del diritto di proprietà, nonché del principio unanimistico che ne consegue, non si pongano quale ostacolo anche all'acquisizione di nuovi beni da parte del condominio, posto che ciò avverrebbe evidentemente nell'interesse comune.

Mario CAVALLARO (PD) invita la Commissione a riflettere sul fatto che tutte le questioni sinora trattate possono essere risolte in base a norme già vigenti e comunque in base ai principi generali dell'ordinamento. Anche in caso di proprietà di un bene comune la Costituzione pone un limite, nel senso che anche l'ablazione di una quota di proprietà è tutelata dalla Costituzione: l'effetto ablatorio è ammesso solo se vi è la pubblica utilità. Resta peraltro impregiudicato il diritto del comproprietario di domandare lo scioglimento della comunione, seguendo la relativa procedura, dettagliatamente prevista dalla legge. Ricorrere alla deliberazione assembleare a maggioranza per ottenere questo effetto significa ricorrere ad uno strumento improprio, diverso da quello previsto dalla legge.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Cavallaro. Sul tema in discussione, nel pieno rispetto dei colleghi con diverse opinioni, ribadisce come la propria posizione contraria agli emendamenti in questione sia coerente con l'impostazione data sin dall'inizio all'esame del provvedimento, rispettosa di principi consolidati e della configurazione tradizionale dell'istituto del condominio, la cui disciplina deve essere certamente migliorata e modernizzata, ma sotto altri profili e con disposizioni che non rischino di mettere in discussione un modello che trova tutela nella Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 2.6.

Lino DUILIO (PD) illustra il proprio emendamento 2.7, volto a consentire al condominio l'erogazione di specifici servizi quale, ad esempio, la *baby-sitter* condominiale ed auspica che l'assolutezza del diritto di proprietà non ponga ostacoli almeno in questo settore delle attività condominiali. Rileva quindi come, mantenendo la disciplina vigente, non si adatti il diritto alla realtà, ma si costringa la realtà ad adattarsi al diritto.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) invita la Commissione a non temere le innovazioni, sottolineando come l'emendamento in questione possa essere utile anche per facilitare la creazione di asili nido condominiali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur condividendo la ratio dell'emendamento 2.7, osserva come già oggi la normativa vigente non precluda la possibilità di organizzare servizi specifici all'interno del condominio.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di condividere l'intervento del presidente Bongiorno.

Lino DUILIO (PD) rileva come anche per il sito internet del condominio non sarebbe necessaria una espressa previsione normativa, eppure è stato presentato un emendamento in tal senso, perché è evidente che la previsione di una norma espressa può incentivare e facilitare determinati comportamenti. Lo stesso ragionamento deve allora valere anche per i servizi condominiali, alcuni dei quali di grande utilità, che tuttavia non trovano ancora adeguata diffusione sul territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Duilio 2.7.

Enrico COSTA (PdL) fa proprio l'emendamento Cassinelli 2.8 e accetta la proposta di riformulazione del relatore che, sostanzialmente, assorbe il contenuto dell'emendamento Baccini 2.9.

La Commissione approva l'emendamento Cassinelli 2.8 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dall'onorevole Costa (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Cassinelli 2.8 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Baccini 2.9.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.3, volto a sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 1118 del codice civile, rilevando come il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, per come è formulata la disposizione, contrasta con le direttive europee sull'efficienza energetica e l'emissione di anidride carbonica.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.4, anch'esso soppressivo del quarto comma del nuovo articolo 1118 del codice civile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che l'onorevole Cassinelli ha presentato l'emendamento 3.5, volto a riformulare la norma in questione al fine di renderla compatibile con le citate direttive europee.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Paniz 3.1, Vitali 3.2, Bernardini 3.3 e Follegot 3.4.

Enrico COSTA (PdL) fa proprio l'emendamento Cassinelli 3.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cassinelli 3.5, fatto proprio dall'onorevole Costa, D'Ippolito Vitale 4.1, 4.2 del relatore, Cilluffo 4.3, 5.1. del relatore, D'Ippolito Vitale 5.2 (*vedi allegato*); respinge l'emendamento Bernardini 5.3; approva l'emendamento 6.1. del relatore (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdCpTP) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 6.2., del quale è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento D'Ippolito Vitale 6.2. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesca CILLUFFO (PD) non comprende per quale motivo gli emendamenti che prevedevano deliberazioni a maggioranza siano stati valutati con sfavore in quanto si è asserito che mortificassero la

proprietà, mentre sembra essere valutato con favore l'emendamento 6.3 che contiene, al secondo comma, una disposizione fortemente invasiva della proprietà individuale.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO invita alla riformulazione dell'emendamento 6.3, nel senso di sopprimere il secondo comma.

Lorenzo RIA (UdCpTP) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 6.3, del quale è cofirmatario (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene insoddisfacente l'emendamento 6.3, anche nella nuova formulazione, perché aumenta in modo ingiustificato gli adempimenti burocratici a carico del proprietario.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) si dichiara contrario all'emendamento in questione, anche nella nuova formulazione.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti perplessità sull'emendamento 6.3 (*nuova formulazione*).

Lorenzo RIA (UdCpTP) precisa che non si tratta di aumentare gli adempimenti burocratici ma di disciplinare i rapporti tra condomini in modo più trasparente.

Salvatore TORRISI (PdL) preso atto di quanto emerso dal dibattito, si rimette alla Commissione sull'emendamento D'Ippolito Vitale 6.3 (*nuova formulazione*).

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO si rimette anch'egli alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 6.3 (*nuova formulazione*), approva gli emendamenti Cilluffo 7.1 e 7.2 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento D'Ippolito Vitale 7.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.**

**C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rilevando che non risultano iscritti a parlare, avverte che nella prossima seduta si concluderà l'esame preliminare e sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge la grave sottovalutazione dei problemi di salute rappresentati dal detenuto, che hanno condotto, tra l'altro, al suo ricovero nel reparto penitenziario anziché in ospedale.

**5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, dalla quale emerge il grave ritardo nell'avvio di una indagine amministrativa. Più in generale, sul tema dei suicidi in carcere, ritiene che sia sostanzialmente superflua la parte della risposta che si riferisce alle circolari emanate per affrontare il problema, che appaiono inutili in considerazione degli ingenti tagli di risorse e del gravissimo sovraffollamento carcerario.

**5-06736 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Gozzini di Firenze.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, non essendo dato conto degli esiti dell'indagine amministrativa aperta. Sottolinea come il ruolo fondamentale dello psicologo nelle carceri sia sostanzialmente vanificato dai tagli delle risorse.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041,  
approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi,  
C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1117», dopo le parole: dell'edificio inserire le seguenti: anche se aventi diritto a godimento periodico e.*

**1. 3.** Cilluffo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso «ART. 1117», primo comma, n. 1), dopo le parole: muri maestri inserire le seguenti: i pilastri e le travi portanti.*

**1. 4.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso «ART. 1117», primo comma, n. 2), sostituire le parole: e gli stenditoi; con le seguenti: , gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;*

**1. 5.** Il relatore.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo il capoverso «ART. 1117-bis» inserire il seguente:*

ART. 1117-bis.1. — (Modificazioni delle destinazioni d'uso e atti dispositivi delle parti comuni). — La modificazione della

destinazione d'uso delle parti comuni nonché l'alienazione e la concessione dei diritti di godimento sulle stesse, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune, è approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.

La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della deliberazione, l'individuazione delle parti comuni oggetto della modificazione o dell'atto dispositivo e la descrizione specifica delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

La deliberazione, redatta con atto pubblico a pena di nullità, non deve determinare danno ai diritti dei singoli condomini in forza dei rispettivi titoli di proprietà e deve contenere la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui ai precedenti commi ».

**2. 3.** (Nuova formulazione) Cilluffo.

*Al comma 1, sostituire il capoverso «ART. 1117-ter» con il seguente:*

«ART. 1117-ter. — (Tutela delle destinazioni d'uso). — In caso di attività che



incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma ».

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, capoverso «ART. 1136», quarto comma, sostituire le parole: di cui agli articoli 1120 con le seguenti: di cui agli articoli 1117-ter, 1120.*

**2. 8.** *(Nuova formulazione).* Cassinelli.  
**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso «ART. 1118», sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Il condomino, ove venga oggettivamente constatato che il proprio immobile non gode della normale erogazione di calore, a causa di problemi tecnici dell'impianto condominiale, e questi, nell'arco di una intera stagione di riscaldamento, non sono risolti dal condominio, può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravii di spesa. In tali casi il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma ».

**3. 5.** Cassinelli.  
**(Approvato)**

ART. 4.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1118», primo comma, dopo la parola: sottratte*

*aggiungere le seguenti: con delibera unanime.*

**4. 1.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.  
**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso «ART. 1118», primo comma, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni degli articoli 1111 e seguenti.*

**4. 2.** Il Relatore.  
**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso «ART. 1118», sopprimere il secondo comma.*

**4. 3.** Cilluffo.  
**(Approvato)**

ART. 5.

*Sostituire l'alinea con il seguente:*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile, inserire i seguenti:.

**5. 1.** Il relatore.  
**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.*

**5. 2.** D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.  
**(Approvato)**

ART. 6.

*Al comma 1, capoverso «ART. 1122», primo comma, sostituire le parole: parti comuni di cui si sia riservata la proprietà con le seguenti: parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale.*

**6. 1.** Il Relatore.  
**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso « ART. 1122 », primo comma, sostituire le parole: ovvero pregiudizio con le seguenti: ovvero determinino significativo pregiudizio.

**6. 2.** (Nuova formulazione). D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso « ART. 1122 », sostituire il secondo comma con il seguente:

Per ogni intervento effettuato nelle unità immobiliari di uso esclusivo o sulle parti di interesse comune, un tecnico abilitato designato dal proprietario o dal condominio dovrà redigere una relazione esaustiva con dichiarazione comprovante la regolarità formale edilizio-urbanistica dell'intervento, nonché l'osservanza delle normative di sicurezza. La relazione sarà conservata negli atti dell'amministrazione del condominio e dovrà essere consultata ogni qualvolta altre opere siano intraprese nelle unità immobiliari o sulle parti comuni, al fine di verificare la compatibilità complessiva degli interventi sulle strutture del fabbricato.

**6. 3.** (Nuova formulazione). D'Ippolito Vitale, Rao, Ria.

#### ART. 7.

Al comma 1, capoverso « ART. 1122-bis », sostituire il comma 2 con il seguente:

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su

ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

**7. 1.** Cilluffo.

**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso « ART. 1122-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine del periodo;

b) sopprimere il comma 5.

**7. 2.** Cilluffo.

**(Approvato)**

Al comma 1, dopo il capoverso « ART. 1122-ter » inserire il seguente:

ART. 1122-quater. – (Allacciamento alla rete del gas). – I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al primo comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione di lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

L'applicazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.

**7. 200.** Santori.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, per riferire in merito all'avvenuto decesso nel penitenziario di Campobasso di Monaco Luigi sono stati richiesti elementi informativi al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Dalle notizie acquisite, risulta che in data 2 febbraio 2012 il predetto detenuto veniva visitato in istituto dal medico di guardia a causa di un forte dolore in sede lombare sinistra con nausea.

Alle ore 22.10 dello stesso giorno, stante la persistenza del dolore nonostante la somministrazione di apposita terapia, veniva fatta intervenire in istituto la Guardia Medica Esterna, che alla terapia già in atto affiancava ulteriori prescrizioni.

Alle ore 23.36, lo stesso dottore visitava nuovamente il detenuto e ne disponeva il ricovero in ospedale a causa del persistere dei dolori.

Alle ore 0.20 del 03.02.2012 il Monaco, tramite i mezzi dell'Amministrazione Penitenziaria, veniva accompagnato presso l'ospedale civile di Campobasso « Cardarelli » ove giungeva alle ore 0.34. Quivi i sanitari ne disponevano il ricovero presso il reparto carcerario e la presa in carico al reparto « urologia ».

Alle ore 01.40 del 3 febbraio 2012 il detenuto faceva ingresso presso il reparto carcerario, dove iniziava la degenza con piantonamento da parte del personale di Polizia Penitenziaria della C.C. di Campobasso.

Per il giorno 6 febbraio 2012 era stato programmato l'intervento chirurgico al quale il Monaco doveva essere sottoposto,

in quanto affetto da infezione delle vie urinarie per calcolosi umana sinistra.

Alle ore 12.00 del 6 febbraio 2012, durante il tragitto dal reparto carcerario dell'ospedale civile alla sala operatoria, il Monaco decedeva per arresto cardiocircolatorio.

Dalla cartella clinica risulta, quindi, che il predetto detenuto è stato ricoverato presso l'ospedale civile il 3 febbraio 2012 alle ore 0.20 ed è rimasto ricoverato fino al 6 febbraio 2012, data del suo decesso, senza mai fare rientro nell'istituto penitenziario.

Si fa, altresì, presente che il Monaco durante la detenzione presso l'istituto di Campobasso era allocato nella IV sezione di media sicurezza, quest'ultima aperta a seguito di ristrutturazione, nell'aprile del 2011.

Ciò posto, si rappresenta che la ristrutturazione non ha riguardato gli impianti di riscaldamento, in quanto in buone condizioni di funzionamento e quotidianamente monitorati dalla ditta manutentrice, con un totale di 14 ore di accensione, distribuite nell'arco della intera giornata.

Non sembra, quindi, che fra la morte del detenuto e le condizioni climatiche all'interno dell'istituto penitenziario di Campobasso possa rilevarsi un nesso causale, dovendosi tener conto, oltre che del numero di giorni di ricovero, anche delle ore di accensione nell'arco della giornata degli impianti di riscaldamento, che appaiono congrue per il mantenimento di una temperatura soddisfacente all'interno delle camere detentive.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica che il suicidio del detenuto Giuseppe Cobianchi è avvenuto lo scorso 13 febbraio, presso la Casa di Reclusione di Milano Opera.

Dalla documentazione acquisita dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risulta che il predetto detenuto ha posto in essere il gesto auto-soppressivo mediante impiccagione, utilizzando una cordicella rudimentale, che è stata annodata a forma di cappio all'inferriata della finestra della cella.

Il Cobianchi è stato tempestivamente soccorso sia dal personale di vigilanza, che da quello medico; quest'ultimo, dopo avere praticato gli interventi rianimatori di rito, ne ha potuto soltanto constatare il decesso.

La competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria ha già avviato un'indagine amministrativa, incaricando il Provveditore Regionale per la Lombardia di appurare le cause, le circostanze e le modalità di quanto accaduto. Il suddetto Provveditore è stato, altresì, invitato ad accertare presso l'Autorità Giudiziaria se siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autoptici sulla salma del Cobianchi e, in caso positivo, ad acquisirne gli esiti. D'altro canto, sul decesso del Cobianchi la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha aperto il procedimento n. 1295/12 (Mod. 45/D), che si è concluso in data 22 marzo 2012 con archiviazione diretta, non essendo stata ravvisata alcuna ipotesi di reato.

Dalla consulenza medico-legale è risultato, infatti, che la causa della morte del

detenuto è da individuarsi in « asfissia meccanica da impiccamento », in seguito al compimento di un gesto suicidario.

Si segnala, inoltre, che il Cobianchi aveva una posizione giuridica cosiddetta mista e cioè di recluso in via definitiva, con fine pena previsto al 30 dicembre 2036, in seguito alle condanne inflittele per i reati di omicidio, di occultamento di cadavere ed altro, nonché quella di condannato ricorrente, per il reato di omicidio ed altre ipotesi delittuose.

Per quanto riguarda, invece, il triste fenomeno dei suicidi, preme osservare come costante ed accorta sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione nel corso degli anni. Ripetuti e molteplici sono stati gli intervenuti con i quali sono stati forniti a Provveditori regionali e a Direzioni degli istituti i criteri ed i parametri da seguire per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire, il compimento di atti auto aggressivi. Ed infatti:

nel 2000 è stata emanata una lettera Circolare concernente le Linee guida operative ai fini di una riduzione dei suicidi nelle carceri;

nel 2007, sempre con lettera circolare, sono state fornite le linee di indirizzo per istituire o potenziare il « servizio di accoglienza » per le persone detenute provenienti dalla libertà;

nel 2008, con analogo provvedimento è stato esteso tale servizio a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-etero-lesivo o suicidario.

Inoltre, la necessità di intervenire con apposite linee guida – volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento « dell'accoglienza » e sulla necessità di agevolare per quanto possibile, i rapporti con i famigliari – è stata particolarmente sentita in questi ultimi anni proprio in considerazione della situazione di sovraffollamento, che affligge la quasi totalità degli Istituti penitenziari del Paese e che aggrava sicuramente le condizioni detentive, di per sé già di difficile sopportazione.

Nel gennaio del 2010, con lettera circolare, è stata, infatti, prevista la costituzione di una « unità di ascolto di polizia penitenziaria », da intendersi come possibile strumento per arginare l'emergenza suicidi nell'ambito della popolazione detenuta.

Inoltre, con lettera circolare del mese di aprile del 2010, sono stati delineati i nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto-aggressivi.

Nel mese di luglio 2011 è stata, poi, diramata una nota con la quale si è provveduto a sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali, affinché incentivino e sostengano le Direzioni nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva. A tale riguardo, è stata evidenziata l'importanza di una maggiore presenza del volontariato e dei contatti con la comunità esterna, segnalando che tali ingressi possono essere legittimamente contenuti o ridotti soltanto nei casi di particolare carenze di personale, oppure per evidenti ragioni di giustizia, pericolosità, sicurezza, ordine e disciplina o, ancora, in conseguenza dell'appartenenza a specifici regimi e circuiti detentivi.

Sempre nel novembre 2011 è stata diramata una circolare, avente ad oggetto « Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione » il cui obiettivo è quello di superare la dicotomia tra i concetti di sicurezza e trattamento, affrontando il momento dell'accoglienza del detenuto e sottolineando

l'importanza e la centralità del relativo servizio, attraverso la nuova modalità operativa dello « staff multidisciplinare ».

Peraltro, in considerazione dei diversi episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno, è stata avvertita la necessità di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata, così, ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi all'interno degli istituti penitenziari, prendendo in considerazione anche i dati biografici e penali del detenuto e le sue condizioni di detenzione, al fine di ottenere ogni utile informazione per una più incisiva azione di contrasto delle situazioni che determinano o contribuiscono a creare i presupposti di eventi auto lesivi.

Per ciò che concerne, invece, l'altrettanto allarmante problema dei suicidi del personale di polizia penitenziaria, sono state messe in atto diverse iniziative. In particolare, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari ha promosso ed organizzato degli incontri formativi rivolti a due figure chiave del sistema penitenziario rappresentate dal Dirigente direttore e dal Comandante di reparto dell'istituto penitenziario. Tali incontri, dedicati all'ascolto organizzativo, hanno mirato a creare un clima di sensibilizzazione ed attenzione sui problemi del benessere/malessere organizzativo, di modo che le figure chiave, destinatarie della formazione, fossero indotte e stimolate a reiterare, ciascuna nel proprio istituto, iniziative ed attenzioni riguardanti la promozione del benessere organizzativo.

Inoltre, nel Piano Annuale della Formazione per il 2011, è stato previsto un percorso formativo, dedicato esclusivamente al problema del benessere organizzativo. Con tale corso, denominato « Referente locale per il benessere », si è voluto perseguire l'obiettivo di dotare tutte le strutture penitenziarie di una figura che,

lavorando in stretta collaborazione con il Direttore dell'istituto, sia responsabile della gestione del Progetto Benessere nel suo complesso.

Per di più, lo scorso 2 dicembre è stato istituito un apposito gruppo di studio – composto anche da docenti universitari esperti in psichiatria – con l'incarico di studiare il fenomeno del suicidio tra il personale di polizia penitenziaria, sia dal punto di vista quantitativo (anche procedendo ad un esame comparato del fenomeno presso le altre Forze di polizia), sia dal punto di vista qualitativo, per l'individuazione delle possibili cause dell'atto suicidario, distinguendo quelle di carattere lavorativo da quelle strettamente personali. Al gruppo di studio è stato, altresì, attribuito l'incarico di individuare i possibili strumenti di sostegno psicologico per

il personale, di accertare i possibili indicatori di malessere, nonché di formulare proposte e linee di intervento, finalizzate a scongiurare gesti estremi, ma anche, preventivamente, a migliorare la qualità del contesto professionale.

Tutte le predette iniziative sono tese a porre al centro dell'attenzione del sistema penitenziario la complessa materia legata al perseguimento del benessere organizzativo, con la ragionevole prospettiva che, attivando azioni di portata generale, la problematica risulti costantemente in evidenza nella gestione delle strutture penitenziarie.

Si ritiene in tal modo di contribuire a realizzare le condizioni necessarie per consentire l'instaurarsi di un clima organizzativo idoneo e propiziatorio di benessere.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06736 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Gozzini di Firenze.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di notizie in merito al suicidio del detenuto Gabriele Bertolucci – avvenuto presso la C.C. di Firenze Sollicciano il 19 gennaio 2012 – si comunica che il gesto autosoppressivo è avvenuto mediante impiccagione con l'ausilio di un lenzuolo annodato a forma di cappio, che è stato fissato alle inferriate della finestra della cella detentiva.

Il Bertolucci era stato tratto in arresto il 30 settembre 2010 ed aveva come posizione giuridica quella di ricorrente, con un fine pena previsto per il 29 giugno 2014 in seguito alla condanna inflittagli per il reato di rapina.

Il giorno dell'avvenuto decesso, il suddetto detenuto è stato soccorso dal personale di custodia e dal personale medico, che dopo avergli praticato gli interventi rianimatori di rito, ne ha potuto soltanto constatare la morte, unitamente al personale del 118 sopraggiunto nel frattempo.

Sull'accaduto è stata disposta un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Toscana al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità del decesso. Il predetto Provveditore è stato, inoltre, invitato ad accertare presso l'Autorità Giudiziaria se siano stati disposti gli esami necroscopici e/o autopistici sulla salma del Bertolucci e, in caso positivo, ad acquisirne gli esiti.

Con riferimento, invece, alle ulteriori questioni sollevate e, specificamente con riguardo alla tematica dell'assistenza psicologica prestata in favore dei detenuti, si fa presente che le risorse disponibili sono adeguate alle reali esigenze operative del servizio, tenuto conto, peraltro, dello stato di sovraffollamento delle carceri.

Peraltro, per l'anno finanziario 2012, la quota-parte di stanziamento del capitolo di bilancio 1761, piano di gestione 8 (pari a complessivi euro 1.095.727), ha subito una riduzione di risorse, pari ad euro 345.000, rispetto allo stanziamento per l'anno 2011.

I fattori di criticità del servizio, dovuti alla costante riduzione negli anni delle risorse economiche, sono stati opportunamente evidenziati ai fini di una decisiva determinazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze.

Ad ogni buon conto, rispetto al problema dei suicidi si confida nell'apporto che sarà prestato dai nuovi 76 educatori di recente assunzione: un maggior numero di operatori consentirà, infatti, un'attività di osservazione a più ampio raggio, che avrà come obiettivo non soltanto la redazione degli atti in vista dell'ammissione alle misure alternative, ma anche la definizione, per ciascun detenuto, di un progetto di recupero personale, che renda costruttivo il tempo passato in carcere.

Quanto, infine, alle iniziative volte a potenziare il ricorso alle misure alternative per ridurre la situazione di affollamento delle carceri, particolare importanza assume la recente legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, che prevede, tra l'altro, la modifica dell'articolo 558, comma 2, c.p.p., in materia di sospensione dell'esecuzione e la modifica della legge n. 199 del 2010, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

Siffatti interventi normativi consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva, sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

Per completezza di informazione si fa presente che nel corso della presente legislatura è stato presentato un disegno di legge recante disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Si tratta dell'estensione al processo penale ordinario dell'istituto già previsto nel decreto del Presidente

della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) che introduce una forma di *probation*, da applicare durante la fase di cognizione, nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria. La misura è condizionata all'impegno dell'imputato ad adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, tramite risarcimento del danno, o attività riparatoria da eseguirsi tramite la prestazione di lavoro di pubblica utilità.



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	129
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento riferito al disegno di legge di conversione</i> ) ( <i>Emendamenti riferiti al decreto-legge</i> ) .....	135

##### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	138

##### INTERROGAZIONI:

5-07047 Tempestini: Sulle minacce a Padre Solalinde in relazione alla situazione dei diritti umani in Messico .....	133
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	139
5-07049 Touadi: Sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo .....	134
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	134
---	-----

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

#### La seduta comincia alle 9.

**DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati 12 emendamenti (*vedi allegato 1*). Comunica che la presidenza della Commissione, nel procedere al vaglio dell'ammissibilità, ha ritenuto estranei per materia gli emendamenti Evangelisti 1.1 e Picchi 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, in quanto volti a modificare la disciplina generale dei COMITES e del CGIE ovvero aspetti della stessa comunque non oggetto delle disposizioni del decreto-legge in esame.

Coglie l'occasione per rivolgere il saluto della Commissione al collega Leoluca Orlando, il quale ha rassegnato le dimissioni da deputato a seguito della sua elezione a sindaco di Palermo, esprimendogli un sincero ringraziamento per il costruttivo contributo ai lavori della Commissione stessa, a cui ha sempre partecipato con la sua apprezzata passione e competenza.

Manifesta altresì viva soddisfazione per l'intervenuta elezione intervenuta del collega Riccardo Migliori a presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, sottolineando che è la prima volta che un parlamentare italiano è chiamato a ricoprire tale importante incarico. Nel rivolgere a nome di tutta la Commissione gli auguri di buon lavoro al neopresidente, ritiene che la sua nomina offra alla Commissione stessa un'ulteriore opportunità di iniziativa politica nel contesto paneuropeo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, anche a nome del collega relatore Galli, prende atto dei profili di inammissibilità rilevati dalla presidenza della Commissione, peraltro in sintonia con quanto avvenuto al Senato, invitando i presentatori a ritirare i rimanenti emendamenti. Dichiarò di condividere talune motivate perplessità suscitate dall'ennesimo rinvio delle elezioni dei COMITES e del CGIE che certifica un fallimento complessivo, a fronte di un'evidente carenza normativa. Ribadisce peraltro il riconoscimento al miglioramento del testo intercorso in prima lettura, nei limiti del possibile, tale da scongiurare in ogni caso un ulteriore rinvio all'altro ramo del Parlamento, anche in ragione dell'intenso calendario dei lavori prima della pausa estiva.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, nell'esprimere parere conforme a quello reso dai relatori, invita a prendere in considerazione gli importanti risultati maturati da non mettere a rischio rispetto alle criticità riscontrate nel testo iniziale.

Fabio PORTA (PD) ringrazia i relatori ed il rappresentante del Governo per aver riconosciuto la problematicità del provve-

dimento che si inserisce in una vicenda lunga ed infelice, che sarebbe stata evitata se il rinnovo dei COMITES e del CGIE fosse avvenuto alla scadenza naturale. Sarebbe comunque stata utile preventivamente, a suo avviso, una maggiore interlocuzione del Governo con il Parlamento. A questo proposito, si associa alla sollecitazione espressa ieri dal vicepresidente Narducci per la ripresa dell'attività del Comitato permanente sugli italiani all'estero.

Sottolinea il risultato positivo dell'integrazione del voto informatico operata dal Senato, ribadendo come tale forma di voto non sia la più consona rispetto alla platea degli aventi diritto. Esprime poi vivo apprezzamento per il parziale recupero dei fondi appostati a favore delle politiche già gravemente sacrificate in materia sociale e culturale.

Illustra quindi l'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario, volto al recupero integrale dei risparmi di spesa derivanti dal posticipo delle elezioni, per scongiurare il pericolo che possano invece essere utilizzati per mantenere benefici ed indennità che dovrebbero concorrere ai sacrifici del Paese. Dichiarò comunque di accettare l'invito dei relatori al ritiro della proposta emendativa.

Fa infine riferimento all'emendamento Narducci 1.5, di cui è cofirmatario, per osservare come sia stato concepito per migliorare la comprensione del testo approvato dal Senato, ritenendo preferibile esplicitare l'opzione del voto per corrispondenza.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nell'accogliere a sua volta l'invito dei relatori al ritiro della proposta emendativa di cui è primo firmatario, auspica che il Governo possa fare chiarezza nella predisposizione del regolamento previsto dal decreto-legge, insistendo sulla necessità che vi sia da parte degli aventi diritto una manifestazione della volontà di esercitarlo.

Marco FEDI (PD) ribadisce la sua convinzione che il decreto-legge avrebbe dovuto limitarsi a prorogare le elezioni per

carezza di fondi senza intervenire sulle procedure di voto aprendo così le porte a tentativi ulteriori di riforma della disciplina vigente che giudica sbagliati, affermando che gli italiani all'estero meritano una maggiore e più specifica attenzione. Ritiene che il Governo debba prendere atto della buona volontà manifestata con il ritiro degli emendamenti Narducci 1.5 e Porta 1.11, interessandosi maggiormente degli italiani all'estero.

Fabio EVANGELISTI (IdV) dichiara di non accettare l'invito al ritiro degli emendamenti da lui presentati, ritenendo opportuno che almeno in Commissione si proceda al voto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evangelisti Dis. 1.1, 1.2 e 1.3.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Picchi 1.4 è da considerarsi decaduto per assenza del presentatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame degli emendamenti ed avverte che la Commissione sarà riconvocata non appena verranno i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL n. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, osservando che la recessione economica non accenna a diminuire d'intensità. Siamo oramai al quinto anno di contrazione dell'economia e non si vedono cenni, anche minimi, di una fine imminente. In Europa, anche la locomotiva tedesca incomincia ad accusare problemi, soprattutto per la contrazione dei consumi interni. In tanti si sono chiesti e si chiedono cosa occorra fare per mettere fine a questa catastrofica situazione economica che affligge l'Europa e gli Stati Uniti ma anche molti altri Paesi, tanto che, parafrasando il titolo di un libro di Krugman, verrebbe voglia di dire «Fuori da questa crisi, adesso!»

Sottolinea che il Governo, con questo decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, prova a porre rimedio riunendo un insieme d'interventi non solo finalizzati alla crescita dell'economia ma anche al potenziamento delle rete infrastrutturale e dei trasporti, al rilancio del settore edilizio ed alla ripresa dell'Agenda digitale attraverso l'istituzione di una nuova Agenzia per l'Italia digitale, nell'ottica di assicurare un sostegno al sistema produttivo del Paese e, in tal modo, garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Le misure contenute nel decreto-legge in esame si inquadrano largamente nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione, da ultimo definiti nel Patto per la crescita e l'occupazione approvato dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno scorsi.

In merito alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, vengono in rilievo, in primo luogo, le disposizioni di cui all'articolo 18, rubricato

« Amministrazione aperta », riguardanti la pubblicità via *internet* degli atti posti in essere da soggetti pubblici, diretti a concedere o attribuire vantaggi economici ad altri soggetti pubblici o privati.

Rileva che la *ratio* di tali misure è quella di accrescere la trasparenza della Pubblica Amministrazione e della rete diplomatico-consolare, adeguando l'azione dei pubblici poteri italiani a quella di molti Paesi – come quelli anglosassoni e scandinavi – nei quali la trasparenza della spesa pubblica è già realtà e permette ai cittadini, o alle loro associazioni, un controllo generale e continuo sulla gestione dei fondi pubblici.

Sul versante della razionalizzazione delle istituzioni a sostegno della presenza imprenditoriale italiana nel mondo, segnala poi le disposizioni introdotte dall'articolo 41 che apportano alcune innovazioni al nuovo impianto organizzativo dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero ed internazionalizzazione delle imprese, delineato dal decreto-legge n. 98 del 2011.

È prevista, in primo luogo, la partecipazione alla « cabina di regia », organo di direzione dell'Agenzia, del Ministro con delega al turismo in qualità di co-presidente, che affiancherà i titolari degli affari esteri e dello sviluppo economico. Muta anche la composizione dell'organo, che sarà formato, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, tra le associazioni di categoria, dall'Alleanza delle cooperative italiane. Infatti, oltre per la produzione industriale ed artigianale, il nostro Paese si caratterizza fortemente per la produzione agricola di qualità, anche con specificità definite a livello locale con un'offerta di prodotti tipici che richiede una maggiore valorizzazione sul mercato mondiale anche attraverso la rete della ristorazione italiana di qualità nel mondo.

Viene altresì fissata la dotazione organica del personale entro il limite di 450 e non più di 300 unità, considerando tale nuova indicazione anche ai fini dell'indi-

viduazione del personale da trasferire alla nuova ICE-Agenzia, e si prevede che, in seguito al trasferimento di personale all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico, venga rideterminata la dotazione organica del Ministero in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo determinato trasferito.

Il medesimo articolo, al comma 3, reca alcune misure volte a razionalizzare la struttura organizzativa dell'ENIT. Si prevede, infatti, che tale ente operi all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità che saranno stabilite in una apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'amministrazione vigilante sull'ENIT.

Il limite di personale operante all'estero viene individuato in 50 unità e potrà essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali dei Capi missione.

Rileva che, come riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l'ENIT dispone attualmente di 25 strutture all'estero, per cui il progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri comporterà un risparmio di spesa. Con la fissazione del limite di 50 unità, essa comporterà l'assegnazione di due unità di personale per ciascuna delle 25 sedi.

La collaborazione con l'ENIT è poi rafforzata con l'introduzione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri nel Consiglio di amministrazione dell'ente.

Sul versante della tutela del *made in Italy* l'articolo 42 riordina, semplificandola, la procedura per l'erogazione di agevolazioni finanziarie per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e rivede l'ordinamento e l'attività dei consorzi per l'export. L'articolo 43 individua nelle Camere di commercio le autorità amministrative competenti all'esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in materia di *made in Italy* previste dalla legge n. 350 del 2003.

Sempre in un'ottica di promozione del Sistema Italia, l'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di una Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore. La Fondazione, che si pone come nodo di raccordo e ponte tra istituti superiori di eccellenza per il turismo ed il mondo imprenditoriale, vuole ovviare alla perdurante carenza nel nostro Paese di un centro internazionale di alta formazione nel settore turistico che concorre a coartare le potenzialità di sviluppo, come recentemente sottolineato da una ricerca dell'OCSE dedicata all'offerta turistica in Italia: permane ancora oggi infatti un preoccupante « scollamento » tra percorsi formativi e mercato del lavoro ed una minore competitività dell'Italia nel settore del turismo, se posto a raffronto con quello di altri Paesi.

Conclusivamente, esprime una valutazione positiva sul pacchetto di misure introdotte dal decreto-legge, riservandosi di prospettare alla Commissione un parere sulla base degli orientamenti che potranno emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, segnalando l'opportunità di cogliere l'occasione per intervenire anche sull'incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici, nonché sul migliore impiego del personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante, onorevole Renato Farina, e il Governo, lo svolgimento delle interrogazioni nn. 5-06861 e 5-06935 è rinviato ad altra data.

#### **5-07047 Tempestini: Sulle minacce a Padre Solalinde in relazione alla situazione dei diritti umani in Messico.**

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), segnalando che, nei limiti della competenza delle autorità italiane nei confronti dei cittadini messicani, il Governo italiano è impegnato a tutelare il rispetto dei diritti fondamentali di Padre Solalinde in considerazione dei suoi meriti in campo umanitario e dei riconoscimenti da lui avuti in ambito internazionale. Rileva l'opportunità che la questione sia stata portata all'attenzione dell'agenda del G20 in linea con quanto da ultimo dichiarato dal Ministro degli affari esteri in occasione della sua partecipazione al vertice svoltosi in Messico.

Francesco TEMPESTINI (PD) si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario rilevando la necessità di non tacere il complesso profilo delle connessioni tra le attività dei trafficanti di stupefacenti messicani e il crimine organizzato in Italia. Si tratta di un tema assai serio, che le stesse organizzazioni internazionali competenti hanno documentato. Poiché Padre Solalinde è dunque divenuto figura scomoda non solo entro i confini del suo Paese, è opportuno mantenere viva l'attenzione sulla sua vicenda.

**5-07049 Touadi: Sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo.**

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), ringraziando l'onorevole Touadi per la presentazione di un'interrogazione che permette di dedicare attenzione ad un'area di crisi alquanto negletta nei media nazionali e internazionali. Ritiene che sia importante promuovere il dialogo a livello regionale tra i Paesi confinanti, come correttamente prospettato nell'interrogazione, e di portare la questione all'attenzione dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, anche in considerazione del rinnovo della partecipazione italiana alla missione internazionale in Congo.

Jean Leonard TOUADI (PD) esprime soddisfazione per la risposta illustrata dal rappresentante del Governo alla luce della discontinua attenzione da parte della comunità internazionale su un conflitto che è da considerare decisivo per la stabilità della regione in ragione della dimensione del Paese, delle sue ricchezze naturali e della sua posizione nel cuore del continente africano. Richiama la centralità della protezione dei civili, considerate le efferatezze commesse nei confronti dei bambini, costretti a imbracciare le armi, delle donne stuprate e delle devastazioni ambientali che sono state compiute ai danni del prezioso patrimonio per il pianeta che è la foresta congolese. A suo avviso, una possibile soluzione alla crisi potrebbe venire da una conferenza regionale indetta dalla comunità internazionale, considerato i risultati positivi ottenuti con questo tipo di strumento, ad esempio nel caso della Conferenza internazionale di pace e sicurezza sulla regione dei Grandi laghi, svolta a Dar Es Salaam nel 2004. Auspica pertanto un impegno del Governo italiano in tal senso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Cultura e che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea. Dà quindi conto del parere formulato dal Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Mario Barbi e Daniele Galli, a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la presidenza della Commissione si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67/2012, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (C. 5287 Governo).**

**EMENDAMENTO RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**Dis. 1.1.** Evangelisti.

**EMENDAMENTI RIFERITI AL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.

*Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: e del Consiglio generale.*

**1. 1.** Evangelisti.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi, con le seguenti: entro due mesi.*

*Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: e del Consiglio generale.*

**1. 2.** Evangelisti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).*

*Conseguentemente, nel titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: e del Consiglio generale.*

**1. 3.** Evangelisti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro la fine dell'anno 2014 con le seguenti: contemporaneamente alle elezioni politiche, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3.*

*Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: per l'anno 2013.*

**1. 4.** Picchi.

*Al comma 1, sostituire dalle parole: sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede*

dell'ufficio consolare e fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stabilite le modalità di votazione per corrispondenza mediante richiesta da avanzare al consolato di riferimento e la preiscrizione in un apposito registro dei richiedenti l'esercizio del voto con tale modalità. All'atto della preiscrizione, l'interessato può dichiarare la sua volontà di votare mediante tecnologia elettronica appositamente certificata, nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto.

**1. 5.** Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis* All'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il CGIE è composto da sessantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero. »;

b) il comma 5 è abrogato.

**1. 6.** Picchi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « cento » e « duecento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « duecento » e « quattrocento »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*3-bis* In deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richie-

sta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati.

**1. 7.** Picchi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « In ogni circoscrizione consolare » sono inserite le seguenti: « , intesa come area geografica di cui è competente una cancelleria consolare, un consolato, un vice consolato o un'agenzia consolare »;

b) le parole: « tremila cittadini » sono sostituite dalle parole « diecimila cittadini ».

*Conseguentemente il comma 3 è abrogato.*

**1. 8.** Picchi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* 1. L'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Ripartizione dei seggi*). 1. Alla lista che ha riportato il maggiore



numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, qualora abbia raggiunto una percentuale inferiore, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tale fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista che ha riportato più voti ».

**1. 9.** Picchi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* L'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

**1. 10.** Picchi.

**(Inammissibile)**

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

*3-bis.* I risparmi di spesa, pari a 6.700.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, sono destinati:

*a)* per un ammontare pari a 3.800.000 di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiane all'estero;

*b)* per un ammontare pari a 3.139.000 euro per l'anno 2012 al finanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

*c)* per un ammontare pari a 561.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES e del CGIE.

**1. 11.** Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

## ALLEGATO 2

**D.L. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese  
(C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 5312 di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

rilevato che le disposizioni in materia di « amministrazione aperta » potranno contribuire ad accrescere la trasparenza anche delle rete diplomatica e consolare, con particolare riferimento ai servizi per le comunità italiane all'estero;

ribadita la priorità di rafforzare la promozione all'estero dell'imprenditoria italiana attraverso la razionalizzazione delle istituzioni che la sostengono, destinando il relativo personale prevalentemente alle attività all'estero e limitando al minimo indispensabile le dotazioni organiche aventi sede interna;

valutato positivamente, alla luce del progressivo assorbimento delle sedi estere dell'ENIT in quelle del Ministero degli affari esteri, l'inserimento nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente di un rappresentante del Ministero stesso;

segnalata l'importanza di sostenere la rete della ristorazione italiana di qualità

all'estero tra gli obiettivi prioritari della nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

osservato che le risorse rivenienti dalle percezioni consolari potrebbero essere utilmente impiegate per incentivare i flussi imprenditoriali e turistici e sviluppare le relazioni economiche internazionali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di sostegno alla rete della ristorazione italiana di qualità all'estero, nell'ambito del rafforzamento del sistema agro-alimentare;

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di destinare almeno in parte gli introiti rivenienti dalle percezioni consolari al potenziamento degli uffici della rete estera, con particolare riferimento alle strutture impegnate nella promozione economica, imprenditoriale e turistica.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07047 Tempestini: Sulle minacce a Padre Solalinde in relazione alla situazione dei diritti umani in Messico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, Padre Alejandro Solalinde – sentito in Parlamento il 5 giugno scorso nel corso di un incontro informale presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato – è coordinatore di un Centro pastorale cattolico di cura per i migranti nel sud ovest del Messico e direttore di un rifugio per migranti nella municipalità di Ixtepec, ente che fornisce assistenza umanitaria, ma anche legale, alle popolazioni migranti che transitano in Messico. Si tratta di persone che normalmente vivono sotto scacco dei cartelli dei narcos presenti nella regione e che, oltre ai traffici di esseri umani, gestiscono anche (fra gli altri) il commercio illegale di armi e di sostanze stupefacenti.

Padre Solalinde è da anni impegnato nell'avversare l'attività dei cartelli dei narcos e le eventuali connivenze con questi ultimi, denunciando i responsabili delle attività illegali alle Autorità messicane competenti e ricevendo, per questo, innumerevoli minacce.

Per questa ragione e per i perduranti rischi alla sua incolumità, la Commissione interamericana dei diritti umani si è pronunciata nel 2010 nei confronti delle Autorità messicane, affinché prendessero tutte le misure necessarie per proteggere Padre Solalinde e gli altri operatori del rifugio, a causa di precedenti atti d'intimidazione di cui sono stati oggetto in seguito alla loro azione in difesa dei diritti dei migranti.

Pertanto Padre Solalinde vive attualmente sotto scorta, garantitagli sia durante

la sua permanenza a Ciudad Ixtepec sia per qualsiasi spostamento all'interno del territorio messicano.

Il Governo italiano sostiene con determinazione la tutela dei difensori dei diritti umani, la cui protezione può annoverare fra i suoi principali strumenti di riferimento internazionali la « Dichiarazione sul diritto e la responsabilità di singoli, gruppi e organi della società per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti », adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 53/144 del 9 dicembre 1998. L'azione del Governo in materia si è quindi esplicata anche in sede UE dove abbiamo convintamente partecipato alla definizione e all'adozione delle « Linee Guida dell'UE sui difensori dei diritti umani », e dove contribuiamo al loro aggiornamento ed attuazione.

Ed è su tale base che la Delegazione dell'Unione Europea e le Ambasciate degli Stati Membri accreditati in Messico, tra cui la nostra, hanno concordato un Piano Locale per la protezione dei Difensori dei Diritti Umani. Sono dunque stati creati quattro gruppi di lavoro, divisi per aree geografiche, che si riuniscono periodicamente per seguire direttamente i casi individuali portati all'attenzione dell'Unione Europea – anche dalla stessa società civile – e definire eventuali linee d'azione.

La nostra Ambasciata a Città del Messico è pertanto attiva nella protezione di Padre Solalinde in un quadro di coordinamento europeo, in stretta collaborazione con le Ambasciate dei Paesi Membri

ed in particolare con le Rappresentanze di Francia, Bulgaria, Cipro, Finlandia e Olanda.

L'attività di protezione a difesa di Padre Solalinde si è esplicitata su vari livelli. Il caso è stato portato all'attenzione delle Autorità locali e federali nel corso di ogni incontro avvenuto, ed è stato anche sollevato in occasione del Dialogo di Alto Livello tra Unione Europea e Messico, avvenuto lo scorso anno a livello di Sottosegretari. Non sono mancate, inoltre, continue visite in loco, durante le quali è stato possibile incontrare Padre Solalinde nonché le Autorità locali per sensibilizzarle in merito al citato caso.

Per quanto concerne, infine, i timori sollevati dall'Onorevole interrogante circa le minacce subite da Padre Solalinde, la Delegazione Europea, accompagnata da alcune Ambasciate del Gruppo di Lavoro geograficamente competente, ha sollevato nel mese di maggio la questione di fronte alla Segreteria de Gobernacion (SEGOB), organo federale incaricato di monitorare la tutela dei diritti umani in Messico. Nel

corso del colloquio è stata assicurata la protezione necessaria da parte della Polizia Federale, nel caso Padre Solalinde decidesse di rientrare in Messico.

A ciò si aggiunga che nell'ambito del processo preparatorio del Vertice G20 di Los Cabos, il Governo italiano ha in più occasioni ribadito la grande importanza che esso attribuisce al tema della tutela e della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. In particolare, in occasione della riunione informale dei Ministri degli Esteri del G20 (svoltasi a Los Cabos il 19 e 20 febbraio 2012), alla quale ha partecipato il Sottosegretario Dassù in rappresentanza del Ministro Terzi, è stata ribadita la priorità attribuita da parte nostra alla promozione della democrazia, dei diritti umani e del buon governo. Si tratta di obiettivo che riteniamo debba sottendere al dibattito sui vari temi in agenda del G20: dalle questioni economico-finanziarie, alla lotta al cambiamento climatico, dalla creazione di nuovi posti di lavoro alla lotta alla corruzione.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07049 Touadi: Sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto la Repubblica Democratica del Congo (RDC) si trova ancora in una situazione post-bellica, di lenta ripresa della normalità dopo un lungo periodo di guerra e di instabilità. La situazione di sicurezza è migliorata negli ultimi anni, ma restano ancora numerosi focolai di tensione, con gruppi armati che continuano a causare danni e vittime, soprattutto nell'est del Paese (Provincia Orientale, Nord Kivu e Sud Kivu), ma anche nella Provincia dell'Equatore e del Maniema.

La situazione nell'est del Paese si è andata complicando nel maggio del 2012, a seguito delle defezioni dalle Forze Armate congolese (FARDC) di ex elementi del *Congrès national pour la défense du peuple* (CNDP), guidati da Bosco Ntaganda, ricercato dalla Corte Penale Internazionale, e Sultani Makenga, leader del nuovo gruppo ribelle M23. Tali defezioni sono dovute alla incompleta applicazione del processo di integrazione previsto dagli accordi del 2009 tra il Governo e i gruppi armati. Ha inciso sulle agitazioni anche la condanna, da parte della Corte Penale Internazionale, di Thomas Lubanga, di cui Ntaganda era uno dei più stretti collaboratori. Le Forze armate congolese hanno cercato di contrastare l'attività di tali gruppi, riuscendo anche a evitare ulteriori ammutinamenti tra ex elementi del CNDP.

I caschi blu della missione ONU « MONUSCO », operante nel territorio congolese in base alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1925 del 2010, hanno collaborato con le Forze congolese per limitare al massimo le conseguenze sulla popolazione civile, per contenere la

zona degli scontri, ora limitata a un'area di meno di 100 chilometri quadrati nei pressi della città di Bunagana, vicino ai confini con Ruanda e Uganda.

Nonostante questo, la situazione resta preoccupante, soprattutto per le nefaste conseguenze sulla popolazione civile degli scontri recentemente ripresi e che sono costati la morte anche di un *peacekeeper* delle NU lo scorso 5 luglio a seguito di un attacco contro la MONUSCO da parte dei ribelli del gruppo M23.

Come noto all'onorevole interrogante, la problematica del conflitto nell'est della RDC ha origini complesse, anche di carattere regionale, e necessita pertanto di risposte elaborate. In un contesto di deboli istituzioni statali e mancanza di sicurezza, i proventi derivanti dallo sfruttamento e dal traffico illecito delle risorse naturali costituiscono la fonte principale di sostentamento degli attori coinvolti nel conflitto e dei *network* criminali implicati in attività di commercio di carattere transfrontaliero ed internazionali. La risposta dunque necessita di un carattere multi dimensionale.

Sul piano strettamente politico, l'Italia sostiene naturalmente gli sforzi degli attori della Comunità Internazionale tradizionalmente più presenti nell'area dei Grandi laghi (Nazioni Unite, l'Unione Europea e l'Unione Africana) per costruire un percorso verso una definitiva pacificazione della Regione. In particolare l'Italia ritiene che la ricerca di soddisfacenti soluzioni negoziali sarà fruttuosa soprattutto se ricondotta nell'alveo dell'azione dell'Unione Africana, interlocutore regionale primario nella questione, poiché esprime le volontà dei *partner* africani, portatori di interessi

specifici di carattere politico, sociale, religioso ed economico nell'area dei Grandi Laghi.

Ed è quindi con l'intenzione di sostenere l'azione regionale che l'Italia fa parte del gruppo di amici e inviati speciali in seno alla Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi, di cui la presidenza in esercizio ugandese intenderebbe convocare una riunione a livello ministeriale, ai margini dell'imminente vertice dell'Unione Africana previsto ad Addis Abeba dal 12 al 16 luglio.

Sarà importante che in quest'occasione venga perseguita una normalizzazione nei rapporti tra RDC e Ruanda dopo i recenti attriti causati dal presunto coinvolgimento di Kigali nelle attività dei ribelli nei territori orientali della Repubblica Democratica del Congo. Il dialogo tra i due Paesi in conflitto, potrà essere costruito solo a partire dall'adozione di misure concrete, legate anche al monitoraggio degli effettivi risultati delle azioni intraprese, in modo continuo, contro le Forze democratiche di Liberazione del Ruanda (FDLR).

La continuazione del dialogo tra Kigali e Kinshasa, così come di qualsiasi altro partner regionale, è stata peraltro richiesta anche dal Consiglio Affari Esteri della UE riunitosi il 25 giugno, a cui ha partecipato attivamente anche il Ministro Terzi.

Al di là dei percorsi politici che potranno essere favoriti, ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle regioni orientali del Paese e del loro sviluppo socio-economico è necessario anche continuare a combattere le cause profonde dell'instabilità di tali aree ed estendere l'autorità dello Stato e delle sue Istituzioni, a partire da quelle di Sicurezza e giudiziarie. L'obiettivo pienamente condiviso dal nostro Governo è quindi quello di favorire la costituzione in Repubblica Democratica del Congo di un apparato di sicurezza nazionale in grado di garantire la sicurezza dei cittadini in conformità agli standard internazionali.

L'Italia ha pertanto sostenuto il rinnovo per un anno del mandato di MONUSCO, avvenuto il 27 giugno scorso con l'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza della risoluzione 2053. Questo, pur ribadendo la priorità della protezione dei civili, focalizzerà la sua attenzione sulla riforma del settore della sicurezza. In particolare, il contingente della MONUSCO dovrebbe coordinarsi con le forze armate congolese, provvedendo alla loro opportuna formazione ed al rafforzamento della loro capacità di risposta.

L'Italia si è fortemente impegnata nella riforma del settore della sicurezza della Repubblica Democratica del Congo, anche in ambito europeo, attraverso la Missione EUSEC, che fornisce assistenza all'organizzazione delle nuove Forze Armate congolese, e la Missione EUPOL, che sostiene la formazione di un corpo di polizia locale. Sosteniamo pertanto il rinnovo delle missioni EUSEC-EUPOL il cui mandato scade a settembre 2012 e la messa a disposizione di ulteriori fondi europei per la Repubblica Democratica del Congo ed in un'ottica di maggiore partecipazione e responsabilità da parte del governo di Kinshasa.

Riguardo alla grave crisi umanitaria che ha causato già più di due milioni di sfollati nelle regioni orientali del Paese, l'Italia ha stanziato nel novembre del 2011 un contributo volontario di 200 mila euro a valere su Fondo Bilaterale Emergenza presso il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) per il 2012 per sostenere il programma umanitario del CICR mirato a fornire protezione ed assistenza umanitaria alle categorie più vulnerabili, quali gli sfollati interni e i rimpatriati nelle Province interessate. Va ricordato inoltre che, negli ultimi anni, la UE ha investito circa 200 milioni di euro all'anno in interventi per la stabilizzazione e lo sviluppo del paese, cui l'Italia ha contribuito con una quota parte del 12,86 per cento.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	143
Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4193 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	147
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	147
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	148
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	149

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.**

**C. 5322-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha comunicato il ritiro delle proposte emendative a prima firma dell'onorevole Girlanda, che non saranno pertanto valutate ai fini dell'espressione del parere.

Alfredo MANTOVANO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, segnalando come il Governo abbia trasmesso un aggiornamento della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Con

riferimento agli articoli da 1 a 3, in materia di requisiti di accesso ai contributi, fa presente che, in merito alla stima di una riduzione di spesa pari a 25 milioni di euro rispetto ai contributi erogati con riferimento all'anno 2010, effettuata dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base di tale previsione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 1-bis, recante contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero, ricorda che le risorse stanziare nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la corresponsione dei contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici sono iscritte nel capitolo 466 di tale bilancio. Nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012, risultano stanziare sul suddetto capitolo risorse pari a 47,1 milioni di euro nell'anno 2012, a 56,6 milioni di euro nell'anno 2013 e a 66,2 milioni di euro nell'anno 2014. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Inoltre, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 4, ricorda che la stessa è stata introdotta in seguito ad una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 26 giugno 2012. A tale proposito, segnala che, considerata la composizione della Commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo, sarebbe opportuno riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, che prevede un credito d'imposta per l'informatizzazione nel settore dell'editoria, segnala, in primo luogo, che alla copertura dell'onere certo recato dalla norma in esame si provvede con i risparmi da conseguire ai sensi del successivo comma 3 – pari ad almeno 10 milioni di euro – e rispetto ai quali si rinvia alle osservazioni formulate nella relativa

scheda. Per quanto concerne la disciplina sul credito d'imposta che si intende introdurre, osserva che la norma non stabilisce la misura del beneficio né rinvia esplicitamente ad altro provvedimento la necessaria determinazione dell'agevolazione. Fa presente che, in una nota trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, viene evidenziato che «la congruità del sostegno risulterà essere pari a non meno del 30 per cento della spesa sostenuta». Considerando gli altri parametri indicati nella Nota e applicando la misura minima indicata, fa presente che la stima dell'onere in termini di competenza risulterebbe pari a 9,6 milioni. Pertanto, a parità degli altri elementi indicati, la disposizione risulterebbe sprovvista di copertura finanziaria qualora la misura del credito d'imposta fosse superiore al 30 per cento minimo indicato nella Nota. Sul punto, appaiono necessari chiarimenti, con riferimento sia alla misura dell'agevolazione fiscale introdotta sia alla valutazione dei relativi effetti finanziari, anche nell'ipotesi in cui l'entità del beneficio determini un onere superiore al limite di spesa previsto. Con riferimento al rispetto del limite di spesa, osserva che il monitoraggio previsto non sembrerebbe sufficiente a garantire tale limite. Ciò in quanto il beneficio introdotto dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, il cui termine di scadenza è fissato al 30 settembre 2013. Prima di tale data – e dei tempi necessari per elaborare le dichiarazioni presentate – in assenza di una preventiva autorizzazione per l'accesso al beneficio, ritiene non sia possibile conoscere l'onere a carico della finanza pubblica. Il monitoraggio previsto dalla norma sembra quindi consentire una verifica solo *ex post* degli effetti finanziari e in soli termini di competenza. Segnala in proposito che la fruizione del credito d'imposta introdotto dal comma 1 potrà avvenire in compensazione a decorrere dal 2013, anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi relativa al 2012, ed esaurirà i suoi effetti solo quando gli operatori interessati avranno utilizzato l'intero beneficio fiscale. Pertanto l'onere può considerarsi



correttamente compensato, per quanto attiene al profilo di cassa, soltanto nel caso in cui i risparmi derivanti dal successivo comma 3 risultino corrispondenti sia in termini quantitativi che di allineamento temporale ai predetti oneri. Ritiene quindi necessario acquisire maggiori elementi di valutazione in merito all'effettivo profilo di cassa dei risparmi di cui al comma 3. Appare, infine, opportuna una conferma circa la possibilità, per gli uffici finanziari interessati, di effettuare il monitoraggio previsto con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili. Con riferimento all'articolo 4, comma 3, recante rimborsi a Poste italiane, rileva preliminarmente la necessità di acquisire gli elementi che inducono a stimare in almeno 10 milioni i risparmi derivanti dal comma in esame. Inoltre, al fine di verificare la corrispondenza tra detti risparmi e gli oneri di cui al comma 1, andrebbe preliminarmente chiarito il profilo temporale di tali riduzioni di spesa, non evidenziato dalla relazione tecnica. Infatti, al fine di escludere effetti sui saldi di cassa, gli oneri derivanti per ciascun anno dal credito d'imposta devono corrispondere a riduzioni di esborsi effettivamente dovuti per i medesimi anni e scontati ai fini dei tendenziali. Sul punto, appaiono quindi necessari ulteriori elementi attinenti al profilo di cassa dei risparmi in questione. Rileva inoltre che, considerato che la disposizione, in ragione dei risparmi attesi, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa – di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 – per i rimborsi a Poste Italiane SpA, andrebbe anche valutato se la concessione di un ammontare ridotto di rimborsi possa in qualche modo costituire il presupposto per un contenzioso da parte di Poste, con possibili effetti finanziari negativi. Rileva, inoltre, che la norma stabilisce l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009, mentre in base all'articolo 56, comma 4, della legge n. 99 del 2009 tale rimborso avrebbe dovuto essere calcolato in relazione ad una tariffa inferiore. Ri-

tiene quindi opportuno chiarire se le risorse all'uopo accantonate siano sufficienti a garantire il rimborso a Poste calcolato in base alle tariffe piene. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse stanziare nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il rimborso alla società Poste italiane SpA delle agevolazioni tariffarie per spedizioni postali alle imprese editrici di quotidiani e periodici sono iscritte nel capitolo 471 di tale bilancio. Fa presente che nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2012, risultano iscritte nel suddetto capitolo, in conto residui presunti, risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e che un analogo stanziamento era previsto nel bilancio riferito all'esercizio precedente. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala che l'esplicita previsione della riduzione dell'autorizzazione di spesa, è stata introdotta in seguito ad una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione formulata dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 14 giugno 2012. Rileva, peraltro, che non si configura una riduzione di autorizzazione di spesa in senso stretto, in quanto l'autorizzazione di spesa richiamata si riferisce all'esercizio 2010 e le relative somme iscritte in bilancio in conto residui. A tale proposito, ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza medesima, prevede che siano dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi relativi alle spese correnti non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello cui di riferiscono, mentre i residui concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Con riferimento all'articolo 4, commi da 4 a 6, recante erogazione di servizi da parte

della pubblica amministrazione presso i rivenditori di quotidiani e periodici, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo. Con riferimento all'articolo 5, recante pubblicità istituzionali, rileva che, pur tenendo conto di quanto affermato dal Governo, sarebbero utili maggiori dettagli in relazione alla possibilità che dalla disposizione in esame possano effettivamente derivare risparmi. Con riferimento all'articolo 5-bis, recante semplificazioni in materia di editoria ONLUS, rileva che, poiché la norma esclude oneri a carico della finanza pubblica e configura l'applicazione delle tariffe agevolate come una possibilità, andrebbe chiarito se si tratti o meno di una mera facoltà, esclusivamente rimessa alla valutazione effettuata da Poste Italiane nel quadro delle proprie politiche reddituali e di mercato. Diversamente andrebbero considerati i profili suscettibili di incidere sulla redditività della società.

Con riferimento alle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caparini 1-bis.050 e 3-bis.050 che, a fronte di un onere di carattere permanente, prevedono una copertura limitata al solo anno 2012. Chiede l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative: Mantovano 1.6 e Catone 1.9 e 2.10, con particolare riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative, in relazione alla finalità, richiamata dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, di garantire il conseguimento del pareggio di bilancio nel 2013; Mantovano 2.6, in merito al quale andrebbero valutate le conseguenze derivanti dal venir meno del predetto limite delle risorse stanziato; Zeller 2.11, che sopprime al comma 2 l'inciso che prevede che i contributi, a decorrere dall'anno 2012, non possano superare quelli riferiti all'anno 2010; Mantovano 2.7 e Catone 2.9, sui quali, ferma rimanendo l'assegnazione dei contributi nel limite delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari; Zaz-

zera 2.25, che include nella nozione di copie vendute anche quelle cedute in via telematica; Zeller 2.12, che prevede che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, siano incluse nella nozione di copie vendute anche quelle non specificate all'articolo 1, comma 3, purché tale vendita sia tracciabile e comprovata da una apposita certificazione rilasciata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB; Catone 3.3, su cui ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari e ai requisiti previsti dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3.

Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non avere osservazioni da formulare sul testo, richiamandosi, per i chiarimenti richiesti dal relatore, all'aggiornamento della relazione tecnica trasmesso all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Per quanto attiene alle proposte emendative, concorda sul fatto che gli articoli aggiuntivi Caparini 1-bis.050 e 3-bis.050 determinano oneri privi di copertura finanziaria, evidenziando altresì che analoghi problemi di copertura finanziaria pongono gli emendamenti, Mantovano 2.6, Zeller 2.11, Mantovano 2.7, Catone 2.9. Esprime, inoltre, una valutazione negativa sugli emendamenti Mantovano 1.6, Catone 1.9 e Catone 2.10, in quanto detti emendamenti rinviando il conseguimento dei risparmi al 2013, con conseguenti oneri privi di copertura finanziaria. Non ha, invece, osservazioni da formulare sugli emendamenti Zazzera 2.25, Zeller 2.12 e Catone 3.3.

Alfredo MANTOVANO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5322 di conversione del decreto-legge n. 63 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della

stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

valutato l'aggiornamento della relazione tecnica, trasmesso ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale ha precisato che:

i risparmi derivanti dall'articolo 4, comma 3, che individua nuovi criteri per completare la liquidazione del rimborso alla società Poste italiane del rimborso per l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali, sono quantificabili in 12 milioni di euro sulla base dei parametri ivi indicati;

le innovazioni introdotte dall'articolo 5-*bis* non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, che prevede il rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate;

nel presupposto che il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 1, che verrà effettuato attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia idoneo a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1;

esprime sul testo del provvedimento:

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.9, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 e 2.11 e sugli articoli aggiuntivi 1-*bis*.050 e 3-*bis*.050, in quanto suscettibili

di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».**

**C. 4193 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il relatore sul provvedimento ha reso noto che non potrà prendere parte alla seduta odierna. Su sua richiesta, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.**

**Testo unificato C. 1172 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che in data 17 maggio 2012 la Commissione ha avviato l'esame del testo unificato de provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del

2009, entro il termine di trenta giorni. Essendo scaduto tale termine lo scorso 17 giugno, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato la richiesta relazione tecnica e assicura che provvederà a sollecitarne l'invio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.**

**Testo unificato C. 4108 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 giugno 2012 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul provvedimento in esame, segnalando che in data 10 luglio 2012 è stata trasmessa la relazione tecnica, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

In proposito, fa presente in primo luogo che la Ragioneria generale dello Stato, dopo aver rilevato in una precedente nota che, in particolare, venivano richiesti elementi di risposta circa la coerenza della proposta di legge con la normativa dell'Unione europea, esprime

una valutazione critica sulle indicazioni fornite dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 8 del provvedimento, riscontrando profili di contraddittorietà tra il mancato carattere innovativo dei programmi straordinari di prevenzione e repressione delle infrazioni e l'utilizzo delle risorse derivanti dai medesimi programmi, che sembrano già previsti a legislazione vigente. La Ragioneria generale dello Stato evidenzia in proposito che l'eventuale riassegnazione di risorse derivanti da sanzioni già previste a legislazione vigente determinerebbe maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Osserva poi che, con riferimento alle analisi previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, la Ragioneria generale dello Stato rileva la necessità di chiarire se le tariffe, i cui proventi dovrebbero essere riassegnati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 8, siano riconducibili ad attività già previste a legislazione vigente o se, invece, attengano a nuove attività. In ogni caso, si fa presente che le tariffe dovranno essere determinate sulla base del costo effettivo del servizio e commisurate, quindi, alle spese effettivamente sostenute per le analisi effettuate. Segnala che, alla luce di questi rilievi, la Ragioneria generale dello Stato ha quindi valutato negativamente la relazione tecnica. Dal momento che si tratta di rilievi riferiti essenzialmente ad un unico articolo, ritiene che sia possibile svolgere un approfondimento al fine di verificare la possibilità di superare i rilievi critici formulati attraverso una specifica condizione da inserire nel parere della Commissione. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta al fine di elaborare una proposta di parere che sia in grado di superare i rilievi critici formulati.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che non è ancora stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte, pertanto, che, conformemente a quanto richiesto dal Presidente della Camera, la Commissione non esprimerà i propri rilievi fino alla trasmissione del citato parere.

Renato CAMBURSANO (Misto), considerata la rilevanza del provvedimento, il cui esame è stato avviato il 6 giugno 2012, evidenzia la necessità di sollecitare l'espressione del parere da parte della Conferenza, ovvero di procedere anche in assenza di tale parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, fa presente che chiederà al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di sollecitare il Governo a trasmettere tempestivamente i prescritti pareri relativi agli schemi dei provvedimenti all'esame del Parlamento.

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.**

**Atto n. 489.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento in esame, che reca il regolamento per la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. In particolare, segnala che il comma 2 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati in considerazione delle competenze possedute, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai profili finanziari della disposizione, dichiara di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che gli adempimenti necessari all'indizione e allo svolgimento delle elezioni siano svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sul punto, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime un parere sostanzialmente favorevole sul provvedimento. Segnala, tuttavia, alcuni profili, che potrebbero costituire altrettanti spunti di miglioramento del testo. In particolare, osserva che la limitazione dell'elettorato passivo a due mandati è già prevista dalla legge e che, pertanto, la conferma nel testo dello schema esaminato appare ripetitiva. Ri-

leva, inoltre, che potrebbero prevedersi modalità di voto telematico, sull'esempio di quanto ormai ammesso anche dal codice civile nell'ambito della disciplina societaria, con risparmio di spesa e maggiore celerità della procedura. Sottolinea, poi, che la scelta di non prevedere un numero minimo di votanti ai fini della validità dei risultati, se da una parte appare pienamente comprensibile in funzione di esigenze operative e di funzionalità, dall'altra non può non essere contraddittoria rispetto alle esigenze di rappresentatività e di efficacia dell'attività di osservatorio, peraltro recepite in modo evidente anche nello schema in questione. Ritiene, in ogni caso, che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non debbano addossati nuovi oneri in termini di adempimenti, di attività e di controlli, che sembrano contrastare con le previste riduzioni degli organici dirigenziali e non dirigenziali recentemente introdotte.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, fa presente che nella propria proposta intende recepire l'osservazione relativa alla possibile previsione di modalità di voto telematico, sull'esempio di quanto ormai ammesso anche dal codice civile nell'ambito della disciplina societaria, mentre ritiene che le altre considerazioni del rappresentante del Governo attengano piuttosto al merito del provvedimento. Formula, pertanto, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di ele-

zione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (atto n. 489),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che agli adempimenti previsti dal presente decreto si faccia fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula la seguente osservazione:

nel disciplinare lo svolgimento delle elezioni dei membri dell'Osservatorio, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre procedure e modalità di voto mediante l'utilizzo di mezzi telematici, al fine di conseguire risparmi di spesa oltre che una maggiore celerità delle procedure ».

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, anche alla luce di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, l'osservazione proposta dal relatore dovrebbe costituire oggetto di uno specifico rilievo, al fine di garantire l'assenza di oneri per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che la proposta formulata già recepisca lo spirito di quanto richiesto dall'onorevole D'Amico e, pertanto, non ritiene necessario un suo rafforzamento.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322-A Governo, approvato dal Senato .....	151
---	-----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	152

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	152
Decreto-legge 67/12: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
Decreto-legge 73/12: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
Decreto-legge 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	157

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	164
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo, elaborato dalla Commissione in sede referente, adottato come testo base</i> ) .....	168
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato in linea di principio</i> ) .....	173

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. Nuovo testo C. 1428 Goisis ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	166
AVVERTENZA .....	166

##### COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 luglio 2012.

**Decreto-legge 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici,**

**nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.  
C. 5322-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.**

**Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori dell'onorevole Emilia Grazia DE BIASI (PD), il sottosegretario Paolo PELUFFO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcuni interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Emerenzio BARBIERI (PdL) e Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), ai quali risponde Manuela GHIZZONI, *presidente*, intervengono, per formulare domande ed osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Riccardo Franco LEVI (PD) e Giuseppe SCALERA (PdL), che illustra una nota che chiede di allegare al resoconto della seduta odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, autorizza la pubblicazione della nota predisposta dal deputato Scalera, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono, quindi, per formulare domande ed osservazioni, Enzo CARRA (UdCpTP), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Emerenzio BARBIERI (PdL) e Giuseppe GIULIETTI (Misto).

Risponde ai quesiti formulati il sottosegretario Paolo PELUFFO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Pierfelice ZAZZERA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 15.25.****Sull'ordine dei lavori.**

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti n. 5342 e n. 5341.

La Commissione concorda.

**Decreto-legge 67/12: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.**

**C. 5342 Governo, approvato dal Senato.**

(Alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.



Eugenio MAZZARELLA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 67 del 2012 in esame reca disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. Il contenuto del decreto-legge in esame si concentra nel solo articolo 1, notevolmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Ivi, infatti, è stato riformulato il comma 1, e ad esso sono stati aggiunti due ulteriori commi (1-*bis* e 1-*ter*); dopo i commi 2 e 3, invariati, è stato infine aggiunto il comma 3-*bis*. Ricorda che gli emendamenti del Senato hanno aggiunto importanti previsioni sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza, volte a rendere effettivamente possibile la partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto e a garantire la segretezza di esso. Gli emendamenti in questione, inoltre, hanno inteso assicurare il futuro coordinamento della normativa attualmente in esame con la legge istitutiva dei COMITES – che sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna Circonscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'Autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivono meno di tremila cittadini italiani – nonché prevedere sulla nuova normativa il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, il Senato ha inteso intervenire anche sulla destinazione dei risparmi di spesa che il rinvio delle elezioni dei COMITES previste nel 2012 dovrà comportare. In ogni modo, il testo trasmesso alla Camera mantiene la ratio iniziale del decreto-legge, che mira, mediante ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero) –, alla razionalizzazione della spesa pubblica finalizzata all'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, nel quadro del generale riordino della relativa normativa da tempo all'esame del Parlamento.

Nel dettaglio, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato prevede un ulteriore rinvio del termine per il rinnovo dei COMITES, e con-

seguentemente del CGIE, rispetto alla scadenza quinquennale (marzo 2009) desumibile dall'articolo 8 della citata legge istitutiva dei COMITES – il comma 1 del richiamato articolo 8 prevede infatti una durata quinquennale per i membri dei COMITES, e le ultime elezioni si sono svolte il 26 marzo 2004. In ogni caso il rinnovo dei COMITES dovrà aver luogo entro la fine dell'anno 2014. Segnala, inoltre, che il comma 1 richiama le proroghe già in precedenza operate, al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1 del decreto-legge n. 207 del 2008, e al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 63 del 2010. Il comma 1, tra l'altro, menziona espressamente la prospettiva del riordino della materia degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in relazione al quale la norma in esame intende intanto operare una razionalizzazione della spesa destinata a garantirne l'operatività. Il disposto del comma 1 prosegue con la previsione di un regolamento da adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni – si tratta dei cosiddetti regolamenti di delegificazione. Detto regolamento – la cui adozione avverrà su proposta del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione – sarà volto a stabilire le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'Ufficio consolare e, se possibile, anche in ulteriori locali individuati dal comitato elettorale, tenendo conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e delle disponibilità di personale, anche servendosi di tecnologie informatiche. Si dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto, nonché garantire che gli oneri collegati non eccedano il tetto di spesa di cui al successivo comma 3. Si dovrà inoltre assicurare che le tecnologie informatiche utilizzate per le procedure elettorali siano al sicuro da

attacchi e intrusioni, nonché prive di problemi tecnici nei materiali e nei programmi informatici, e altresì che l'elettore possa ottenere conferma del voto espresso. Il regolamento in oggetto dovrà inoltre dettare posizioni per la partecipazione al voto mediante tecnologie informatiche degli elettori che non siano in possesso di un *personal computer*, o che si trovino in paesi nei quali non è possibile la trasmissione cifrata dei dati elettorali.

Osserva, altresì, che il comma 1-*bis* stabilisce alcune modifiche alla legge istitutiva dei COMITES in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 1, onde tener conto delle innovazioni da esso introdotte nelle procedure elettorali. In particolare, sono soppressi i riferimenti, in diversi articoli della legge n. 286 del 2003, alla costituzione di seggi e allo scrutinio dei voti al loro interno, evidentemente a fine di non contraddire le previsioni che il regolamento di cui al comma 1 dovrà contenere in ordine alle operazioni di voto con tecnologie informatiche. Evidenzia, inoltre, che il comma 1-*ter* prevede, per l'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato anche in carenza di tali pareri. Osserva, poi, che il comma 2 prolunga il mandato degli attuali componenti dei COMITES e del CGIE, prevedendone la permanenza nella carica fino al momento dell'insediamento dei nuovi Comitati, successivamente alle elezioni il cui termine viene prorogato dal presente provvedimento. Ricorda, quindi, che il comma 3 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 2 milioni di euro per il solo 2014. La copertura finanziaria si rinviene mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 2014 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utiliz-

zazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Segnala, infine, che il comma 3-*bis*, come già accennato, è stato introdotto al fine di stabilire la destinazione dei risparmi di spesa che nell'anno 2012 deriveranno dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, la cui entità è valutata complessivamente in 3.539.000 euro. Tali somme – per quanto riguarda le competenze della Commissione Cultura – verranno utilizzate per un importo di 2 milioni nel 2012 per interventi di sostegno degli enti che gestiscono corsi di lingua e cultura italiana all'estero (lettera *a*)), per un ammontare di 1.339.000 euro nel 2012 per il rifinanziamento delle attività assistenziali a favore degli italiani all'estero che versano in condizioni di indigenza (lettera *b*)) e per un importo pari a 200.000 euro nel 2012 per le spese di funzionamento dei COMITES.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame, segnalando ai colleghi che lo stesso, pur mirando ad introdurre disposizioni di razionalizzazione della spesa e di risparmio di somme di denaro, contiene in realtà norme che ne dispongono la destinazione a favore dei COMITES con un aggravio di risorse per le casse dello Stato.

Emerenzio BARBIERI (PdL) segnala che, a seguito della riforma costituzionale che ha previsto l'elezione di dodici deputati e sei senatori da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero come il COMITES hanno ormai perso la loro ragion d'essere, come già in molte occasioni sostenuto anche dall'onorevole Marco Fedi. Tuttavia, essendo il testo del provvedimento il frutto di un complesso lavoro svolto al Senato, preannuncia, anche a nome del gruppo al quale appartiene, il voto favorevole sul provvedimento in discussione.

Maria COSCIA (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favo-

revoles sul provvedimento in esame, finalizzato ad introdurre importanti e significative norme sulle procedure di elezione degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. Stigmatizza, tuttavia, l'inserimento, all'interno del provvedimento contenente disposizioni sulla cosiddetta *spending review*, in esame al Senato, di tagli drastici e, a suo avviso, eccessivi, dei docenti italiani all'estero. Osserva, quindi, che tali riduzioni di risorse rischiano di dequalificare profondamente il ruolo e l'importanza dell'insegnamento della lingua italiana all'estero. Auspica, pertanto, che la Commissione possa svolgere un'adeguata discussione in merito quando si troverà ad esaminare il provvedimento indicato.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

**Decreto-legge 73/12: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.**

**C. 5341 Governo, approvato dal Senato.**

(Alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 73 del 2012 in esame, approvato dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. Il decreto-legge in titolo, composto da un unico articolo, interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.

Osserva che il comma 1 dell'articolo 1 dispone la proroga di 180 giorni – vale a dire fino al 5 dicembre 2012 – dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA, nonché in materia di qualificazione. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone la proroga di un anno – vale a dire fino all'8 giugno 2013 – del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Il testo del decreto-legge approvato dal Governo prevede, al comma 1, anche la proroga dei termini indicati ai commi 12 e 14 dell'articolo 357 del Regolamento e relativi alle attestazioni rilasciate e ai certificati di esecuzione dei lavori emessi fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tale proroga si accompagna, nel testo iniziale del decreto, la disposizione recata dal comma 3 dell'articolo 1 che demanda ad apposito decreto ministeriale in materia di infrastrutture e trasporti, da adottarsi prima della scadenza della proroga, il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. In luogo delle citate disposizioni il Senato ha provveduto ad introdurre, un nuovo comma 3 che reca un'articolata disciplina di dettaglio che, oltre a prevedere la proroga di ulteriori 180 giorni di cui al comma 1 del decreto-legge, modifica le disposizioni dettate dai commi 12 e 14 dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Rileva quindi che, ai sensi della lettera a) del comma 3, il comma 12 dell'articolo 357 del Regola-

mento provvede a chiarire quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate, per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento – di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che è prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge. Rispetto al testo vigente del comma 12 viene poi specificato, alla fine, che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-*bis*, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal regolamento. Ai sensi della lettera *b*) del comma 3, nei casi in cui non si perviene alla riemissione, viene in soccorso la disciplina dettata dal comma 12-*ter*, in base al quale le attestazioni relative alle categorie delle opere specializzate OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS 7 e OS 8, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma.

Aggiunge che, per quanto di competenza della Commissione cultura, si fa riferimento in particolare alla categoria OS 2, per lavori riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294. Il comma 12-*ter* prevede altresì che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546° giorno dall'entrata in vigore del regolamento, cioè dal 5 dicembre 2012, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Rileva altresì che, ai sensi della lettera *c*)

del comma 3, il nuovo testo del comma 14 riproduce la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate, che nel testo vigente è contenuta nel comma 14, viene modificata e confluisce nel nuovo comma 14-*bis*. Con riferimento alle categorie « variate » OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-*ter*. In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-*ter*, viene prevista l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite, secondo le percentuali indicate dalla norma, alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento). La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-*bis*, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale prevista dal nuovo sistema di qualificazione. La parte finale del comma (ultimi due periodi) riproduce quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge prevede che resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, nella formu-

lazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 1 aggiunge un comma 21-*bis*, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza – dal 25 per cento al 50 per cento – nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità – prevista dall'articolo 77, comma 6 – tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

**Decreto-legge 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enzo CARRA (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 5312 in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ». Il decreto-legge n. 83 del 2012 reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Osserva, in generale, che viene fra l'altro introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per

finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (*project bond*), consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento. Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dall'articolo 18 della legge di stabilità 2012 alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato. Si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale – studio di fattibilità o progetto preliminare – posto a base di gara, consentendo che esso sia modificato solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento. Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Rileva che si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici. Viene reintegrata l'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento « EXPO Milano 2015 ». Al fine di rendere disponibili risorse economiche attualmente immobilizzate, sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori. Per la ricostruzione e la ripresa

economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto dei nuovi insediamenti abitativi. In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 – data di entrata in vigore del decreto – fino al 30 giugno 2013, si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013 la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, abbassando la percentuale dall'attuale 55 per cento, prevista fino al 31 dicembre 2012) al 50 per cento. Sono infine istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti.

Aggiunge che, con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese, si provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione,

rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Si istituisce quindi un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Rileva che sono rese più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale. Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale. Si prevede quindi la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia nonché regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica. Tra le altre misure a sostegno delle imprese, si segnalano quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella *green economy* e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la credibilità del *tax credit* digitale. Sono quindi previste misure in materia di giustizia civile volte a modificare la disciplina delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante l'introduzione di un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. Osserva che al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca

fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Gli obiettivi – esplicitati nella relazione illustrativa – sono quelli di indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale, rendere sempre più connessa la ricerca di base e quella applicata e rivedere le procedure di valutazione, semplificandole e accentuando l'importanza delle quelle *ex post*. Si individuano i soggetti che possono beneficiare degli interventi e le tipologie ammissibili degli stessi.

Precisa che per rispondere alla particolare situazione di crisi economico-finanziaria, si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di « copertura a garanzia » degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. Si prevede, inoltre, il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Sottolinea, in dettaglio, che, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, l'articolo 10, comma 8, del provvedimento in esame dispone che alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici o all'attività scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo

30 del provvedimento in esame detta disposizioni volte alla razionalizzazione dell'attuale quadro normativo relativo al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; da un lato, operando integrazioni alla disciplina che ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero di competenza regionale (comma 1), e dall'altro consentendo l'utilizzo del FRI per le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame (commi 2-5). Rileva che l'articolo 30, dunque, letto in combinato disposto con l'articolo 23 del provvedimento, rientra nel quadro degli interventi – delineati dal decreto legge – volti al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti nazionali vigenti di incentivazione alle attività imprenditoriali, anche mediante interventi di abrogazione di norme (comma 5). In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente alla Regioni di concedere, in alternativa al già previsto finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), un contributo in conto interessi a valere sulle risorse proprie, a fronte di un finanziamento deliberato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il comma 2 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per agevolare la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero (sono le finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23). Il comma 3 detta criteri

per la ricognizione delle suddette risorse non utilizzate e la ripartizione delle stesse a favore degli interventi attuativi del riordino, secondo una scansione temporale (con riferimento al 31 dicembre 2012 e, successivamente, al 31 dicembre di ciascun anno, prevedendo la possibilità di destinare, fino al 70 per cento delle stesse, alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile). Il comma 4 affida ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per la ricognizione e la ripartizione delle risorse del FRI non utilizzate. Il comma 5 opera l'abrogazione di alcune norme incompatibili con il sistema ora delineato. L'articolo 60 del provvedimento in esame – da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 – ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo del complesso delle disposizioni – quale individuato dal comma 1 dell'articolo in esame – è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società. Il comma 2 rinvia alla comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca, la definizione delle attività di « ricerca fondamentale », « ricerca industriale » e « sviluppo sperimentale ». Il comma 3 specifica che possono accedere agli interventi: le imprese; le università; gli enti e gli organismi di ricerca; qualsiasi altro organismo giuridico avente i requisiti previsti dai bandi, purché residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Il comma 4 specifica le tipologie di intervento: interventi di ricerca fondamentale per lo sviluppo della conoscenza; interventi di ricerca industriale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale; azioni di innovazione sociale; sviluppo di grandi aggregazioni (*cluster*) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; interventi nazionali di

ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali. Il comma 5 definisce gli strumenti a sostegno degli interventi, individuati nei seguenti: contributi a fondo perduto; credito agevolato; credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 70 del 2011; prestazione di garanzie; agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Evidenzia quindi che l'articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati. Si conferma, in tal modo – come sottolineato anche dalla relazione illustrativa – la scelta, già operata dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del 2006, di far confluire in un unico fondo vari strumenti finanziari a sostegno della ricerca, ferme restando – come evidenzia la relazione tecnica – le disposizioni relative al credito agevolato del FAR. Il comma 1, oltre al concetto già sopra esposto, prevede che il FIRST continua ad operare attraverso: la contabilità speciale già esistente, per l'erogazione di finanziamenti agevolati di cui sono previsti i rientri, ovvero per interventi, anche di natura non rotativa, che sono cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni; la gestione ordinaria in bilancio per tutti gli altri tipi di interventi. Il comma 2 dispone, a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, che, per ciascun intervento, una quota del finanziamento è trattenuta ed accantonata nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del FIRST. L'articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR)



e adotta, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, le priorità di intervento e le attività di ricerca (comma 1). Il comma 2 stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro, per la cui emanazione non è indicato un termine, sono definite le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi europei o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto): le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti; le modalità ed i tempi di attivazione; le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione; i tempi di definizione delle procedure, prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità; le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61; le condizioni di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni; l'amministrazione del Fondo; le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo.

Rileva quindi che dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, segnalando che occorrerebbe valutare che l'articolo 1, comma 873, della legge n. 296 del 2006 – come di recente modificato dall'articolo 32 del decreto-legge n. 5 del 2012 – già prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto *ex* articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del MIUR, chiarendo, dunque, la connessione fra i due interventi normativi. Con riferimento al «decreto di natura non regolamentare», ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica». Ricorda, altresì, che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel

fenomeno efficacemente descritto in termini di «fuga dal regolamento» – che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari – deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante «atti atipici» di natura non regolamentare». Il comma 3 dispone che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati «di volta in volta», dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG). Rileva, altresì, che potrebbe essere opportuno chiarire il significato dell'espressione «di volta in volta». Secondo quanto dispone il comma 4, per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto. Osserva peraltro, dal punto di vista della formulazione del testo, che il comma 4 dell'articolo 60 non è corredato di lettere. Per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, il Ministero può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate, *ex* comma 5. Il comma 6 specifica che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici. La norma sostituisce il comma 4-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge n. 5 del 2012, che modificava il decreto legislativo n. 297 del 1999, ora abrogato dall'articolo 63. Secondo il comma 7, il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 2 definisce i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca

industriale di cui al comma 4 per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti. Il comma 8 definisce alcune regole per meglio facilitare la gestione dei rapporti istruttori dei programmi di ricerca industriale di cui al comma 4. A tal fine si richiede che per ciascun progetto i partecipanti individuino il soggetto capofila che è chiamato ad assolvere i seguenti obblighi: rappresentare tutti i proponenti nei rapporti con l'amministrazione; presentare la proposta di ricerca per l'ottenimento delle agevolazioni; richiedere le erogazioni; effettuare il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma. Sempre il decreto di cui al comma 2 deve definire i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali (comma 9). Le variazioni del progetto che non comportano un aumento di spesa sono automaticamente recepite in ambito nazionale (comma 10). Il Ministero dell'istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell'Anagrafe nazionale della ricerca (comma 11).

Aggiunge che l'articolo 63 reca talune modifiche ed abrogazioni alla normativa vigente, prevedendo, altresì, la notifica dei decreti attuativi della riforma sulla ricerca scientifica e tecnologica alla Commissione europea e la clausola di invarianza economica delle disposizioni contenute nel Capo in esame. Tra le modifiche alla legislazione vigente, è inclusa la sostituzione dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, in materia di tecniche di valutazione dei progetti di ricerca. Per quanto concerne i giovani ricercatori, si ripristina la previsione originariamente recata dall'articolo 2, comma 313, della L. finanziaria 2008 di destinare agli stessi una percentuale di «almeno» il 10 per cento del FIRST; l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012 aveva invece disposto che la percentuale fosse pari al 10 per cento.

Sul punto segnala, tuttavia, che, con l'attuale sostituzione dell'intero articolo 20 della legge n. 240 del 2010 – il cui comma

1, secondo e terzo periodo, era stato sostituito dal comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2010, che aveva rimesso ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle procedure per l'erogazione di tali finanziamenti – non appare più chiaro secondo quali procedure sarà regolata l'erogazione medesima. Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, segnala, inoltre, la necessità di abrogare l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, legge n. 35 del 2012. L'articolo 64 istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti. In particolare, il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro – si tratta, dunque, di un limite massimo –, intende contribuire, attraverso l'intervento sugli impianti sportivi, alla diffusione della pratica sportiva per tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione, ex comma 1. Osserva che, in relazione a tale istituzione, il comma 2 individua due adempimenti normativi, riferiti alla definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo e all'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento. Per la prima esigenza è previsto l'intervento di un decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata. Non è indicato un termine per l'emanazione. Per la seconda esigenza è previsto l'intervento di un successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali. Con riferimento alla procedura prevista per l'adozione del decreto, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata. Precisa che, con riferimento alla copertura degli oneri, il comma 3 dispone che si provvede nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio

della Presidenza del Consiglio per il 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva. L'articolo 65, novellando l'articolo 2 della legge n. 189 del 2003 – che reca norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili – dispone che le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate che svolgono esclusiva attività sportiva per disabili sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Si sancisce così a livello legislativo ciò che è già previsto negli articoli 19 e 23 dello Statuto del Comitato italiano paraolimpico, rispettivamente per le federazioni e per le discipline sportive paraolimpiche. In particolare, presupposto perché possa essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, è che sia intervenuto il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato italiano paraolimpico. Si tratta dello stesso presupposto previsto dallo Statuto. Si dispone, inoltre, che agli organismi citati nel novellato articolo 2 della legge n. 189 del 2003 continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche. Il riferimento, pertanto, è al CIP, alle federazioni sportive paraolimpiche e alle discipline sportive paraolimpiche. Segnala che, dal punto di vista della formulazione del testo, che la rubrica dovrebbe fare riferimento alle discipline sportive « associate » e dovrebbe recare il riferimento « Paraolimpiche » per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate. L'articolo 67 dispone l'istituzione, in una delle regioni dell'obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, volta – in base alla relazione illustrativa – a contribuire al superamento di specifiche criticità dell'impianto formativo di settore. In particolare, il comma 1 dispone che la regione in cui la Fondazione è istituita – tra Calabria, Puglia, Sicilia e Campania – è individuata dallo Statuto che, in base al comma 4, è adottato, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Nella relazione illustrativa viene specificato che lo Statuto della Fondazione disciplinerà scopo, attività, organi e modalità di funzionamento della stessa.

Al riguardo, osserva che non è indicato il soggetto fondatore, né chi può partecipare alla stessa, né la sua natura. Aggiunge che la relazione illustrativa sottolinea che il tentativo di avviare la realizzazione di un centro internazionale di alta formazione in turismo, da collocare preferibilmente nel Mezzogiorno d'Italia, era stato compiuto già a partire dagli anni '90, anche considerate le potenzialità di crescita del settore. Fa presente, inoltre, che l'offerta formativa oggi in Italia si struttura in corsi avviati all'interno di classi di laurea fra loro anche molto diverse, che hanno determinato percorsi di studio non omogenei e di cui non è agevole la comparazione, con una conseguente duplice criticità: da una parte, di orientamento per gli studenti al momento della scelta del percorso di laurea e, dall'altra, di selezione da parte degli operatori al momento della scelta dei candidati per determinate posizioni professionali nel settore. Ciò ha determinato pertanto uno « scollamento » tra percorsi formativi e mercato del lavoro ed una minore competitività dell'Italia nel settore del turismo, se comparato con quello di altri Paesi. Gli ambiti di operatività della Fondazione sono individuati nei commi 2 e 3. Essa provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, operando prioritariamente in collaborazione con le Università individuate dallo Statuto, nonché, in base alla relazione illustrativa, con altri interlocutori del mondo imprenditoriale; svolge attività di ricerca applicata sulle medesime tematiche e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'im-

prenditorialità nel settore turistico ma la relazione illustrativa evidenzia, in particolare, che « la Fondazione deve qualificarsi come nodo di raccordo e ponte tra Istituti Superiori di eccellenza per il Turismo ed il mondo imprenditoriale, nonché promuovere l'interscambio culturale e produttivo con il settore pubblico del comparto. A tal fine, nell'offerta formativa è da prevedere l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento con scambio di esperienze e reciproci stage formativi tra il settore pubblico ed il settore privato, volti a favorire l'acquisizione di conoscenze comuni per la conseguente riqualificazione del prodotto turistico nazionale e la costruzione di una consapevole cultura dell'accoglienza, al passo con le rinnovate istanze dei turisti consumatori anche stranieri ». Al riguardo, ricorda che percorsi finalizzati alla formazione turistica sono stati attivati nell'ambito degli Istituti tecnici superiori – area delle « Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – avviati nello scorso autunno. In relazione ad alcuni degli ambiti di operatività della Fondazione, sembra, dunque, che essa costituisca una nuova tipologia di soggetto formativo che, in base alla relazione tecnica, accederà alle risorse finanziarie per il sistema universitario. Rileva che occorrerebbe, peraltro, valutare l'opportunità di chiarire già in questa sede i titoli di studio necessari per l'accesso ai corsi della Fondazione e che tipo di titoli/certificazioni/attestazioni la stessa potrà rilasciare, anche in rapporto ai titoli di studio rilasciati dai corsi attivati dalle università. Il comma 5 stabilisce, infine, che le attività indicate sono realizzate nel limite di spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e, comunque, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo. Da tali attività non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre l'opportunità di specificare che il limite di spesa indicato riguarda « ciascuno » degli anni 2012, 2013, e 2014.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il ministro per il turismo, lo sport e gli affari regionali Piero Gnudi.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.**

**Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 aprile 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. La Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, sulla quale le Commissioni competenti

hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 giugno 2012. Avverte che l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame è subordinato al recepimento di una condizione di cui dà lettura.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente (*vedi allegato 1*) che illustra. Illustra quindi il suo emendamento 3.1 (*vedi allegato 2*) in recepimento della condizione posta dal Governo ai fini dell'assenso al trasferimento alla sede legislativa, di cui raccomanda l'approvazione.

Il ministro Piero GNUDI segnala alla Commissione le rilevanti finalità del provvedimento in esame, che rappresenta un importante approdo normativo volto ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli già esistenti, in modo tale da garantirne la piena fruibilità. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) apprezza il lavoro svolto dalla Commissione nell'approfondimento delle problematiche e nella risoluzione di alcune criticità. Evidenzia quindi come il provvedimento in discussione, incentivando le attività di promozione dello sport in spazi polivalenti, costituisca uno strumento attraverso il quale si potrà perseguire anche l'obiettivo del rispetto e della tutela del territorio.

Giovanni LOLLI (PD) rileva il ritardo con cui, anche alla luce di sollecitazioni di vario tipo, la Commissione sta procedendo all'approvazione del provvedimento in esame, del quale evidenzia la natura equilibrata e la delicatezza della materia trattata. Porge, inoltre, i suoi ringraziamenti al Governo per il prezioso contributo for-

nito per l'approvazione del provvedimento in discussione.

Manuela DI CENTA (PdL) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Lolli, evidenziando la delicatezza delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, il quale affronta tematiche strettamente intrecciate e connesse con la materia dello sport. Considera di grande interesse, quindi, le norme concernenti la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli esistenti secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, auspicando che esse potranno contribuire a migliorare l'immagine dello sport in Italia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sulla base di quanto indicato dal relatore, propone di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, sul quale le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il prescritto parere.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2800, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, adottato nel corso dell'esame in sede referente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 15.55 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

**La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 15.55.**

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver dato conto delle missioni, avverte che è stato presentato l'emendamento 3.1 del relatore. Avverte che alla presidenza della Commissione risulta che tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.

Il ministro Piero GNUDI ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento in esame, volto a recepire una condizione del Governo all'assenso al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'astensione sull'emendamento in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'emendamento in esame sarà posto in votazione in linea di principio, per essere trasmesso, ove approvato, alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 3.1 del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'emendamento approvato in linea di principio sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 luglio 2012 — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.**

**Nuovo testo C. 1428 Goisis.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame non sono stati presentati emendamenti. Il testo sarà quindi inviato alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

#### SEDE LEGISLATIVA

*Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.*

*C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.*

#### SEDE REFERENTE

*Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi uni-*

*versitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.*

*Nuovo testo C. 121 Angeli*

*Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il*

*potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.*

*Nuovo testo C. 4333 Distaso ed altri.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.**

**NUOVO TESTO, ELABORATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (C. 2800 e abb.)**

## CAPO I

## NORME GENERALI

## ARTICOLO 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

## ARTICOLO 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « impianto sportivo »: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche, del campo di destinazione, del campo di gioco e degli spazi circostanti all'interno del recinto di gioco, nonché delle aree correlate, esterne al recinto di gioco, ma situate all'interno dell'impianto sportivo, come gli spalti e le aree interne strettamente connesse, gli spogliatoi, le zone di riscaldamento, e come le aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva, e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze;

b) « evento »: l'evento sportivo anche costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro se-



condo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, anche organizzata dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite;

c) « complesso multifunzionale »: il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica, abbinati a una o più strutture, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, comprendente oltre alla struttura sportiva ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario ed inscindibile purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo;

d) « società o associazione sportiva »: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI;

e) « soggetto proponente »: la società sportiva, ovvero una società di capitali dalla stessa controllata, nonché i soggetti privati o pubblici che, al fine di effettuare investimenti sull'impianto sportivo o sul complesso multifunzionale, stipulino un accordo con la medesima società sportiva per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero per il conferimento del diritto d'uso, a qualsiasi titolo, per una durata di almeno venti anni e, comunque, proporzionata al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti effettuati. La stipulazione dell'intesa con la società sportiva è condizione necessaria per l'attivazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 3;

f) « comune »: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo oggetto di ristrutturazione o di trasformazione in complesso multifunzionale.

## CAPO II

### REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI O DI NUOVI COMPLESSI MULTIFUNZIONALI

#### ARTICOLO 3.

*(Individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali).*

1. L'individuazione delle aree nelle quali realizzare un nuovo impianto sportivo ovvero un nuovo complesso multifunzionale può avvenire, mediante la stipula di apposita intesa tra le parti:

a) su iniziativa del soggetto proponente;

b) su iniziativa del comune, tenuto conto del suo specifico interesse alla realizzazione di un impianto sportivo o di un complesso multifunzionale nell'ambito di un progetto di riqualificazione del proprio territorio.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata con oneri e a cura del soggetto proponente da uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale e infrastrutturale, degli impatti paesaggistici e delle esigenze di riqualificazione paesaggistica, nonché del piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche e degli eventuali finanziamenti per la sua predisposizione. Entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, i competenti uffici comunali ne valutano il contenuto e, in caso di valutazione favorevole, invitano il soggetto proponente a presentare, ai fini della sua approvazione in Conferenza di servizi, ai sensi del successivo comma 3, il progetto definitivo dell'intervento, corredato degli elaborati grafici e cartografici e delle relazioni necessarie.

3. La giunta comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità-notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia, promuove, anche al fine

di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che deve concludersi entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo. Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente. I pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati delle Autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici sono acquisiti nella Conferenza di servizi, nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Resta ferma, ove prevista, l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Qualora l'esito della Conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della Conferenza è trasmesso al sindaco che lo sottopone al consiglio comunale nei successivi trenta giorni. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta, tenendo conto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere e in materia di appalti. Il soggetto proponente è tenuto a prestare idonea garanzia per l'effettiva

realizzazione e utilizzazione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale previsto nello studio di fattibilità. Il valore della cessione è individuato sulla base di apposita perizia di stima, redatta dall'Agenzia del Territorio. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati.

#### ARTICOLO 4.

*(Contenuto essenziale dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali).*

1. Il soggetto proponente, che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni, e al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità deve attenersi ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) garantire le migliori condizioni di visibilità per gli spettatori anche in relazione alla distanza tra le tribune e il campo di gioco;

c) prevedere locali da adibire a palestra, servizi commerciali, spazi destinati ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva;

d) garantire la massima sicurezza degli impianti sportivi, nel pieno rispetto della normativa vigente;

e) prevedere un piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo, nel limite di costo pari al 2 per cento di quello di costruzione;

f) fruibilità degli spazi per le persone disabili.

2. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare ad attività residenziali, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.

3. Il soggetto proponente deve tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di sicurezza, fruibilità e redditività della gestione economico-finanziaria:

a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;

b) previsione di *box* o palchi per seguire le manifestazioni sportive da una posizione privilegiata;

c) massima adattabilità alle riprese televisive;

d) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa da cui siano visibili le immagini di tutte le telecamere, situata in un locale all'interno dell'impianto sportivo;

e) l'uso di tecnologie innovative di produzione di energie alternative e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.

### CAPO III

#### RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI

##### ARTICOLO 5.

*(Cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali).*

1. Al fine di favorire concretamente un'adeguata, efficace e trasparente attività di ristrutturazione degli impianti sportivi

esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, il comune, acquisita una apposita perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, può cedere, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti, a titolo oneroso con affidamento diretto, i diritti reali di proprietà o di superficie, questi ultimi per periodi non inferiori a cinquant'anni, relativi agli impianti sportivi, alle società sportive che ne abbiano, a qualsiasi titolo legittimo, l'uso prevalente. Il soggetto titolare dell'impianto definisce comunque la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi. Gli oneri derivanti dalle attività di valutazione sono posti a carico dei soggetti cessionari interessati, al fine di garantire l'assenza di effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

2. Possono essere oggetto della cessione ai sensi del comma 1, unitamente all'impianto sportivo, anche le aree e le strutture ad esso funzionali o pertinenti, quali parcheggi, aree di rispetto, costruzioni adibite a biglietteria, a pronto soccorso o ad accoglienza, eventualmente costituite da fabbricati strutturalmente autonomi.

3. L'acquirente, oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso delle strutture di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantire il vincolo di

destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.

4. Nell'atto di cessione dell'impianto sportivo ai fini della ristrutturazione dello stesso o della trasformazione in complesso multifunzionale, il comune deve specificare le destinazioni d'uso, anche in variante alle destinazioni d'uso esistenti, degli impianti sportivi e delle aree funzionali e pertinenziali, al fine di consentire l'utilizzo e lo sfruttamento economico quotidiano e continuativo degli impianti sportivi e delle aree medesime. In tale contesto, il comune può prevedere la possibilità di un ampliamento edificatorio delle cubature che già insistono sull'area interessata, in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto sportivo o del complesso multifunzionale e la loro redditività.

5. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi e di trasformazione in complessi multifunzionali, purché conformi alle destinazioni d'uso previste ai sensi del comma 4, sono realizzate nel rispetto della normativa specifica prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici e per i quali non si possa procedere mediante la deroga prevista dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ovvero in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area su cui gli impianti sportivi e le strutture ad essi funzionali o pertinenziali attualmente insistono, si procede ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.

7. Nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del presente articolo,

il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### ARTICOLO 6.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

2. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

##### ARTICOLO 7.

*(Norma transitoria).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

##### ARTICOLO 8.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.**

**EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO**

ART. 3.

*All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'intervento ricada anche in parte in area sottoposta a vincolo, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, l'efficacia del provvedimento conclusivo resta subordinata all'assenso dell'amministrazione preposta alla tutela, ovvero al superamento del dissenso ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990.

**3. 1.** Il relatore.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	174
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	187

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	177
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	180
Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	181
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	183
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	185
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	186
AVVERTENZA .....	186

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

##### La seduta comincia alle 14.05.

**Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.**

**C. 5341 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono state presentate nove proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Comunica che l'onorevole Tortoli ha fatto pervenire alla presidenza la sottoscrizione e il ritiro delle seguenti proposte emendative: Abrignani 1.4, 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Con riferimento all'ammissibilità delle restanti proposte emendative, ricorda che,

ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Aggiunge che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Sottolinea poi come la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, e considerato che il decreto-legge in esame interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione, ritiene che siano da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Lanzarin 1.1, in quanto interviene sulla disciplina di requisiti di ordine generale richiesti per l'attestazione di qualificazione delle imprese della categoria OG11;

Piffari 1.2, in quanto reca modifiche al Codice dei contratti pubblici relativa-

mente alla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta e della garanzia fidejussoria;

Piffari 1.5, in quanto modifica l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012 relativo alla qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di voler ritirare l'emendamento a sua firma 1.3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, in considerazione della valutazione di inammissibilità degli emendamenti Lanzarin 1.1, Piffari 1.2 e 1.5 e del ritiro dell'emendamento Piffari 1.3, non vi sono proposte emendative da esaminare.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, fermo restando il giudizio positivo sul testo all'esame della Commissione, rileva che esso rappresenta l'ennesima tappa di un percorso discutibile intrapreso dal Governo che, da un lato, non ritiene di dover predisporre, come più volte richiesto dalla Commissione, un organico progetto di revisione della normativa sugli appalti pubblici e, dall'altro, continua ad inserire in tutti i suoi provvedimenti d'urgenza misure disorganiche e differenziate che incidono negativamente sulla coerenza e sulla stabilità del quadro normativo in materia, oltre che privare le Commissioni parlamentari competenti per materia della possibilità di istruire adeguatamente i singoli provvedimenti.

Per questo, riterrebbe utile predisporre, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno, che potrebbe, se condiviso, essere sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, a testimonianza della volontà unitaria della Commissione di chiedere che il Governo proceda al più presto alla elaborazione e alla presentazione in Parlamento di un provvedimento di riforma organica della disciplina in materia di appalti.

Allo stesso modo riterrebbe opportuno predisporre un ulteriore ordine del giorno per impegnare il Governo ad adottare le iniziative normative necessarie per allineare alle percentuali previste dalla norma transitoria di cui al novellato comma 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30) quelle previste dall'articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), al fine di sostenere l'accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici.

Manuela LANZARIN (LNP), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, manifesta apprezzamento per l'intenzione da lui manifestata di predisporre ordini del giorno che, peraltro, vanno nella direzione da sempre indicata dalla Lega Nord a tutela delle piccole e medie imprese e a favore della semplificazione del quadro normativo e delle procedure amministrative in materia di appalti pubblici.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) stigmatizza la decisione del Governo di ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza, e quindi ad uno strumento di rango primario, per introdurre disposizioni di favore per le imprese in una fonte di rango secondario quale il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici, determinando quindi un irrigidimento della normativa. Riconosce che il più opportuno ricorso ad una modifica del regolamento avrebbe richiesto tempi lunghi non accettabili nell'ottica di voler favorire le imprese. Ciò premesso, ritiene che occorrerebbe quindi riflettere sull'opportunità di cambiare le procedure di emanazione dei regolamenti governativi e delle modifiche agli stessi regolamenti.

Raffaella MARIANI (PD) si associa ai ringraziamenti al relatore, che ha consentito di fugare alcuni dubbi emersi nella seduta di ieri sulla portata e sugli effetti

del testo del provvedimento come risultante dalle modifiche introdotte dal Senato, il quale consente di scongiurare il rischio di estromettere dal mercato circa 10 mila imprese ed evita alle stazioni appaltanti di dover rimettere circa 25 mila nuove certificazioni.

Condivide, inoltre, pienamente la proposta avanzata dal relatore di predisporre, in vista della discussione in Assemblea, un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre un provvedimento organico e unitario di revisione della normativa sugli appalti pubblici, da discutere, con l'attenzione e lo scrupolo che la materia merita, presso le competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime soddisfazione per il clima e il contenuto del dibattito in Commissione. Nel raccogliere, inoltre, positivamente le sollecitazioni provenienti dai deputati intervenuti, informa che il Governo ha intenzione di presentare in tempi rapidi in Parlamento un complessivo provvedimento di riordino della disciplina in materia di appalti pubblici e per il rafforzamento delle politiche infrastrutturali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo del decreto legge, non modificato dalla Commissione, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 14.20.**



**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.****Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.**  
(Parere alle Commissioni IX e X).*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, informa che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato di tre proposte di legge (C. 2844, C. 3553 e C. 3773), elaborato dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) e adottato come testo base.

Il provvedimento è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Esso persegue lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica come si evince dal richiamo effettuato dall'articolo 2 al Regolamento (CE) n. 443/2009 che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove. Inoltre, esso si pone l'obiettivo di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione che delinea una strategia diretta a favorire lo sviluppo e la diffusione di veicoli non inquinanti ed efficienti sul piano energetico (« veicoli verdi »).

Il Capo I (Artt. 1-7) reca le disposizioni generali e i principi fondamentali. In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni del provvedimento. Ai sensi di tale articolo, vengono quindi definiti « veicoli a basse emissioni complessive », oggetto in quanto tali del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.

L'articolo 2 indica invece le finalità del provvedimento individuandole nell'incenti-

vazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Il successivo articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.

L'articolo 4 prevede poi che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.

L'articolo 5 prevede che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio.

In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.

L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.

Il Capo II (Artt. 8-11) reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.

L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.

L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni al-

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'individuazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Prima di passare all'illustrazione dei successivi articoli (12-15) del provvedimento, relativi alle misure incentivanti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive e alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene importante evidenziare il fatto che le disposizioni fin qui citate intervengono nella stessa materia oggetto del disegno di legge (C. 3465-4290-B) approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, attualmente all'esame della VIII Commissione in sede referente.

Osserva, infatti, che tale disegno di legge, in relazione al quale la VIII Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni, contiene all'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato, una pluralità di norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati. È dunque evidente, a suo avviso, che questa debba essere anche l'occasione per fare il punto della situazione e per approfondire la riflessione sulle prospettive da dare al prosieguo dei lavori istruttori del citato provvedimento all'esame della VIII Commissione in sede referente.

Tornando, quindi, al contenuto del testo unificato delle proposte di legge (C. 2844, C. 3553 e C. 3773), osserva che l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.

L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo

economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013.

L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati a energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni.

Infine, l'articolo 15, che reca le disposizioni finanziarie, prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.

In conclusione sottolinea l'opportunità di inserire nel parere alcune condizioni che richiama le citate Commissioni di merito alla necessità di introdurre alcune modifiche al testo oggi all'esame della Commissione, prevedendo, anzitutto, un restringimento della platea dei beneficiari delle misure incentivanti, tale da restituire al provvedimento l'originaria finalità di promuovere e sostenere, con adeguati incentivi e almeno nella fase iniziale, lo sviluppo della mobilità elettrica. Allo stesso modo, ritiene opportuno che nel parere si sottolinei la necessità di estendere anche ai nuovi edifici residenziali la previsione dell'obbligo di posizionamento di punti di ricarica di veicoli elettrici. Infine, ritiene che nel parere della Commissione debba essere sottolineata la necessità di espungere dal testo in esame la condizione prevista della riconsegna di un veicolo di almeno dieci anni, quale pre-

supposto per l'accesso agli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

Circa infine il prosieguo dell'esame del citato disegno di legge C. 3465-4290-B, attualmente all'esame della VIII Commissione in sede referente, ritiene opportuno che esso prosegua il proprio *iter*, anche per evitare che la compresenza nel testo all'esame delle Commissioni IX e X di ambedue le discipline relative alle misure incentivanti per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni e per la realizzazione di una rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici finisca per vanificare la concreta possibilità di una sua approvazione definitiva entro il termine della legislatura.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) esprime condivisione per molte delle considerazioni svolte dal relatore in ordine alle lacune presenti nel nuovo testo unificato elaborato dalle Commissioni IX e X e in ordine al peggioramento del suo contenuto rispetto a quello delle originarie proposte di legge. Condivide, per questo, la necessità di predisporre un parere nel quale tutti i rilievi mossi da relatore vengano evidenziati adeguatamente, ferma restando l'esigenza di predisporre idonee proposte emendative nel momento in cui il testo in questione verrà portato all'attenzione dell'Assemblea.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), dopo avere sottolineato come sarebbe stata inopportuna una scelta legislativa che favorisse solo una categoria di veicoli, fa notare come le Commissioni di merito abbiano invece lavorato per estendere il campo di applicazione della scelta legislativa adottata. Concorda comunque con i rilievi dell'onorevole Ghiglia sull'opportunità di inserire nel parere una condizione che inviti le Commissioni di merito a restringere la platea dei beneficiari delle misure incentivanti, in modo da restituire al provvedimento l'originaria finalità di promuovere e sostenere, con adeguati incentivi, lo sviluppo della mobilità elettrica.

Vincenzo GIBIINO (Pdl), nell'associarsi alle critiche rivolte dal relatore al nuovo testo unificato elaborato dalle Commissioni IX e X, sottolinea il fatto che i veicoli elettrici non possono comunque essere considerati come sostitutivi del parco auto circolante. Ritiene, inoltre, che per quanto riguarda la realizzazione di una rete di infrastrutture per la ricarica di tali veicoli, si debba prendere in considerazione, non solo la realizzazione delle colonnine di ricarica, ma anche e soprattutto la realizzazione delle stazioni di ricarica con sostituzione delle batterie le quali consentirebbero di dare un effettivo impulso alla diffusione dei veicoli elettrici. Conclude, quindi, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che una materia così importante ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti, sia stata di fatto sottratta alla competenza della VIII Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), pur riservandosi di approfondire i contenuti del nuovo testo unificato elaborato dalle Commissioni IX e X, ritiene che le critiche ad esso rivolte dal relatore rischiano di essere in parte fuorvianti, se è vero che tale testo non sembra porsi come finalità quella della promozione della mobilità elettrica, ma quella più generale di promuovere l'uso di veicoli a basse emissioni, fra i quali, certamente, figurano anche i veicoli elettrici. Rileva, inoltre, che dalla lettura del testo sembra potersi escludere che gli incentivi previsti possano essere usati anche per l'acquisto di veicoli alimentati da combustibili fossili.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), in considerazione dei rilievi testè formulati dal collega Bratti, segnala l'esigenza di un'approfondita riflessione circa il prosieguo dei lavori sul disegno di legge C. 3465-4290-B, attualmente all'esame della Commissione in sede referente.

Ludovico VICO (PD) precisa che le Commissioni di merito IX e X hanno svolto un lungo esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia pervenendo quindi alla definizione di un testo unificato che presenta due aspetti qualificanti, la defini-

zione di misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche con il coinvolgimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la copertura finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per finanziare il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Fa quindi notare come a valere sui 70 milioni il Ministero delle infrastrutture partecipa al finanziamento, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma conclusi per concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

Agostino GHIGLIA (Pdl), *relatore*, ringrazia il collega Vico per le utili precisazioni fornite, soprattutto in ordine al fatto che la lunghezza dell'*iter* presso le Commissioni di merito è stato causato dalla necessità di trovare una adeguata copertura finanziaria al provvedimento in esame. Ribadisce, nondimeno, che a suo avviso è necessario evidenziare nel parere le segnalate criticità del testo predisposto elaborato dalle Commissioni IX e X.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.**

**Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame in sede consultiva, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, della proposta di legge C. 4568 ed abbinata, approvata in un testo unificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse », ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sulle parti di competenza del nuovo testo della citata proposta di legge n. 4568.

Al riguardo, ricorda anzitutto che il 20 dicembre 2011 la Commissione aveva già espresso parere favorevole sul precedente testo della suddetta proposta di legge, che è stato recentemente modificato a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia.

Pur non investendo profili di competenza della VIII Commissione, ritiene quindi opportuno accennare alle modifiche apportate al precedente testo in conseguenza del parere espresso dalla Commissione Giustizia, osservando che la prima novità concerne il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento, laddove si prevede (al fine di superare i profili di criticità derivanti dall'indeterminatezza della disposizione) non più l'obbligo, ma la facoltà di denuncia per chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona ove sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per l'incolumità della persona medesima.

Ricorda, inoltre, che sempre in accoglimento di un'obiezione formulata dalla Commissione Giustizia, è stato soppresso il comma 6 del precedente testo, che configurava la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di diretto interesse della VIII Commissione, rileva che nel nuovo testo è

mantenuta sia la previsione dell'obbligo per i pubblici ufficiali e i corpi di polizia (ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria), di segnalare immediatamente il fatto della scomparsa al prefetto, che ha il compito di coordinare le ricerche, permettendo di far partire immediatamente le indagini, sia quella che consente al prefetto di avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso di diversi soggetti ed organismi (enti locali, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, associazioni di volontariato), fra i quali, per quel che interessa direttamente la competenza della VIII Commissione, figura anche il sistema di Protezione civile.

Al riguardo, nel ribadire il giudizio positivo già espresso nella precedente relazione svolta su questo provvedimento, considera positivo il fatto che nel nuovo testo sia stata mantenuta la citata disposizione che consente al prefetto di avvalersi del contributo del sistema di Protezione civile (e degli altri soggetti attivi sul territorio) nella ricerca delle persone scomparse. Considera, inoltre, inoltre che tale disposizione sia coerente con la nuova disciplina sulla Protezione civile, introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012.

Conclude, dunque, preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento, ferma restando la disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

Salvatore MARGIOTTA (PD), preliminarmente, stigmatizza il fatto che, in con-

seguenza della scelta del Governo di non voler presentare in Parlamento un provvedimento organico di revisione della normativa in materia di appalti, le misure per la ripresa del mercato degli appalti e per il rafforzamento delle politiche infrastrutturali vengono esaminate da Commissioni parlamentari diverse dalla VIII Commissione.

Quanto al merito del provvedimento, ritiene opportuno segnalare, ai fini della predisposizione del prescritto parere della Commissione, almeno tre questioni, a suo avviso prioritarie, per il miglioramento del provvedimento d'urgenza in corso di esame presso le Commissioni VI e X, in ordine alle quali i deputati del Partito Democratico hanno già presentato emendamenti che auspica possano essere approvati dalle Commissioni di merito.

Ritiene che la prima criticità del decreto-legge riguardi la norma prevista dall'articolo 4, che innalza dal 50 al 60 per cento la quota di lavori che i concessionari autostradali sono tenuti ad affidare tramite gara. Pur apprezzando, infatti, la finalità perseguita da tale disposizione, ritiene che l'innalzamento al 60 per cento sia insufficiente, soprattutto in un momento di grave crisi del settore come quello attuale, a garantire un'adeguata partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle piccole e medie, nella realizzazione degli interventi previsti nelle convenzioni di concessione.

La seconda criticità riguarda il fatto che il Governo abbia rinunciato ad inserire nel decreto-legge in esame la preannunciata norma che avrebbe consentito di esentare le imprese di costruzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili rimasti invenduti a causa del perdurare della grave crisi del mercato immobiliare.

Infine, fa notare come la terza criticità concerna il contenuto dell'articolo 35, laddove si prevedono norme più rigorose, a tutela dell'ambiente marino, per lo svolgimento delle attività *off shore* di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, facendo salve le autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti

ad essi conseguenti e connessi. Si tratta di una disposizione che reca, oltre ad una misura da apprezzare, come quella che fissa una più rigida fascia di rispetto (fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette), anche una misura sbagliata e, a suo avviso, da correggere, come quella che fa salve tutte le concessioni in corso.

Conclude, quindi, ribadendo l'auspicio che tali questioni possano trovare adeguato spazio nel parere che la Commissione esprimerà sul provvedimento in esame.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) concorda con le considerazioni dell'onorevole Margiotta circa le criticità delle disposizioni di cui all'articolo 35 che, pur introducendo norme più rigorose a tutela dell'ambiente marino, fa salve le autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi, soprattutto con riferimento ad un'area come quella dell'Alto Adriatico particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico.

Sottolinea infine l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 11 relativa a detrazioni per interventi di ristrutturazioni estendendo le stesse anche ai lavori di adeguamento sismico degli edifici, al fine anche di innescare un processo virtuoso.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) fa presente che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento a tale provvedimento che introduce norme organiche per promuovere e sostenere con rinnovata forza la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal tragico terremoto del 6 aprile 2009. Al riguardo, ferma restando la necessità di approfondirne i contenuti, segnala al relatore l'esigenza che nella proposta di parere che si accinge a predisporre il contenuto di tale proposta emendativa sia adeguatamente sostenuto.

Chiara BRAGA (PD), con riferimento alle misure recate dal decreto per il sostegno e il rilancio dell'edilizia, fa notare come l'articolo 11 necessiti di una revisione. Pur apprezzando l'estensione al 50 per cento della detrazione per interventi di ristrutturazione e l'innalzamento del limite massimo di spese detraibili, sottolinea come occorra tenere distinta la misura della detrazione per interventi di ristrutturazione da quella della detrazione per interventi di efficientamento energetico, che andrebbe molto più opportunamente stabilizzata.

Con riferimento all'articolo 12 recante misure sul piano nazionale per le città, rileva come si tratti di una disposizione che si muove nella giusta direzione, sistematizzando una pluralità di sistemi di finanziamento, in ordine ai quali occorrerebbe, a suo avviso, prevedere un maggior ruolo di coordinamento delle regioni.

Conclude con riferimento all'articolo 57, segnalando l'esigenza che nel parere della Commissione sia evidenziata la necessità di potenziare le misure agevolative ivi previste, estendendole anche alle imprese che operano nel settore della messa in sicurezza da rischio sismico e idrogeologico.

Franco STRADELLA (PdL) ritiene che la questione sollevata dal collega Margiotta sia meritevole di una più approfondita riflessione. Al riguardo, dopo aver ripercorso la vicenda in alcuni casi pluridecennale delle convenzioni di concessione, che all'origine non prevedevano alcun obbligo a carico dei concessionari di affidamento di lavori tramite gara d'appalto, giudica discutibile l'intervento del Governo che unilateralmente modifica il contenuto di clausole convenzionali. Aggiunge, inoltre, che l'esperienza del passato avrebbe dovuto dissuadere il Governo dall'intervenire in tal senso, atteso che, ove non concordate con gli operatori del settore, misure come quelle previste dall'articolo 4 del decreto-legge comportano, inevitabilmente, l'apertura di contenziosi lunghi ed incerti nell'esito e il rallentamento, se non il

blocco, degli interventi e degli investimenti già programmati.

Il sottosegretario Guido IMPROTA fa presente la misura contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge è frutto di un confronto aperto e costruttivo con i rappresentanti dei concessionari autostradali e che, in quanto tale, appare difficilmente modificabile nella direzione segnalata dal deputato Margiotta, se davvero si vuole evitare il rischio paventato dal deputato Stradella.

Salvatore MARGIOTTA (PD) giudica non risolutiva l'argomentazione svolta dal rappresentante del Governo, giacché lo svolgimento di una pur apprezzabile consultazione degli operatori del settore non può ritenersi vincolante in sede parlamentare, né essere considerata a priori il punto di equilibrio migliore sul piano normativo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.**

**Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare per gli aspetti di competenza, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 4771, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni

senza fini di lucro, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo, osserva che l'articolo 1 della proposta di legge sostituisce, al comma 1, l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006.

Dato che la richiamata norma di cui al comma 1 del provvedimento è l'unica che incide direttamente sulle competenze della VIII Commissione, ritiene utile far presente quanto segue.

Al fine di dare attuazione alla richiamata norma di cui all'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, come è espressamente indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 4771, « presso il Ministero della salute è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da funzionari delegati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che ha condotto lavori preparatori dai quali sono emerse alcune valutazioni circa la strada migliore da seguire per procedere a una puntuale disciplina di questa problematica.

Fa altresì presente che anche nel testo novellato del citato articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 è opportunamente richiamato il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, giacché è ad esso che va riferita la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari, fra i quali rientrano anche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h), numero 1a), « i farmaci scaduti o inutilizzabili », per i quali è previsto un apposito sistema di raccolta e smaltimento presso impianti a ciò espressamente autorizzati.

Detto questo, osserva che, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, la quale si limita a prevedere che con decreto ministeriale sono stabiliti sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, nonché definite modalità per rendere possibile l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, il novellato

articolo 157 delinea un più compiuto sistema di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e di donazione dei medicinali.

In particolare, oltre a confermare (comma 1) che, fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, con decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) sono definiti sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti, si stabilisce, al comma 2 del nuovo articolo 157, che, con il medesimo decreto, siano individuate modalità per rendere possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione, da parte di queste, di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria.

La norma specifica, peraltro, che sono comunque esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.

In attuazione del predetto decreto, il comma 3 del nuovo articolo demanda ad un regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) la definizione dei requisiti delle ONLUS destinatarie delle donazioni.

A tale fine le ONLUS devono essere già iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del 460 del 1997, ovvero essere in possesso di documentazione decreto legislativo n. attestante che l'ente è ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, 460 (in base al quale sono in ogni caso del medesimo decreto legislativo n. 266 del considerato ONLUS: gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle pro-



vince autonome di Trento e di Bolzano; le organizzazioni non governative riconosciute idonee con decreto dal Ministro degli affari esteri; le cooperative sociali; i consorzi costituiti come società cooperative che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Inoltre occorre che le ONLUS contemplino nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria; abbiano la disponibilità di locali, installazioni o attrezzature idonei e sufficienti a garantire la conservazione delle specialità medicinali oggetto di erogazione liberale; dispongano di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.

Il citato regolamento dell'AIFA deve altresì individuare i medicinali in corso di validità che possono essere donati e prevedere che le attività di riconfezionamento dei medicinali possano essere svolte solo in officine autorizzate e sottoposte a controllo della stessa AIFA e non alterino lo stato originario del medicinale, né nuocano all'integrità del prodotto o alla reputazione del marchio.

In parallelo con le disposizioni dell'articolo 1, l'articolo 2 interviene invece sul regime di distribuzione dei medicinali da parte delle ONLUS.

In particolare, il comma 1 consente a quelle ONLUS che presentino i requisiti indicati con il regolamento dell'AIFA 219 del 2006 previsto dal comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. (come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge), di essere destinatarie di donazioni di farmaci, di distribuire gratuitamente i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, sia direttamente sia per il tramite di enti assistenziali operanti a livello locale ed impegnati in attività di utilità sociale.

Ciò detto, esprime un giudizio convintamente positivo sul contenuto del provvedimento in esame, che da un lato persegue meritevoli finalità sociali e dall'altro contribuisce al contenimento della spesa farmaceutica, con il reimpiego di medici-

nali ormai usciti dal circuito commerciale, anche se utilizzabili in piena sicurezza e nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente.

Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento, ferma restando la mia disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.**

**Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Brambilla, aveva presentato una proposta di parere favorevole con condizione e con osservazione, sulla quale si era riservato di pronunciarsi l'onorevole Viola.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) esprime un giudizio positivo sul contenuto della proposta di parere predisposta dal relatore per quel che concerne le parti del testo in esame riferibili a materie e temi che rientrano nella competenza della VIII Commissione.

Quanto alle parti che esulano da tale competenza, ritiene opportuno precisare che, pur condividendone l'impianto e le finalità complessive, appare forse eccessivo il richiamo all'obbligatorietà della sterilizzazione degli animali e della presenza nei canili e gattili sanitari di volontari delle associazioni riconosciute.

Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

Michela Vittoria BRAMBILLA (Pdl), *relatore*, pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle precisazioni del collega Viola, ritiene che la proposta di parere costituisca un testo equilibrato, frutto di una moderna concezione del randagismo come problema non solo sanitario, ma anche sociale e ambientale, e, in quanto tale condiviso da tutto il mondo dell'associazionismo e dallo stesso Ministero dell'ambiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole con condizione e con osservazione, predisposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*RISOLUZIONI*

*7-00821 Lanzarin: sul sistema di raccolta delle acque reflue urbane.*

*7-00853 Cosenza: sugli impianti di depurazione delle acque reflue.*

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (C. 5341 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Il comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:

« 16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal comma 5, lettere b) e c), del presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

categoria OS 3: 20 per cento;

categoria OS 28: 40 per cento;

categoria OS 30: 40 per cento.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per l'importo corrispondente alle percentuali sopra indicate. Ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 sono utilizzati i certificati di esecuzione dei lavori emessi con riferimento alla stessa categoria; tali certificati indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e se non utilizzati per la qualificazione in OG 11 possono essere

utilizzati per la qualificazione nelle tre categorie specialistiche. Al fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria 06 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuata, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

categoria OS 3: 10 per cento;

categoria OS 28: 25 per cento;

categoria OS 30: 25 per cento ».

1. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. Al fine di contenere i possibili rischi di mancato completamento dell'opera, al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 75, comma 1, le parole: « due per cento » sono sostituite dalle seguenti: « quattro per cento »;

b) all'articolo 113, comma 1, le parole: « 10 per cento » sono sostituite, ovunque ricorra, dalle seguenti: « 15 per cento ».

*Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: delle imprese e, inserire le seguenti: di garanzie e sistema.*

**1. 2. Piffari.**

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, lettera c), capoverso comma 14-bis, sopprimere il primo periodo.*

**1. 3. Piffari.**

*Al comma 3, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti lettere:*

e) agli articoli 60 e 61 le parole: « lavori » e il periodo: « lavori pubblici » ovunque ricorrono sono sostituite, dalle seguenti: « lavori, servizi e forniture pubbliche »;

f) le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.

**1. 4. Abrignani.**

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

3-ter. All'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è apportata la seguente modificazione:

a) ai punti 2 e 3, le parole da: « in alternativa » a « dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la qualificazione nella categoria prevalente ».

**1. 5. Piffari.**

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

**ART. 1-bis.**

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

**ART. 18-bis.** – (*Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture*). – 1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante « Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE », è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.

b) all'articolo 40 le parole: « lavori pubblici » ovunque ricorrono sono sostituite, dalle seguenti: « lavori, servizi e forniture pubbliche »;

c) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: « Negli appalti di forniture o servizi » sono aggiunte le seguenti: « di importo pari o inferiore a 150.000 euro »;

d) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: « Negli appalti di servizi e forniture » sono aggiunte le seguenti: « di importo pari o inferiore a 150.000 euro »;

e) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: « servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro ».

**1. 01. Abrignani.**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

**ART. 1-bis.**

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

**ART. 13-bis** – (*Requisiti di ordine generale per l'attestazione di qualificazione SOA*). – 1. Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 le parole: « Categoria OS3: 40 per cento; Categoria OS28: 70 per cento; Categoria OS30: 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Categoria OS3: 20 per cento; Categoria OS28: 40 per cento; Categoria OS30: 40 per cento ».

**1. 02.** Abrignani.

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

**ART. 1-bis.**

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

**ART. 13-bis** – (*Interventi di verifica*). – 1. Al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 dopo le parole: « comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 » è inserito il seguente periodo: « La SOA potrà effettuare le predette verifiche sugli attestati rilasciati dalle altre SOA con una retroattività di 5 anni dalla data di rilascio

dell'ultima attestazione che si vorrà sottoporre a verifica ».

**1. 03.** Abrignani.

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

**ART. 1-bis.**

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

**ART. 13-bis** – (*Disposizioni in materia finanziaria per le imprese*). – 1. Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 dopo le parole: « addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo » sono inserite le seguenti: « Nel caso in cui il predetto addebito in conto corrente non vada a buon fine, ovvero in qualsiasi altro caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa attestata dell'intero corrispettivo pattuito con la SOA, quest'ultima è tenuta ad avviare entro 30 giorni dal mancato pagamento una procedura nei confronti dell'impresa inadempiente tramite la quale viene richiesto il pagamento, concedendo il termine massimo di ulteriori 15 giorni; trascorso tale termine senza che l'impresa abbia provveduto, la SOA deve richiedere alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la sospensione della attestazione con contestuale annotazione sul casellario. Solo a seguito del pagamento del relativo corrispettivo da parte dell'impresa si può procedere a dare nuovamente corso di validità all'attestazione sospesa con contestuale cancellazione della predetta annotazione.

**1. 04.** Abrignani.

## ALLEGATO 2

**Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.)****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. recante « Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica »;

premesso che il testo unificato in esame, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito, reca una nuova e organica disciplina legislativa in materia di prevenzione del randagismo e di trattamento degli animali di affezione, con espressa abrogazione della previgente legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unificato in esame, dispone, opportunamente, che in caso di decesso le carcasse degli animali siano smaltite nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009;

in un'ottica pienamente condivisibile di tutela degli animali d'affezione all'interno di un quadro di regole flessibili, capaci di garantire anche il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, il comma 8 dell'articolo 14 del testo unificato in esame pone in capo a tutti i comuni il compito di individuare « una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione », mentre riconosce ai comuni co-

stieri o rivieraschi la facoltà di individuare « una o più spiagge destinate agli animali d'affezione »;

secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21, i cimiteri per animali d'affezione dovranno essere ubicati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche (« in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune ») e che, ove siano realizzati da soggetti pubblici, i medesimi cimiteri per animali d'affezione non dovranno essere soggetti al regime del demanio pubblico previsto per i cimiteri dagli articoli 823 e seguenti del Codice civile;

le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 del testo unificato in esame dettano regole per la realizzazione e la gestione di strutture destinate alla tutela degli animali d'affezione e, in particolare: per la cessione da parte dei comuni alle associazioni riconosciute di terreni in comodato per la realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali (articolo 14, comma 2); per la gestione dei rifugi comunali (articolo 14, comma 3); per l'affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione;

rilevato altresì che quello del randagismo è un problema generale di sostenibilità ambientale e quindi possa e debba esser affrontato da questa commissione in un'ottica più vasta;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si coordini le disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 e all'articolo 15 al rispetto della disciplina generale dei contratti pubblici;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere la legge applicabile anche alle attività agricole di cui alla legge 23 agosto 1993 ovvero agli allevamenti professionali; di ripristinare il vincolo, da parte di chiunque decida di far riprodurre un animale, di cedere i cuccioli solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente; di rendere obbligatoria la

sterilizzazione cancellando l'avverbio « preferibilmente » introdotto alla lettera c) dell'articolo 3, di ripristinare la figura del « cane libero accudito », di rivedere, perché troppo generica, l'espressione « cane di comprovata pericolosità » (articolo 2, lettera 0); di reintrodurre, all'articolo 4, la banca dati centralizzata dell'anagrafe canina/ felina ed eliminare o limitare le troppe dilazioni concesse per l'iscrizione degli animali in anagrafe o per la presentazione dei documenti; di garantire l'ingresso nei canili e gattili sanitari di volontari delle associazioni riconosciute; di rendere più efficaci gli interventi contro la piaga dei bocconi avvelenati; di restituire alle guardie zoofile la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento delle Asl e delle autorità di pubblica sicurezza (articolo 28, comma 1).

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 192

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 def. 3 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) ..... 193

ALLEGATO 1 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) ..... 198

Sui lavori della Commissione ..... 193

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo ..... 196

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione C. 4574 Delfino (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) ..... 196

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) ..... 203

Sui lavori della Commissione ..... 197

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

#### **La seduta comincia alle 9.05.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2012.

Mario TULLO (PD), nel rilevare l'assenza del Governo, osserva che il dibattito sarebbe più proficuo se fosse presente il rappresentante del Governo, così da dare risposta alle osservazioni e ai chiarimenti posti dai commissari in ordine al decreto-legge.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è in calendario anche nella seduta di domani e che la Commissione può esprimere parere anche la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 9.10.**



**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 def. 3.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 giugno scorso il relatore ha presentato una proposta di documento finale, impegnandosi per altro, ad apportarvi alcune modificazioni, alla luce degli esiti della discussione. Ricorda altresì che, in data 27 giugno, è pervenuto il parere espresso dalla XIV Commissione.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente di aver predisposto una nuova formulazione del documento finale, evidenziando che le modifiche apportate alla precedente versione del documento tengono conto sia della necessità di sottolineare maggiormente le esigenze relative alle regioni insulari sia dell'opportunità di implementare la rete globale per tenere conto della crescita degli scambi che coinvolgono l'intera area del Mediterraneo, i Paesi dell'Est Europa e quelli del Nord Africa, attraverso l'inserimento, tra le azioni finanziabili in forma di sovvenzioni, anche di quelle inerenti alla rete globale, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria complessiva. Presenta quindi una nuova formulazione della proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di documento finale del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

**Sui lavori della Commissione.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente di avere inviato – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione del 4 luglio scorso – una lettera al presidente della Camera riguardo all'interpretazione dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, ai fini della determinazione del *quorum* necessario per l'approvazione, da parte delle Commissioni competenti, della proposta di nomina del presidente e dei componenti dell'Autorità dei trasporti.

Dà quindi conto della lettera inviata, illustrandone i contenuti nei termini seguenti:

« Onorevole Presidente,

l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, ha previsto l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995. Il comma 1-bis del citato articolo 37 prevede che l'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della predetta legge n. 481 del 1995. Tale disposizione, oltre a prevedere il parere favorevole vincolante delle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti e la possibilità di procedere all'audizione delle persone designate, stabilisce che « in sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. ».

Nella riunione dell'8 giugno 2012, il Consiglio dei ministri, in attuazione della

menzionata disposizione, ha avviato la procedura per la nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché del presidente Pasquale de Lise e della dottoressa Barbara Marinali a componenti della medesima Autorità. In data 13 giugno 2012, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha conseguentemente inviato la richiesta di parere parlamentare allegando i *curricula* dei designati. Le proposte di nomina sono state deferite, in data 14 giugno 2012, alla competenza della IX Commissione della Camera e, in pari data, alla competenza della 8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici del Senato.

Come emerso nel corso della riunione tenutasi ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione, l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della predetta legge n. 481 del 1995, nell'ipotesi di un'autorità di nuova istituzione, qual è appunto l'Autorità di regolazione dei trasporti, pone delicate questioni di interpretazione che si è ritenuto opportuno sottoporre alla Sua attenzione.

In particolare, si pone il dubbio se tale disposizione – nella parte in cui prevede che «in sede di prima attuazione della presente legge», decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere viene espresso a maggioranza assoluta – sia applicabile anche alla procedura per la nomina del presidente e dei componenti della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, determinando per conseguenza la possibilità – in sede di prima costituzione – di procedere alle citate nomine, anche se il parere parlamentare non fosse approvato a maggioranza dei due terzi, ma a maggioranza assoluta.

In senso contrario, milita indubbiamente la formulazione letterale della predetta norma la quale, facendo riferimento alla prima attuazione della legge n. 481 del 1995, potrebbe suggerire di confinarne l'applicazione alla sola prima attuazione della stessa legge n. 481 – fase evidentemente esaurita dato che la legge risale a 17 anni fa – ed alle sole Autorità in essa espressamente nominate (ossia le Autorità

per l'energia e il gas e per le telecomunicazioni), con esclusione delle altre Autorità di regolazione previste da leggi successive.

In senso favorevole, d'altra parte, potrebbe invocarsi – oltre al dato formale che il comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 rinvia alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481, senza apporvi limitazioni espresse – la *ratio* complessiva della disposizione in questione: in particolare la previsione – per la fase costitutiva delle autorità disciplinate dalla legge n. 481 – di un meccanismo che ne favorisca una più rapida attivazione iniziale attraverso l'abbassamento del quorum ordinario dei due terzi richiesto per il parere parlamentare vincolante, potrebbe rispondere ad un'esigenza comune a tutte le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Ciò anche alla luce del comma 2 dell'articolo 2 della stessa legge n. 481, che prevede che le disposizioni recate da tale articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa appunto alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Le chiedo, pertanto, a nome dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della IX Commissione, una Sua autorevole decisione in ordine alla questione richiamata, al fine di consentire alla Commissione medesima di conoscere, prima di procedere alla votazione sulle predette proposte di nomina, le conseguenze procedurali che deriverebbero dall'eventuale mancato raggiungimento, entro trenta giorni dalla richiesta del parere, della maggioranza dei due terzi. »

Fa presente che il Presidente della Camera ha dato riscontro alla citata lettera nei seguenti termini:

« Onorevole Presidente,

rispondo alla Sua lettera del 5 luglio scorso, con la quale mi sottopone una questione di interpretazione dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, relativo all'istituzione, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge

n. 481 dei 1995, dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Al riguardo Ella rappresenta che il comma 1-*bis* del citato articolo 37 prevede che la nomina dei membri della nuova Autorità avvenga secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che stabilisce, in particolare, che non si può procedere alle nomine in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti e che le Commissioni possono audire le persone designate. Viene al riguardo prospettato l'interrogativo se alla procedura di nomina dei componenti della istituenda Autorità sia applicabile anche l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 della citata legge n. 481 del 1995; che pone una norma transitoria in base alla quale «in sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta».

Valutata attentamente la questione e considerate in particolare le argomentazioni che Lei espone a sostegno delle diverse tesi, è da ritenere che il dato letterale della formulazione della norma contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481 (che parla di «prima applicazione delle presente legge»), nella sua univocità, costituisca un elemento insuperabile a favore dell'opzione interpretativa che esclude l'applicazione della disposizione alla nuova Autorità.

La prima applicazione della suddetta legge si è infatti già verificata all'atto dell'istituzione delle due autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità espressamente menzionate da tale provvedimento legislativo, ossia quelle competenti per l'energia elettrica e il gas (istituita nel 1996) e quella per le telecomunicazioni (istituita nel 1998). Va ricordato in proposito che, proprio in sede di espressione del parere parlamentare in occasione della prima istituzione dell'Autorità per le telecomunicazioni, nella seduta della Commissione trasporti della Camera

del 15 gennaio 1998 fu espressamente richiamata la possibilità di applicare la disposizione legislativa che prevede, decorso il termine di trenta giorni, l'abbassamento del *quorum* dalla maggioranza dei due terzi a quella assoluta dei componenti della Commissione: ciò evidentemente nel presupposto che si trattasse appunto della prima applicazione della legge n. 481.

In tale situazione – essendo tra l'altro decorsi diciassette anni dall'approvazione della legge n. 481 – appare chiaro che il richiamo alle procedure di cui all'articolo 2, comma 7, non può che riguardare la modalità di espressione «a regime» del parere da parte delle Commissioni parlamentari e non anche la possibilità di applicare la disciplina transitoria ivi prevista, i cui effetti, come detto, si sono già interamente dispiegati. Va aggiunto che proprio la natura transitoria della previsione in oggetto la rende di per sé speciale e derogatoria rispetto al regime generale e, in quanto tale, di stretta interpretazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, è dunque conclusivamente da ritenere che la procedura di espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari nell'ambito del procedimento di nomina dei membri dell'Autorità di regolazione dei trasporti, prevista dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, come sostituito dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, resti in ogni caso assoggettata al regime ordinario previsto dal citato comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 481, che consente la nomina dei suddetti membri da parte del Governo solo a condizione che le Commissioni parlamentari abbiano espresso parere favorevole a maggioranza dei due terzi.»

Jonny CROSIO (LNP), nell'esprimere una forte preoccupazione per i contrasti, di cui è stata data ampiamente notizia dalla stampa nella giornata di ieri, tra i vertici delle società NTV SpA e FS SpA, giudica importante e urgente l'istituzione dell'Autorità dei trasporti e auspica che la maggioranza che sostiene il Governo possa esprimersi favorevolmente sulle proposte

di nomina del presidente e dei componenti dell'Autorità, consentendo così la nomina del collegio e l'avvio dei lavori di tale fondamentale organismo. Giudica altresì opportuno che venga avviata un'attività conoscitiva in ordine ai problemi emersi sulla stampa riguardo allo scarso traffico di passeggeri nella stazione di Roma Tiburtina, recentemente rinnovata per accogliere i treni ad alta velocità.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 11 luglio 2012.*

**Audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.40.

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.  
C. 4574 Delfino.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 21 giugno 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che in data 21 giugno 2012, il relatore, dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, ha presentato l'emendamento 2.100 riferito all'articolo 2, rispetto al quale non sono stati presentati subemendamenti. Fa presente che su tale emendamento le Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), X (Attività produttive) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo 1 del provvedimento.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, illustra l'emendamento a propria firma 2.100.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.100 del relatore (*vedi allegato 2*), l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.100 del relatore, l'articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento 2.100 del relatore e l'articolo 3.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, propone la seguente correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento: *al comma 1, dell'articolo 3, la parola: « derivano » è sostituita con le seguenti: « devono derivare ».*

La Commissione approva la correzione di forma proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione acconsente.

La Commissione, con votazione nominale, approva il progetto di legge C. 4574.

**Sui lavori della Commissione.**

Il sottosegretario Guido IMPROTA, in merito alle votazioni previste in Commissione per la giornata odierna riguardo alle proposte di nomina formulate dal Governo e concernenti l'Autorità dei trasporti, fa presente che le riflessioni che sono scaturite in Commissione e la lettera indirizzata al presidente Valducci dal presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, suggeriscono l'esigenza di svolgere un approfondimento.

Sandro BIASOTTI (PdL) nel condividere la richiesta di approfondimento formulata dal Governo, giudica opportuno un rinvio della votazione in Commissione sulle proposte di nomina del Governo.

Michele Pompeo META (PD), nel dichiarare che avrebbe preferito votare nella giornata odierna, rileva tuttavia che la risposta del Presidente Fini rappresenta

una novità importante che chiarisce come per l'approvazione delle proposte di nomina sia comunque necessaria la maggioranza dei due terzi.

Prendendo atto, quindi, dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, auspica che la Commissione sia messa in condizione di votare nei prossimi giorni la terna dei candidati designati per l'Autorità dei trasporti.

Jonny CROSIO (LNP), nel ritenere imbarazzante il comportamento del Governo riguardo alle proposte di nomina dei candidati designati all'Autorità dei trasporti, auspica che si pervenga velocemente alla soluzione di tale questione.

Antonio MEREU (UdCpTP) concorda con la richiesta formulata dal Governo di un approfondimento riguardo alle proposte di nomina dei componenti del collegio dell'Autorità dei trasporti.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 def. 3.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) COM(2011)650,

apprezzato l'impegno manifestato dal Governo a fornire utili elementi di informazione e di valutazione mediante la scheda informativa trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n.11, che ha contribuito ad una approfondita istruttoria;

preso atto:

del Libro bianco sui trasporti del 2011 (COM(2011)144) recante misure strategiche all'orizzonte del 2050;

dei pareri espressi sulla proposta in esame dal Comitato economico e sociale, il 22 febbraio 2012 e dal Comitato delle regioni dell'Unione europea, il 4 maggio del 2012;

degli importanti elementi di informazione e valutativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte con rappresentanti delle istituzioni, esperti dell'economia dei trasporti e operatori del settore;

del documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 2012, in esito all'esame delle proposte legislative relative al Quadro finanziario pluriennale 2007-2014;

del parere espresso sulla citata proposta di regolamento, nella seduta del 27 giugno 2012, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premesso che:

la Commissione europea, con la proposta di regolamento in oggetto, ha prospettato una revisione della rete TEN-T ispirata all'obiettivo di realizzare una moderna rete di trasporto, interconnessa e interoperabile, in grado di eliminare le strozzature e le carenze strutturali che ostacolano il completamento del mercato unico;

la proposta in oggetto prevede un'articolazione della rete transeuropea di trasporto fondata su due livelli con funzioni diverse tra loro;

il primo livello, costituito da una rete globale (*comprehensive network*) diffusa capillarmente su ciascun territorio nazionale – da realizzare entro il 2050, tenendo conto, in larga misura, delle reti di trasporto ferroviaria, stradale, portuale e aeroportuale di ogni singolo paese – ha lo scopo di consentire la realizzazione di obiettivi di coesione territoriale ed economica;

il secondo livello, costituito da una rete centrale (*core network*), a più elevato valore aggiunto europeo, da realizzare entro il 2030, comprende i principali assi di trasporto transeuropeo che rivestono un ruolo strategico per la libera circolazione di merci e passeggeri, ai fini della piena realizzazione del mercato unico;

la proposta in oggetto prevede, inoltre, la revisione degli orientamenti per individuare i progetti di interesse comune riaffermando, quale strumento quadro per la realizzazione coordinata della rete centrale, il ruolo dei corridoi, comprendenti almeno tre modi di trasporto, che attraversano almeno tre Stati membri;

nel corso dei negoziati sulla revisione degli orientamenti per la realizzazione delle reti è emersa la necessità di contemperare gli interessi e le priorità degli Stati centrali dell'Unione, che già dispongono di infrastrutture più avanzate, con quelle degli Stati più periferici, caratterizzati invece da un sistema di infrastrutture di trasporto più arretrato o che comunque si raccorda in modo meno agevole alla rete centrale;

in questo quadro, le nuove articolazioni della rete di trasporto transeuropea, quali risultanti dalle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio TEN-T COM (2011)650 e COM(2011)665, concernenti, rispettivamente, l'individuazione delle « linee guida » delle reti TEN-T e lo strumento di finanziamento delle stesse, rappresentano il punto di approdo dei citati negoziati protrattisi per tutto il 2010 e per parte del 2011 tra gli Stati membri dell'Unione europea;

appare necessario, tuttavia, rendere l'attuale disegno delle reti TEN-T più rispondente alle caratteristiche territoriali e socio-economiche dell'Italia nonché alle opportunità di sviluppo del nostro Paese, rappresentate dalla crescita degli scambi che coinvolgono l'intera area del Mediterraneo, i Paesi dell'Est Europa e quelli del Nord Africa, rivolgendo maggiore attenzione ai rapporti con i Paesi confinanti, allo sviluppo della politica di coesione e al superamento dei « colli di bottiglia » attraverso una rete integrata a livello europeo;

per rispondere a tale esigenza, un utile strumento, previsto dalla stessa proposta di regolamento è rappresentato dalla revisione periodica degli allegati, attraverso atti delegati che consentono di aggiornare le mappe della rete globale;

*considerato che, con riguardo alla dotazione finanziaria prevista dal quadro pluriennale 2014-2020:*

la proposta in esame fa parte del più ampio pacchetto di proposte (COM(2011)665, 650, 657, 658) volte a disciplinare il nuovo meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe facility*), nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;

il ricorso ad unico meccanismo finanziario relativo ai settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni è condivisibile alla luce dell'esigenza di razionalizzare ed agevolare la concessione del contributo finanziario dell'UE a favore delle infrastrutture ottimizzando la gamma di strumenti disponibili, uniformando le norme operative per il loro uso e promuovendo le possibili sinergie tra i tre settori considerati;

la dotazione finanziaria complessiva per il meccanismo per collegare l'Europa, prospettata nelle proposte della Commissione europea relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020, sarebbe pari a 40 miliardi di euro in stanziamenti di impegno per l'intero periodo e sarebbe inclusa nella rubrica relativa alla coesione economica, sociale e territoriale. Un ulteriore stanziamento, pari a 10 miliardi di euro, sarebbe erogato dal Fondo di coesione e riservato, pertanto, ai soli Paesi che, avendo un PIL pro-capite inferiore al 90 per cento della media Ue a 27, beneficiano del sostegno di tale ultimo fondo;

nell'ambito del suddetto stanziamento complessivo, la proposta in esame destina alle reti TEN-T risorse pari a 31,7 miliardi di euro, di cui peraltro 10 miliardi provenienti dal Fondo di coesione e riservati ai relativi Stati beneficiari;

è apprezzabile la proposta della Commissione di aumentare, rispetto al periodo 2007-2013, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio UE che passerebbe dal 10 al 20 per cento per i

progetti di interesse comune, dal 20 al 30 per cento per i progetti di interesse comune che insistono sulla rete centrale e dal 30 al 40 per cento per i progetti transfrontalieri della rete prioritaria;

nonostante un aumento significativo rispetto al periodo 2007-2013, gli stanziamenti del bilancio UE e la relativa quota di cofinanziamento per il 2014-2020 restano ampiamente inferiori rispetto sia al fabbisogno complessivo per realizzare le infrastrutture necessarie per fare fronte alla domanda di trasporto nell'UE, stimato in più di 1,5 trilioni di euro per il periodo 2010-2030, sia alle risorse richieste per il completamento delle reti TEN-T, pari a circa 500 miliardi di euro entro il 2020;

in questa prospettiva, è condivisibile l'ampio ricorso, prospettato dalla Commissione europea, oltre che ai prestiti e alle garanzie della Banca europea per gli investimenti, a strumenti finanziari innovativi, garantiti dal bilancio dell'UE e dalla BEI, quali i project bond, per promuovere investimenti privati nel settore delle reti;

va tuttavia rilevato che, alla luce delle modeste risorse previste dal bilancio dell'UE, una significativa emissione di *project bond* sembra presupporre un aumento consistente del capitale della BEI a garanzia delle emissioni stesse. In questo senso vanno considerate positivamente le proposte avanzate da diversi Stati membri in vista del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012;

va pertanto sostenuta anche la proposta della Commissione volta ad avviare, sin dal 2012-2013, un progetto pilota per l'introduzione dei *project bond*, concentrato su 5-10 progetti avanzati che beneficerebbero di finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e dalla BEI, pari a 230 milioni di euro, in grado di garantire investimenti per un valore di 4,6 miliardi di euro;

L'aumento delle risorse destinate dall'UE all'ammodernamento e all'ampliamento delle infrastrutture di trasporto è stato indicato, da numerosi Stati membri e

dalla Commissione europea, tra gli obiettivi prioritari di una strategia per il rilancio della crescita e dell'occupazione nell'Unione europea che completerebbe il nuovo sistema di *governance* economica europea;

*ritenuto pertanto che, con riferimento al territorio nazionale:*

la realizzazione delle opere che afferiscono alle reti transeuropee di trasporto sia condizione indispensabile per elevare i livelli di competitività del paese, ridurre il livello di congestione, prevenire il rischio di una marginalizzazione economica, garantendo la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la crescita e l'occupazione;

l'ampiezza dell'orizzonte temporale entro il quale si dovrà procedere alla realizzazione della rete centrale costituisca per l'Italia un'occasione unica per recuperare i ritardi accumulati nella realizzazione dei progetti già avviati;

risulti indispensabile, alla luce del citato quadro finanziario, definire le priorità di investimento sulla base di criteri che consentano di garantire il raggiungimento di obiettivi nazionali e al contempo di interesse europeo, considerando gli assi di comunicazione trasversali, come essenziale integrazione della direttrice nord-sud;

i progetti individuati sulla base delle citate priorità debbano essere selezionati effettuando la valutazione costi-benefici anche, in chiave prospettica, ossia considerando le potenzialità di sviluppo e di crescita dei traffici e della domanda di mobilità;

esprime una valutazione complessivamente positiva, con le seguenti osservazioni:

con riguardo alla dotazione finanziaria complessiva nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020:

1) si valuti, nell'ambito del negoziato in corso sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la possibilità di disporre un incremento delle risorse destinate al nuovo meccanismo per collegare l'Europa, in considerazione del forte po-



tenziale, in termini di crescita ed occupazione, dell'ammmodernamento della rete infrastrutturale dei trasporti;

2) sia previsto un crescente ricorso a strumenti finanziari innovativi, quali i *project bond*, in grado di mobilitare finanziamenti supplementari da parte di investitori privati, tenendo anche conto dei risultati del progetto pilota avviato per il periodo 2012-2013;

3) siano sostenute le proposte volte ad aumentare il capitale della BEI, in vista dell'emissione di prestiti e della prestazione di garanzie in misura adeguata agli investimenti richiesti dal completamento delle reti TEN-T e a consentire un ampio ricorso ai *project bond*;

4) siano inserite, tra le azioni finanziabili in forma di sovvenzioni, anche quelle inerenti alla rete globale, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria complessiva;

con riferimento alla individuazione e alla realizzazione dei progetti:

5) siano contemperati gli interessi e le priorità degli Stati centrali dell'Unione, che già dispongono di infrastrutture più avanzate, con quelle delle Stati più periferici e delle regioni insulari, caratterizzati invece da un sistema di infrastrutture di trasporto più arretrato o che comunque si raccorda in modo meno agevole alla rete centrale, determinando gravi e permanenti svantaggi soprattutto per le predette regioni;

6) sia valorizzato, in questa prospettiva, il ruolo dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, assegnando particolare rilievo, nell'ambito del cosiddetto corridoio Mediterraneo, alle realtà portuali e ai collegamenti con le isole, soprattutto a quelli con le isole maggiori;

7) sia considerato il ruolo strategico che possono svolgere, ai fini dello sviluppo della rete globale, la realizzazione di un asse multimodale in grado di raccordare i porti dell'Alto Tirreno con quelli

dell'Adriatico nonché lo sviluppo delle opere collegate al corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale Adriatica;

8) siano perseguiti gli obiettivi di interoperabilità delle infrastrutture e dei sistemi nonché di intermodalità dei trasporti, concentrando gli investimenti sulle infrastrutture che risultino più produttive alla luce dei volumi di traffico attesi valutati sulla base della domanda effettiva e delle potenzialità di sviluppo futuro della stessa;

9) sia precisata la nozione di « nodo urbano », di cui all'articolo 47 della proposta di regolamento, in modo da integrare le aree logistiche e portuali afferenti, garantendo la connessione tra porti, retroporti e porti della navigazione interna, anche di minori dimensioni, armonizzandone la *governance* sotto il profilo giuridico e amministrativo, affinché tali aree possano assumere un'effettiva rilevanza nel quadro delle reti transeuropee di trasporto;

10) siano realizzati meccanismi di forte coordinamento e di *governance* integrata e sovranazionale, in modo da facilitare l'armonizzazione delle condizioni di accesso, pianificazione e realizzazione delle reti;

con riguardo all'attuazione dei progetti a livello nazionale;

11) siano selezionati i progetti concernenti le singole opere relative alla realizzazione della rete transeuropea di trasporto alla luce di un'accurata analisi costi-benefici, effettuata tenendo conto delle potenzialità di sviluppo e di crescita dei traffici, della domanda di mobilità e degli effetti che possono derivare dalle citate opere sulla coesione economica e sociale, assicurando priorità alle opere che rispondano a tempi di realizzazione chiaramente definiti e vincolanti, al fine di massimizzare i risultati ottenibili a parità risorse stanziato;

12) ai fini dello sviluppo della rete globale, sia assicurata priorità agli assi di comunicazione trasversali, com-

presi i collegamenti con le isole, secondo una mobilità est-ovest, quale essenziale integrazione della direttrice nord-sud, e alle opere concernenti i nodi urbani, in considerazione della loro rilevanza per lo sviluppo economico e sociale di vasti territori, assumendo come primario l'obiettivo di promuovere la mobilità urbana e di abbattere il livello delle emissioni;

13) sia attribuita priorità all'integrazione intermodale di autostrade, porti, ferrovie e aeroporti, attraverso lo sviluppo di interporti da realizzare, nel-

l'ambito di piattaforme logistiche territoriali di carattere interregionale;

14) sia garantito il più ampio coinvolgimento degli interessi e delle rappresentanze locali nella valutazione dei progetti e per tutte le fasi di realizzazione;

15) sia assicurata una costante informazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli eventuali adattamenti e modifiche che dovessero intervenire anche a livello di Unione europea.

## ALLEGATO 2

**Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione (C. 4574 Delfino).****EMENDAMENTO APPROVATO**

*Sostituire l'articolo 2 con i seguenti:*

**ART. 2.**

*(Requisiti tecnico-professionali).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**ART. 2-bis.**

*(Norme transitorie).*

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività mecatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge

n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere *a*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della

disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali,

di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 100.** Il relatore.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	205
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	207
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	215

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	212
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	218
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	213
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i> ) .	219

##### RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.**

##### C. 4149 Comaroli e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione, per quanto di propria competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4149 – a cui è stata abbinata, nel corso dell'esame,

la proposta C. 4843 – come risultante dall'esame degli emendamenti: il provvedimento si pone in linea con le azioni di contenimento della spesa della pubblica amministrazione intraprese dagli ultimi Governi, inserendosi in un preciso quadro normativo, rappresentato da talune importanti disposizioni di legge introdotte di recente, tra cui occorre evidenziare l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) e l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011; secondo tali disposizioni legislative, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni; la violazione dei predetti obblighi di comunicazione, inoltre, è causa di responsabilità amministrativa.

Rileva che il provvedimento in esame, composto da quattro articoli, intende porre rimedio a talune criticità emerse in sede di applicazione delle richiamate norme legislative, rinvenibili nella generale resistenza delle singole amministrazioni dello Stato a ridurre gli spazi in uso e nell'assenza di disposizioni normative che definiscano *standard* tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali. Fa presente che la presente proposta – peraltro dando seguito alle conclusioni emerse da una indagine conoscitiva svolta dalla stessa VI Commissione sull'argomento – si propone di definire tali *standard* tecnici, determinando i criteri della quantificazione del fabbisogno di spazio delle amministrazioni dello Stato in rapporto alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, prevedendo altresì una serie di misure tese a garantire la concreta attuazione dei piani di razionalizzazione e ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di comunicazione gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della Commissione,

segnala anzitutto l'articolo 1, nella parte in cui prevede che – nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi da parte dell'Agenzia del demanio – dovranno essere in ogni caso tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, tese a ridimensionare, tra l'altro, le dotazioni organiche del personale. Sottolinea poi l'articolo 3, secondo il quale le pubbliche amministrazioni individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione, cosiddetti « *facility manager* », i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Si prevede, inoltre, che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, siano definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del predetto « *facility manager* ».

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento (in particolare per quanto concerne le parti di più diretto interesse della Commissione), considerato anche che esso mira a conseguire notevoli risparmi di gestione di risorse pubbliche, propone di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo del progetto di legge in esame.

Donella MATTESINI (PD) chiede alla presidenza di valutare il possibile rinvio del seguito dell'esame, al fine di consentire al suo gruppo i necessari approfondimenti di merito.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) giudica incomprensibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, dal momento che esso avrebbe l'unico effetto di rallentare l'iter di approvazione di un testo sul

quale, peraltro, sembra registrarsi l'accordo unanime dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel condividere le osservazioni svolte dal deputato Fedriga, ritiene opportuno procedere da subito alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore, in vista di una sollecita conclusione dell'iter di esame del provvedimento e anche al fine di non appesantire il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento di carattere generale, chiede al relatore se sia nelle condizioni di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), che illustra dettagliatamente.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una preliminare questione di metodo, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione della sua proposta di parere, ritiene che vi siano ancora talune questioni da approfondire. In proposito, rileva anzitutto l'esigenza di trasformare in condizioni le osservazioni contenute nella proposta di parere, considerato che si tratta di dare attuazione ad

impegni assunti solennemente dal Governo di fronte al Parlamento in materia di modifiche alla riforma del mercato del lavoro: occorre, infatti, vincolare in termini stringenti l'Esecutivo su tali tematiche, pena l'espressione di un parere contrario.

Richiama quindi la necessità di chiedere ulteriori e più qualificate modifiche in materia, soprattutto al fine di ridurre gli oneri contributivi gravanti sui lavoratori autonomi e su quelli atipici; al contempo, si domanda quali siano le ragioni per le quali il relatore non abbia inserito nella sua proposta di parere alcun riferimento all'aumento – disposto con la legge di riforma del mercato del lavoro – dell'aliquota a carico delle imprese per la formazione. Riguardo a tutti questi temi, reputa inutile la richiesta di un mero rinvio della data di entrata in vigore dell'applicazione di talune delle maggiorazioni di aliquote: invita, piuttosto, il relatore a proporre una sostanziale riduzione o la completa cancellazione, al fine di non scoraggiare la ripresa economica e l'occupazione dei più giovani.

Michele SCANDROGLIO (Pdl) prende atto del buon lavoro svolto dal relatore, con il quale si è inteso vincolare il Governo al rispetto di un impegno assunto per le modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro; sottolineando, peraltro, che la proposta di parere presentata rispecchia solo in parte gli impegni assunti su tali delicate tematiche dall'Esecutivo, ritiene necessario insistere maggiormente sull'esigenza di diminuire i costi del lavoro, giudicati intollerabili in un periodo di crisi economica come quello attuale. Preannuncia, in ogni caso, il suo voto favorevole alla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, pur manifestando un certo disagio per le ragioni testé richiamate.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, raccomanda fortemente l'approvazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni, invitando i membri della Commissione a rinviare alle Commissioni

competenti in sede referente l'approfondimento delle questioni di merito più delicate, atteso che in quella sede sarà possibile tradurre in proposte emendative le intenzioni di modifica della legge di riforma del mercato del lavoro. Fa notare, inoltre, al deputato Fedriga che appare difficilmente attuabile una sostanziale riduzione degli oneri contributivi citati, richiedendo essa coperture finanziarie allo stato non disponibili.

Silvano MOFFA, *presidente*, in ordine alla richiesta di trasformazione in condizioni delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, fa notare che, per prassi normalmente seguita nelle Commissioni, le condizioni vengono apposte laddove si tratti di affrontare materie già incluse nel testo assegnato in sede consultiva: nel caso di specie, al contrario, la Commissione sta esaminando un provvedimento che, nella sua attuale formulazione, non presenta tali profili di competenza per materia; questi ultimi, infatti, potrebbero emergere solo successivamente, nel caso in cui le proposte di modifica, suggerite con la proposta di parere, venissero accolte nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito. Osserva, in ogni caso, che non vi sarebbe alcuna preclusione a trasformare in condizioni le richiamate osservazioni, laddove vi fosse l'accordo unanime dei gruppi e la proposta formulata in tal senso dal relatore.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), dopo aver dichiarato di ritenere preferibile l'apposizione di osservazioni nella proposta di parere, che ritiene maggiormente in grado di garantire una certa flessibilità di manovra ai gruppi nell'ambito di una interlocuzione serena e leale con il Governo, richiama l'esigenza di inserire, almeno nelle premesse della stessa proposta di parere, una indicazione relativa alle coperture finanziarie degli interventi di modifica in materia di riforma del mercato del lavoro, al fine di fornire maggiore credibilità alle soluzioni individuate. A suo avviso, si potrebbe ipotizzare, ad esempio,

un intervento sulle aliquote dei lavoratori già pensionati o su quelli che vantano una doppia o tripla posizione contributiva, in vista del reperimento delle risorse necessarie.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, ritiene rischioso avventurarsi in quantificazioni finanziarie che spetterebbe al Governo compiere, sulla base delle maggiori informazioni di cui esso dispone: fa notare, pertanto, che il compito della Commissione dovrebbe essere limitato all'individuazione delle più opportune soluzioni di merito, sulle quali, peraltro, si è raggiunto un equilibrato accordo politico.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene condivisibile l'orientamento del relatore, giudicando necessario preservare l'accordo politico raggiunto dai gruppi sul merito delle questioni e demandare all'Esecutivo il compito di individuare le necessarie risorse finanziarie. Ritiene, in ogni caso, che qualsiasi proposta ragionevole e condivisibile, come quella avanzata da deputato Cazzola, potrebbe essere inserita nella proposta di parere, al fine di agevolare l'individuazione delle necessarie coperture.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ricorda come la Commissione già in altre occasioni – come ad esempio nel corso dell'esame del provvedimento di riforma delle pensioni – si sia preoccupata di suggerire le opportune coperture finanziarie, per conferire maggiore credibilità alle sue proposte di modifica.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Cazzola che il caso appena richiamato non può valere come termine di confronto, dal momento che allora la Commissione era chiamata ad esprimere un parere « rafforzato »: oggi, al contrario, occorre pronunciarsi su un testo che presenta profili di interesse marginali e, peraltro, non strettamente connessi alla materia del lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto dei chiarimenti di metodo forniti,



chiede alla presidenza di concedere al suo gruppo un margine temporale adeguato, al fine di approfondire le rilevanti questioni poste dal relatore nella sua proposta di parere favorevole con osservazioni, soprattutto alla luce del fatto che essa appare il risultato di una lunga trattativa politica, alla quale il gruppo della Lega Nord Padania non ha partecipato. Osserva, inoltre, che la proposta di parere sembra fare riferimento a una serie di proposte emendative che i gruppi di maggioranza hanno deciso di presentare presso le Commissioni di merito, sulle quali occorre ragionare attentamente.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che la Commissione è chiamata esclusivamente ad esprimere un parere e che qualsiasi valutazione nel merito delle proposte di modifica del provvedimento dovrà essere rinviata all'esame in sede referente; fa notare, peraltro, che la stessa proposta di parere non sembrerebbe riflettere esattamente gli emendamenti presentati da diversi gruppi presso le Commissioni di merito.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, al fine di concedere al gruppo della Lega Nord Padania il tempo necessario ad approfondire le questioni più problematiche, invita a valutare l'ipotesi di sospendere brevemente l'esame del provvedimento, che potrà essere ripreso una volta conclusi i restanti punti previsti all'ordine del giorno.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, ritiene necessaria una sospensione della seduta, dal momento che il mero passaggio ai restanti punti dell'ordine del giorno, ai quali in ogni caso anche il suo gruppo vorrebbe partecipare, non consentirebbe di svolgere gli opportuni accertamenti di merito. Fa notare, inoltre, che appare quantomeno singolare accelerare la discussione su un provvedimento delicato come quello in esame, in ordine al quale, peraltro, i gruppi di maggioranza della Commissione hanno deciso di presentare, sotto forma di

parere, incisive proposte di modifica e integrazione della riforma del mercato del lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce della reiterata richiesta formulata dal gruppo della Lega Nord Padania, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.**

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che il provvedimento in esame, per le parti di competenza, promuovendo misure dirette allo sviluppo del Paese, sia certamente importante, anche alla luce dei recenti, preoccupanti, dati forniti da ISTAT e OCSE sulla disoccupazione, che impongono alle forze politiche un sempre maggiore senso di responsabilità per portare avanti provvedimenti, attualmente all'attenzione del Parlamento, in grado di creare lavoro e occupazione. Fa notare che, proprio per queste ragioni, il suo gruppo ha sinceramente apprezzato lo sforzo compiuto dal relatore con la presentazione della proposta di parere, che intende affrontare le reali emergenze che la classe politica ha di fronte; in particolare, le osservazioni contenute in detta proposta cercano di rispondere ad un preciso impegno che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha assunto con i gruppi di maggioranza, inducendoli a votare a favore di un provvedimento – la riforma del mercato del lavoro – che in parte questi non dividevano. Si tratta ora, a suo avviso, di dare seguito a quell'impegno, modificando le norme che creano i maggiori problemi, secondo un preciso patto politico, di natura cogente, che deve tenere insieme il problema degli « esodati », molto parzialmente affrontato con il decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, con alcuni aspetti della flessibilità in ingresso e con la questione degli ammortizzatori sociali.

Ricorda, peraltro, come le stesse parti sociali, a fronte di un diffuso senso di preoccupazione che emerge nel Paese, abbiano adottato un avviso comune che cen-

tra il cuore dei problemi connessi alla recente riforma del mercato del lavoro: tale avviso comune è stato sostanzialmente recepito nella proposta di parere presentata dal relatore. Rileva che, se si assumono impegni comuni, ognuno deve rinunciare a una parte delle richieste di proprio interesse, cercando di lavorare per una reale coesione sociale e non per alimentare conflitti: se non si riuscisse, infatti, a dare seguito – alla Camera e non nell'altro ramo del Parlamento – agli impegni assunti dal Governo, a causa di azioni dettate da irresponsabilità politica, si rischia di soffiare sul fuoco del conflitto sociale, vanificando risultati importanti che, con un lavoro comune tra i gruppi di maggioranza, si stanno per ottenere.

Nel giudicare essenziale che la XI Commissione segnali alle Commissioni di merito e al Governo l'urgenza di risolvere i problemi evidenziati – tra i quali richiama, peraltro, il drammatico caso dei cosiddetti « esodati » che vivono con estrema incertezza il proprio futuro – si sofferma sulla necessità di modificare la normativa in materia di ammortizzatori sociali, in particolare in favore di territori « devastati », come quelli del Mezzogiorno, invitando tutti i gruppi a compiere ogni possibile sforzo per dare maggiori certezze ai lavoratori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere: malgrado gli sforzi compiuti dal relatore, infatti, la maggioranza sembra imbrigliata nel « recinto » imposto dal Governo, per cui propone esclusivamente il differimento di termini in materia di contribuzione, piuttosto che la cancellazione totale delle misure più pesanti. Lamenta, inoltre, la grave sottrazione di finanziamenti alla formazione attiva, con un incremento dell'aliquota a carico delle imprese che fanno formazione, di fronte alla quale una maggioranza spaccata al suo interno non è riuscita a dire nulla.

Ritiene che il Governo in realtà non voglia modificare nessuna delle parti essenziali della legge di riforma del mercato

del lavoro, ma semmai limitarsi a piccole correzioni temporali, che non risolveranno i seri problemi che si presentano di fronte a persone che saranno private di ammortizzatori sociali o che – come le vere « partite IVA » – potranno soltanto sperare di calcolare in un biennio, anziché in un anno, il limite di fatturato ricevuto da un unico committente.

Considerato, quindi, che la maggioranza non ha inteso in alcun modo cercare punti di convergenza con l'opposizione, dichiara il convinto voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara che non voterà a favore della proposta di parere del relatore nella sua attuale formulazione: ricorda, infatti, che stamattina i gruppi di maggioranza avevano avuto una disponibilità di massima dal ministro Fornero a convergere su un testo – contenente proposte di modifica della riforma del mercato del lavoro, da inserire all'interno del decreto-legge in esame – che recava significative aperture anche sul tema della mobilità; su questo testo, tuttavia, non si è raggiunto l'accordo con il gruppo del Partito Democratico, per un problema che giudica pretestuoso, in quanto legato a ragioni di carattere meramente temporale. Ritiene che la Commissione non possa, quindi, assumere soltanto le posizioni di un gruppo parlamentare, aggirando con strumenti procedurali le richieste di altri gruppi.

Antonino FOTI (PdL), attesa l'esigenza di valutare le questioni segnalate dal deputato Cazzola, che fanno riferimento a intese tra i gruppi di maggioranza di cui giudica opportuno delineare con certezza i confini, ritiene utile una breve sospensione della seduta.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che, secondo quanto risulta da notizie giunte per le vie brevi, la Commissione sta esaminando una proposta di parere che fa riferimento al contenuto di un emendamento che sarebbe stato appena dichiarato

inammissibile dalla presidenza delle Commissioni riunite VI e X, che stanno esaminando in sede referente il provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, rileva che l'emendamento richiamato dal deputato Fedriga non riflette esattamente la proposta di parere del relatore e che, in ogni caso, i presentatori hanno già preannunciato l'intenzione di presentare un ricorso per la riammissione della citata proposta emendativa.

Sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.25.**

Giuliano CAZZOLA (PdL), alla luce degli approfondimenti svolti nel periodo di sospensione della seduta, pur giudicando incomprensibile la volontà del relatore di non inserire nelle premesse della sua proposta di parere una considerazione sulle possibili forme di copertura degli interventi in materia di mercato del lavoro, ritiene che l'intervenuto giudizio di inammissibilità della proposta emendativa presentata dai gruppi di maggioranza presso le Commissioni di merito – di cui prima non era a conoscenza – induca tutti a sostenere con forza i termini di un'intesa che potrebbe produrre risultati positivi. Per tale ragione, nel ribadire che la sua proposta avrebbe aiutato il Governo ad individuare idonee forme di reperimento dei fondi necessari, dichiara comunque il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime anzitutto forti critiche nei confronti della soluzione individuata dal Governo per la problematica degli «esodati», soluzione che ha creato ulteriori differenze tra diversi accordi stipulati a livello aziendale e che non farà altro che aumentare i gravi ed irreparabili danni prodotti ai lavoratori. Pur nella consapevolezza che si tratta di un tema che non è oggetto del prov-

vedimento in esame, ritiene che il suo gruppo non possa votare a favore della proposta di parere del relatore, soprattutto perché non nutre alcuna fiducia nei confronti del Governo in carica.

Nel domandarsi quali siano le misure concrete che il decreto-legge in esame abbia realmente promosso per favorire la crescita e lo sviluppo, ricorda ai gruppi di maggioranza che essi continuano a concedere i propri voti di fiducia al Governo, su materie delicate come il mercato del lavoro e la riforma previdenziale, per poi confluire – una volta accortisi dei danni provocati – su richieste di modifica che appaiono limitate e poco convincenti.

Preso atto, dunque, che l'unica certezza che emerge dalla proposta di parere del relatore sembra essere quella di un ipotetico rinvio di date, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerato che la proposta di parere del relatore riproduce il contenuto di un emendamento che presso le Commissioni di merito è stato dichiarato inammissibile, chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, in attesa del pronunciamento della presidenza di quelle Commissioni sui ricorsi diretti a riammettere gli emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che l'emendamento presentato dai gruppi di maggioranza non riflette esattamente il contenuto della proposta di parere del relatore, facendo notare, in ogni caso, che le decisioni sul ricorso rispetto al giudizio di inammissibilità sono indipendenti rispetto all'esame in sede consultiva del provvedimento. Avverte, pertanto, che si procederà ora alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, fermo restando che – ove le Commissioni di merito dovessero richiedere anche l'espressione del parere su un eventuale testo risultante dagli emendamenti approvati – la Commissione sarà nuovamente convocata in sede consultiva nella prossima settimana.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 luglio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.**

**Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Michel MARTONE prospetta l'opportunità di un rinvio dell'esame delle proposte emendative presentate, attesa l'esigenza per il Governo di approfondirne ulteriormente il contenuto.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel prendere atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo e sottolineata l'esigenza di procedere celermente nell'esame delle proposte emendative presentate, intende fugare possibili dubbi sull'impostazione del provvedimento e, in particolare, su una presunta intenzione di non voler tenere conto del fatto che dal 1° gennaio 2012 tutti i lavoratori sono entrati nel regime contributivo: al riguardo, in-

fatti, precisa che tale intenzione non è nella volontà del legislatore, il quale – avendo definito l'impianto del testo unificato prima della riforma previdenziale – ha dato per scontato che l'effetto di tale riforma si producesse anche per i soggetti di cui al presente provvedimento. Poiché, dunque, la proposta di legge in esame non serve ad aggirare un ostacolo, ma solo a facilitare il cumulo di periodi previdenziali operanti presso diverse gestioni, ritiene che ogni dubbio possa essere fugato con un eventuale intervento emendativo che, se possibile, potrebbe essere realizzato da parte del relatore.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, si dichiara disponibile a presentare un eventuale emendamento per fare chiarezza sull'argomento testé segnalato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non comprendere le ragioni del rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, atteso che il Governo aveva tutto il tempo per approfondire le pochissime proposte emendative presentate: lo stesso gruppo della Lega Nord Padania aveva, infatti, rinunciato a presentare emendamenti, proprio al fine di accelerare l'iter di un testo unificato che, sia pur non pienamente condivisibile, rappresenta comunque un passo in avanti per la soluzione di gravi problemi previdenziali.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo e delle legittime obiezioni avanzate dal deputato Fedriga, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del nuovo testo unificato e di differire a lunedì 16 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.**

**C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (*vedi allegato 3*), che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda di avere segnalato, nell'ultima riunione del Comitato ristretto, l'esigenza di spostare al 31 dicembre 2015 la facoltà richiamata nel comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 del testo unificato in esame, e di differire al 1° gennaio 2016 l'inizio della fase sperimentale di cui alla lettera *b*) del citato comma 1 dell'articolo 1, al fine di evitare evidenti situazioni di disparità ed ingiuste penalizzazioni rispetto alla stessa normativa vigente. Si domanda, pertanto, quali siano le ragioni del permanere delle vecchie date all'interno del testo.

Silvano MOFFA, *presidente*, rammenta che il Comitato ristretto, nell'ultima riunione, pur prendendo atto della ragionevolezza della questione, ha convenuto di rinviare la soluzione del problema alla fase di presentazione delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 5103, 5236 e 5247, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge

nn. 5103, 5236 e 5247, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che nell'ambito del Comitato ristretto diversi rappresentanti di gruppo hanno segnalato l'esigenza di approfondire gli aspetti legati alla quantificazione degli oneri del provvedimento e alla relativa copertura finanziaria, nonché i profili di sovrapposizione con le disposizioni in materia inserite nel recente decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri per la razionalizzazione della spesa pubblica, prospetta l'opportunità che – prima ancora di fissare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato – si verifichi la possibilità di svolgere – secondo quanto anticipato per le vie brevi – un'apposita attività conoscitiva e istruttoria, congiuntamente alla V Commissione (Bilancio), con il coinvolgimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, sulla base di modalità che potranno essere concordate nella prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.**

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi appena svolta in Assemblea un'interrogazione a risposta immediata sul medesimo argomento di cui alla risoluzione in titolo, ritiene opportuno approfondire la risposta resa in quella sede dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 luglio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.  
(C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312);

considerato che il provvedimento mira a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché a promuovere il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, ossia misure finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

segnalato l'articolo 57, che interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, e in particolare il comma 2, che individua l'assunzione di giovani a tempo indeterminato come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato;

apprezzate le norme di cui all'articolo 24, che istituisce un contributo in forma di credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati, con la previsione di un contributo del 35 per cento sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa;

preso atto dell'articolo 46, il quale, aggiungendo il comma 5-ter all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2000, interviene sulla disciplina della vigilanza

sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza (o risultino irreperibili al momento delle verifiche);

rilevato che il provvedimento costituisce anche l'occasione per intervenire, con apposite proposte emendative, su taluni aspetti della recente legge n. 92 del 2012, che contiene la riforma del mercato del lavoro, in linea con quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri – con un proprio comunicato – alla vigilia dell'approvazione della riforma in vista del Vertice europeo del 28 e 29 giugno scorsi; in quella sede, infatti, la presidenza del Consiglio – avendo chiesto al Parlamento di accelerare l'approvazione del provvedimento – ha assunto l'impegno di risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari;

ricordato, in particolare, che il richiamato comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri recita: « Il Governo ha chiesto al Parlamento di accelerare l'esame sulla riforma del mercato del lavoro contenendolo entro tempi compatibili con l'esigenza che la legge sia approvata entro il 27 giugno, affinché il Consiglio Europeo del 28 giugno possa prendere atto del varo di questa importante riforma strutturale. Il Governo si impegna a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari: la questione dei cosiddetti esodati e alcuni aspetti della flessibilità in entrata e degli ammortizzatori sociali. Su questi temi il Governo

sta lavorando anche sulla base delle costruttive proposte provenienti dai gruppi di maggioranza »;

preso atto che il primo dei predetti problemi ha trovato al momento una risposta – sia pure molto parziale e sicuramente perfezionabile nel corso dell'iter parlamentare – nell'ambito del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, all'esame del Senato per la sua conversione in legge, e che comunque la XI Commissione della Camera sta tuttora esaminando il testo unificato di diverse proposte di legge sulla materia, che potrebbero risolvere la sostanziale totalità delle problematiche esistenti, evitando di innescare le contraddizioni presenti nel predetto decreto-legge;

osservato che, invece, per le restanti parti dell'impegno del Presidente del Consiglio dei ministri – flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali – non è stato ancora individuato uno strumento legislativo di intervento, sebbene le parti sociali (Confindustria, CGIL, CISL e UIL) abbiano redatto, nella scorsa settimana, un avviso comune contenente talune richieste di modifica della citata legge n. 92 del 2012, che appaiono ampiamente condivisibili,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 24, comma 1, lettera *b*), in relazione al credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di professionalità altamente qualificate, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di non limitare tale beneficio al solo « personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico », atteso che profili di alta qualificazione possono rinvenirsi anche all'interno di corsi di laurea di natura diversa;

2) al fine di dare seguito all'impegno assunto dal Governo con il Parlamento, di cui in premessa, occorre anzitutto inter-

venire sulla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante la riforma del mercato del lavoro, per apportarvi le modificazioni di seguito elencate:

*a*) all'articolo 1, comma 9, lettera *h*), va aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui all'articolo 5, comma 4-*ter*, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale »;

*b*) all'articolo 1, dopo il comma 17 va inserito il seguente: « 17-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *i-bis*) è inserita la seguente: “ *i-ter*) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato ” »;

*c*) all'articolo 1, dopo il comma 23 deve essere aggiunto il seguente: « 23-*bis*. Le parole “prestatore di lavoro” di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretano nel senso che esse si intendono riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori sono pertanto riconosciute le tutele previste dal predetto articolo 2116 del codice civile »;

*d*) all'articolo 1, comma 26, capoverso « ART. 69-*bis* », comma 1, la lettera *a*) va sostituita dalla seguente: « *a*) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi » e alla lettera *b*), le parole « corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare » vanno sostituite dalle seguenti: « corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi »;



e) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso « ART. 70 », comma 1, vanno aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio »;

f) all'articolo 2, comma 57, le parole da: « al 28 per cento » fino alle parole « anno 2014 » vanno sostituite dalle seguenti: « e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014 »;

g) all'articolo 2, il comma 70 deve essere sostituito dal seguente: « 70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: “qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” sono sostituite dalle seguenti: “quando sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” »;

h) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole « della presente legge, » devono essere inserite le seguenti: « i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, »;

i) in tema di ammortizzatori sociali e mobilità, all'articolo 2, comma 46, lettera b), n. 1, la parola « trenta » deve essere sostituita dalla parola « trentasei », mentre alla medesima lettera b), n. 2, le parole « diciotto », « trenta » e « quarantadue » devono essere sostituite rispettivamente dalle parole « ventiquattro », « trentasei » e « quarantotto »; al contempo, dopo il comma 46 del medesimo articolo 2 va inserito il seguente: « 46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 ottobre 2013, procede, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e proporre eventuali conseguenti iniziative »;

3) in linea con il richiamato avviso comune delle parti sociali, occorre poi apportare, all'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le opportune modifiche alla normativa in tema di trasferimento di azienda, idonee a consentire che, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovi applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).**

**EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

*Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Il diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia e pensione anticipata è conseguito secondo i requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. È fatta salva la facoltà dell'interessato, che richiede il cumulo di cui al comma 1, di fruire dei requisiti pensionistici antecedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quando risulti che, attraverso l'esercizio del cumulo, abbia raggiunto i suddetti previdenti requisiti.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Pensione di anzianità, vecchiaia, pensione anticipata, inabilità e superstiti.

**1.1. Gnechi.**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o trasferimento.

**1.2. Gnechi.**

*Al comma 13, sopprimere le parole:* e non abbia dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

**1.3. Gnechi.**

*Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nell'assicurazione generale obbligatoria.

**1.4. Gnechi.**

## ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* di vecchiaia o di anzianità *e sostituire le parole:* le casse dei professionisti *con le seguenti:* le associazioni e le fondazioni.

**3.1. Gnechi.**

## ALLEGATO 3

**Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini).****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

*a)* in via sperimentale dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, a 59 anni, per le lavoratrici autonome e per i lavoratori dipendenti, a 60 anni, per i lavoratori autonomi;

*b)* in via sperimentale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, in presenza di un'anzianità contributiva pari a 35 anni, facendo valere un'età, comprensiva del periodo occorrente per l'esercizio del diritto, pari o superiore a 60 anni per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e a 61 per anni per i lavoratori e le lavoratrici autonome.

10-*ter*. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10-*bis* il trattamento pensionistico è liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, anche con riferimento all'anzianità contributiva maturata prima del 1° gennaio 1996. Entro il 31 settembre 2017 il Governo trasmette alle Camere una relazione sugli effetti della sperimentazione di cui al medesimo comma 10-*bis*, ai fini di una sua eventuale prosecuzione ».

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

*b)* alla lettera *a)*, le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

*c)* alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere

dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

*d)* alla lettera *c)*, le parole: « in tale secondo caso gli interessati restano tuttora a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 »;

*e)* alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018 ».

3. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

#### ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).*

1. All'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011, »;

*b)* le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

*c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

#### ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1.

A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 222

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) .... 224

#### RISOLUZIONI:

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.

7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.

7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.

7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00190*) ..... 232

ALLEGATO 1 (*Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dal deputato Pedoto*) . 237

ALLEGATO 2 (*Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione (n. 8-00190)*) . 239

#### PETIZIONI:

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00191*) ..... 235

ALLEGATO 3 (*Proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Lucà*) ..... 241

ALLEGATO 4 (*Risoluzione approvata dalla Commissione (n. 8-00191)*) ..... 242

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 236

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 236

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### **DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 luglio 2012.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, ricorda di aver evidenziato, nella relazione svolta nella giornata di ieri, le disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto aventi qualche rilievo con riferimento alle competenze della Commissione. Attende dunque di acquisire le considerazioni che i colleghi intendano svolgere in merito, prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere.

Lucio BARANI (Pdl), rilevando che il decreto-legge in esame, fra le tante materie trattate, reca anche, all'articolo 10, ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ritiene che nel parere che la Commissione è chiamata a deliberare dovrebbe essere segnalata alle Commissioni di merito l'opportunità di inserire alcune misure in favore delle numerose zone d'Italia danneggiate da alluvioni.

In particolare, fa notare che, a causa dei danneggiamenti causati da eventi alluvionali, in molte realtà del Paese è andata perduta la documentazione a vario titolo inerente alla materia sanitaria (ad esempio, certificati di invalidità, documenti inviati dall'INAIL e dall'INPS). Ritiene dunque opportuno raccomandare alle Commissioni competenti, attraverso un'osservazione da formulare nel parere, l'inserimento nel testo del decreto-legge di una disposizione volta ad esonerare le popolazioni vittime delle alluvioni dall'obbligo di produrre la documentazione in materia sanitaria che è andata distrutta a seguito di tali eventi calamitosi.

Anna Margherita MIOTTO (PD), riprendendo i punti evidenziati nella relazione introduttiva svolta nella seduta precedente, si sofferma, in particolare, sul comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge in esame, recante una modifica all'articolo 33, comma 32, della legge n. 183 del 2011, nel senso di non subordinare — come invece prevedeva tale norma — l'erogazione dei 70 milioni di euro, prevista per l'anno 2012 in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università

non statali, alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione che merita di essere approfondita al fine dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Inoltre, con riferimento all'articolo 58 del decreto-legge, che istituisce un fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, prevedendo che la distribuzione di tali derrate sia affidata ad associazioni caritatevoli, si domanda quale sia il rapporto tra questa disposizione e la proposta di legge all'esame della Commissione concernente la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro (A.C. 4771).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, in relazione alla considerazione svolta da ultimo dall'onorevole Miotto, fa presente che l'articolo 58 del decreto-legge in esame si riferisce espressamente alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, senza alcun riferimento alla distribuzione di medicinali in loro favore. Ai soli fini fiscali, viene richiamato il trattamento delle cessioni gratuite alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Fa altresì presente che la Commissione potrà deliberare il parere di competenza sul provvedimento in oggetto la prossima settimana, dal momento che le Commissioni di merito prevedono di concluderne l'esame nella giornata di mercoledì 18 luglio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — In-*

terviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.**

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che è stato assegnato alla Commissione, in data 28 giugno, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, per l'espressione del parere.

Al riguardo evidenzia che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo in titolo senza indicare il termine per l'espressione del parere stesso e ha altresì segnalato che dalla documentazione inviata dal Governo non risulta l'intesa con la Conferenza unificata e che quindi la Commissione non si può pronunciare definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere.

Ricorda altresì che la V Commissione bilancio dovrà esprimere i rilievi di carattere finanziario e che la IV Commissione difesa è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, a trasmettere alla Commissione affari sociali rilievi per i profili di propria competenza.

Ciò premesso, come già anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso mercoledì 4 luglio, rileva che il termine per l'esercizio della delega legislativa – previsto all'articolo 2 della legge delega n. 183 del 2010 e differito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012 – risulterebbe scaduto il 30 giugno scorso. La stessa legge delega stabilisce al comma 2 del citato articolo 2 che il parere

delle competenti Commissioni parlamentari è espresso entro quaranta giorni dall'assegnazione dello schema; nella fattispecie, pertanto, stante la ricordata assegnazione del provvedimento il 28 giugno scorso, il termine per l'espressione del parere scadrebbe successivamente al termine per l'esercizio della delega, posto al 30 giugno.

Peraltro, la legge delega, nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, prevede un meccanismo di proroga di due mesi nella sola ipotesi in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi.

Fa presente inoltre che risulta allegata allo schema in esame una nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legali (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sostiene che se il legislatore ha voluto introdurre tale previsione di proroga nel caso in cui il termine per l'espressione del parere delle Commissioni scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, al fine di consentire comunque al Governo di adeguarsi ai rilievi delle Commissioni parlamentari, per la medesima *ratio* si potrà usufruire di tale proroga se i termini per l'espressione del parere parlamentare scadono successivamente all'originario termine di delega.

Sempre secondo tale nota, l'interpretazione esposta sarebbe stata confermata da alcuni pareri del Consiglio di Stato resi in occasione dell'esame del Codice dell'ordinamento militare.

Nell'avvertire che la questione relativa alla scadenza della delega è stata affrontata anche dalla Commissione Igiene e sanità del Senato che, a seguito dell'Ufficio di presidenza integrato svolto nella giornata di ieri, avrebbe intenzione di investire della questione stessa la Presidenza del Senato, prima di dare la parola al relatore, rinnova l'invito ai rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

A questo proposito, precisa che si potrebbe procedere analogamente alla Com-



missione del Senato e investire della questione la Presidenza della Camera, oltre eventualmente al Comitato per la legislazione, e attendere l'esito prima di far svolgere la relazione introduttiva dal relatore Di Virgilio, oppure procedere comunque a quest'ultima, ferma restando la possibilità testé illustrata.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condive le perplessità evidenziate dal presidente Palumbo in merito al fatto che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo sarebbe già scaduto. Tuttavia, ritiene che la Commissione non debba rinunciare ad esprimersi su un provvedimento di tale rilievo.

Per le suddette ragioni, trattandosi di contemperare due esigenze di pari rilevanza, ritiene che la soluzione più opportuna sia quella di entrare nel merito del provvedimento, procedendo dunque allo svolgimento della relazione introduttiva nella seduta odierna, intraprendendo al tempo stesso tutte le iniziative prima ricordate, in primo luogo l'acquisizione dell'avviso del presidente della Camera, al fine di accertare la legittimità stessa della delega.

A questo proposito, ricorda di aver sostenuto, proprio al fine di dissipare i dubbi in ordine al fatto che la delega sia ancora valida, la possibilità di prevedere una proroga della predetta delega nel decreto-legge recante proroga di termini in materia sanitaria (A.C. 5323), all'esame della Commissione.

Lucio BARANI (PdL) concorda con la posizione espressa dall'onorevole Miotto, sia per quanto riguarda l'opportunità di dare un contributo ad un provvedimento di tale rilevanza sia con riferimento all'esigenza di approfondire adeguatamente la più volte ricordata questione concernente la legittimità della delega legislativa.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda che la Commissione ha già affrontato tra la fine dello scorso anno e gli inizi del 2012 il tema della Croce rossa attraverso l'esame di un altro schema di decreto legislativo,

presentato dal precedente Governo, sul quale aveva presentato una proposta alternativa di parere.

Fa presente che si tratta ora di procedere all'esame di uno schema completamente nuovo, che merita di essere approfondito sotto l'aspetto della legittimità oltre che eventualmente anche attraverso audizioni di rappresentanti dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Carmine Santo PATARINO (FLP TP) dichiara di essere d'accordo con il metodo di lavoro proposto dal presidente Palumbo e ripreso dagli onorevoli Miotto e Barani nei rispettivi interventi.

In particolare, reputa opportuno che si proceda nella seduta odierna allo svolgimento della relazione introduttiva e che, al tempo stesso, siano acquisiti i pareri della Presidenza della Camera e del Comitato per la legislazione in merito alla legittimità della delega concernente la riorganizzazione della Croce rossa.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, prima di illustrare lo schema di decreto legislativo di riordino della Croce rossa italiana, ritiene opportuno spendere alcune parole per descrivere brevemente l'attività e l'organizzazione di tale ente.

Fa quindi presente che l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale. Ente di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa, nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.

Il commissariamento della Croce rossa italiana, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2008, è stato prorogato al 30 settembre 2012 dal decreto-legge cosiddetto « Milleproroghe » n. 216/2011.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2005, n. 97, con

cui è stato approvato il nuovo Statuto della Croce rossa, evidenzia come la stessa sia stata costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano e sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali in materia recepite nell'ordinamento italiano. Conseguentemente, la CRI possiede una sorta di triplice natura: ente pubblico funzionale; associazione di volontariato, di cui alla legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991; organizzazione umanitaria di diritto internazionale, di cui alle Convenzioni di Ginevra. Lo statuto dell'Associazione del 2005 definisce tra l'altro i seguenti principali compiti della CRI: assistenza sanitaria nazionale/internazionale (nei conflitti, in tempo di pace, in occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza), diffusione della coscienza trasfusione e collaborazione con le società di Croce rossa degli altri Paesi. La Croce rossa italiana può svolgere i suoi compiti, mediante la stipula di convenzioni.

L'Associazione è inoltre organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo i soci attivi appartenenti ai volontari del soccorso, al comitato nazionale femminile, ai pionieri e ai donatori di sangue, disciplinati da appositi regolamenti. Nella componente volontaristica possono essere ricompresi i seguenti corpi ausiliari: il Corpo Militare e il Corpo delle Infermiere Volontarie.

La Croce rossa italiana si articola su quattro livelli: comitato centrale (assemblea nazionale; consiglio direttivo; presidente nazionale e collegio unico dei revisori dei conti); comitati regionali, comitati provinciali e comitati locali.

Per quanto attiene al riordino della Croce Rossa italiana, rileva che con l'articolo 2 della legge 183 del 2010 (cd. «Collegato Lavoro») il Governo è stato delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011), uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa. In attuazione di tale norma di

delega, con scadenza prorogata al 30 giugno 2012 dalla legge 14/2012 (cd. «Milleproroghe»), il Governo ha presentato lo schema di decreto in esame, che ai sensi della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri e i principi direttivi: la semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa; l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento; la ridefinizione del rapporto di vigilanza.

Contestualmente alla proroga del termine, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, ha anche aggiunto i criteri riguardanti la sussidiarietà e la valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

Ricorda altresì che, in attuazione della norma di delega, nel mese di novembre 2011, il Governo attualmente in carica aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere.

In particolare, la XII Commissione Affari Sociali della Camera, il 18 gennaio 2012, ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui quella Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine.

Entrando nel merito dello schema di decreto di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in oggetto, fa presente che esso si compone di 9 articoli e che prevede tre distinte fasi temporali per il riordino della CRI: una prima fase, fino al 31 dicembre 2013,

durante la quale si perfeziona la fine del Commissariamento e avviene l'elezione degli organi che predispongono lo statuto provvisorio dell'Associazione e dell'Ente (articolo 3); una seconda fase, a partire dal 1° gennaio 2014, in cui la CRI viene separata in Associazione italiana della Croce Rossa e Ente Croce Rossa, denominato « Ente strumentale alla Croce Rossa italiana » (artt. 1 e 2), vigilato dallo Stato (articolo 7); una terza fase, a partire dal 1° gennaio 2016, in cui l'Ente Croce Rossa è soppresso e posto in liquidazione e tutti rapporti e le funzioni trasferite all'Associazione (articolo 8).

Per quanto riguarda il patrimonio della CRI, è compito del Commissario e del Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e dell'Ente, fino al 31 dicembre 2015, redigere lo stato patrimoniale e predisporre un piano di valorizzazione e di dismissione degli immobili, al fine di ripianare gli eventuali debiti accumulati (articolo 4).

È previsto inoltre che il Corpo Militare della CRI sia costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, ausiliari delle Forze armate, e iscritto in un ruolo unico. Il personale in servizio transita in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI (articolo 5).

Entro il mese di marzo 2014, l'Ente e l'Associazione determinano il loro fabbisogno relativo al personale civile a tempo indeterminato della CRI, che potrà scegliere di essere assunto con contratto privato presso l'Associazione ovvero rimanere presso l'Ente. Per il personale in esubero sono previsti contratti di solidarietà, mobilità, assunzioni presso altre amministrazioni pubbliche e infine la collocazione in disponibilità (artt. 6 e 8). I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI permangono fino al 31 dicembre 2013 (articolo 6).

Il Ministro della salute e il Ministro della difesa esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e sull'Ente, che può essere commissariato in caso di difficoltà (articolo 7); il Presidente nazionale dell'Associazione, eletto dall'assemblea straordinaria dei Presidenti regionali, pro-

vinciali e locali, sostituisce il commissario in carica della CRI e dal 1° gennaio 2014 presiede anche l'Ente.

Passando ad una illustrazione più analitica dell'articolato, ricorda che l'articolo 1 prevede dal 1° gennaio 2014 la costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione privata di interesse pubblico, con le seguenti caratteristiche: è persona giuridica di diritto privato; è iscritta di diritto nel registro nazionale e in quelli regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale; ad essa sono applicabili – per quanto non diversamente disposto dal decreto –, le disposizioni della legge sull'associazionismo di promozione sociale (legge n. 383 del 2000); è un'associazione interesse pubblico; è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; dal 1° gennaio 2014 viene qualificata quale unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, come organizzazione di soccorso volontario conforme alla Convenzione di Ginevra, ai protocolli aggiuntivi, ai principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; è riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa; è ammessa alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. L'Associazione della Croce Rossa Italiana ha, tra l'altro, facoltà di: svolgere le funzioni di interesse pubblico, già ad essa spettanti, riguardanti il soccorso, le attività umanitarie, di protezione civile e sociali; stipulare, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), convenzioni con la Pubblica Amministrazione; concorrere all'erogazione di diversi fondi compresi quelli derivanti dalla donazione del cinque per mille.

Osserva, poi, che l'articolo 2 prevede, dal 1° gennaio 2014, la trasformazione della CRI in Ente Croce Rossa, denominato « Ente strumentale alla Croce Rossa italiana », quale ente pubblico non economico (non più anche associativo), con limitate funzioni di supporto tecnico-logistico e/o formativo per la nuova Associa-

zione. In particolare l'Ente, presieduto dal Presidente dell'Associazione nazionale assume le decisioni circa il patrimonio e il personale della CRI; si articola nei seguenti organi: un comitato – composto dal Presidente nazionale dell'Associazione, che lo presiede, e da tre componenti nominati dal Presidente nazionale tra i soci della CRI, e da tre componenti nominati dai Ministri della salute, dell'economia e della difesa –, un collegio dei revisori dei conti, e un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute; l'Ente e gli organi che lo compongono cessano il 31 dicembre 2015; l'incarico di amministratore è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione; il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute; l'incarico di Presidente e di componente del comitato è svolto a titolo gratuito.

Fa presente, quindi, che le risorse finanziarie dello Stato, diverse da quelle dei fondi (volontariato, protezione civile e cooperazione internazionale) e del «cinque per mille», da erogarsi alla CRI sono attribuite ad Ente e Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

L'articolo 3 disciplina le scadenze per gli atti costitutivi e per gli statuti dell'Associazione e dell'Ente, nella fase transitoria (passaggio dalla CRI alla separazione nei due organi previsti), fino al 1° gennaio 2014.

In particolare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI, riducendo il numero delle componenti volontaristiche civili (comitato nazionale femminile, pionieri, donatori di sangue), secondo criteri di semplificazione, omogeneità ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento (comma 1, lett. a));

Tale intervento era già previsto nello schema di decreto n. 424 (articolo 7, comma 1). Entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Commissario trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale, da emanare nei successivi 10 giorni, e convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano le loro funzioni fino al 1° gennaio 2014 (comma 1, lett. b)); entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, si svolge l'Assemblea straordinaria, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali, che elegge il Presidente nazionale e i due Vice Presidenti, in carica fino al 1 gennaio 2014, e che conseguentemente determina la cessazione del commissariamento (comma 1, lett. c)). Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria. L'Associazione è costituita una volta approvato l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo amministrativo (esclusi i fondi finalizzati), nonché i beni immobili da dismettere, a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni, al fine di fronteggiare carenze di liquidità (comma 3).

Fa presente, poi, che dal 1° gennaio 2014 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni della CRI, i beni mobili e le risorse strumentali necessari, salvo quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle Infermiere volontarie; negli altri rapporti attivi e passivi della CRI, determinati da un decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente nazionale. Il Presidente nazionale, in data antecedente al 1° gennaio 2014, stabilisce le linee operative provvisorie e lo schema di fabbisogno personale per l'Ente e l'As-

sociazione; un piano di utilizzazione provvisorio del personale della CRI da parte dell'Ente e dell'Associazione.

Osserva altresì che l'articolo 4 disciplina gli atti riguardanti la gestione del patrimonio della CRI, assunti dal Commissario e poi dal Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, e dall'Ente, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2015. In particolare tali soggetti verificano lo stato di consistenza patrimoniale e valorizzano gli immobili per il ripiano dei debiti accumulati, anche a carico di singoli comitati; identificano i beni immobili, non pervenuti da donazioni, a garanzia dell'Ente; dismettono, in deroga alla normativa vigente, gli immobili della CRI, escludendo le donazioni, quelli necessari al perseguimento dei fini statutari, istituzionali e di interesse pubblico; trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i beni donati alla CRI e concedono in uso gratuito alla medesima quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali; affittano gli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; rinunciano a donazioni di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari; restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle Infermiere volontarie.

Ricorda, poi, che l'articolo 5 dello schema di decreto n. 424 disciplinava il patrimonio della CRI, specificando che il patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI è destinato al perseguimento dei fini statutari. Conformemente a tali finalità può anche essere utilizzato, in comodato d'uso gratuito, dai Comitati locali e provinciali, a carico dei quali rimangono comunque gli oneri indiretti ed i costi di manutenzione.

Fino al 31 dicembre 2015 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI ed istituisce un'apposita gestione separata.

È stabilita altresì la procedura dei ricorsi per i creditori esclusi e il limite delle transazioni liquidatorie riguardanti le pretese dei creditori. Entro il 31 ottobre 2015, il Ministero della salute approva il piano di riparto finale predisposto dal Commissario o dal Presidente dell'Ente, trasmesso al Tribunale di Roma, che pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente. Contro l'atto di approvazione del piano, i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma e successivamente ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità. L'articolo si conclude con una disposizione finale che rinvia, in quanto compatibili, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 4 del precedente schema di decreto n. 424, riguardante il Corpo militare della Croce rossa, provvedeva alla sola istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità di personale assunto a tempo indeterminato, senza collocarli in congedo e mantenendo lo status economico previsto.

Fa presente, quindi, che l'articolo 5 interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce rossa italiana che, assieme al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, costituiscono un Corpo ausiliario delle Forze armate istituito per l'assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali. Nello specifico, l'articolo 5, oltre a modificare la denominazione da Corpo militare della Croce Rossa a Corpo militare volontario e ad attribuire la qualifica di « soci » a coloro che ne fanno parte, reca una serie di norme riguardante il futuro assetto del Corpo militare volontario e l'impiego del personale che attualmente presta servizio in via continuativa nel Corpo militare della CRI.

In particolare, si prevede che il Corpo militare volontario sarà composto esclusivamente da personale volontario in congedo iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari, dei farmacisti, nonché delle categorie del personale di assistenza; il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo militare volontario sarà reso a titolo gratuito, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1758 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare); gli appartenenti al Corpo militare volontario saranno sottoposti alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, limitatamente alle disposizioni riguardanti il personale in congedo del Corpo militare della Croce Rossa. Non troveranno, invece, applicazione nei loro confronti le disposizioni del codice penale militare e quelle in materia di disciplina militare.

Al riguardo, osserva che, attualmente, in base all'articolo 1653 del codice dell'ordinamento militare, nell'esercizio delle loro funzioni, gli iscritti nei vari ruoli del personale militare della Croce Rossa, escluso il personale per l'assistenza spirituale, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.

In relazione al comma 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio lo status giuridico del personale appartenente al Corpo militare della CRI nell'esercizio delle loro funzioni e ciò in quanto se da una lato, l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni penali e disciplinari militari porta a qualificarli come « civili », dall'altro lato, il richiamo all'applicabilità nei loro confronti di alcune norme del Codice dell'ordinamento militare, sembra presupporre la qualifica militare del richiamato personale.

Per quanto riguarda, invece, il personale che attualmente presta servizio a tempo indeterminato nel Corpo militare della CRI, il comma 3 dell'articolo in esame prevede che a decorrere dalla data

di entrata in vigore del decreto di cui al precedente n.1, tale personale transiterà in un ruolo unico ad esaurimento istituito nell'ambito del personale civile della CRI (e successivamente dell'Ente) ed iscritto a domanda nel ruolo unico del Corpo militare volontario. Il richiamato personale sarà posto in congedo nell'ambito del ruolo unico ad esaurimento; manterrà, fino alla data di determinazione del fabbisogno di personale dell'Associazione, il trattamento economico in godimento, con assegno *ad personam* riassorbibile; sarà soggetto alle disposizioni di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010.

Ricorda, quindi, che il comma 1 blocca, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinarmente spettante per l'anno 2010.

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti disciplinari avviati in sede militare nei confronti del personale militare, il comma 3 dell'articolo 5 precisa che i medesimi saranno riassunti in sede civile. Restano interrotti, fino alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento.

In relazione alla disposizione, in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire in maniera esplicita le disposizioni che si applicheranno ai giudizi riassunti in sede civile, ed in particolare se quelle vigenti al momento dell'avvio del procedimento, previste dal codice dell'ordinamento militare, ovvero quelle che regolano i giudici civili degli appartenenti al Corpo della CRI.

Ai sensi del comma 6, al fine di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi resi dai Corpi ausiliari delle Forze armate, è mantenuto un Corpo militare in servizio attivo, composto da 200 unità, regolamentato da un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute e successivamente alimentabile, nei limiti delle

duecento unità, unicamente con personale civile avente la qualifica di militare in congedo.

Gli appartenenti al Corpo militare in servizio attivo, che potranno, altresì, concorrere agli impieghi di protezione civile, transiteranno nel ruolo civile dell'Ente alla data determinata nel richiamato decreto del Ministero della difesa e comunque non oltre il primo gennaio 2016.

Per quanto attiene alla attuale composizione del Corpo militare della Croce Rossa, ricorda, come precisato dall'Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI nel corso della seduta della Commissione sanità del Senato del 16 giugno 2011, il Corpo è attualmente composto da un contingente di 848 unità (pari al 4 per cento del totale) in servizio continuativo; un contingente di 350 persone richiamato in servizio temporaneamente (pari al 2 per cento); un serbatoio di personale in congedo, pari a 19.587 unità (corrispondenti al 94 per cento della consistenza) arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori; l'articolo 6 disciplina le seguenti fattispecie riguardanti il personale della CRI: equiparazione dei livelli contrattuali, riduzione del personale, contratto di diritto privato, contratti di solidarietà, mobilità, contratti a tempo determinato e collocamento in disponibilità, da disciplinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Entro marzo 2014, l'Ente e l'Associazione, sulla base di quanto predisposto dal Presidente prima del 1° gennaio 2014, definiscono il fabbisogno e i requisiti del proprio personale.

Fino al 31 dicembre 2015, il personale della CRI può richiedere l'assunzione con contratto di diritto privato in Associazione; permanere in servizio presso l'Ente.

Coloro che scelgono l'assunzione presso l'Associazione devono essere in possesso dei requisiti necessari, rientrare nel fabbisogno previsto, e preferibilmente nel personale già utilizzato dalla CRI, per l'esercizio delle convenzioni, a rapporto a tempo indeterminato ovvero determinato.

Il personale a tempo indeterminato in esubero presso l'Ente, usufruisce dei contratti di solidarietà dell'Ente medesimo e del regime di mobilità per il personale della PA. In caso di assunzione, tale personale gode esclusivamente del trattamento giuridico ed economico previsto nei contratti collettivi vigenti del comparto della stessa amministrazione, che può procedere all'assunzione esclusivamente secondo determinate condizioni.

Le risorse statali erogate alla CRI e quindi all'Ente per gli stipendi del personale in mobilità assunto sono ripartite, con decreti: per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni; per un terzo è ridotta di pari importo; per un terzo è assegnata alla CRI e quindi all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016.

Al fine di riassorbire il personale eccedente, è possibile, a determinate condizioni, la collocazione di detto personale presso il Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, per tre anni, della convenzione per il pronto soccorso aeroportuale, trasferito alle Regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante.

Infine, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale della CRI, vigenti ovvero scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013.

Rileva, quindi, che l'articolo 7 individua nel Ministro della salute e, per quanto di competenza, nel Ministro della difesa, gli organi di vigilanza della CRI e dell'Ente, che svolgono i loro compiti, attraverso atti di indirizzo, ispezioni e verifiche. In particolare, gli atti della CRI e poi dell'Ente sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva o li annulla. È facoltà del Ministro della salute nominare un commissario *ad acta*, per assicurare il funzionamento dell'Ente.

Ricorda, poi, che l'articolo 8, recante norme transitorie, stabilisce che fino al 1° gennaio 2014, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto della CRI (Decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, n. 97 del 2005); dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le norme legislative in vigore riguardanti la CRI (decreto-legge 19 novembre 2004, n.276, fatto salvo l'articolo 2, relativo alle procedure di nomina dei vertici del Corpo militare della CRI, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.613 (Riordinamento della Croce rossa italiana (articolo 70 della legge n. 833 del 1978) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa). L'articolo 2 del decreto-legge 276/2004 è stato abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 1031) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Alla CRI sono assegnate le risorse di bilancio dello Stato per gli anni 2012 e 2013 e i fondi del volontariato e del cinque per mille per la competenza dell'anno 2011. Per gli anni 2012 e 2013 le convenzioni vigenti restano in capo alla CRI (comma 1). Dal 1° gennaio 2016, l'Associazione subentra all'Ente, che è soppresso e messo in liquidazione, ad esclusione del personale rimasto dipendente dell'Ente, che rimane presso la gestione liquidatoria e il personale rimasto presso l'Ente è collocato in disponibilità; entro il 1° gennaio 2016, l'Associazione stipula convenzioni annuali con lo Stato, finanziate con risorse pubbliche, decurtate, rispetto a quelle del 2014, del 10 per cento nel 2016 e del 20 per cento a decorrere dal 2017; il Commissario straordinario rimane in carica fino alla data di elezione del Presidente nazionale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2013; fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali previsti (comma 4).

L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Dopo aver esposto il contenuto di un provvedimento di cui rileva la complessità, si riserva di esprimere ulteriori considerazioni successivamente, quando saranno stati risolti i dubbi concernenti la legittimità della delega sulla base della quale il Governo ha presentato alle Camere lo

schema di decreto legislativo in oggetto e, quindi, si potrà procedere al seguito della discussione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) comunica che non prenderà parte ai lavori della Commissione concernenti lo schema di decreto legislativo in esame fino a quando il Presidente della Camera non avrà fornito una risposta in ordine alla situazione di illegalità in cui, a suo avviso, opera la Commissione con riferimento al provvedimento stesso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.**

**7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.**

**7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.**

**7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione di un testo unificato n. 8-00190).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 4 luglio 2012.



Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente aveva conferito all'onorevole Pedoto, in quanto presentatrice della prima delle quattro risoluzioni concernenti le ulcere cutanee, l'incarico di elaborare una proposta di testo unificato.

Luciana PEDOTO (PD) comunica di aver provveduto ad elaborare una proposta di testo unificato che tiene conto del contenuto delle quattro risoluzioni presentate sul tema nonché dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta. Procede, dunque, ad illustrare la proposta di testo unificato predisposta (*vedi allegato 1*).

Laura MOLTENI (LNP), esprimendo un generale apprezzamento per il testo elaborato dall'onorevole Pedoto, ritiene tuttavia che vi siano delle parti non condivisibili e, soprattutto, che il testo sembra non tenere conto della riforma del titolo V della Costituzione, con riferimento al riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di tutela della salute.

Alla luce di questa considerazione, ritiene che nel primo degli impegni rivolti al Governo sia necessario specificare che le linee guida nazionali debbano essere discusse e approvate dalla Conferenza Stato-regioni.

Inoltre, a proposito dell'impegno di cui al penultimo capoverso, fa notare che, laddove si parla di « una rete di assistenza territoriale costituita da infermieri, medici di medicina generale e medici specialisti », dovrebbe essere meglio specificato quali siano tali medici specialisti, facendo riferimento ad esempio agli specialisti in dermatologia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che i dermatologi sono senz'altro compresi nella categoria dei medici specialisti e che probabilmente non è opportuno appesantire ulteriormente il testo, considerato che vi sono anche altri medici specialisti competenti in materia di cura delle ulcere cutanee, quali ad esempio i chirurghi plastici.

Lucio BARANI (PdL), esprimendo il proprio apprezzamento verso la proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto, predisposta dalla collega Pedoto, preannuncia l'intenzione di sottoscriverla da parte di tutti i componenti del suo gruppo presenti in Commissione.

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) fa notare quanto sia importante impegnare il Governo non tanto ad assumere iniziative di formazione, dal momento che esse esistono di già – ad esempio, l'Associazione italiana ulcere cutanee (AIUC) propone già allo stato attuale corsi di aggiornamento del personale medico e infermieristico – quanto invece a stimolare le regioni al fine di aggiornare il prontuario terapeutico e di avviare l'assistenza domiciliare. A quest'ultimo proposito, evidenzia come le medicazioni avanzate appropriate consentano di medicare i pazienti ogni tre giorni, con il considerevole risparmio che ne deriva per il sistema sanitario nazionale.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) osserva che il Governo dovrebbe adoperarsi al fine di ottenere che le università italiane riconoscano come specialità medica la vulnologia, trattandosi della scienza che si occupa, nello specifico, della prevenzione e del trattamento delle ulcere cutanee.

Ileana ARGENTIN (PD), richiamando l'intervento dell'onorevole Stagno d'Alcontres il quale ha rilevato l'importanza di attivare l'assistenza domiciliare, precisa che, a suo avviso, sarebbe assai più opportuno utilizzare, per l'attività di medicazione delle ulcere cutanee a domicilio, operatori sociali adeguatamente formati anziché infermieri professionisti.

Evidenzia, in particolare, il fatto che già nella realtà questo tipo di operazione viene svolto dai familiari o, comunque, da personale non specializzato che si trova vicino al paziente, oltre al fattore economico, in quanto l'utilizzazione di un operatore sociale ha un costo pari alla metà di quello richiesto da un infermiere, con il considerevole risparmio che ciò consentirebbe, quindi, di realizzare.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime il parere favorevole del Governo sul testo della proposta di testo unificato formulata dall'onorevole Pedoto, evidenziando come tale testo rappresenti una sintesi delle quattro risoluzioni presentate sul tema.

Per quanto concerne specificamente la proposta dell'onorevole Argentin, fa presente che l'utilizzazione di operatori sociali al fine di effettuare le medicazioni delle ulcere cutanee potrebbe porre dei problemi dal punto di vista medico-legale.

Se, dunque, si vuole evitare il riferimento testuale agli «infermieri» — che attualmente figura nell'impegno di cui al penultimo capoverso — si potrebbe, a suo avviso, richiamare i professionisti dell'area sanitaria.

Luciana PEDOTO (PD) alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ritiene di poter inserire il riferimento all'intesa con le regioni nell'impegno di cui al primo capoverso, concernente l'adozione delle linee guida nazionali.

Intende accogliere, poi, il suggerimento dell'onorevole Stagno d'Alcontres circa l'attività di stimolo nei confronti delle regioni, che il Governo deve esercitare affinché esse aggiornino il prontuario terapeutico, da inserire nell'impegno di cui al quarto capoverso.

Specifica quindi che, con riferimento all'impegno contenuto nel quinto capoverso, al fine di rendere il testo più chiaro intende aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «attraverso l'adozione di terapie adeguate».

Infine, per quanto riguarda la parola «infermieri» nell'impegno di cui al penultimo capoverso, ritiene che la soluzione più opportuna sia quella di sostituirla con la seguente espressione: «operatori delle professioni sanitarie non mediche».

Vittoria D'INCECCO (PD), intervenendo in relazione alla questione posta dall'onorevole Argentin, fa notare che l'A.D.I. (Assistenza domiciliare integrata) utilizza già personale non professionista per lo svolgimento di attività come quella in

oggetto, che viene svolta la supervisione di professionisti.

Carla CASTELLANI (PdL) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta in esame, nel testo modificato, da ultimo, dall'onorevole Pedoto, che considera un passo in avanti nella trattazione del problema delle ulcere cutanee, considerato anche che il numero degli anziani è in aumento nel nostro Paese.

Ritiene che tale testo non debba essere appesantito prevedendo in maniera dettagliata le diverse figure professionali preposte alla cura e al trattamento delle ulcere cutanee, anche perché saranno poi le singole regioni, nell'ambito della loro autonomia, ad effettuare le rispettive scelte.

Ileana ARGENTIN (PD) precisa di non considerare l'inserimento del riferimento specifico agli operatori sociali come condizione essenziale al fine di esprimere il proprio voto favorevole sulla proposta di testo unificato in esame. Pertanto, accede alla soluzione proposta dall'onorevole Pedoto, anche alla luce dell'osservazione formulata dal sottosegretario Cardinale.

Tuttavia, non può fare a meno di evidenziare che quella del riconoscimento del ruolo degli operatori sociali è una questione che si trascina da diverso tempo oramai, per cui sarebbe il caso di non ricorrere più agli alibi, quale il ricorso ad una terminologia più appropriata, e di prendere atto della realtà, che vede il coinvolgimento effettivo e continuativo degli operatori sociali nell'assistenza ai malati.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che non è nella competenza della risoluzione in esame modificare la normativa relativa alle figure che operano nell'area sanitaria.

Laura MOLTENI (LNP) rileva che, poiché anche l'impegno di cui al quinto capoverso, concernente l'adozione da parte del Governo di specifici programmi di monitoraggio delle criticità riscontrabili

all'interno delle unità operative dei diversi contesti di cura (domicilio, ospedale, strutture dedicate), incida sulla sfera di competenza delle regioni, la soluzione preferibile sarebbe quella di prevedere, per tutti gli impegni rivolti al Governo, la necessità della preventiva intesa con le regioni.

Luciana PEDOTO (PD), con riferimento al rilievo formulato da ultimo dall'onorevole Molteni, ribadisce l'opportunità di prevedere il riferimento esplicito all'intesa con le regioni nell'ambito dell'impegno di cui al primo capoverso, concernente l'adozione delle linee guida nazionali.

La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00190 (vedi allegato 2).

**La seduta termina alle 15.**

#### PETIZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00191).*

La Commissione prosegue l'esame della petizione in oggetto, rinviata nella seduta del 7 giugno 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, all'esito del dibattito svoltosi sulla petizione in esame, è stata presentata

una proposta di risoluzione da parte del relatore, che, ricorda, sostituisce l'onorevole Sbroliani per l'esame della petizione all'ordine del giorno.

Mimmo LUCÀ (PD), *relatore*, illustra la proposta di risoluzione da lui formulata (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Cecilia GUERRA ritiene che gli impegni posti dalla relazione presentata dal relatore possano essere accolti.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE esprime parere favorevole sulla risoluzione formulata dal relatore, precisando tuttavia che l'impegno rivolto al Governo concernente l'adozione delle iniziative, anche di natura finanziaria, necessarie ad assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie previste dai LEA alle persone non autosufficienti debba intendersi limitato dalle effettive disponibilità finanziarie.

Mimmo LUCÀ (PD), *relatore*, pur accogliendo le considerazioni da ultimo formulate da parte del rappresentante del Governo e quindi modificando in tal senso il primo impegno della proposta di risoluzione, fa tuttavia presente che, poiché l'impegno in oggetto è volto a garantire la concreta attuazione di prestazioni sanitarie previste dai LEA, non è evidentemente sottoponibile a verifica di compatibilità finanziaria.

La Commissione approva la risoluzione che assume il n. 8-00191 (vedi allegato 4).

**La seduta termina alle 15.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.**

**Atto n. 489.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 10 luglio 2012.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, richiamando la relazione svolta nella seduta precedente, ricorda di aver illustrato il contenuto del provvedimento in oggetto, mettendo altresì in evidenza i punti più controversi, che tuttavia sembrano essere superati nell'attuale versione del testo, riscritto a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato.

Chiede dunque ai colleghi di intervenire al fine di sollevare eventuali questioni di cui potrà tenere conto in sede di predisposizione della proposta di parere precisando che, altrimenti, propenderebbe per l'espressione di un parere favorevole.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), con riferimento al comma 4 dell'articolo 2, fa presente di non aver compreso le ragioni per cui le associazioni maggiormente rappresentative debbano indicare « almeno un candidato » dal momento che poi ciascuna associazione ha diritto a non più di un eletto.

A suo avviso, sarebbe dunque opportuno sopprimere la parola « almeno » dal testo della disposizione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, dopo aver evidenziato che l'at-

tuale formulazione dell'articolo 2 dello schema di regolamento, concernente l'elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, consente, a suo giudizio, di realizzare adeguatamente il criterio di rappresentatività delle associazioni, fa presente che non considera dirimente la questione posta dall'onorevole Patarino.

Rileva, peraltro, che avendo ciascuna associazione diritto ad un solo eletto, l'eventuale presentazione di più candidati potrebbe rivelarsi controproducente per l'associazione stessa, che rischierebbe in questo modo di subire l'effetto della dispersione dei voti.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) precisa che, dal suo punto di vista, l'indicazione di un solo candidato da parte di ciascuna associazione rende tutto più chiaro ed è funzionale a scongiurare il rischio che si vengano a creare accordi poco limpidi tra associazioni.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), *relatore*, replica all'onorevole Patarino assicurandogli che approfondirà la questione da lui posta, anche in vista della predisposizione di una proposta di parere.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.**

**7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.**

**7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.**

**7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI  
PRESENTATA DAL DEPUTATO PEDOTO**

La XII Commissione,

premessi che:

le lesioni cutanee croniche sono aree di sostanza dermo-ipodermica che non dimostrano alcuna tendenza alla riparazione spontanea, particolarmente dolorose e debilitanti per il paziente;

le ulcere cutanee rappresentano una patologia di elevato significato sociale e incidono in modo notevole sulla spesa pubblica assistenziale;

nella maggioranza dei casi colpiscono persone anziane, ma anche persone affette da patologie neuromuscolari e neurodegenerative, e la patologia che determina l'insorgenza delle lesioni è spesso complessa e richiede un inquadramento diagnostico e un programma terapeutico accurati;

secondo stime ufficiali, ogni anno dagli ospedali italiani viene dimesso oltre mezzo milione di pazienti con piaghe da decubito, essendo queste lesioni una delle più pericolose e temibili complicazioni conseguenti ad un ricovero, perché circa la metà compare già entro la prima settimana di degenza;

in Italia, circa 2 milioni di persone e le loro famiglie sono coinvolte nel problema;

le difficoltà che si incontrano nell'assistenza di un paziente sono spesso legate al fatto che le esigenze cliniche devono confrontarsi con la politica sanitaria costantemente impegnata nel gestire il difficile equilibrio tra un'offerta di eccellenza e il contenimento dei costi;

l'impatto socioeconomico è notevole: è necessario infatti tener conto delle spese per il materiale di medicazione, dei tempi di trasporto, del personale medico ed infermieristico, ma anche delle spese sostenute direttamente dai pazienti e delle spese indirette a carico del Servizio sanitario nazionale;

attualmente la cura delle ulcere cutanee degli arti inferiori costituisce un problema per il Servizio sanitario nazionale sia in termini di occupazione di risorse umane sia in termini di impatto economico. Questa attività può occupare fino al 60 per cento del tempo degli infermieri con uno spostamento delle risorse a scapito di altri problemi domiciliari e ha un peso, in termini di costi, assai

rilevante. Nel nostro Paese i pazienti affetti da queste lesioni vengono trattati generalmente a domicilio dal medico curante e da un infermiere con la consulenza dello specialista ospedaliero, in quanto mancano servizi e centri dedicati;

l'integrazione ospedale-territorio dovrebbe prevedere la creazione di centri specialistici ospedalieri di riferimento, con personale esperto nella cura delle lesioni cutanee, e di una rete di assistenza territoriale costituita da infermieri, medici di medicina generale e medici specialistici ambulatoriali, che gestisca i pazienti sul territorio, nell'ambito di un percorso di continuità assistenziale;

la vulnologia non è ancora una specialità medica riconosciuta nelle università italiane, non essendo stato istituito il relativo insegnamento nel corso di laurea in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione;

considerato che mancano linee guida per le regioni e che non vi è alcuna forma di rimborso dei presidi medici per i pazienti affetti da ulcere cutanee degli arti inferiori (ad eccezione dei diabetici e dei pazienti colpiti contemporaneamente da ulcera da pressione),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare linee guida nazionali, al fine di promuovere una maggiore omogeneità di trattamento della patologia richiamata in premessa nella diverse regioni italiane;

ad assumere iniziative volte a garantire forme di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei presidi essenziali per la cura delle ulcere cutanee;

a promuovere una razionalizzazione dei protocolli di cura attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici basati sull'evidenza clinica e su criteri di equità, appropriatezza ed economicità, allo scopo di ridurre i tempi di ospedalizzazione e l'incidenza delle complicanze nonché di contenere la spesa sanitaria pubblica;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'applicazione dei protocolli in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

ad adottare specifici programmi di monitoraggio delle criticità riscontrabili all'interno delle unità operative dei diversi contesti di cura (domicilio, ospedale, strutture dedicate), anche al fine di predisporre adeguate misure di prevenzione e di garanzie per una maggiore e più efficace tutela dei pazienti affetti da tale patologia;

ad indicare quale obiettivo nel Piano sanitario nazionale una maggiore integrazione tra territorio e ospedale che preveda, da un lato, la creazione di centri specialistici ospedalieri di riferimento, con personale esperto nella cura delle lesioni cutanee e, dall'altro, una rete di assistenza territoriale costituita da infermieri, medici di medicina generale e medici specialisti, ambulatori dei distretti sanitari di base e dei presidi intermedi, che gestiscano i pazienti sul territorio nell'ambito di un percorso di continuità assistenziale;

per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale medico ed infermieristico a proseguire nella strada già intrapresa dal governo, che ha inserito in ambito ECM appositi corsi formativi.

## ALLEGATO 2

**7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.**

**7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.**

**7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.**

**7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.**

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE (N. 8-00190)**

La XII Commissione,  
premessò che:

le lesioni cutanee croniche sono aree di sostanza dermo-ipodermica che non dimostrano alcuna tendenza alla riparazione spontanea, particolarmente dolorose e debilitanti per il paziente;

le ulcere cutanee rappresentano una patologia di elevato significato sociale e incidono in modo notevole sulla spesa pubblica assistenziale;

nella maggioranza dei casi colpiscono persone anziane, ma anche persone affette da patologie neuromuscolari e neurodegenerative, e la patologia che determina l'insorgenza delle lesioni è spesso complessa e richiede un inquadramento diagnostico e un programma terapeutico accurati;

secondo stime ufficiali, ogni anno dagli ospedali italiani viene dimesso oltre mezzo milione di pazienti con piaghe da decubito, essendo queste lesioni una delle più pericolose e temibili complicazioni conseguenti ad un ricovero, perché circa la metà compare già entro la prima settimana di degenza;

in Italia, circa 2 milioni di persone e le loro famiglie sono coinvolte nel problema;

le difficoltà che si incontrano nell'assistenza di un paziente sono spesso legate al fatto che le esigenze cliniche devono confrontarsi con la politica sanitaria costantemente impegnata nel gestire il difficile equilibrio tra un'offerta di eccellenza e il contenimento dei costi;

l'impatto socioeconomico è notevole: è necessario infatti tener conto delle spese per il materiale di medicazione, dei tempi di trasporto, del personale medico ed infermieristico, ma anche delle spese sostenute direttamente dai pazienti e delle spese indirette a carico del Servizio sanitario nazionale;

attualmente la cura delle ulcere cutanee degli arti inferiori costituisce un problema per il Servizio sanitario nazionale sia in termini di occupazione di risorse umane sia in termini di impatto economico. Questa attività può occupare fino al 60 per cento del tempo degli infermieri con uno spostamento delle risorse a scapito di altri problemi domiciliari e ha un peso, in termini di costi, assai

rilevante. Nel nostro Paese i pazienti affetti da queste lesioni vengono trattati generalmente a domicilio dal medico curante e da un infermiere con la consulenza dello specialista ospedaliero, in quanto mancano servizi e centri dedicati;

l'integrazione ospedale-territorio dovrebbe prevedere la creazione di centri specialistici ospedalieri di riferimento, con personale esperto nella cura delle lesioni cutanee, e di una rete di assistenza territoriale costituita da infermieri, medici di medicina generale e medici specialistici ambulatoriali, che gestisca i pazienti sul territorio, nell'ambito di un percorso di continuità assistenziale;

la vulnologia non è ancora una specialità medica riconosciuta nelle università italiane, non essendo stato istituito il relativo insegnamento nel corso di laurea in medicina e chirurgia e nelle scuole di specializzazione;

considerato che mancano linee guida per le regioni e che non vi è alcuna forma di rimborso dei presidi medici per i pazienti affetti da ulcere cutanee degli arti inferiori (ad eccezione dei diabetici e dei pazienti colpiti contemporaneamente da ulcera da pressione),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, d'intesa con le regioni, linee guida nazionali, al fine di promuovere una maggiore omogeneità di trattamento della patologia richiamata in premessa nella diverse regioni italiane;

ad assumere iniziative volte a garantire forme di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei presidi essenziali per la cura delle ulcere cutanee;

a promuovere una razionalizzazione dei protocolli di cura attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici basati sull'evidenza clinica e su criteri di equità, appropriatezza ed economicità, allo scopo di ridurre i tempi di ospeda-

lizzazione e l'incidenza delle complicanze nonché di contenere la spesa sanitaria pubblica;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'applicazione dei protocolli in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, anche stimolando le regioni ad aggiornare il prontuario terapeutico;

ad adottare specifici programmi di monitoraggio delle criticità riscontrabili all'interno delle unità operative dei diversi contesti di cura (domicilio, ospedale, strutture dedicate), anche al fine di predisporre adeguate misure di prevenzione e di garanzie per una maggiore e più efficace tutela dei pazienti affetti da tale patologia, attraverso l'adozione di adeguate terapie;

ad indicare quale obiettivo nel Piano sanitario nazionale una maggiore integrazione tra territorio e ospedale che preveda, da un lato, la creazione di centri specialistici ospedalieri di riferimento, con personale esperto nella cura delle lesioni cutanee e, dall'altro, una rete di assistenza territoriale costituita da operatori delle professioni sanitarie non mediche, medici di medicina generale e medici specialisti, ambulatori dei distretti sanitari di base e dei presidi intermedi, che gestiscano i pazienti sul territorio nell'ambito di un percorso di continuità assistenziale;

per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale medico ed infermieristico a proseguire nella strada già intrapresa dal governo, che ha inserito in ambito ECM appositi corsi formativi.

8-00190 « Pedoto, Mancuso, Farina Coscioni, Patarino, Palumbo, Palagiano, Nunzio Francesco Testa, Mosella, Stagno d'Alcontres, Abelli, Argentin, Barani, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, Castellani, Ciccioli, De Nichilo Rizzoli, D'Incecco, Di Virgilio, Grassi, Martini, Miotto, Murer, Porcu, Roccella, Rondini, Sarubbi, Sbröllini, Scapagnini ».



ALLEGATO 3

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE PRESENTATA  
DALL'ONOREVOLE LUCÀ**

La XII Commissione (affari sociali),

premessi che:

il 1° marzo 2012 è stata presentata alla Camera dei deputati la petizione n. 1403 del 2012, riguardante il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per le persone non autosufficienti, promossa da numerose personalità, nonché da associazioni e organismi pubblici e privati, operanti nel campo del volontariato e della promozione sociale, e sottoscritta, fino a questo momento, da oltre 16.000 cittadini;

tale petizione è stata assegnata alla Commissione affari sociali, che l'ha iscritta all'ordine del giorno per l'esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento della Camera;

a conclusione dell'esame in Commissione è stata presentata la presente risoluzione;

ritenuto opportuno, in un momento in cui la crisi del rapporto tra cittadini e istituzioni parlamentari evidenzia tutta la sua grave portata, recepire con la necessaria tempestività, istanze così importanti promosse dalla società civile;

considerata l'importanza di assicurare la tutela sanitaria e socio-assistenziale dei cittadini con *handicap* invalidanti, degli anziani malati cronici non autosufficienti, dei soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, nonché dei pazienti psichiatrici, ai sensi del DPCM l'articolo 54 della legge 289 del 2002;

rilevato che l'attuazione dei LEA è alquanto carente in molte zone del nostro Paese, sia per ragioni di ordine finanzia-

rio, sia perché è ancora estesa la concezione che considera l'inguaribilità sinonimo di incurabilità;

considerato altresì che, mentre è effettivo e riconosciuto il diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie residenziali, le erogazioni per le assistenze domiciliari restano sovente un intervento deciso discrezionalmente dalle Asl e dai Comuni;

ritenuto infine che la sensibile riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei Fondi relativi al finanziamento delle politiche sociali, non potrà che aggravare la situazione sopra delineata,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie, anche di natura finanziaria, per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai LEA, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza;

a portare avanti con sollecitudine il lavoro preparatorio volto all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, che deve prevedere l'adeguata integrazione fra l'intervento sociale e quello sanitario, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita di anziani e disabili.

## ALLEGATO 4

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE (N. 8-00191)**

La XII Commissione (Affari sociali),

premesso che:

il 1° marzo 2012 è stata presentata alla Camera dei deputati la petizione n. 1403 del 2012, riguardante il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per le persone non autosufficienti, promossa da numerose personalità, nonché da associazioni e organismi pubblici e privati, operanti nel campo del volontariato e della promozione sociale, e sottoscritta, fino a questo momento, da oltre 16.000 cittadini;

tale petizione è stata assegnata alla Commissione affari sociali, che l'ha iscritta all'ordine del giorno per l'esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento della Camera;

a conclusione dell'esame in Commissione è stata presentata la presente risoluzione;

ritenuto opportuno, in un momento in cui la crisi del rapporto tra cittadini e istituzioni parlamentari evidenzia tutta la sua grave portata, recepire con la necessaria tempestività, istanze così importanti promosse dalla società civile;

considerata l'importanza di assicurare la tutela sanitaria e socio-assistenziale dei cittadini con *handicap* invalidanti, degli anziani malati cronici non autosufficienti, dei soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, nonché dei pazienti psichiatrici, ai sensi del DPCM l'articolo 54 della legge 289 del 2002;

rilevato che l'attuazione dei LEA è alquanto carente in molte zone del nostro

Paese, sia per ragioni di ordine finanziario, sia perché è ancora estesa la concezione che considera l'inguaribilità sinonimo di incurabilità;

considerato altresì che, mentre è effettivo e riconosciuto il diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie residenziali, le erogazioni per le assistenze domiciliari restano sovente un intervento deciso discrezionalmente dalle Asl e dai Comuni;

ritenuto infine che la sensibile riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei Fondi relativi al finanziamento delle politiche sociali, non potrà che aggravare la situazione sopra delineata,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai LEA, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza;

a portare avanti con sollecitudine il lavoro preparatorio volto all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, che deve prevedere l'adeguata integrazione fra l'intervento sociale e quello

sanitario, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita di anziani e disabili.

(8-00191) « Lucà, Palumbo, Barani, Binetti, Ciccioi, D'Incecco, Di Virgi-

lio, Farina Coscioni, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Laura Molteni, Patarino, Sarubbi, Scapagnini, Nunzio Francesco Testa ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	245
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	253

##### RISOLUZIONI:

7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.	
7-00920 Beccalossi: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00934 Biava: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	246
7-00887 Catanoso: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.	
7-00913 Di Giuseppe: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	248

##### SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	250
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5281</i> ) .....	250
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5306</i> ) .....	250

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).	

Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. (COM(2011)804) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Relazione favorevole con oss/cond</i> ) .....	250
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale del Relatore</i> ) .....	256
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi .....	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252
AVVERTENZA .....	252

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

**La seduta comincia alle 13.50.****DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, iniziato nella seduta del 4 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 4 luglio ha svolto, in qualità di relatore, la relazione introduttiva e che nella seduta di ieri il seguito dell'esame è stato rinviato.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizioni, che invita i gruppi a valutare, anche per verificare se la Commissione è in condizioni di deliberare nella seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che la proposta di parere del Presidente non tiene conto dei rilievi da lui formulati in merito all'articolo 58, concernente l'istituzione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. In particolare, ricorda di aver segnalato l'inopportunità di prevedere il concerto del

Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione per l'adozione del programma di distribuzione. Infatti, ritiene che si debbano evitare potenziali conflitti di interesse, visto che l'attuale Ministro è notoriamente collegato ad un'organizzazione umanitaria.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ricordare di aver presentato emendamenti all'articolo 58, ritiene inopportuno affidare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, considerate le criticità emerse in ordine alla complessiva gestione di tale ente. Ritiene infatti preferibile affidare i predetti compiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Luciano AGOSTINI (PD) ribadisce l'esigenza di comprendere quali indirizzi abbia inteso seguire il Ministro delle politiche agricole nella predisposizione del provvedimento in esame. Si domanda, in particolare, se sia utile estendere l'accesso ai consorzi di garanzia collettiva fidi alle associazioni di rappresentanza della pesca per le loro finalità istituzionali. Ritiene inoltre necessario abbinare alle norme sull'etichettatura di origine dei prodotti della pesca una normativa che consenta la vendita diretta di tali prodotti da parte degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura, normativa che non comporterebbe oneri per il bilancio statale.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la condizione di cui al

numero 12 dell'articolata proposta di parere del Presidente, dove si segnala la necessità di introdurre una disciplina legislativa del digestato.

Invita inoltre a prevedere una condizione anche in merito agli articoli 19 e seguenti del decreto-legge, relativi all'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale e alla razionalizzazione delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Al riguardo, ricordando il parere espresso sul decreto-legge n. 5 del 2012 e il conseguente ordine del giorno accolto dal Governo, lamenta che ancora una volta il Dicastero agricolo viene escluso dalla partecipazione alle funzioni relative all'Agenzia e che, anche nella individuazione dei compiti della medesima Agenzia, non viene indicato alcun compito espressamente rivolto alle aree rurali. Ritiene in proposito che la questione non possa essere affrontata solo nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale.

Infine, pur nella consapevolezza che sul riordino degli enti pubblici il Governo ha presentato un altro decreto-legge, in corso di esame al Senato, ritiene importante manifestare l'esigenza che, per quanto riguarda il settore agricolo, il riordino non si limiti agli organismi competenti in materia di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese, ma riguardi il complesso degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole.

Lino MISEROTTI (PdL) ritiene opportuno formulare meglio la condizione di cui al numero 5), laddove si chiede di inserire i consorzi agrari «tra le cooperative» presso le quali gli imprenditori agricoli soci possono movimentare i rifiuti.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, dichiara che accoglierà il suggerimento del collega Miserotti.

Nicodemo Nazareno OLIVERIO (PD), rilevando che è obiettivo comune pervenire ad un parere sostenuto dal più ampio consenso, ritiene opportuno rinviare il se-

guito dell'esame, al fine di valutare più approfonditamente la proposta del Presidente, anche alla luce degli emendamenti presentati.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione potrebbe riunirsi domattina alle ore 8. Nell'invitare i gruppi a far pervenire anche in via informale eventuali richieste ai fini della riformulazione della sua proposta di parere, preannuncia che intende recepire le richieste dei deputati Servodio, in merito all'Agenzia per l'Italia digitale di cui agli articoli 19 e seguenti, e del deputato Agostini, in merito alla vendita diretta da parte degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 14.05**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.**

**7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.**

**7-00920 Beccalossi: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.**

**7-00934 Biava: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la discussione è stata rinviata nella seduta del 14 giugno scorso.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene, visto anche il numero degli atti di indirizzo presentati, che sia opportuno procedere sia al dibattito sia alle determinazioni di competenza. In particolare, ritiene necessario promuovere una sollecitazione utile ad evitare lo stallo che si sta registrando nella riscossione dei prelievi non versati dai produttori di latte che hanno deciso di non accedere al pagamento rateizzato. Ricorda che, in precedenza, incaricata di procedere al recupero dei prelievi non versati dai produttori era Equitalia e che, successivamente, con un provvedimento legislativo, tale competenza è stata affidata all'AGEA che, in realtà, come è stato fatto notare in una recente audizione, è un soggetto erogatore di contributi più che un soggetto che svolge attività di recupero.

Osserva poi che le risoluzioni hanno in gran parte le stesse finalità e tendono a sollecitare una iniziativa del Governo. Occorre infatti comprendere che cosa intenda fare il Governo per ripristinare una situazione di equità, giustizia e pari opportunità nel settore, anche al fine di una corretta gestione di un moderno mercato competitivo. Ricorda inoltre che la Commissione ha più volte avanzato la richiesta di più puntuali indicazioni circa i progressi compiuti nella riscossione dei prelievi, senza avere risposte neppure dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggi retto da un ex dirigente dello stesso, a suo tempo fortemente impegnato proprio in sede comunitaria, dal quale si attenderebbe una maggiore attenzione al tema.

Fa presente altresì che la sua risoluzione, nel descrivere brevemente la situazione, esprime condivisione rispetto alla totale insoddisfazione della Commissione europea circa l'estrema lentezza del Governo italiano nel dare corso agli impegni assunti in sede europea e trasferiti nella

legislazione nazionale con la legge n. 119 del 2003 e nella più recente legge n. 33 del 2009, per la riscossione dei prelievi relativi alle quote latte prodotte in eccedenza. Fa presente altresì che la sua risoluzione chiede di trasferire nuovamente il compito della riscossione dall'AGEA all'Equitalia.

Auspica pertanto la pronta approvazione dell'atto di indirizzo, che potrà essere di stimolo al Governo per una positiva conclusione della spinosa vicenda.

Angelo ZUCCHI (PD) fa presente che la sua risoluzione intende sollecitare in maniera analoga il Governo ad assumere una decisione chiara in merito alla riscossione dei prelievi dovuti da un certo numero di allevatori che ostinatamente non hanno ritenuto di aderire alla occasione costituita dalla rateizzazione dei pagamenti. Ritiene poi che il Governo dovrebbe intervenire al fine di evitare che la questione possa « impantanarsi », pericolo che può essere scongiurato restituendo la responsabilità della riscossione ad Equitalia e togliendola all'AGEA. Ricorda infatti che l'AGEA non è un organismo strutturato per effettuare riscossioni – come ha anche recentemente affermato il presidente della stessa AGEA in una recente audizione – non disponendo di un'articolata presenza sul territorio ed essendo piuttosto strutturata per erogare contributi. Parimenti, le procedure che l'AGEA può attivare, contrariamente a quelle di Equitalia, non possono giovare dell'esecutività delle ingiunzioni, con la conseguenza che i pagamenti possono essere sospesi dall'autorità giudiziaria a seguito di prevedibili ricorsi, mentre per contestare i provvedimenti di Equitalia si può opporre ricorso solo dopo avere pagato il debito. Ritiene pertanto che lo strumento dell'AGEA quale agente della riscossione, così come fu individuata dal provvedimento del ministro Tremonti, sia meno efficiente di Equitalia.

Su questo punto chiede al Governo di intervenire – almeno con la stessa determinazione e incisività dimostrata con i provvedimenti che hanno riguardato i pensionati, i lavoratori e i pubblici dipendenti – anche nei confronti di coloro per il cui

comportamento si è determinato un danno economico per il Paese e che perciò devono essere chiamati a dare il proprio contributo.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) chiede di poter rinviare il seguito della discussione per consentire alla collega Beccalossi, presentatrice di una risoluzione e assente alla seduta odierna per ragioni indipendenti dalla sua volontà, di parteciparvi, essendo un tema sul quale la stessa collega si è sempre molto impegnata.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'argomento è da tempo iscritto all'ordine del giorno e, pur condividendo le ragioni della richiesta di rinvio, fa presente che è ormai necessario pervenire alla conclusione dell'*iter*.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) desidera precisare, con riferimento all'intervento del deputato Zucchi, che le multe per le quote latte sono già state pagate dagli agricoltori italiani e non hanno determinato alcun aggravio per il bilancio dello Stato e per altri settori. Pertanto, lo Stato deve procedere al recupero per ragioni di equità e per gli obblighi assunti in sede europea, ma la vicenda non ha comportato alcuna sottrazione di risorse ai pensionati e ai lavoratori. Invita pertanto i colleghi ad affrontare il problema delle quote latte scevri da considerazioni di parte, che danno solo adito a derive demagogiche.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ferma restando l'esigenza di pervenire alla deliberazione, concorda sulla opportunità di un rinvio per un doveroso riguardo alla collega Beccalossi.

Angelo ZUCCHI (PD) precisa di non aver affermato quanto riportato dal deputato Fogliato, ma di aver sostenuto che il Governo dovrebbe usare la stessa determinazione verso tutte le categorie. Nel merito, peraltro, la parte di multe non riscossa si scarica sulla fiscalità generale.

Teresio DELFINO (UdCpTP) fa presente che per la mancata riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte vengono trattenute risorse in sede europea, che conseguentemente non possono essere attribuite agli eventuali aventi diritto, per i quali quindi la vicenda non è indolore. Concorda poi con la richiesta di tempi certi per la conclusione dell'*iter* della risoluzione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che il Governo non ha ancora dato risposta ad una interrogazione presentata dal suo gruppo nel dicembre 2011, con la quale si chiedeva di fare chiarezza sulla complessiva vicenda delle quote latte. Ricorda altresì che nei mesi scorsi la Commissione ha già approvato una risoluzione, ma ancora chiarezza non è stata fatta, non essendo stato adeguatamente verificato se le multe medesime devono essere effettivamente pagate e se vi siano in merito responsabilità.

Auspica in ogni caso che non vengano spese ulteriori risorse pubbliche per le strutture burocratiche con competenza nella materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia pertanto ad altra seduta la discussione della risoluzione.

**7-00887 Catanoso: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.**

**7-00913 Di Giuseppe: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta del 20 giugno scorso.



Basilio CATANOSO (Pdl) ricorda che la sua risoluzione chiede che le partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA siano trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, affinché si possa disporre di un più efficiente sistema di controllo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che si possa procedere alle votazioni delle due risoluzioni che hanno molti punti in comune. Ricorda altresì che la sua risoluzione chiede al Governo di impegnarsi per prevedere una riorganizzazione dell'AGEA e delle società controllate, evitando sovrapposizioni di funzioni che rendono difficile lo svolgimento dei compiti di istituto. Vi è poi l'esigenza che il Governo si attivi per una gestione efficiente dei flussi finanziari della politica agricola comune. Ricorda in proposito che sulla vicenda sono stati auditi gli assessori delle regioni che hanno propri organismi pagatori, i quali hanno affermato che tali organismi svolgono efficacemente i compiti assegnati. Illustra infine gli altri indirizzi contenuti nella sua risoluzione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ricorda che è stato recentemente adottato un decreto-legge che interviene per il riordino dell'AGEA, chiedendo al rappresentante del Governo di illustrarne il contenuto.

Paolo RUSSO, *presidente*, condividendo l'opportunità del richiamo dell'onorevole Fogliato, ricorda che sull'argomento in discussione, e su altri temi, si era già convenuto di programmare un'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che conseguentemente si riflette sui tempi di deliberazione delle risoluzioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che il suo gruppo ha presentato sull'argomento in discussione la risoluzione 7-00942.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la risoluzione Oliverio 7-00942 appare di

contenuto più ampio, poiché chiede il riordino di tutti gli enti agricoli e non solo dell'AGEA. Per queste ragioni, occorre valutare l'opportunità di procedere alla discussione congiunta.

Basilio CATANOSO (Pdl) osserva che la recente nomina di una persona considerata «in quota PD» quale direttore dell'AGEA mette in imbarazzo lo stesso gruppo. Al riguardo, si tratta di una scelta di parte che lascia sorpresi. Osserva al contempo che il Governo, nel decreto-legge n. 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica ha adottato, riguardo all'AGEA, scelte che egli stesso aveva proposto con una specifica iniziativa legislativa e poi con la risoluzione in discussione. In particolare, manifesta apprezzamento per il fatto che le funzioni di coordinamento relative alla politica agricola comune sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciò che – al di là di ogni valutazione sulle vicende passate – offre maggiori garanzie. Ricorda peraltro che il Governo non aveva accolto un suo ordine del giorno avente gli stessi obiettivi.

In conclusione, prendendo atto della volontà della Commissione di ascoltare il Ministro, si dichiara disponibile al rinvio del seguito della discussione.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene ormai urgente ascoltare il Ministro sulle questioni in discussione, anche perché ritiene l'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 piuttosto contraddittorio, segno probabile di scarsa chiarezza negli obiettivi perseguiti. Si attende pertanto che il Ministro voglia esprimere una posizione chiara sul complessivo assetto degli enti vigilati e soprattutto indichi la direzione da seguire in Parlamento, onde evitare che il bicameralismo da perfetto diventi imperfetto.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) condivide l'esigenza di procedere speditamente all'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in Commissione, auspicando che da tale incontro possano

emergere elementi di chiarezza che possano fare luce sulla vicenda dell'AGEA.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.**

**C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 24 aprile 2012, con la sua relazione introduttiva. Successivamente si è proceduto all'abbinamento delle altre proposte di legge assegnate. È stata inoltre presentata la proposta Callegari C. 5304, che sarà abbinata alle altre non appena assegnata.

Corrado CALLEGARI (LNP) fa presente che la sua proposta non è stata assegnata perché ancora in corso di stampa.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Interventi per il settore ittico.**

**C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5281).*

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ricordare che l'esame delle proposte di legge sta proseguendo in sede di Comitato ristretto, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Callegari C. 5281, che, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5306).*

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5306 Fiorio, che, vertendo sulla stessa materia delle altre proposte di cui è già iniziato l'esame, è stata ad esse abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).**

**Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).**

**Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).**

**Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).**

**Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).**

**Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Relazione favorevole con oss/cond).*

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 luglio scorso il relatore, onorevole Callegari, si è riservato di presentare una proposta di documento finale, che è stata successivamente trasmessa ai gruppi (*vedi allegato 2*).

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione ha svolto un'ampia attività istruttoria, svolgendo un articolato ciclo di audizioni, ed è pertanto ormai in condizioni di deliberare.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) chiede chiarimenti al relatore in merito alla questione dei rigetti in mare e del pescato accessorio, domandandosi come si possa giustificare una posizione diversa da quella del Governo, che si è espresso favorevolmente sul divieto di tale pratica.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, fa presente che nella sua proposta si evidenziano le criticità emerse in tema di rigetti e si riportano anche le decisioni del Consiglio del 12 giugno. Osserva peraltro che i negoziati sono ancora in corso e che permane la necessità di definire al meglio le regole sui rigetti, secondo indicazioni coerenti con quelle sostenute dal Ministro Catania.

Luciano AGOSTINI (PD) sottolinea la necessità di una urgente interlocuzione con il Ministro, per acquisire più dettagliate informazioni sui negoziati in corso e sui risultati sinora raggiunti.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che la Commissione ha già programmato un'audizione con il Ministro su vari temi, tra i quali anche le riforme della politica comune della pesca e della politica agricola comune. Ritiene in ogni caso necessario pervenire alla deliberazione del documento finale in tempi brevi.

Corrado CALLEGARI (LNP), *relatore*, ricordando che la Commissione si esprimerà sulle proposte legislative della Commissione europea, sottolinea l'esigenza di deliberare in tempo utile rispetto alla procedura in corso presso le istituzioni europee.

Gian Pietro DAL MORO (PD) condivide l'opportunità di procedere in tempi brevi all'audizione del Ministro e alla deliberazione del documento. Ritiene inoltre che l'audizione del Ministro potrà anche chiarire che ogni mese l'Unione europea procede ai conteggi del dare e dell'avere con gli Stati membri, tema che oggi è stato trattato in sede di discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 11 luglio 2012.*

**Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.**

**C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – COM(2011)625.*

*Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) – COM(2011)626.*

*Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – COM(2011)627.*

*Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune – COM(2011)628.*

*Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – COM(2011)629.*

*Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – COM(2011)630.*

*Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – COM(2011)631.*

## ALLEGATO 1

**DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5312, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese »,

premesso che:

il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene un articolato pacchetto di misure, con il quale il Governo intende avviare una nuova fase politica, concentrata sugli interventi necessari per favorire la crescita e lo sviluppo, fattori indispensabili per il superamento dell'attuale situazione di crisi e necessario complemento dei provvedimenti già adottati per il risanamento della finanza pubblica e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività;

le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono, in buona parte, nel quadro delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione;

le misure per la crescita del Paese comprendono un insieme di disposizioni per il sistema agroalimentare italiano, che offrono nuovi strumenti per il rilancio del settore primario;

risulta tuttavia necessario apportare agli interventi previsti dal decreto-legge le modifiche e integrazioni di seguito

indicate, per migliorarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. considerato che l'articolo 34 mira a razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare nel settore dei trasporti, per favorire il sistema produttivo e di trasformazione nazionale e comunitario, si segnala l'opportunità di adeguare meglio la disciplina prevista alla realtà italiana, rendendola non discriminatoria tra gli operatori concorrenti. In particolare, al comma 3, al capoverso 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 28 del 2011, si chiede di modificare la seconda e la terza voce (acidi grassi e acidi grassi saponificati), al fine di eliminare il requisito della connessione con la produzione di biodiesel, considerato che in Italia la maggior parte delle raffinerie di oli non dispongono di impianti produttivi di biodiesel e che pertanto tali raffinerie sarebbero ingiustificatamente escluse da una importante opportunità di valorizzazione dei sottoprodotti. Si chiede inoltre di modificare la settima voce (grassi animali di categoria 1), al fine di aggiungervi anche quelli di categoria 2, considerato che, per le modeste quantità di materiali di tali categorie, in Italia non sono presenti impianti che lavorano solo grassi animali di categoria 2, che vengono invece lavorati negli impianti autorizzati per la categoria 1, essendo la separazione eccessivamente onerosa;

2. all'articolo 41, finalizzato alla riorganizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si ritiene necessario completare l'intervento di razionalizzazione degli strumenti operativi diretti a rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati internazionali, affidando alla nuova Agenzia anche le funzioni di promozione del sistema agroalimentare ora assegnate alla società Buonitalia Spa in liquidazione. A tal fine, si dovrà conseguentemente prevedere che le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, siano trasferite al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. Si dovrà altresì prevedere che, utilizzando le medesime risorse, possano essere trasferiti alla nuova Agenzia i dipendenti a tempo indeterminato della società Buonitalia, sulla base di una valutazione selettiva per titoli;

3. all'articolo 41, si manifesta apprezzamento per l'inserimento dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella composizione della cabina di regia, cui è demandata la definizione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese. Si segnala tuttavia che la necessità che a tale organo, nel quale sono presenti le organizzazioni di rappresentanza di tutti i settori economici, tranne quelle dell'agricoltura, partecipi anche almeno un rappresentante dell'organizzazione agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

4. con riferimento all'articolo 43, relativo all'apparato sanzionatorio in materia di « *made in Italy* », si ritiene necessario precisare la definizione dell'effettiva origine dei prodotti alimentari, ai fini di un più efficace contrasto alle frodi sostanziali, che si concretizzano spesso nella realizzazione in Italia solo di un'ultima fase marginale del processo produttivo, che tuttavia, grazie alla attuale formulazione del codice doganale europeo, con-

sente di presentare il prodotto come « prodotto italiano ». Si chiede pertanto di disporre che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti;

5. all'articolo 52, sulla tracciabilità dei rifiuti, è necessario inserire i consorzi agrari tra le cooperative presso le quali gli imprenditori agricoli soci possono movimentare i rifiuti senza che ciò venga considerato « trasporto », modificando a tal fine l'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e l'articolo 193, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

6. all'articolo 59, comma 1, si ritiene opportuno rendere più adeguate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in caso di non assolvimento degli obblighi pecuniarî nei confronti dei consorzi di tutela relativi a prodotti vitivinicoli con denominazione di origine o indicazione geografica protetta. In particolare, fermo restando l'inasprimento delle sanzioni previsto per le violazioni più gravi, relative allo svolgimento dell'attività di controllo, si chiede di prevedere una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo accertato (anziché al triplo) per il caso in cui l'inadempimento riguardi solo il mancato pagamento di contributi associativi (articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 61 del 2010);

7. all'articolo 59, comma 2, ferma restando la previsione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta per i casi in cui il soggetto non consenta l'effettuazione dell'attività di controllo o addirittura la intralci, si chiede di non prevedere tale sospensione per i casi di inadempienza ai soli obblighi di pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di tutela del settore vitivinicolo;

8. all'articolo 59, comma 3, si preveda che una quota delle risorse ivi indicate, e destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di

contrasto alle crisi di mercato, sia riservata ad interventi di sostegno in favore delle imprese casearie danneggiate dal recente terremoto;

9. si ritiene necessario disporre che alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possano aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, tenuto conto che tali organismi sono diretti a concentrare la produzione agricola in funzione del miglioramento dell'accesso al mercato e del riequilibrio del relativo potere contrattuale. Risulterebbe pertanto in contraddizione con tali obiettivi la partecipazione anche di soggetti non produttori agricoli, attualmente consentita dalle disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea;

10. si chiede di prevedere che le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione o di comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio delle attività agricole non siano tenute agli ulteriori adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari, conformemente all'accordo del 29 aprile 2010, definito in sede di Conferenza Stato-regioni e relativo alle linee guida per l'applicazione del citato regolamento;

11. si chiede di prevedere che, nel termine di tre mesi, le regioni e le province autonome, in conformità all'accordo concernente l'applicazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche

sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo, prevedendo altresì un potere sostitutivo del Governo ove le regioni e le province autonome non vi abbiano provveduto. Al contempo, considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, si chiede di prevedere che nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano, per un periodo di dodici mesi, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili;

12. si segnala altresì la necessità di introdurre una disciplina del digestato ottenuto dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria;

13. si segnala l'esigenza di colmare la lacuna legislativa venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativamente al calcolo del corrispettivo dovuto ai proprietari di aree non edificabili che concordino con gli enti esproprianti la cessione volontaria dei terreni. Si propone in particolare di modificare l'articolo 45 del predetto testo unico, mediante l'espresso richiamo delle disposizioni relative al valore agricolo medio non interessate dalla citata pronuncia costituzionale.

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425) – Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca – (COM(2011)418) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),  
esaminate, ai sensi dell'articolo 127  
del regolamento:

la proposta di regolamento sulla  
riforma della politica comune della pesca  
– PCP (COM (2011)425), il « regolamento  
di base » che stabilisce le disposizioni  
fondamentali in materia;

la proposta di regolamento sull'or-  
ganizzazione comune dei mercati della  
pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416),  
che riforma la politica commerciale rela-  
tiva al settore;

la proposta di regolamento relativo  
al Fondo europeo per gli affari marittimi  
e la pesca, recante disciplina del nuovo  
strumento finanziario del settore presen-  
tata dalla Commissione europea il 2 di-  
cembre 2011 (COM(2011)804);

visti:

la comunicazione sulla riforma  
della PCP (COM(2011)147);

la comunicazione sulla dimensione  
esterna della PCP (COM(2011)424), nonché  
la relazione sulla conservazione e lo sfrut-  
tamento sostenibile della risorse della pe-  
sca nell'ambito della PCP;

la relazione sulla conservazione e  
lo sfruttamento sostenibile delle risorse  
della pesca nell'ambito della PCP;

gli esiti del Consiglio Agricoltura e  
pesca del 12 giugno 2012, che, tra l'altro,  
ha raggiunto un accordo generale su due  
delle proposte in esame (COM(2011)425) e  
COM(2011)416);

premesso che:

*a)* le linee di riforma della politica  
comune della pesca per il periodo 2014-  
2020 perseguono obiettivi generali di sos-  
tenibilità dell'ecosistema e di crescita eco-  
nomica che, in linea generale, appaiono  
condivisibili; tuttavia, considerata la pro-  
fonda rilevanza della riforma per il futuro  
del settore ittico nazionale, essa dovrebbe  
tenere maggiormente in considerazione le  
peculiarità dei Paesi del sud Europa sia  
per quanto riguarda i bacini marini sia  
per l'impatto economico-occupazionale  
delle attività legate alla pesca;

*b)* i principi di base su cui si fonda  
la proposta di riforma della PCP nelle sue  
componenti di programmazione e gestione  
delle attività di pesca sono più identifica-  
tivi delle esigenze e delle peculiarità del-  
l'area nord europea ed adattabili solo



parzialmente alla dimensione mediterranea e in particolare all'Italia, caratterizzata da realtà locali interessate da problematiche e specificità proprie, quali la pesca artigianale. Pertanto, in generale, le misure proposte dovrebbero tenere maggiormente in conto le realtà specifiche locali in cui incidono, le tradizioni, i sistemi di pesca e la tipologia della flotta;

c) l'importanza socio economica delle flotte di pesca costiera e artigianale e dell'acquacoltura è indiscutibile in molte zone del nostro Paese; pertanto, lo sviluppo di misure specifiche ad esse rivolte dovrebbe essere incoraggiato a un livello il più vicino possibile alle comunità costiere e alle esigenze di tutta la filiera: Appare a tal fine quanto mai opportuno lo sviluppo di attività diversificate legate al settore ittico al fine di creare forme di interdipendenza e integrazione di reddito con altri settori come il turismo, la gastronomia e l'economia del territorio; è indispensabile una *governance* regionalizzata che contempra margini di flessibilità e adattamento di principi generali a contesti particolari ed unici;

d) la tutela della salvaguardia ambientale, la conservazione degli stock e le misure di contrasto al sovrasfruttamento dovrebbero coniugarsi con le esigenze economiche di un settore già gravemente compromesso ed essere più coerenti con le caratteristiche, potenzialità e opportunità locali;

tenuto conto:

delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore;

dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee e, in particolare, degli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame (COM(2011)425) e COM(2011)416);

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea,

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea, sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

1) *Eliminazione della pratica dei rigetti.*

L'articolo 15 della proposta di regolamento COM(2011) 425 – politica comune della pesca – stabilisce l'obbligo di sbarcare tutte le catture relative agli stock ittici ivi indicati, salvo nel caso in cui esse vengano utilizzate come esche vive, secondo un calendario che va dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2016.

Al riguardo, si osserva che una eliminazione pura e semplice dei rigetti, così come proposta, non è realistica in considerazione sia della specificità dei metodi di pesca nei mari italiani sia della mancanza di soluzioni relative alla destinazione delle catture accessorie.

Con riferimento al primo rilievo, si segnala che per quanto concerne il bacino Alto Adriatico, ad esempio, il problema dei rigetti riguarda, per lo strascico, materiale inerte (gusci, alghe e fango) e quantitativi irrisori di materiale ittico di diverso tipo ed interessa principalmente barche di piccole dimensioni che, per la natura e la quantità di materiale che imbarcano, con l'apertura della rete, saranno costrette ad affrontare un lavoro di cernita per un risultato nullo.

Diverso è il caso del comparto delle volanti dedite al pesce azzurro, dove un quantitativo di catture accessorie di specie poco appetibili dal punto di vista commerciale è fisiologico; si tratta di rigetti anche consistenti che sarebbe bene evitare, ma che, visti i volumi considerati, sono

difficilmente gestibili dai pescherecci che attualmente non dispongono delle necessarie strutture.

L'articolo 8 della proposta di regolamento COM(2011)416 – OCM pesca – obbliga poi le organizzazioni di produttori a fare buon uso delle catture indesiderate (definite come prodotti non conformi alle taglie minime di commercializzazione), ma non specifica come si realizzerà, nella pratica, tale disposizione, né chi sosterrà i costi di distribuzione ed immagazzinamento, anche in considerazione della mancanza di strutture a terra la cui realizzazione, quantunque fosse disposta, comporterebbe gli oneri e gli adempimenti necessari alla costruzione di una qualsiasi opera in area portuale.

Il mantenimento a bordo delle catture accessorie, o in eccesso, comporta anche una forzatura di quelle che sono le normali attività di pesca in termini di spazio, tempo e sicurezza a bordo. Gli ingombri derivanti dall'occupazione di spazi necessari alla normale operatività delle imbarcazioni da parte del materiale da sbarcare si traducono in una riduzione delle capacità di stoccaggio dei prodotti e comporterebbero la necessità di rientro in porto ad intervalli di tempo ravvicinati rispetto alla normale frequenza, con un aggravio in termini di tempi, distanze da percorrere e costi diretti ed indiretti.

Si rileva inoltre che non è chiaro se il divieto di rigetto introduce la pratica di elaborare i rapporti di pesca in base alle quote catturate, anziché agli sbarchi, come avviene attualmente.

Sarebbe auspicabile, pertanto prevedere un approccio graduale, punto sul quale peraltro si è registrata un'ampia convergenza nella discussione in seno al Consiglio agricoltura e pesca dello scorso 12 giugno.

Inoltre, appare importante favorire l'avvio di progetti-pilota, anche a carattere obbligatorio, volti ad identificare le difficoltà tecniche e i costi conseguenti alla eliminazione della pratica dei rigetti anche al fine di formulare specifiche misure da inserire nei piani di gestione.

La realizzazione di progetti sperimentali consentirebbe inoltre di affrontare la pratica della eliminazione degli scarti caso per caso in considerazione delle specificità proprie dei bacini di pesca, delle specie oggetto di cattura e delle tipologie delle flotte.

Relativamente alle catture indesiderate sarebbe opportuno chiarire se siano da considerare solo le specie ittiche (pesci ossei e cartilaginei) o anche altri organismi (echinodermi e alghe) che compongono la biomassa raccolta dalle reti a traino.

## 2) *Concessioni di pesca trasferibili.*

Gli articoli da 27 a 33 della proposta di regolamento COM(2011)425 – politica comune della pesca – istituiscono un sistema di concessioni di pesca trasferibili che gli Stati membri dovranno introdurre nell'arco di 15 anni, a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2029 al fine di razionalizzare l'accesso alle risorse, limitare la sovraccapacità e consentire l'adeguamento delle dimensioni delle flotte alle reali possibilità di pesca.

A tal riguardo si segnala che gran parte delle marinerie italiane si caratterizzano per una pesca di modeste dimensioni, con attrezzi che sono multispecie e una flotta formata da imbarcazioni di piccole dimensioni. Saranno quindi di particolare importanza le modalità con cui lo Stato attribuirà sia le concessioni per singola specie ad ogni impresa di pesca (è troppo generica la previsione di « composizione probabile delle catture » di cui al comma 3 dell'articolo 28) sia le possibilità di pesca individuali. Il meccanismo può risultare semplice e facilmente controllabile per un numero contenuto di imbarcazioni che concentrano la loro attività su poche specie, come le navi che operano in Atlantico, o le nostre volanti che si dedicano al pesce azzurro; per piccole imbarcazioni che effettuano una produzione polverizzata in termini di specie e di quantitativi, il metodo potrebbe non essere applicabile, né controllabile.

Si segnala a tal riguardo che sarebbe più utile, per la preservazione degli stock

e delle peculiarità di pesca locali, lasciare ai piani di gestione il governo locale della risorsa, disponendo che le decisioni siano prese a livello regionale e del territorio, di concerto con altre regioni limitrofe.

Si osserva inoltre che l'incentivo a passare a tale sistema – e quindi a condizioni di mercato per la flotta da pesca – è il mancato rinnovo del finanziamento dell'Asse 1 del Fondo europeo per la pesca (FEP), che prevede la rottamazione della flotta e compensazioni per l'arresto delle attività di pesca. Si evidenzia quindi, anche in considerazione del mancato sostegno alla rottamazione, che le concessioni di pesca risultano inappropriate per la piccola pesca costiera e comunque inadatte alla pesca nel Mediterraneo, in ragione delle loro caratteristiche specifiche e della loro vulnerabilità socio-economica; molte aziende della piccola pesca, anche a fronte del pericolo di concentrazioni eccessive sulle concessioni, potrebbero trovarsi in grave difficoltà.

Inoltre, sarebbe opportuna una maggiore chiarezza relativamente ai criteri che saranno adottati per la definizione delle concessioni trasferibili nell'area mediterranea, dove, ad eccezione del tonno rosso, non esiste un sistema di totali ammissibili di cattura (TAC) e quote come nei mari del Nord Europa; pertanto l'assegnazione di una misura di sforzo di pesca (e quindi di giorni di attività in mare) per ciascuna imbarcazione o di un sistema quote stabilito su un TAC multi-specifico sono ipotesi di lavoro che – al di là della validità della misura – potranno presentare non pochi elementi di complicazione.

Nel sostenere la necessità di rendere tale sistema volontario, appare comunque opportuna un'introduzione graduale delle misure relative alle concessioni trasferibili, con periodi di sperimentazione di 5 anni anziché di 15, in ragione delle specificità del contesto marittimo unionale e, nel caso in cui lo Stato membro dimostri di raggiungere la necessaria riduzione di capacità senza ricorrere al sistema delle quote, la possibilità di esenzione; se infatti la gestione delle flotte industriali di maggiore dimensione unitaria si presta all'applica-

zione del sistema delle concessioni, in contesti più artigianali, come il caso della pesca nel Mediterraneo, l'accesso ai diritti e agli eventuali trasferimenti, unitamente agli sforzi associati all'introduzione dei piani di gestione nazionali e locali, risulta estremamente complesso e non favorisce l'efficacia dell'azione proposta.

Appare altresì opportuno esplicitare meglio le garanzie a tutela della pesca artigianale e costiera che per l'Italia rappresenta il segmento più fragile, ma anche quello che fornisce il maggior numero di posti di lavoro e di attività economiche nelle regioni costiere e lagunari.

### 3) *Piccola pesca.*

Si ritiene che la definizione di piccola pesca dovrebbe tenere conto, oltre che del parametro relativo alla lunghezza dell'imbarcazione (12 metri), di elementi quali, ad esempio, la capacità di pesca, lo sforzo di pesca, attrezzi utilizzati, numero annuo di giornate in mare, durata delle uscite in mare, soci lavoratori di imprese cooperative o armatore a bordo, numero di componenti dell'equipaggio, distanza dalla costa, tipologia di imbarcazione;

### 4) *Finanziamento.*

La previsione, come disposto dal quadro degli obiettivi della Comunicazione «Europa 2020», di rivedere i finanziamenti pubblici eliminando gli aiuti alla demolizione delle navi da pesca rappresenta un freno alla riduzione della flotta e al suo ammodernamento, con evidenti conseguenze negative sulla sicurezza degli imbarcati. L'integrazione degli strumenti finanziari esistenti (FEP, sostegno alla PMI e dispositivi dell'organizzazione comune dei mercati) in un unico fondo, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), proposta dalla Commissione europea al fine di assicurare una maggiore semplificazione, potrebbe comportare, inoltre, un aumento della complessità burocratica delle disposizioni normative, provocando un non auspicabile aumento dei costi di gestione e amministrativi e

anche un rallentamento nell'utilizzo dei fondi relativi al periodo di programmazione 2014-2020.

La dotazione finanziaria del FEAMP è pari a circa 7 miliardi di euro, come risulta dalla proposta di nuovo Quadro finanziario pluriennale; il nuovo Fondo coprirà anche il finanziamento della politica marittima europea e si auspica che tale componente non si realizzi a svantaggio del sostegno dell'Unione europea garantito per la pesca, l'acquacoltura e la filiera ittica in generale.

Il FEAMP è inoltre soggetto alle condizionalità previste dalla proposta di regolamento COM(2011)615, recante disposizioni comuni sui fondi compresi nel Quadro strategico comune.

A tale riguardo si osserva che il sistema di prescrizioni stabilito è estremamente rigido, pur essendo finalizzato ad un miglior utilizzo dei finanziamenti comunitari, specie con riferimento alla condizionalità macroeconomica. Condizionare eccessivamente le possibilità di aiuto al rispetto di adempimenti difficilmente dimostrabili, quali la capacità di cattura, rischia di complicare enormemente il sistema di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari.

È inoltre auspicabile, ove prevalessse l'ipotesi di interruzione dei contributi alla demolizione della flotta, l'applicazione di una strategia di «*phasing out*», che preveda adeguate misure di accompagnamento per gli operatori interessati.

#### 5) Regionalizzazione.

Il processo decisionale alla base della PCP appare eccessivamente centralizzato, considerate le peculiarità dei bacini marini che caratterizzano il territorio unionale; se tale approccio, infatti, è indispensabile alla corretta gestione e preservazione degli stock ittici comuni, la predisposizione degli elementi di dettaglio, quali la larghezza delle maglie delle reti, mal si presta ad una generalizzata applicazione alle diverse realtà. Talune disposizioni vigenti si sono rivelate inadeguate alle realtà dei mari del sud Europa, in particolare del Mediterraneo, caratterizzato da profonde diversità

strutturali, socio economiche e culturali che implicano un approccio peculiare.

I piani di gestione pluriennale rappresentano una prima risposta alla necessità di una gestione adeguata alle diverse specificità dei mari europei; tuttavia sarebbe necessaria una formulazione basata sulla più ampia partecipazione, che coinvolga non solo gli Stati membri, ma anche tutti gli operatori e i soggetti interessati; è indispensabile una *governance* regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento.

#### 6) Dimensione esterna della pesca.

Il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale è di fondamentale importanza in un contesto di relazioni e scambi ormai globalizzati. I futuri accordi di pesca sostenibile (APS) sono strumenti essenziali per garantire l'accesso agli avanzi delle risorse disponibili, consentendo l'approvvigionamento del mercato comunitario, il mantenimento dei posti di lavoro e lo sviluppo del settore ittico nei Paesi partner. Gli accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di *governance* di elevata qualità nel Paese partner se saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Si segnala la necessità di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare.

Nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla riforma della PCP, appare imprescindibile il coinvolgimento dei Paesi del vicinato, in particolare quelli dei Balcani occidentali, con i quali è necessario concordare iniziative congiunte per la tutela di bacini marittimi comuni, come la regolamentazione del fermo pesca biologico nel mare Adriatico.

#### 7) Acquacoltura.

Tenuto conto che l'industria dell'acquacoltura europea ha creato circa 17.000

imprese e 65.000 posti di lavoro diretti e indiretti e che in un contesto globale di forte domanda dei prodotti dell'acquacoltura, l'Unione europea contribuisce solo al 2 per cento della produzione mondiale di tale settore, mentre il suo consumo interno ammonta ad oltre cinque milioni di tonnellate annue, appare necessario predisporre norme adeguate nel quadro dell'OCM, al fine di contrastare la concorrenza sleale delle importazioni a buon mercato di prodotti di scarsa qualità che non rispettano i requisiti comunitari in materia di igiene e sanità.

È inoltre indispensabile che la Commissione europea chiarisca, sempre nel quadro dell'OCM, i sistemi di registrazione dell'etichetta e di certificazione per la produzione dell'acquacoltura e i tempi di istituzione del Consiglio consultivo per l'acquacoltura, la sua missione, struttura e finanziamento.

L'acquacoltura è il futuro dell'economia ittica: appare pertanto pienamente condivisibile la valorizzazione di tale comparto, nonché la promozione dello sviluppo di tecniche di allevamento sostenibili, competitive e diversificate, favorendo la ricerca verso nuove specie e nuove modalità di produzione, idonee all'inseadimento in aree ambientali di diversa tipologia.

Occorre continuare a puntare sulla sicurezza alimentare dei prodotti ittici allevati e sul benessere animale, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli che gli imprenditori lamentano e che concernono principalmente le pratiche amministrative e le difficoltà di accesso alle risorse pubbliche (aree produttive, la derivazione delle acque e il loro trattamento).

La nuova PCP in questo senso sembra voler fare un passo avanti, anche attraverso una forma di coordinamento fra Stati che favorisca, oltre che l'innovazione, anche lo scambio di informazioni e di buone pratiche di gestione.

È necessario sviluppare, altresì, adeguate politiche di filiera improntate al criterio del chilometro zero ed incentivare la creazione di infrastrutture di terra a supporto del sistema di conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto di qualità « *made in Italy* ».

La strategia per lo sviluppo di un'acquacoltura europea, varata nel 2002, non ha raggiunto l'obiettivo previsto in considerazione dell'importante ruolo del settore per garantire la sicurezza alimentare, favorire l'occupazione e assicurare un buon assetto territoriale.

#### 8) *Atti delegati.*

Con riferimento alla previsione di atti delegati, per i quali il legislatore comunitario delega all'esecutivo il potere di adottare norme che modificano elementi non essenziali dei regolamenti, appare opportuno sottolineare l'esigenza che la delega sia contenuta nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli atti legislativi stessi, considerato che la previsione di intervento attraverso atti delegati riguarda aspetti importanti, tra i quali: le specie per le quali può essere introdotto il divieto di rigetto (articolo 15, comma 6, della proposta di regolamento COM(2011)425) e il calcolo dei limiti di capacità di pesca attribuiti alle flotte degli Stati membri (articolo 35, comma 3, della proposta di regolamento COM(2011)425).

Analogamente, per l'adozione dei progetti di atti di esecuzione si raccomanda l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	263
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	265
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	280
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	266

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	268
---	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.	
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418.	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. COM(2011)804 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	278
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	282
Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625 def.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626 def.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627 def.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628 def.	

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629 def.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630 def.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 def. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	279
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	279

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta lo scorso 4 luglio desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che diverse misure contenute nel decreto legge in esame si inseriscono nelle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del Semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.

Per quanto riguarda invece la compatibilità del provvedimento con la normativa dell'Unione europea, le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 17, 59, comma 3, 59, comma 14, e 60 del decreto-legge.

In particolare, l'articolo 17 interviene in materia di autoservizi pubblici non di linea disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2012 dei termini, previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, per l'emanazione del decreto ministeriale recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Come evidenziato nella Relazione governativa, la proroga si rende necessaria per evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, tra cui in particolare la nuova normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207/2008 nella legge quadro n. 21 del 1992. Tali ultime disposizioni presentano infatti profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e tutela della concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE). La proroga del termine disposta dall'articolo 17 del decreto legge in esame si rende pertanto necessaria attesa anche la pendenza, in sede di Corte di Giustizia dell'Unione europea di una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità comunitaria di alcune norme della legge quadro sui servizi pubblici non di linea (C-162/12). Ricorda, al riguardo, che le disposizioni introdotte con l'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207/2008, riguardano specificamente il servizio di noleggio con conducente, in relazione al quale sono stati ampliati gli obblighi a carico degli esercenti ed introdotte specifiche limitazioni, prevedendo una preventiva autocertificazione per l'ac-

cesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un « foglio di servizio »; il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti gli aiuti di stato nel settore agricolo, il mercato ittico e gli aiuti di Stato nei settori della ricerca e sviluppo, segnala in primo luogo l'articolo 59, comma 3, che destina le somme presenti sul bilancio dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al finanziamento di « misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato ». Il comma successivo attribuisce ad un decreto ministeriale il potere di definire le modalità di applicazione del comma 3 e di quantificare le risorse finanziarie da destinare alle misure ed interventi suddetti « in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ». Ricorda in proposito che la Commissione europea ha adottato orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, che fissano una serie di regole applicabili agli aiuti notificati dagli Stati membri. Si tratta di regole complementari a quelle previste dal Regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Nell'ambito degli orientamenti, gli aiuti di Stato sono suddivisi in quattro categorie (tra le quali figura quella delle « misure di sviluppo rurale ») all'interno delle quali vi è un'ulteriore differenziazione di disciplina a seconda dello specifico settore di intervento.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 59, comma 14, in materia di

prodotti della pesca, che stabilisce che « i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura « prodotto italiano » o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia ». Il comma 16, ai fini dell'attuazione del comma 14 (che per un evidente refuso viene indicato come comma 15), dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne vengano definiti i dettagli applicativi « anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE ». In proposito, il Regolamento 2065/01/CE stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 4 del Regolamento 104/2000, relativamente all'informazione dei consumatori, dopo aver fatto salva la direttiva 79/112/CE in materia di etichettatura – sostituita dalla direttiva 2000/13 – dispone che nell'indicazione o nell'etichetta sia riportata la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento) e la zona di cattura. L'articolo 5 del Regolamento 2065/01/CE reca la disciplina dell'indicazione della zona di cattura autorizzando comunque, nel comma 2, gli operatori a « menzionare una zona di cattura più precisa ».

Richiama infine l'articolo 60, che definisce il campo di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca ed individua i soggetti ammissibili, le tipologie e gli strumenti di intervento. Ai fini della individuazione delle attività che possono definirsi come attività di « ricerca fondamentale », « ricerca industriale » e « sviluppo industriale », il comma 2 contiene un esplicito rinvio ai contenuti della Comu-



nicazione della Commissione europea 2006/C-323 recante la « Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ».

Segnala quindi che, in materia di gare nel settore idroelettrico, di cui all'articolo 37, il 14 marzo 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011-2026) ritenendo in contrasto con gli obblighi previsti dall'articolo 49 TFUE l'articolo 15 comma 6-ter, lettere b) e d) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 122/2010, che prevede una proroga automatica a favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni idroelettriche. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 luglio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, le autorità italiane sono impegnate a predisporre un decreto interministeriale – recante i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e termini concernenti la procedura di gara prevista dall'articolo 12, comma 2, n. 79/1999 – per consentire alle Regioni di indire le gare per l'attribuzioni in scadenza e a trasmetterle alla Commissione la bozza e il relativo calendario di attuazione.

Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto concerne l'illustrazione dei documenti all'esame dell'Unione europea nelle materie toccate dal provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di project bond (articolo 1), di affidamento lavori a terzi nelle concessioni (articolo 4), di piani nazionali per le città (articolo 12), di porti (articolo 14), di agenda digitale (articoli da 18 a 22), di contributi per nuove assunzioni di profili altamente qualificati (articolo 24), di riconversione e riqualificazione industriale (articolo 27), di finanziamenti alle imprese (articolo 32), di biocarburanti (articolo 34), di ricerca ed estrazione di idrocarburi (articolo 35), di bonifiche dei siti petroliferi contaminati (articolo 36), di infrastrutture energetiche (articolo 38), di imprese a forte consumo di energia (articolo 39), di internaziona-

lizzazione delle imprese (articolo 42), di servizi pubblici locali (articolo 53), di sviluppo dell'occupazione nella green economy (articolo 57), di ricerca scientifica e tecnologica (articoli 60-63), di pratica sportiva (articolo 64) e di turismo (articolo 67).

In considerazione del fatto che sono in corso di esame da parte delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive numerosi emendamenti, riterrebbe opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, al fine di poter deliberare sul testo come risultante dalle eventuali modifiche approvate.

Enrico FARINONE (PD) condivide la proposta di rinvio del seguito dell'esame formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.**

**Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta lo scorso 20 luglio e formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che va nella giusta direzione di una semplificazione dell'attività delle imprese, con particolare riferimento ai pagamenti nelle transazioni commerciali. Occorre tuttavia evitare – come la proposta di parere opportunamente mette in rilievo – di imporre ag-

gravi ulteriori, che vanno al di là di quanto previsto dalla direttiva che si intende recepire e che possono tradursi in uno svantaggio competitivo per le aziende italiane.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.**

**Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.**

(Parere alle Commissioni X e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, risultante dall'unificazione di 6 proposte di legge di iniziativa parlamentare, si compone di 14 articoli recanti interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile.

L'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge (promozione della ripresa del sistema produttivo, incremento dei livelli di occupazione e sviluppo dell'imprenditorialità diffusa), i soggetti beneficiari (tutte le donne e gli uomini di età inferiore a 38 anni), prevedendo l'incremento delle misure agevolative qualora i soggetti beneficiari operino in « zone assistite ».

L'articolo 2 prevede agevolazioni in materia previdenziale: una riduzione per il primo triennio di attività della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di cui all'articolo 1 (con possibilità di riscatto della stessa e con disciplina particolare per quanti operino in « zone assistite »); una riduzione dei contributi previdenziali per le donne disabili, anche quando assunte con contratti di apprendistato.

L'articolo 3 prevede per le lavoratrici autonome che hanno usufruito del congedo di maternità, la possibilità di scegliere tra i congedi parentali ed una indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero di almeno 6 ore. Questi ultimi, solo se lavoratori dipendenti, hanno diritto al collocamento in aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali; e, anche se lavoratori autonomi o parasubordinati, altresì alla copertura figurativa per l'intero periodo in cui hanno prestato le cure parentali.

L'articolo 4 stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta ai soggetti di cui all'articolo 1 che assumano con contratto a tempo indeterminato, nei primi 36 mesi di esercizio dell'attività d'impresa, fino a 2 lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato, o con contratto di collaborazione continuata e continuativa, o a progetto in regime di monocommittenza. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, il credito d'imposta è stabilito in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Sono quindi previste condizioni di operatività e di decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta.

L'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, stabilendo i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 6 detta disposizioni tendenti a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.

L'articolo 8 contiene disposizioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, disciplinando i casi di applicabilità del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 ai titolari e soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 ed ai loro familiari.

L'articolo 9 detta alcune norme a favore delle imprese sociali.

L'articolo 10 disciplina le forme imprenditoriali, costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, cui si riconoscono le agevolazioni previste. A tal fine, l'attività imprenditoriale è ammessa nella sua forma individuale, di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa, di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di sesso ed età anagrafica di cui all'articolo 1 siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da almeno uno solo in caso di due soci.

L'articolo 11 novella in più punti l'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla disciplina fiscale riguardante i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.

L'articolo 12 contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il cui esercizio si intende riferito, in quanto compatibile, anche ai « lavoratori autonomi economicamente dipendenti ».

L'articolo 13 introduce, dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, l'articolo 6-bis, a norma del quale i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare.

L'articolo 14 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Ai fini dell'esame della compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, segnala che l'articolo 1, comma 1 sancisce che lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente proposta di legge in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione e nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione. Il comma 2 del

medesimo articolo dispone che gli aiuti concessi ai sensi della presente proposta di legge sono compatibili con il mercato interno UE, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE e che sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo. Infine, l'articolo 9 prevede che le agevolazioni rispetto agli adempimenti previsti in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 152/2006 devono essere previste in conformità alla normativa UE, e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991.

Per quanto riguarda, invece, i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ritenuti rilevanti nelle materie disciplinate dalla proposta di legge in esame, ricorda che la Commissione europea il 18 aprile 2012 ha presentato una comunicazione intitolata « Verso una ripresa fonte di occupazione » (COM(2012)173) nella quale invita gli Stati membri, in particolare, a: ridurre il cuneo fiscale sul lavoro; promuovere il lavoro autonomo, le imprese sociali e la creazione di nuove imprese, anche attraverso una maggiore disponibilità di servizi di micro-finanziamento all'avviamento di imprese e regimi che convertano le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese; sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro in alcuni settori chiave quali: l'economia verde, l'assistenza sociale e sanitaria; le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il 30 novembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa al programma per la competitività delle imprese e PMI (COSME) che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI con particolare attenzione al miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, con specifico riferimento ai giovani imprenditori e all'imprenditoria femminile.

Il 20 giugno 2012 la Commissione europea ha avviato una consultazione sulla

revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento CE n. 800/2008), in scadenza il 31 dicembre 2013, che dichiara compatibili con il mercato comune, tra gli altri, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

Con riferimento all'articolo 3, ricorda che la Commissione europea ha presentato nel 2008 una proposta di direttiva (COM(2008)637) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, la proposta della Commissione estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane e, per quanto riguarda l'indennità corrisposta durante il congedo di maternità, stabilisce che essa possa essere ritenuta adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali. Segnalo che l'iter di approvazione della proposta risulta bloccato in seno al Consiglio poiché la maggioranza delle delegazioni ha ritenuto eccessivi gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in materia di durata e retribuzione dei congedi.

Infine, con riferimento all'articolo 7, segnala che la promozione dell'imprenditorialità femminile e del lavoro autonomo rappresenta una delle priorità della nuova strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea (COM(2010)491).

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul fatto che il Consiglio dell'UE, il 10 luglio 2012, ha approvato le raccomandazioni all'Italia presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura del semestre europeo. In particolare, la Commissione ha invitato l'Italia a: assumere ulteriori iniziative per affrontare la disoccupazione giovanile attraverso incen-

tivi per lo *start up* delle nuove imprese; prendere misure per incentivare la partecipazione delle donne al lavoro. Si tratta di tematiche molto importanti, rispetto alle quali occorre svolgere adeguato approfondimento.

Sandro GOZI (PD) concorda sull'importanza dei temi richiamati dal relatore, con particolare riferimento alle raccomandazioni approvate dall'Ecofin il 10 luglio scorso. Riterrebbe altresì opportuno inserire un richiamo nel parere al tema, assai rilevante, del congedo di paternità e della sua remunerazione, su cui il Parlamento europeo è intervenuto in più occasioni, anche con finalità di promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.**

**Atto n. 486.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, illustra i contenuti dell'atto, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486).

Il citato decreto legislativo n. 141 del 2010, oltre a recepire la direttiva 2008/48/CE, in tema di contratti di credito ai consumatori, ha operato – in seno alla delega conferita dalla legge n. 88 del 2009 e successive modifiche – specifiche innovazioni all'interno del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché nell'ambito della disciplina speciale in materia creditizia riguardante gli operatori del settore.

È stato anzitutto ricondotto all'interno del TUB, l'insieme di disposizioni speciali intervenute, nel tempo, sulla materia della trasparenza contrattuale (Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010).

Il Titolo III del provvedimento ha operato la prevista revisione della disciplina degli intermediari finanziari, mentre il Titolo IV ha innovato la normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai citati soggetti. È stato poi compiutamente disciplinato l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Ricorda, inoltre, che un primo intervento correttivo al decreto legislativo n. 141 è stato operato dal decreto legislativo n. 218 del 2010, il quale ha riallineato e chiarito i tempi di entrata in vigore della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo n. 141 ed ha ricondotto alla fonte legislativa parte della relativa disciplina di attuazione.

In linea generale lo schema di decreto legislativo recepisce sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema di decreto legislativo n. 218, correttivo del decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina sulla catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-*quater* del TUB).

Prima di illustrare in dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, ritiene opportuno sottolineare il valore fondamentale del decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto modifiche radicali nella materia del credito ai consumatori, la cui disciplina era caratterizzata da carenze tanto gravi da apparire profondamente inadeguata. A tale opera di perfezionamento della disciplina in materia di credito ai consumatori apporta un contributo aggiuntivo lo schema di decreto legislativo in esame, la cui presentazione al Parlamento è avvenuta in maniera non estemporanea, ma all'esito di una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi. In tal modo, il complesso lavoro avviato nel 2009 si arricchisce di un ulteriore tassello, che porrà la normativa italiana in materia all'avanguardia in Europa.

Passa, quindi a illustrare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, che si compone di 31 articoli.

L'articolo 1 corregge alcuni riferimenti erronei contenuti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141. Inoltre, con la lettera d) si integra l'articolo 125-*bis* del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.

L'articolo 2 dello schema di decreto modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 141 del 2010. In particolare, il comma 1 integra l'articolo 117 del TUB, prevedendo che i contratti bancari debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato. Il comma 2, lettera a), individua nella Banca d'Italia l'Autorità preposta a dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, nell'ambito dei poteri ad essa affidati in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela. Il comma 2, lettera b), specifica che le informazioni precontrattuali da fornire per l'erogazione di credito al consumo sono gratuite, ferme restando le eccezioni di legge. Il comma 3 apporta alcune modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 144 del TUB. In luogo della sanzione pecuniaria comminata ad agenti e per l'inosservanza degli obblighi di legge, si prevede l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie sia di quelle interdittive, di cui all'articolo 128-duodecies del TUB, tra cui la sospensione e la cancellazione dell'albo.

L'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141. Il comma 1, lettere a) e b), novellando l'articolo 107 del TUB, chiariscono che, ai fini dell'iscrizione nell'albo degli intermediari ex articolo 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La lettera c), mediante una modifica all'articolo 108 del TUB, specifica che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia rientra anche l'emanazione di disposizioni concernenti il governo so-

cietario, i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati. La lettera d) incide sulla definizione del perimetro del « gruppo finanziario » operata dall'articolo 109 del TUB ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata della Banca d'Italia; in particolare, si consente che, ai predetti fini, la società capogruppo possa essere sia un intermediario finanziario che una società finanziaria, prevedendo inoltre che all'interno del gruppo possa esservi anche una banca extracomunitaria. Le lettere da e) a i) modificano la disciplina del microcredito di cui all'articolo 111 del TUB, specificando in primo luogo che le società a responsabilità limitata semplificata e le associazioni sono ricomprese – alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative – tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito. La lettera g) elimina inoltre sostanzialmente la distinzione tra microcredito « per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa » (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente « a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo « scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario », prevedendo che tali attività siano prestate congiuntamente. In ordine all'attività di credito svolte dagli enti no profit, la lettera h) consente a tali soggetti di erogare finanziamenti senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. Le lettere da l) a t) modificano la disciplina degli altri soggetti che erogano finanziamenti (tra cui i confidi) recate dagli articolo 112 e 112-*bis* del TUB. In primo luogo la lettera l) esplicita che i Confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 (albo intermediari) non hanno l'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-*bis* del TUB. Inoltre la lettera m) elimina l'obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell'elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle

banche che, costituiti prima della vigenza del decreto legislativo n. 141 del 2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette « casse peota »). La stessa esenzione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, che beneficiano di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale; tale esenzione è motivata dal fatto che si tratta di un numero chiuso di soggetti e che non appare utile costituire altre tipologie di operatori. Modificando l'articolo 112-*bis*, recante la disciplina dell'Organismo istituito per tenere l'elenco dei confidi, la lettera n) elimina l'obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione, mentre la lettera o) affida al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sia l'approvazione del relativo statuto, sia la nomina di un proprio rappresentante nell'organo di controllo e la lettera p) riduce l'ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti, ridimensionandolo dall'uno per cento dei crediti garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse. Inoltre la lettera q) specifica che, in caso di violazioni legislative o amministrative da parte degli iscritti all'elenco tenuto dall'Organismo, il medesimo (e non più la Banca d'Italia, previa istruttoria dell'Organismo) possa irrogare sanzioni, nella forma del divieto di intraprendere nuove operazioni o dell'obbligo di ridurre le attività. La lettera r) riformula la disciplina dello scioglimento dell'Organismo che, nell'attuale formulazione dell'articolo 112-*bis*, comma 7, è proposto dalla Banca d'Italia, qualora vi sia grave inerzia o malfunzionamento. Per effetto delle modifiche proposte si affida esplicitamente al Ministro dell'economia e delle finanze – su proposta della Banca d'Italia – il potere di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni

delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Le lettere s) e t) specificano che spetta al MEF la disciplina dei requisiti degli organi di controllo dell'Organismo, prevedendo inoltre forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza e Organismo per l'espletamento delle rispettive funzioni e per garantire adeguati flussi informativi. La lettera u) sostituisce l'articolo 113 del TUB, relativo all'elenco dei soggetti esercenti il microcredito, affidando anzitutto la tenuta del predetto elenco alla Banca d'Italia, cui viene anche demandata la vigilanza sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui essi sono sottoposti, affidando all'Autorità anche poteri ispettivi. Inoltre si prevede che la creazione di un apposito organismo per il microcredito sia rimandata ad un momento successivo, subordinatamente alla presenza, in elenco, di un numero di iscritti sufficiente.

L'articolo 4, novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 141, specifica, alla lettera a), che le norme sugli intermediari finanziari recate dal titolo V del TUB non trovano applicazione alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli (se diverse dalle società cessionarie) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Ciò in ragione delle modifiche operate dall'articolo 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 141, il quale ha tra l'altro novellato l'articolo 3, comma 3 della legge n. 130 del 1999, specificando che le società cessionarie (o i soggetti emittenti, se diversi dai cessionari) aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti devono costituirsi esclusivamente in forma di società di capitali. La lettera b) modifica invece la disciplina delle società fiduciarie, sostituendo l'articolo 199 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In particolare il comma 2 del nuovo articolo 199 prevede che le società fiduciarie svolgenti attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari dovranno essere autorizzate ed iscritte in apposita sezione dell'albo degli

intermediari finanziari se, alternativamente: sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario; hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro (il doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una SPA). Il comma 3 del nuovo articolo 199 prevede adeguati flussi informativi tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia.

L'articolo 5 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 141, introducendo in primo luogo, alla lettera a), alcune modifiche di coordinamento, volte a recepire la nuova prescrizione in ordine alla differita costituzione dell'Organismo del microcredito di cui all'articolo 112-*bis* del TUB. Inoltre, si specifica, alla lettera b), che l'esercizio dell'attività di cambiavalute sia sottoposta alla necessità di ottenere una licenza da parte della Questura, al fine di assicurare una forma di controllo su questi soggetti, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La lettera d) intende precisare che l'Organismo dei confidi si intende costituito, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, al momento quello in cui l'Organismo è in grado di avviare la gestione dell'elenco secondo le nuove norme, chiarendo quindi che tale momento non può essere identificato nella sua mera costituzione. La lettera e) prevede che la Banca d'Italia pubblichi l'elenco dei soggetti diversi dalle banche, operanti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette « casse peota »).

L'articolo 6 modifica le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 141, che ha introdotto nel TUB il Titolo VI-*bis*, relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In primo luogo, novellando il comma 1 dell'articolo 128-*quater* del TUB, la lettera a) ricomprende anche Poste

italiane tra i soggetti che possono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, e disciplina in modo omogeneo la distribuzione di contratti di finanziamento. La lettera b), modificando l'articolo 128-*quinquies* del TUB, specifica che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti, non si è più tenuti a presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale prima di avere certezza dell'iscrizione; si prevede invece che essa sarà stipulata solo in un momento successivo, come condizione di efficacia dell'iscrizione stessa. La lettera c), parallelamente alla modifica recata dalla lettera b), modifica l'articolo 128-*septies* del TUB, prevedendo che la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale costituisca condizione per l'efficacia dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi. La lettera d) novella l'articolo 128-*octies* del TUB, per chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche, in modo da evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore. La lettera e) sostituisce l'articolo 128-*decies* del TUB, al fine di definire un quadro univoco dei poteri controllo sugli obblighi di trasparenza posti dal TUB a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio. La lettera f), numero 1), corregge la formulazione dell'articolo 128-*undecies* del TUB, che disciplina l'Organismo deputato a tenere gli elenchi di mediatori ed agenti, eliminando la prescrizione secondo cui esso è ordinato in forma associativa, al fine di evitare che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l'attività dell'Organismo. La modifica è inoltre coerente con la modifica recata dal numero 2 della medesima lettera f) alle procedure di nomina dei componenti dell'Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'Italia, e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell'Organismo. La lettera g), modificando in più punti l'articolo 128-*duodecies* del



TUB, intende rivedere il sistema sanzionatorio: in particolare si stabilisce una sanzione pecuniaria per le violazioni delle norme del Titolo VI del TUB da parte dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e controllo, nonché dei dipendenti e collaboratori degli intermediari. La lettera *h*), sostituendo il comma 3 dell'articolo 128-*terdecies* del TUB, ridisegna i poteri di intervento della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo, disciplinando le modalità di rimozione e ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo stesso, anche attraverso la nomina di un commissario.

L'articolo 7 interviene sulle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141, al fine di operare alcune correzioni e, soprattutto, per rendere il decreto compatibile con le disposizioni in materia di servizi di pagamento. In particolare, la lettera *a*) precisa che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia la promozione e la conclusione, anche da parte di istituti di moneta elettronica, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Parimenti, ai sensi della lettera *b*), l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia è estesa anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria. La lettera *c*) esclude l'obbligo di iscrizione negli elenchi di agenti e mediatori per l'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. La lettera *d*) specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'INPS sussiste in relazione all'attività di promozione

e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore.

L'articolo 8, incidendo sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 141, dispone che tutti i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori e degli agenti, ivi riferiti alle persone fisiche, si applichino a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia, precisando che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica.

L'articolo 9 apporta modifiche di coordinamento, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 6 dello schema agli articoli 128-*quinquies* e 128-*septies* del TUB, in materia di polizze assicurative da stipulare per l'iscrizione negli elenchi di mediatori ed agenti.

L'articolo 10 aggiunge sette nuovi commi all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141. I commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* sostituiscono le previsioni, contenute nell'articolo 128-*quater*, comma 8, del TUB, in materia di compatibilità tra l'esercizio delle attività di agente in attività creditizia e di mediatore creditizio e quelle di agenzia di assicurazione, promotore finanziario, mediazione di assicurazione e riassicurazione, consulenza finanziaria. Il comma 4-*sexies* assegna all'Organismo che tiene l'elenco di agenti e mediatori il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità responsabili dei controlli nei confronti di agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari, al fine di evitare sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti. Ai sensi del comma 4-*septies*, agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravii procedurali. Il comma 4-*octies* chiarisce che la nozione di « collaboratore », utilizzata in diverse parti del decreto legislativo n.141 e nelle nuove

norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall'intermediario preponente, ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile.

L'articolo 11 intende ridisciplinare l'istituto dei cambiavalute, inserendo a tal fine un nuovo articolo 17-*bis* nel corpus del decreto legislativo n. 141. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-*bis* prevede che l'attività di cambiavalute sia riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Organismo relativo ad agenti e mediatori, mentre il comma 5 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio abusivo dell'attività. Ai sensi del comma 2 l'iscrizione è subordinata ad alcuni requisiti; inoltre, con finalità antiriciclaggio, i commi 3 e 4 obbligano i cambiavalute a trasmettere all'Organismo con cadenza periodica tutte le operazioni di cambio effettuate. I commi 6 e 7 attribuiscono all'Organismo il potere di irrogare sanzioni, mentre il comma 8 prevede la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Organismo.

L'articolo 12 apporta talune modifiche di coordinamento, incidendo in particolare sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 141.

L'articolo 13 incide sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 141. In primo luogo, la lettera *a*) ricomprende anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'Organismo deputato alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. La lettera *b*) estende l'obbligo del contributo anche ai cambiavalute, mentre la lettera *c*) chiarisce la natura privatistica dell'Organismo e la sua sottoposizione a norme di diritto privato.

L'articolo 14 – novellando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativo all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi promuove – al fine di evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'Organismo

e della Guardia di finanza – il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 23 del decreto legislativo n. 141, relativo all'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'articolo 17 novella la disciplina transitoria dettata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 141, in forza dell'esigenza di posticipare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all'emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell'Organismo relativo ad elenchi di agenti e mediatori.

L'articolo 18 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 141, il quale ha a sua volta operato numerose novelle alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007. In particolare si precisa l'ambito dei destinatari della normativa e degli obblighi del citato decreto legislativo n. 231, al fine di adeguarlo al nuovo assetto degli intermediari e degli altri operatori del settore finanziario. In relazione alle modifiche apportate dalla lettera *c*) del comma 1 all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231, osserva come la disposizione non riporti più le lettere *b*) e *c*) del richiamato comma 2, introdotte nel predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 231 da parte del decreto legislativo n. 141, che individuavano tra gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio gli erogatori di microcredito (anche le « casse peota ») e i confidi, nonché i cambiavalute. Occorrerebbe dunque verificare se tale omissione corrisponda ad un preciso intento del legislatore delegato, oppure corrisponda ad un mero errore materiale. La lettera *i*) modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 231, integrando la disciplina relativa all'obbligo di astensione. Per effetto delle modifiche proposte, ove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, alle operazioni o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti

agli obblighi antiriciclaggio devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo. La lettera *l*), modificando l'articolo 25 decreto legislativo n. 231, esclude i cambiavalute dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi. Novellando l'articolo 40 del decreto legislativo n. 231, la lettera *n*) esclude dall'obbligo di invio dei dati statistici aggregati, con finalità antiriciclaggio, le società di riscossione dei tributi; sono altresì escluse le società di revisione disciplinate dal TUF. La lettera *o*), modificando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 231, esplicita la procedura di segnalazione di operazioni sospette (SOS) per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i quali non si ritiene facile l'individuazione di intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltramento all'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana. La lettera *p*), modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, ridefinisce la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011. Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro. Si eleva inoltre a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco. La lettera *q*), mediante una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231, consente alla Guardia di Finanza, previa intesa con l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia), di effettuare i controlli anche sugli istituti di pagamento e sulle fiduciarie vigilate, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente per altre cate-

gorie di operatori. La lettera *r*) inserisce un nuovo comma 5-*bis* nel predetto articolo 53, ai sensi del quale la mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, ovvero, ove costituito, il loro mancato utilizzo da parte degli agenti che operano per conto dei predetti soggetti, è considerato « elemento di rischio » da tenere in considerazione ai fini dell'attività di selezione e controllo da parte delle autorità preposte. Le modifiche agli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n. 231 intendono, come precisa la relazione illustrativa, allineare l'impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 141. Le lettere da *aa*) a *ee*) apportano modifiche agli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 231. In dettaglio, si prevede di innalzare la misura minima delle sanzioni applicabili per la violazione dei limiti all'uso del contante stabiliti all'articolo 49 del decreto legislativo n. 231. La lettera *ff*) modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 si apportano modifiche al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 109 del 2007, con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea. Il comma 2 dell'articolo 18 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231, recante disposizioni in materia di uso del contante. In particolare, si chiarisce che costituisce violazione delle norme sui limiti all'uso del contante l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro. Inoltre, costituiscono violazione il trasfe-

rimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso.

L'articolo 19 incide sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, contenente l'elenco delle norme abrogate dal medesimo decreto, recando disposizioni di coordinamento volte ad allineare i termini di attuazione della disciplina ivi recata, mentre l'articolo 20 reca modifiche formali all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 141, relativo all'emanazione delle disposizioni attuative del decreto.

L'articolo 21 modifica la disciplina, di cui all'articolo 30-*quinquies* del decreto legislativo n. 141, relativa al riscontro (con i dati detenuti da organismi pubblici e privati) dei dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ai fini della prevenzione dei furti d'identità nel settore del credito al consumo. In tale ambito si specifica che i predetti dati devono essere resi disponibili a titolo gratuito, onde evitare che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati stessi, sia avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio.

Gli articoli 22 e 23 incidono, rispettivamente, sugli articoli 30-*sexies* e 30-*septies* del decreto legislativo n. 141, al fine di adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) all'articolo 33, comma 1, lettera d-*ter*), quarto periodo, della legge n. 88 del 2009, che ha devoluto al titolare dell'archivio centrale informatizzato istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo i contributi dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle predette frodi.

L'articolo 23 propone invece di versare all'entrata del bilancio dello Stato la quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, affinché sia riassegnata ad apposito programma dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.

L'articolo 24, novellando l'articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141, rinvia l'invio, da parte degli aderenti al sistema, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25 reca alcune modifiche all'articolo 114-*terdecies* del TUB, in materia di patrimonio destinato degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali, al fine di allineare la disciplina dei predetti istituti di pagamento alla nuova formulazione dell'articolo 53 del TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, in coerenza con l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, relativa alla *governance* e alle politiche di remunerazione nel settore creditizio.

L'articolo 26 apporta alcune modifiche all'articolo 75, comma 3, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di eliminare la necessità dell'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze per il rilascio di fidejussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

L'articolo 27 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, in materia di conti annuali degli istituti finanziari, al fine di limitare l'applicabilità del medesimo decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell'ambito della vigilanza della Banca d'Italia. Tali modifiche consentono alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria di non essere soggette all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.

L'articolo 28 modifica la disciplina degli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività cosiddetta di *money transfer*, imponendo a tali soggetti, alla lettera a), di

conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, qualora l'ordinante sia un cittadino extracomunitario; a tal fine le lettere *b)* e *c)* adeguano al nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.

L'articolo 29 integra la disciplina alla relativa alla cessione di quote di stipendio o pensione (anche con finalità di finanziamento o di adempimento di obblighi finanziari nei confronti dell'erario), contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, aggiungendovi un nuovo articolo 6-ter. Il comma 1 del nuovo articolo chiarisce, che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla libertà di scelta della polizza assicurativa da parte del consumatore nei contratti di finanziamento, trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 2 – sul quale richiama l'attenzione dei colleghi – reca disposizioni di coordinamento dell'attività di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione con la normativa vigente, come novellata dalle norme proposte dallo schema di decreto. In particolare, la norma prevede che la concessione di prestiti verso la cessione di quote dello stipendio o della pensione, qualora non esercitata direttamente da banche e/o da intermediari finanziari, sia consentita solo attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. In tal modo verrebbero esclusi tutti quei soggetti a cui il decreto legislativo 141 del 2010, articolo 12, comma 1, lettera *b)*, riconosce la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Si tratta di un aspetto che ritiene meritevole di ulteriore approfondimento, anche in sede di esame del provvedimento presso la Commissione di merito.

Il comma 3 demanda quindi alla Banca d'Italia il compito di dettare norme per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. Il comma 4 prevede altresì che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'Italia e la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'Italia, prevista dalla legge n. 262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).

L'articolo 30 specifica che la nuova disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 introdotta dall'articolo 18 dello schema, la quale propone di elevare le soglie limite per l'uso del contante in favore dei cambiavalute, entri in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo. Analoga decorrenza è fissata per la norma di cui all'articolo 26, comma 4-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, come novellata dall'articolo 17 lettera *g)* dello schema, la quale implica l'immediato avviamento della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a prescindere dall'emanazione delle relative norme attuative.

L'articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura.**  
COM(2011)416.

**Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca.**  
COM(2011)417.

**Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.**  
COM(2011)418.

**Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.**  
COM(2011)424.

**Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca.**  
COM(2011)425.

**Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.**  
COM(2011)804.  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere formulata nella seduta dello scorso 4 luglio 2012.

Sandro GOZI (PD) valuta condivisibile, a nome del gruppo del PD, l'impostazione complessiva data dal relatore alla proposta di parere favorevole.

Richiama in particolare il tema del coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti tra l'altro l'ambiente e la coesione territoriale, cui attribuisce grande rilievo, e che viene opportunamente richiamato nella prima osservazione formulata.

Esprime invece perplessità quanto ai contenuti dell'osservazione di cui alla let-

tera *b*), laddove si sottolinea l'opportunità di fissare un termine di scadenza della delega di poteri alla Commissione, che è prevista, invece, a tempo indeterminato. Osserva infatti che, poiché quella della pesca è gestita dalla Commissione europea quale politica federale, la previsione di una delega sottoposta a rinnovo potrebbe essere impiegata strumentalmente per rallentare l'operato della Commissione medesima, laddove appare invece necessaria una gestione rapida, efficace e semplificata del settore.

Marco MAGGIONI (LNP) illustra due considerazioni di ordine generale. La prima è che il provvedimento ha un baricentro che appare eccessivamente spostato sui mari del nord Europa, mentre il mare mediterraneo, ed il mare adriatico in particolare, appaiono poco difesi. Si tratta a suo parere del risultato di una eccessiva centralizzazione delle decisioni in capo alle istituzioni europee, ciò che rende difficile perseguire politiche adattate alle esigenze nazionali.

Il secondo rilievo è riferito alla osservazione di cui alla lettera *d*), che opportunamente sottolinea – relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca – che resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione e che, se si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine. Riterrebbe opportuno trasformare in condizione tale osservazione, al fine di renderla maggiormente incisiva.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, condivide il rilievo formulato dall'onorevole Gozi e accoglie pertanto la proposta di sopprimere il riferimento, di cui alla lettera *b*), all'opportunità di fissare un termine di scadenza della delega di poteri alla Commissione.

In ordine invece ai rilievi avanzati dal collega Maggioni, il cui spirito condivide, riterrebbe opportuno affrontare la questione in sede di esame del decreto legge

n. 83 del 2012 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, con riferimento ai contenuti dell'articolo 59, comma 14, in materia di prodotti della pesca, che stabilisce che « i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura « prodotto italiano » o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia ». Inoltre, i comma 16, ai fini dell'attuazione del comma 14, dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne vengano definiti i dettagli applicativi « anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE ». Intende pertanto mantenere i rilievi formulati alla lettera d) nella forma di osservazione.

Formula, in conclusione, una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), riformulata alla luce del dibattito svoltosi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

**Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.**  
COM(2011)625 def.

**Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica).**  
COM(2011)626 def.

**Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**  
COM(2011)627 def.

**Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.**

COM(2011)628 def.

**Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.**

COM(2011)629 def.

**Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013.**

COM(2011)630 def.

**Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori.**

COM(2011)631 def.

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*) che sottopone alla valutazione della Commissione ai fini di una sua approfondita valutazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese  
(testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb., recante « Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese »;

ricordato che il provvedimento dà parziale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che ha apportato talune modifiche alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, in quanto l'articolo 1 prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che deve dare integrale attuazione alla direttiva 2011/7/CE, il provvedimento non si applica alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni;

evidenziato che il provvedimento appare conforme al dettato della normativa europea, salvo alcuni aspetti che rivelano un'applicazione più restrittiva rispetto alla direttiva 2011/7/CE, rispetto ai quali occorre verificare se siano suscettibili di determinare un aggravio degli adempimenti per le imprese disposti dalle norme europee;

richiamati al riguardo, in particolare:

l'articolo 2, comma 3, nel quale si fa riferimento al fatto che il creditore ha diritto agli « interessi legali di mora » mentre la direttiva (articolo 3, par. 19) dispone in ordine agli « interessi di mora », che, secondo la definizione riportata nell'articolo 2, sono gli interessi legali di mora o gli interessi ad un tasso concordato tra le imprese;

l'articolo 2, comma 6, che prevede che la durata massima della procedura di accettazione delle merci non può superare sette giorni per i beni deperibili e quindici giorni per tutti gli altri beni, mentre l'articolo 3, comma 4, della direttiva prevede che la durata massima di tale procedura non deve superare trenta giorni;

l'articolo 2, comma 7, prevede che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni, salvo termini contrattuali diversi che, comunque, non possono superare i sessanta giorni, mentre l'articolo 3, comma 5, della direttiva prevede, in tal caso, un termine massimo di sessanta giorni;

l'articolo 2, comma 8, nel quale si prevede che il periodo di rateizzazione non può in ogni caso superare i centotanta giorni, mentre la direttiva non pone per la fattispecie in esame un termine;

l'articolo 2, comma 17, ove si stabilisce che può essere ottenuto un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso mentre la direttiva, all'articolo 10, comma 1, prevede un termine ordinario di novanta giorni;

ricordato il divieto di *gold plating*, introdotto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012), nonché la disposizione di analogo contenuto inserita dalla XIV Commissione nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925), approvato in sede referente il 6 giugno 2012;



esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare, caso per caso, che

le disposizioni richiamate non comportino un aggravio degli adempimenti a carico delle imprese rispetto alle previsioni contenute nella direttiva 2011/7/CE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n.183 del 2011 (legge di stabilità 2012) in tema di *gold plating*.

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417 def.) – Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)425 def.) – Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416 def.) – Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424 def.) – Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2011)418 def.) – Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011)804).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la « Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca – COM(2011)417 def. », la « Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca – COM(2011)425 def. », la « Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura – COM(2011)416 def. », la « Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca – COM(2011)424 def. », la « Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca – COM(2011)418 def. » e la « Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – COM(2011)804 »;

premesso che:

le proposte legislative in esame prospettano una riforma organica della politica comune della pesca e dei suoi strumenti di finanziamento, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;

la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per il FEAMP nel periodo 2014-2020 ammonterebbe a euro 6.567.000.00 di cui 1,047 miliardi sarebbero dedicati alle misure a gestione diretta (principalmente alla PMI). Tali risorse, tenuto conto del livello complessivo del bilancio dell'UE proposto per il periodo 2014-2020, appaiono adeguate, tenuto anche conto della ragionevolezza ed equità dei parametri di distribuzione proposti dalla Commissione: il livello dell'occupazione; il livello della produzione; la percentuale di piccola pesca nell'ambito della flotta nazionale. Per tutte le misure è previsto anche un criterio di allocazione « storica »;

gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea di una politica comune della pesca sostenibile, efficace e coerente appaiono condivisibili. Peraltro, la politica della pesca non può prescindere dalla considerazione di una pluralità di fattori che caratterizzano interessi, risorse, sistemi di pesca, luoghi, storia, abitudini alimentari, economie tra loro differenti, al fine di individuare interventi normativi idonei a rispondere alle esigenze reali e alle specificità territoriali. Occorre inoltre contemperare le priorità ambientali, con

l'esigenza di supportare le attività produttive e le loro ricadute economiche e sociali;

la base giuridica prescelta per le proposte in esame appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

fermo restando che, in base agli articoli 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'UE, le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti le priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo dell'acquacoltura e l'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, le proposte stesse risultano conformi al principio di sussidiarietà. Gli obiettivi da esse perseguiti – che includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione – non potrebbero infatti essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale in quanto richiedono norme comuni in tutto il territorio dell'Unione;

appare pertanto opportuna e conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dello strumento del regolamento, che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, e lasciando agli Stati membri tramite l'approccio regiona-

lizzato, la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione;

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e di valutazione forniti dalle audizioni svolte presso la XIII Commissione Agricoltura;

rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE per assicurare il coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato ed il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori;

b) con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito delle proposte che compongono il pacchetto – pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona (« atti delegati »), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali, nonché di estendere le disposizioni settoriali (sempre con « atti delegati ») – si sottolinea che occorre evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura

legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per la facoltà della Commissione di adottare, mediante atti delegati, disposizioni concernenti i limiti di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale, che non può essere considerato elemento non essenziale della regolamentazione;

*c)* in materia di dimensione esterna della PCP, si sottolinea l'esigenza di perseguire una politica di cooperazione con i Paesi terzi volta a migliorare il rispetto delle norme nel contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca intensive praticate nell'area del Mediterraneo tenendo conto delle specificità dell'ecosistema ittico in tale bacino;

*d)* relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione; si sottolinea, altresì che se

si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine;

*e)* per quanto riguarda, infine, il FEAMP per il periodo 2014-2020, si sottolinea, in particolare, che nella proposta della Commissione occorre addivenire ad una più specifica finalizzazione delle risorse, che tenga conto di priorità, quali la ricerca e il sostegno a coloro che intendono rinnovare la flotta per rafforzare e migliorare la propria attività; inoltre, si rileva che la talune delle misure proposte sono di efficacia incerta ai fini della riduzione della sovraccapacità e, comunque, non appaiono essere particolarmente adatte ad una pesca a carattere altamente misto o multispecifico, come quella Mediterranea.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)625 def.) – Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626 def.) – Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2011)627 def.) – Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628 def.) – Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629 def.) – Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (COM(2011)630 def.) – Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)631 def.)**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del regolamento, il progetto di riforma della politica agricola comune (PAC), presentato il 12 ottobre 2011 dalla Commissione europea, che si basa sulla comunicazione « La PAC verso il 2020 » (COM(2010)672) e sugli esiti di una consultazione, conclusasi il 25 gennaio 2011, costituito dai seguenti atti:

proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM(2011)625);

proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)626);

proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – (COM(2011)627);

proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011)628);

proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2011)629);

proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 – (COM(2011)630);

proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori – (COM(2011)631);

premesso che:

la riforma della PAC è di fondamentale importanza per il futuro del sistema agroalimentare italiano ed europeo, anche

nella prospettiva del nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quale sono inserite tutte le politiche europee, ed è la prima riforma che concerne il settore dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

per il Parlamento si tratta di un'occasione unica e imperdibile per testimoniare l'attenzione del Paese ai contenuti della PAC quale politica volta non solo alla remunerazione degli agricoltori, ma anche al miglioramento della qualità della vita sul territorio, considerato nella sua specificità;

tenuto conto:

degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla XIII Commissione Agricoltura, competente per il merito, tra le quali l'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Ciolos;

della nota informativa trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge n.11 del 2005, nonché di quelle trasmesse dalle regioni Emilia, Lombardia, Marche, Sardegna e Veneto ai sensi della medesima legge;

degli indirizzi stabiliti dal Documento finale approvato dalle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati il 28 marzo scorso, in esito all'esame congiunto delle proposte legislative collegate al nuovo Quadro finanziario pluriennale presentate dalla Commissione europea con riferimento ai vari settori di spesa e alle nuove risorse proprie per il periodo 2014-2010;

del fatto che l'Italia in occasione dei passati negoziati sulle prospettive finanziarie si è dichiarata favorevole all'incremento del volume del bilancio dell'Unione in quanto presupposto per lo sviluppo delle politiche comuni, come si evince nella risoluzione 6-00091 (Pescante e altri), approvata il 6 settembre 2011;

considerato che:

la Commissione europea propone di lasciare invariata la dotazione finanziaria

di ciascuno dei due pilastri, in termini nominali, rispetto ai livelli del 2013;

i negoziati sulle proposte di riforma della Politica agricola comune e su quelle relative al prossimo quadro finanziario pluriennale 2012-2014 viaggiano in parallelo e che il secondo, dall'esito molto incerto, non sarà concluso prima della primavera del 2013; pertanto solo quando si conoscerà l'entità delle risorse effettivamente disponibili sarà possibile avere una valutazione chiara dell'efficacia o meno della riforma prospettata dalla Commissione;

rilevata, infine, l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché al Comitato delle regioni;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere in considerazione i seguenti aspetti:

a) appare in primo luogo inopportuna una ulteriore riduzione delle risorse, proposta dalla Commissione al fine di migliorare i saldi netti degli Stati membri; peraltro, ferma restando la necessità di tenere conto del difficile contesto economico e finanziario determinato dalla crisi, appare indispensabile nell'ambito del negoziato sul prossimo quadro finanziario ribadire l'opportunità di attribuire al bilancio dell'Ue risorse aggiuntive per interventi ad alto valore aggiunto in settori con forte potenziale di crescita, quali l'agricoltura »;

b) relativamente al criterio proposto dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti diretti, il riferimento alla superficie agricola nazionale deve tenere

conto di fattori intrinseci della produzione che caratterizzano le diverse realtà agricole, quali il valore aggiunto, la qualità delle produzioni, l'occupazione e gli investimenti. L'applicazione dei meccanismi proposti dalla Commissione, invece, penalizzerebbe fortemente e in misura inaccettabile l'Italia, chiamata a contribuire in modo più che proporzionale all'esigenza di perequazione fra Stati membri;

*c)* la proposta della Commissione non appare adeguata sotto il profilo delle modalità di applicazione del principio di equità nella distribuzione delle risorse, disattendendo peraltro l'obiettivo della semplificazione e della coerenza fra portata degli obiettivi e risorse finanziarie disponibili;

*d)* relativamente alle risorse per lo sviluppo rurale appare opportuno che la Commissione europea individui in maniera puntuale i criteri per la definizione delle percentuali di cofinanziamento nazionale,

analogamente a quanto previsto per la politica di coesione, nonché preveda una maggiore flessibilità al fine di evitare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse destinate ai Piani di sviluppo regionale prevedendo compensazioni finanziarie tra i programmi già avviati e quelli per i quali si rende necessario il disimpegno;

*e)* per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, si rileva l'esigenza che l'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame agli atti delegati dovrà rappresentare un elemento di flessibilità nell'adozione di misure tempestive e coerenti con gli obiettivi della nuova PAC; tuttavia, considerata la complessità del negoziato e la sua stretta connessione con quello sulle prospettive finanziarie appare opportuno assicurare la massima trasparenza e informazione al Parlamento da parte del Governo e d'intesa con le istituzioni europee sulle suddette misure.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/12: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. S. 3382 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	288
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	296
DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	289
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	297
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	292
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	299
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 e C. 4843 (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	293
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	300
DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .	294
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	301

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

**DL 87/12: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di raf-**

**forzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.**

**S. 3382 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia



di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Riferisce che l'articolo 1 attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A., mentre l'articolo 2 reca modifiche e integrazioni all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con il quale è stata istituita una Società di gestione del risparmio (SGR), posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione. Precisa che tali previsioni sono finalizzate ad introdurre ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio: allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la SGR promuova la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali. Evidenzia che l'articolo 3 reca disposizioni di riorganizzazione di alcuni enti della amministrazione economico-finanziaria: l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Osserva che l'articolo 4 riduce il personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali; trasferisce alcune funzioni dalla Consip alla Sogei. Riferisce che gli articoli da 5 a 11 prevedono e regolano la sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di nuovi strumenti finanziari emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Manifesta criticità in ordine alle previsioni di cui all'articolo 3 sulla riorganizzazione delle amministrazioni decentrate dello Stato; rammenta, al

riguardo, i contenuti di una risoluzione esaminata dalla VI Commissione della Camera.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che l'agenzia del territorio possa, in tale fase di riordino organizzativo, mantenere in vigore le convenzioni stipulate con gli enti locali in ordine alla gestione ed al controllo di profili afferenti alla regolamentazione del catasto e delle dismissioni di immobili.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, nel condividere l'osservazione del senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è tenuta a rendere, alle Commissioni riunite VI e X della Camera, il parere sui profili di competenza del provvedimento in titolo, recante disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. Si sofferma sulle misure per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti (articoli 1-22) Rileva che viene in

primo luogo introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato. Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, sottolinea, viene esteso l'ambito di applicazione della normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione, già introdotta dalla legge di stabilità 2012, alla realizzazione di tutte le nuove opere infrastrutturali in partenariato pubblico-privato. Evidenzia che si introduce l'obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanzia di progetto, che dovrà esprimersi sulla base del documento progettuale posto a base di gara. Rileva che al fine di favorire una maggiore partecipazione degli operatori economici, anche di medie e piccole dimensioni, nella realizzazione degli interventi presenti nel piano degli investimenti previsti nelle convenzioni di concessione, si eleva dal 50 al 60 per cento la percentuale minima che i titolari di concessioni sono tenuti ad affidare a terzi. Fa notare che si elimina il limite massimo di 516 mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta per gli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle *ex* aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, introducendo un vincolo di destinazione alla realizzazione di infrastrutture necessarie al miglioramento dei servizi pubblici. Riferisce che sono assoggettate all'imposizione IVA le operazioni relative a cessioni e locazioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche oltre il limite dei cinque anni dall'ultimazione dei lavori. Evidenzia che per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, oltre all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici, si prevede il procedimento per la ripianifi-

cazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato. In relazione alle spese documentate per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, precisa che si dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento. È inoltre prorogata fino al 30 giugno 2013, segnala, la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; sono istituiti un Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città per la riqualificazione di aree urbane e un Fondo per interventi infrastrutturali nei porti. In ordine alle misure per lo sviluppo economico (articoli 23-59), rileva che, con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, si provvede al riordino e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Inoltre, sottolinea, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) viene rinominato in Fondo per la crescita sostenibile e ad esso sono assegnate nuove finalità tra cui: promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno. Fa notare che si istituisce un credito di imposta a favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati; sono rese più appetibili le obbligazioni emesse dalle imprese per autofinanziarsi; si agevola la gestione delle crisi aziendali e, al contempo, si semplificano le procedure per gestire le crisi delle imprese da sovraindebitamento e favorire in tal modo la continuità aziendale. Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, osserva, sono introdotte norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e alla liberalizzazione nel mercato del gas naturale; si

prevede la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici per le imprese a forte consumo di energia. Segnala che tra le misure a sostegno delle imprese, assumono rilievo quelle volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le misure per l'occupazione giovanile nella *green economy* e per le imprese nel settore agricolo, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete. Si sofferma quindi sulle misure per la ricerca scientifica e tecnologica (articoli 60-63) Riferisce che, al fine di rendere più funzionale il sistema pubblico della ricerca allo sviluppo ed all'innovazione del Paese, sono ridefiniti gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale. Fa notare che sono previste norme tese ad indirizzare le disponibilità finanziarie verso progetti collegati funzionalmente alle politiche economiche del Paese, specializzando la ricerca verso settori nel quale si intende raggiungere un'eccellenza a livello internazionale. Rileva che si prevede, nell'ambito del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), una modalità di « copertura a garanzia » degli anticipi concessi alle imprese mediante la trattenuta dell'accantonamento di una quota del finanziamento dei progetti. In relazione alle misure per il turismo e lo sport (articoli 64-67), osserva che viene istituito il Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti; si prevede il riconoscimento alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta negativamente la circostanza che il provvedimento, in tale congiuntura recessiva della produzione e dei consumi, non

contempli adeguate risorse da destinare ai comparti economici in difficoltà. Sostiene che le misure per la crescita recate dal decreto-legge assumono carattere indiretto e forniscono incentivi evidenziando di fatto carenze sotto il profilo dei finanziamenti diretti ai settori produttivi che dovrebbero trainare lo sviluppo. Apprezza, tuttavia, le previsioni volte a semplificare procedure amministrative ed adempimenti funzionali alla crescita.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere le considerazioni del deputato Pizzetti in ordine alla carenza di risorse recate dal provvedimento, auspica un miglioramento dei contenuti del decreto-legge affinché sia possibile porre le condizioni per un superamento della crisi economica anche attraverso una ulteriore semplificazione dell'eccessiva regolamentazione amministrativa, che frena lo sviluppo nei settori produttivi. Fa notare che la disciplina del Titolo V della Costituzione costituisce sovente ostacolo alla piena affermazione di politiche di sviluppo in quanto rende non agevole la separazione di competenze e funzioni tra lo Stato e le autonomie regionali, soprattutto in relazione al profilo della competenza concorrente.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene insufficiente il contenuto del decreto-legge che, in una fase di grave recessione economica, avrebbe dovuto fornire risorse più adeguate a sostegno dello sviluppo e della crescita. Evidenzia che anche il decreto-legge sulla cosiddetta *spending review* non incide favorevolmente sul profilo dei finanziamenti e delle risorse e quindi rischia di rappresentare uno strumento del tutto inadeguato di fronte alla gravità della crisi economica. In relazione all'articolo 39, ritiene opportuno valorizzare il ruolo delle autonomie regionali relativamente alla disciplina delle accise sui prodotti energetici.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta

di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 ed abb.**

(Parere alle Commissioni riunite IX e X della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Claudio Molinari, illustra il provvedimento in esame, recante al Capo I le disposizioni generali e i principi fondamentali della materia. Riferisce che l'articolo 1 enuncia le definizioni del provvedimento; l'articolo 2 indica le finalità nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica. Precisa che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono tali obiettivi secondo le rispettive competenze costituzionali. Rileva che l'articolo 3 prevede che le Regioni emanino le disposizioni legislative di loro competenza nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I, nonché dei contenuti dell'intesa che il Governo promuove con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale; le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in conformità ai rispettivi statuti. Segnala che l'articolo 4 prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli *standard* fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale. Evidenzia che l'articolo 5 prevede che entro il 1°

giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. Fa notare che l'articolo 6 prevede modalità di approvazione in assemblea condominiale delle opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, mentre l'articolo 7 prevede che le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione. Evidenzia che le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali siano adeguati con la previsione di uno *standard* minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ed in coerenza con il Piano nazionale. Il Capo II, precisa, reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale; l'articolo 8 prevede che con DPCM, d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato il Piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale. L'articolo 9, precisa, prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, mentre l'articolo 10 prevede l'attivazione di una linea di finanziamento per programmi di ricerca finalizzati alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Osserva che l'articolo 11 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas circa l'individuazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Sottolinea che il Capo III reca incentivi: l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo a

basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni; l'articolo 13 istituisce un Fondo per l'erogazione dei contributi statali; l'articolo 14 prevede che le Regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Precisa che il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finanziarie.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che sia potenziato il ruolo delle autonomie regionali in ordine alle previsioni di cui agli articoli 5 e 7.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, nel condividere l'intervento del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.**

**Nuovo testo C. 4149 e C. 4843.**

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Riferisce che l'articolo 1 stabilisce, modificando la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che l'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convezione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di

carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti. Osserva che si prevede altresì che le amministrazioni realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. Precisa che il parametro comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche esigenze funzionali, osserva, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio di autorizzare, in via eccezionale, deroghe al parametro; sulla base del suddetto parametro l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti stessi. Rileva che tali disposizioni costituiscono principi a cui le Regioni e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. Fa notare che l'articolo 2 dispone che il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ed in coerenza con gli obiettivi individuati dal Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al fine prioritario di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle

amministrazioni regionali e locali. Rileva che l'articolo 3 stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Segnala che l'articolo 4 prevede che i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Manifesta perplessità, relativamente alle misure di razionalizzazione degli uffici pubblici, in ordine alla previsione del suddetto parametro tra metri quadri di superficie degli uffici e numero di dipendenti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le previsioni del testo in esame siano coordinate con le disposizioni recate dal decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, e con le norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB), *relatore*, nel condividere l'osservazione del senatore Vaccari, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, composto di un unico articolo recante la proroga di alcuni termini in materia sanitaria e di un Allegato. Rileva che l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 ottobre 2012 la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, termine già prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Evidenzia che il comma 2 dispone che, fino a quando non sia stato completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi organi collegiali e organismi elencati nell'Allegato 1, siano prorogati. Entro la medesima data, segnala, il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti: si tratta, in particolare, di 31 organismi, menzionati specificamente nell'Allegato al testo del decreto. Il comma 3, fa notare, attribuisce al Ministro della salute la facoltà di rinnovare con proprio decreto la composizione del Consiglio superiore di sanità, fatti salvi i componenti di diritto, nominando il Presidente e i componenti non di diritto e riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB) ritiene opportuno che siano previste puntuali sanzioni nei casi di inosservanza delle norme recate dal provvedimento ed in particolare riguardo al rispetto della disciplina sull'attività libero-professionale intramuraria.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, fa notare che la normativa prevede compiti di controllo da parte del direttore sanitario sull'osservanza della disciplina; ritiene, quindi, particolarmente utile che siano messi in rete gli studi sanitari

utilizzati per la predetta attività libero-professionale intramuraria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.**

## ALLEGATO 1

**DL 87/12: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario (S. 3382 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, in corso di esame presso le commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato, recante Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario;

considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti, all'articolo 2, a consolidare la disciplina sulla valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ed introdurre una nuova modalità operativa della società di gestione del risparmio, basata

sulla implementazione del sistema integrato di fondi immobiliari, al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli enti territoriali;

rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'attuazione dell'articolo 2,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito, all'articolo 3, l'opportunità di precisare che l'Agenzia del territorio possa mantenere e valorizzare le eventuali convenzioni definite con enti ed associazioni di categoria locali.



## ALLEGATO 2

**DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5312 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 87, in corso di esame presso le Commissioni riunite VI e X della Camera, recante disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile, finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea;

evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie, quali, in particolare, infrastrutture, edilizia e trasporti, pubblica amministrazione, concorrenza, ricerca, sport e turismo;

considerato che agli ambiti riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, attengono specificamente alla « tutela della concorrenza », al « sistema tributario e contabile dello Stato », all'« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », alle « norme generali sull'istruzione » ed alla « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali »;

rilevato che, in merito alle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, si segnalano, in particolare, i profili d'intervento relativi al « governo del

territorio »; alle « professioni »; alla « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi »; al « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »; alla « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »; alla « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » e « promozione e organizzazione di attività culturali »; all'« ordinamento sportivo »; preso atto altresì che il « turismo » rientra tra le materie di competenza legislativa residuale, in riferimento alle quali le Regioni non sono soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia previsto che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali nel quadro dei vincoli dell'Unione europea;

2) sia previsto che le politiche dello sviluppo siano raccordate e connesse ad un chiaro ed oggettivo *screening* delle risorse provenienti dal quadro economico di sostegno europeo, dai fondi FAS e dalle risorse già previste nei provvedimenti afferenti ai programmi di intervento;

3) sia previsto che le risorse dei piani finanziari previsti per le aree colpite dal sisma del 20-29 maggio, in ordine alla

rinascita produttiva in gran parte dell'Emilia, in parte della Lombardia e del Veneto, in proporzione ai danni accertati ed asseverati, siano nella disponibilità delle regioni interessate e siano organicamente programmati per tutti quei settori (imprese artigianali – impianti industriali – officine manifatturiere – attività dell'agro filiera e imprese di trasformazione) che possono assecondare e rilanciare la crescita economico-sociale nei territori suddetti;

4) siano mantenute in capo alle Regioni, all'articolo 37, le attuali competenze in materia di procedure di gara nel settore idroelettrico;

5) sia previsto, all'articolo 39, che i parametri delle aliquote delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici impie-

gati soprattutto nei settori produttivi siano definiti attraverso modalità di coordinamento e collaborazione istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle materie che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità ai principi generali fissati dal decreto-legge ed ai sensi delle prescrizioni del Titolo V della Costituzione;

*b)* valutino le commissioni di merito l'opportunità di riservare alla esclusiva competenza regionale la disciplina recata dagli articoli 66 e 67 in materia di turismo.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive (Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 ed abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2844 e abb., in corso di esame presso le commissioni riunite IX e X della Camera, recante disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;

considerato che il provvedimento persegue la finalità di incentivare la diffusione dei veicoli elettrici rispetto a quelli che utilizzano carburanti tradizionali a maggiore impatto ambientale, al fine di abbattere le emissioni inquinanti, la disciplina da esso recata appare riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », riservata, ai sensi dell'arti-

colo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che, considerati gli effetti positivi sul piano della salubrità dell'aria, il provvedimento attiene anche alla materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni e preso atto del pieno coinvolgimento delle Regioni che si desume, particolarmente, dalle previsioni di cui agli articoli 3, 7, 8 e 14 del testo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

in ordine alle previsioni di cui agli articoli 5 e 7, sia potenziato il ruolo svolto dalle autonomie regionali.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 e C. 4843).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4149 e abb., in corso di esame presso la VI Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato;

considerato che il provvedimento, al fine di una razionalizzazione complessiva delle dotazioni degli uffici pubblici funzionale ad un necessario contenimento delle risorse, intende definire parametri numerici che le amministrazioni dello Stato devono applicare nella determinazione dei rispettivi fabbisogni di spazio allocativo;

ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale « *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione; preso atto che le disposizioni recate dall'articolo 1 costituiscono principi a cui Regioni ed enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti;

rilevate le previsioni di cui all'articolo 2, in materia di razionalizzazione e otti-

mizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica richiamate all'articolo 2, volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale, siano definite d'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni del testo in esame con le disposizioni recate dal decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante « Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario », nonché con le norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ».

ALLEGATO 5

**DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria (C. 5323 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 89, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante proroga di termini in materia sanitaria;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile, per quanto attiene alla proroga relativa all'attività professionale intramuraria, alla materia « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e con riferimento al riordino degli organismi collegiali, alla materia « ordinamento e orga-

nizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere che alla proroga dell'attività libero-professionale intramuraria si accompagni anche quella delle disposizioni volte a consentire a ciascuna regione di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per la predetta attività.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Comunicazioni del Presidente .....	302
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA – SOSE e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	303

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Comunico che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 27 giugno 2012, di avvalersi, ai fini delle competenze che l'articolo 3 della legge n. 42 del 2009 affida alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, della collaborazione del professor Massimo Bordignon, professore di scienza delle finanze presso la facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in sostituzione del professor Alberto Zanardi, che si è dimesso dall'incarico.

**Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA –**

**SOSE e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Alberto ZANARDI, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Giampietro BRUNELLO, *presidente della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA – SOSE*, Giuseppe Franco FERRARI, *presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, Silvia SCOZZESE, *di-*

rettore scientifico dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), e Salvatore PARLATO, responsabile dell'ufficio studi e ricerche economico finanziarie dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto), Maurizio LEO (Pdl) e Rolando NANNICINI (PD), nonché il senatore Walter VITALI (PD).

Luca ANTONINI, presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Alberto ZANARDI, componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e Giampietro

BRUNELLO, presidente della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA – SOSE, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, presidente, ringrazia i rappresentanti della COPAFF, della SOSE e dell'IFEL per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI .....	304
Comunicazioni del Presidente .....	304

*Mercoledì 11 luglio 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e

risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dall'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, e dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL), *vicepresidente*, e Francesco RUTELLI (*Per il Terzo Polo-ApI-FLI*).

**Comunicazioni del Presidente.**

L'onorevole Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

**La seduta termina alle 9.50.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle nuove disposizioni in materia di enti previdenziali pubblici e privati (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 305

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle nuove disposizioni in materia di enti previdenziali pubblici e privati.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi il tema all'ordine del giorno.

Elsa FORNERO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, il senatore Elio LANNUTTI (IdV), i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL), Carmen MOTTA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC), Giulio SANTAGATA (PD), il senatore Adriano MUSI (PD) e il deputato Antonino LO PRESTI (FLI).

Elsa FORNERO, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Comunicazioni del Presidente .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione III) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i> ) .....	5
Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i> ) .....	7

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in tema d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte .....	10
<b>ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (Doc. IV-ter, n. 22) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
---	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
--	----

ALLEGATO ( <i>Emendamento 67.018 del Governo</i> ) .....	56
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. Emendamenti C. 5322-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	65
---	----

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	65
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	81
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	68
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	83
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione</i> ) .....	70
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	84
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	73
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	86
DL 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	87
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Nuovo testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite X e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	74
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	88
DL 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	75
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	90
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-06732 Bernardini: Identificazione delle prostitute a Bologna da parte dei carabinieri ...	77
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91
5-05750 Pes: Sulla gestione di flussi migratori dal Nord Africa, con particolare riguardo a quelli dall'Algeria .....	78
ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
5-06782 Bernardini: Misure di protezione per un collaboratore di giustizia .....	78
ALLEGATO 10 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-06612 Bobba: Sui consiglieri di minoranza del comune di Tricerro .....	78
ALLEGATO 11 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	96
5-05635 Fiano: Gare per la gestione di centri di accoglienza per immigrati, centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo .....	78
ALLEGATO 12 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	97
5-05923 Livia Turco: Cittadini tunisini in Italia dopo la rivolta del febbraio 2011 in Tunisia ...	79
ALLEGATO 13 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100
Sui lavori della Commissione .....	79
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto. C. 5284 D'Alema ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	80
AVVERTENZA .....	80

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/12 recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	113
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	113

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i> .....	120
---------------------------------------	-----

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

## INTERROGAZIONI:

5-06747 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nel carcere di Campobasso .....	119
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	123
--	-----

5-06751 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Opera di Milano .....	119
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	124
--	-----

5-06736 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Gozzini di Firenze .....	119
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	127
--	-----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	129
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamento riferito al disegno di legge di conversione) (Emendamenti riferiti al decreto-legge)</i> .....	135
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL n. 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	131
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	138
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-07047 Tempestini: Sulle minacce a Padre Solalinde in relazione alla situazione dei diritti umani in Messico .....	133
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	139
--	-----

5-07049 Touadi: Sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo .....	134
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	141
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134
---	-----

## SEDE REFERENTE:

DL n. 67/2012: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	134
---	-----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	143
Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4193 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	147
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	147
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	148

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2012, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	149
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	149

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale. C. 5322-A Governo, approvato dal Senato .....	151
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	152

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	152
Decreto-legge 67/12: Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero. C. 5342 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
Decreto-legge 73/12: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato (Alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	155
Decreto-legge 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	157

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione	
---	--

permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	164
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo, elaborato dalla Commissione in sede referente, adottato come testo base</i> ) .....	168
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato in linea di principio</i> ) .....	173
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. Nuovo testo C. 1428 Goisis ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	166
AVVERTENZA .....	166
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. C. 5341 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	174
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	187
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb. (Parere alle Commissioni IX e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	177
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	180
Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	181
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	183
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	185
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	186
AVVERTENZA .....	186
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	192
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). COM(2011)650 def. 3 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	193
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	198
Sui lavori della Commissione .....	193
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente di Alitalia-Compagnia Aerea Italiana SpA, Roberto Colaninno, e dell'amministratore delegato della medesima società, Andrea Ragnetti, sull'attuale situazione del trasporto aereo .....	196

## SEDE LEGISLATIVA:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione C. 4574 Delfino ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	196
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	203
Sui lavori della Commissione .....	197

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	205
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	207
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	215

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	212
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	218
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	213
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come teste base</i> ) .	219

## RISOLUZIONI:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ) .....	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	222
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ....	224
---	-----

## RISOLUZIONI:

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.	
7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.	
7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.	
7-00930 Patarino: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato n. 8-00190</i> ) .....	232
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni presentata dal deputato Pedoto</i> ) .	237
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione (n. 8-00190)</i> ) .	239

## PETIZIONI:

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00191</i> ) .....	235
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Lucà</i> ) .....	241
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione (n. 8-00191)</i> ) .....	242

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali. Atto n. 489 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	236
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	236

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012, misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	245
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	253

## RISOLUZIONI:

7-00860 Delfino: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00912 Zucchi: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.	
7-00920 Beccalossi: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.	
7-00934 Biava: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	246
7-00887 Catanoso: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.	
7-00913 Di Giuseppe: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	248

## SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi e C. 5262 Delfino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	250
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5281</i> ) .....	250
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5306</i> ) .....	250

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. (COM(2011)417).	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. (COM(2011)425).	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. (COM(2011)416).	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. (COM(2011)424).	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. (COM(2011)418).	



Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. (COM(2011)804) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio/conclusione – Relazione favorevole con oss/cond</i> ) .....	250
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di documento finale del Relatore</i> ) .....	256
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi .....	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252
AVVERTENZA .....	252
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	263
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	265
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	280
Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb. (Parere alle Commissioni X e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	266
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 486 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	268
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011)416.	
Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca. COM(2011)417.	
Relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. COM(2011)418.	
Comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca. COM(2011)424.	
Proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca. COM(2011)425.	
Proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. COM(2011)804 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	278
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	282
Proposta di regolamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. COM(2011)625 def.	
Proposta di regolamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica). COM(2011)626 def.	
Proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011)627 def.	
Proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011)628 def.	

Proposta di regolamento recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. COM(2011)629 def.	
Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. COM(2011)630 def.	
Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. COM(2011)631 def. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	279
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	279

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/12: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. S. 3382 Governo (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	288
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	296
DL 83/12: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	289
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	297
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 ed abb. (Parere alle Commissioni riunite IX e X della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	292
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	299
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 e C. 4843 (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	293
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	300
DL 89/12: Proroga di termini in materia sanitaria. C. 5323 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .	294
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	301

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

### AUDIZIONI:

Comunicazioni del Presidente .....	302
Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società Soluzioni per il Sistema Economico SpA – SOSE e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	302
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	303

## COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI .....	304
Comunicazioni del Presidente .....	304

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI  
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
SOCIALE**

**AUDIZIONI:**

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle nuove disposizioni in materia di enti previdenziali pubblici e privati (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) .....

305

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 16,60



\*16SMC0006860\*